

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto all'inizio.

Il ricorso dell'imputato quanto alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. si pone in contrasto con i principi di diritto enunciati nella parte generale.

Nel resto l'imputato eccepisce che gli assegni non erano diretti, che il GRECO IGNAZIO non frequentava le proprietà indicate dal SINAGRA; che costui indicò l'imputato come persona sessantenne, mentre in realtà ne aveva 50; che, in un rapporto dei carabinieri, l'imputato era stato descritto persona mite e buona e che, forse, era stato costretto a dare ospitalità al MARCHESE.

Trattasi, per lo più, di contestazioni in fatto che non scalfiscano la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, posto che la chiamata in correità risulta convalidata da altri elementi.

Circa la permanenza del vincolo, si segnala la data dell'arresto in flagranza del reato di porto e detenzione di armi, data che è del 19.8.83.

A GRECO SALVATORE (il senatore) la sentenza di

secondo grado ha confermato la condanna solo per il capo 10, assorbito il capo 1. Ha pure confermato l'assoluzione, ma con la formula piena, dai capi 13 e 22.

Della inammissibilità del ricorso dell'imputato si è già detto nella parte iniziale della presente motivazione.

E il ricorso del P.G. deve essere respinto giacché la sentenza impugnata ha escluso l'ipotesi accusatoria relativa ai reati in materia di stupefacenti, ritenendo, con motivazione approfondita e coerente, che le dichiarazioni dei pentiti non erano affidabili, soprattutto alla luce del fatto che i consumi di energia elettrica, ritenuti eccessivi e posti a caposaldo dell'accusa, si riferiscono a un periodo in cui, stando alla stessa accusa, la raffineria era stata spostata in altro luogo.

Per INGRASSIA IGNAZIO la Corte di secondo grado ha confermato la condanna per i reati continuati di cui ai capi 13 e 22 e ha aggiunto quella per il capo 10, assorbito il capo 1.

La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di CONTORNO secondo il quale l'imputato, unitamente al padre Andrea, si occupava del traffico di droga con i PULLARA' e PRESTIFILIPPO; l'accertata esistenza di alcuni assegni emessi dall'INGRASSIA in favore di GIOVANNI PULLARA' e di altri emessi da GIOVAN BATTISTA PULLARA' e GIOVANNI BONTATE in favore dell'INGRASSIA; il fatto che l'imputato ebbe ad incassare 2 assegni per Lit. 20.000.000 ciascuno la cui somma proveniva da una partita di titoli per Lit. 500.000.000, emessi, su richiesta di ANTONIETTA SEMPINO, con prelievo dai libretti bancari di pertinenza di TOMMASO SPADARO; le altre rivelazioni di CONTORNO che riferi che l'imputato era componente della famiglia di Ciaculli; quelle di CALZETTA a sentire il quale l'imputato era legato ai PULLARA'; le accuse di M. MANNOIA confermate del legame che l'imputato aveva con la famiglia di Ciaculli, mentre il padre era legato a quella di Corso dei Mille; quelle dello stesso tenore di CALDERONE. La sentenza ha poi aggiunto

SA Malle

che M. MANNOIA aveva precisato che l'imputato era "combinato" con la ricordata famiglia di Ciaculli perché, all'epoca, quella di Corso dei Mille era sciolta, e aveva partecipato ad operazioni di sbarco di sigarette e droga con TOMMASO SPADARO.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) violazione di legge sotto il ben noto triplice profilo dell'inosservanza della monocraticità del giudice istruttore, dell'irregolare deposito degli atti del processo in fotocopia e della insufficienza dei termini ordinari concessi alla difesa;

2) la violazione di legge per aver fatto parte del collegio un magistrato che esercitava le funzioni di P.M. all'epoca della istruttoria;

3) l'irregolare uso del dialetto da parte del CONTORNO e l'illegittima utilizzazione delle chiamate in correità;

4) altro vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., alla sussistenza delle aggravanti, all'applicazione della continuazione in presenza di

un tipico concorso formale tra associazione mafiosa e quella per droga.

Anche il P.G. ha proposto ricorso denunciando, a rovescio, la violazione dell'art. 81 C.P. per aver ritenuto la continuazione tra i reati di associazione e quella di traffico di stupefacenti, invece del puro concorso materiale.

Entrambi i ricorsi vanno respinti.

Infondato è il primo motivo del ricorso dell'imputato. Al riguardo basta richiamare le precisazioni svolte da questa Corte regolatrice nella parte generale anche per quanto concerne i dubbi di legittimità costituzionale degli ordinari termini assegnati alla difesa dall'abrogato codice di rito. E lo stesso richiamo va fatto per la intera censura sub 3).

Infondata è pure la censura sub 2), posto che le cause di incompatibilità sono quelle dalla legge previste tassativamente e tra queste non è compresa quella denunciata.

Nel resto le censure rivolte alla motivazione si infrangono contro l'analisi completa e approfondita

che la sentenza impugnata ha fatto delle rivelazioni intrecciate dei pentiti e della loro valutazione coerente e persuasiva e delle conseguenze che si debbono trarre in ordine alle aggravanti e alla misura della pena.

INSINNA LORETO.

Condannato per favoreggiamento personale in favore di GIUSEPPE MADONIA, ricorre deducendo che manca ogni motivazione in ordine all'azione di aiuto svolta da esso ricorrente. Invoca poi l'applicazione della prescrizione.

La censura non si può accogliere nella prima sua parte diretta a ottenere l'esclusione della responsabilità giacché dalla motivazione della impugnata sentenza non è dato ricavare alcun elemento che dimostri in modo evidente l'innocenza dell'imputato; anzi le circostanze evidenziate dalla Corte del merito sono tutte nella direzione opposta.

L'imputazione perciò non si può sottrarre all'applicazione della prescrizione, effettivamente maturata, essendo stato il reato commesso in

Sp. D. Valle

periodo antecedente al novembre del 1983. E in conseguenza va pronunciato in tali termini l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

LA MOLINARA GUERINO.

Si è visto confermare in appello la condanna per i capi 17 e 40 riguardanti i reati in materia di stupefacenti, con il vincolo della continuazione.

La sentenza impugnata ha considerato che l'imputato aveva eseguito numerosi i viaggi in Thailandia per l'approvvigionamento della droga; era trafficante inserito nell'organizzazione di GASPARE MUTOLO; si era portato con ABBENANTE in Thailandia; all'albergo di Palermo era poi andato a trovarlo GIOVANNI MUTOLO.

La sentenza non ha creduto che egli fosse andato a Bangkok come turista, notando che, invece, aveva viaggiato con ABBENANTE sullo stesso aereo (i biglietti dei due avevano numeri progressivi) e insieme all'ABBENANTE aveva alloggiato nella stessa stanza di albergo.

L'imputato insorge riproponendo i ben noti profili

della violazione del principio di monocraticità del G.I. e dell'irregolare deposito delle copie degli atti istruttori e la altrettanto ripetuta tesi del vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, all'entità della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alle misure di sicurezza.

Ripetitivo è anche il P.G. quanto alla illegittima applicazione della continuazione tra i reati ascritti e, a rovescio al difetto di motivazione in ordine alla irrogazione del minimo della pena senza tener conto della qualità di grosso trafficante dell'imputato.

Entrambi i ricorsi vanno perciò rigettati in base al semplice richiamo delle osservazioni fatte poc'anzi per la posizione di LA MOLINARA.

LA ROSA GIOVANNI.

Si è visto confermare in appello la condanna per il capo 10 assorbito il capo 1.

La sentenza di secondo grado pone in evidenza: che

secondo CONTORNO l'imputato era uomo d'onore e capo-decina di Ciaculli; che all'atto dell'arresto di FICI GIOVANNI, braccio destro di GIUSEPPE GRECO (scarpazzedda) si apprese che il FICI si era recato il giorno prima in una officina con l'imputato, che il LA ROSA fu anche trovato in possesso di chiavi delle abitazioni del comprensorio FAVARELLA (zona Ciaculli) simili a quelle di FICI. A ulteriore riscontro la sentenza ha ricordato che anche M. MANNOIA aveva reso delle dichiarazioni identiche a quelle di CONTORNO.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. si è già detto nella parte iniziale.

E vanno respinte le censure dell'imputato considerando che correttamente e in modo persuasivo la sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni di CONTORNO e di M. MANNOIA circa la qualifica dell'imputato, indicando anche i riscontri rappresentati dal possesso delle chiavi della ricordata tenuta FAVARELLA e dalla frequentazione con FICI, braccio destro di GIUSEPPE GRECO. Anche in questo caso trattasi di valutazione

in fatto insindacabile in questa sede perché correttamente motivata.

LA VARDERA PIETRO.

In primo grado era stato condannato per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione.

Nei suoi confronti, inoltre, era stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio della droga (capo 13) e di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (capo 22), perché l'azione penale non poteva essere esercitata per ostacolo di precedente giudicato costituito dalla sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Firenze in data 7.5.86.

Sull'appello del LA VARDERA e del Procuratore Generale di Palermo la Corte di Assise di Appello, ha eliminato le aggravanti e la continuazione fra i due reati, avendo ritenuto il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P. e reietto il gravame dello

imputato sia in ordine alle responsabilità che in ordine alla concessione di attenuanti generiche.

L'affermazione di responsabilità è stata ribadita sulla base delle propalazioni di SALVATORE CONTORNO, confortate dalle risultanze del processo svoltosi in Firenze, convalidante l'inserimento del LA VARDERA nel traffico degli stupefacenti, nonché delle dichiarazioni del collaboratore MARINO MANNOIA.

Già si è detto all'inizio, della inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per omessa presentazione dei motivi.

Con il suo ricorso il LA VARDERA deduce:

1) l'erronea applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., ritenuto inesattamente semplice suggerimento e non già norma vincolante nella formazione del giudizio sulla prova. A suo avviso le dichiarazioni del CONTORNO avevano mero valore indiziario ed i tre particolari da lui narrati costituivano requisito interno, non esterno, della chiamata in correità, sicché non potevano essere ritenuti riscontro; peraltro alcuni di tali particolari erano di



generiche.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo dei motivi, vero è che, come si è già detto nelle considerazioni di carattere generale, l'art. 192 N.C.P.P. non è di applicazione facoltativa ma precettiva perché detta i criteri di ragione da seguire nella valutazione di ciascuno dei vari tipi di prove acquisiti processualmente.

Ma si è anche avuto modo di osservare che tra tali elementi vengono adesso esplicitamente indicate le chiamate in correità ed in reità, che, prima, erano state valorizzate in via giurisprudenziale, quando provenienti da coimputati del medesimo reato o da persone imputate in un procedimento connesso, con l'unica condizione che il giudice deve comportarsi con estrema cautela e prudenza nel procedere alla verifica della cosiddetta attendibilità intrinseca e nella ricerca degli altri elementi esterni, od estrinseci, i quali ne confortino l'attendibilità.

A tali criteri si è correttamente attenuta la Corte di Assise di Appello anche nella valutazione delle

prove gravanti sul LA VARDERA, rispetto al quale la chiamata in correità del CONTORNO, ritenuta soggettivamente attendibile per le modalità e le circostanze intrinseche del racconto, è stata integrata, secondo quei giudici, dal conforto dei riscontri esterni promananti dal processo svoltosi in Firenze a carico del medesimo, e da quelli derivanti dal collaboratore MARINO MANNOIA, la cui attendibilità è stata sottoposta a verifica dal giudice del merito con un discorso la cui logica appare immune da vizi e che, quindi, sfugge al sindacato di mera legittimità spettante a questa Suprema Corte.

Quanto al secondo, denunciante l'assenza di prove sulla partecipazione al sodalizio in periodo successivo al 28.9.82, data in cui venne introdotto l'art. 416 bis nel codice penale, devesi fare richiamo a quanto, sul punto, evidenziato nella parte generale della presente sentenza.

E poiché non vengono indicati e neppure dedotti gli elementi dai quali potevasi desumere il recesso del LA VARDERA dallo specifico tipo di associazione,


normalmente insensibile al mero desiderio eventualmente coltivato nell'intimo dal singolo partecipe, anche il secondo motivo non può essere accolto.

Anche circa il terzo, va richiamato quanto già puntualizzato nella parte generale sulle aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P. e circa l'incredibilità di una inconsapevolezza dei singoli adepti, ancorché singolarmente privi di armi, che l'organizzazione fosse di per sé armata, come conclamato dalla notoria scia di sangue che l'organizzazione stessa è usata a lasciare dietro di sé, anche, e proprio, in conseguenza di lotte interne, non ignorabili dai partecipi se non altro per adeguare i propri comportamenti alle cangianti situazioni di forza.

Lo stesso è a dirsi in ordine a quanto già rilevato nella predetta parte generale circa il finanziamento delle attività economiche assunte e sostenute, in tutto od in parte, con i proventi delittuosi, anche perché la generale imputabilità di questa circostanza aggravante, ai membri della

speciale organizzazione in esame, non trasforma lo elemento circostanziale in elemento costitutivo del reato; il che sarebbe giuridicamente erroneo. Né, d'altra parte, il LA VARDERA ha dedotto alcunché per dimostrare (e con ciò non si postula inversione dell'onere della prova) d'aver versato in particolari condizioni, tali da impedirgli di conoscere quelle notorie circostanze, specifiche dell'organizzazione cui aderiva.

Così dovendosi respingere anche il terzo motivo di ricorso è sufficiente richiamare, anche per disattendere anche il quarto, le apposite notazioni della parte generale della presente sentenza in ordine alla misura della pena ed alle circostanze attenuanti generiche, con l'aggiunta che l'attribuzione, da parte dei giudici del merito, di una plusvalenza agli elementi concernenti lo specifico fatto in esame, alla sua entità e gravità, rispetto agli elementi soggettivi di vantaggio invocati dai singoli imputati, coinvolge un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.



Tutto il ricorso del LA VARDERA deve essere pertanto respinto.

LEGGIO GIUSEPPE.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso (artt. 416 e 416 bis C.P.) riuniti in continuazione; era stato, invece, assolto per insufficienza di prove dai delitti di associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti (artt. 75, 71 e 74 della relativa legge) di cui ai capi 13 e 22.

I giudici di secondo hanno sostituito la formula assolutoria dubitativa concernente i reati per gli stupefacenti con quella piena prevista dal nuovo codice di rito; per i delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10; hanno dichiarato il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P., hanno quindi escluso la continuazione fra i due delitti nonché la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 nr. 1 C.P., respingendo anche le richieste volte ad escludere le responsabilità per

i delitti di associazione ed a conseguire le attenuanti generiche nonché il minimo della pena.

Il giudizio di responsabilità è stato basato sulla chiamata in correità di SALVATORE CONTORNO, verificata in ordine alla effettiva sua conoscenza dello imputato, e sul riscontro fornito dalle dichiarazioni del "pentito" MARINO MANNOIA.

Della inammissibilità del ricorso del P.G. per omessa presentazione dei motivi si è già detto all'inizio.

A sostegno del proprio ricorso il LEGGIO lamenta, anche in favore del coimputato RIINA GIACOMO, che i giudici del merito non abbiano svolto accertamenti volti a riscontrare la fondatezza delle propalazioni del CONTORNO secondo cui il RIINA ed i suoi nipoti LEGGIO si fossero arricchiti e così avessero acquistato grosse proprietà terriere. Il che poteva costituire l'unico riscontro alle dichiarazioni di accusa sulla responsabilità. Lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione sulla misura della pena.

I motivi del ricorso, ai limiti della

inammissibilità per la generalità della parte concernente specificamente il LEGGIO, in quanto riguardante pressoché esclusivamente il coimputato RIINA e solo di riflesso il ricorrente, propendono per la necessità di un riscontro alla chiamata in correità effettuata da SALVATORE CONTORNO di natura oggettiva, laddove, come s'è già sottolineato in precedenza, il riscontro può essere di qualsiasi natura, purché sia esterno al chiamante. E qui è stato individuato nella ulteriore chiamata in correità effettuata da MARINO MANNOIA, sufficiente a confermare l'attendibilità del primo chiamante ai sensi dell'art. 192 comma terzo N.C.P.P..

Sia per questo motivo, sia perché, alla ulteriore argomentazione concernente la misura della pena, che nella quasi totalità dei casi risulta agganciata al preponderante criterio delle gravità del fatto, s'è data data risposta già nella parte generale di questa sentenza, tutto il ricorso di GIUSEPPE LEGGIO deve essere respinto.

LEGGIO LUCIANO.

Nei suoi confronti la Corte di Assise aveva

dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di associazione per delinquere (art. 416 C.P. capo 1), commesso fino al 24.5.74, per ostacolo del precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano in data 19.12.79; lo aveva assolto dallo stesso reato per il periodo successivo nonché dai reati di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 22 (traffico delle medesime sostanze) per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello, pur non condividendo il criterio adottato dai primi giudici, secondo cui lo stato detentivo era di per sé solo bastevole a dimostrare la recisione dei vincoli associativi, osservava, di contro, che essi potevano essere ugualmente gestiti, specie da un capo carismatico, anche in regime carcerario; e, tuttavia, ha sottolineato che gli elementi di prova acquisiti erano relativi al periodo precedente la condanna definitiva, e che non univoche apparivano le successive risultanze, condizionate dalla

SPA velle

assunzione della rappresentanza del LEGGIO da parte del PROVENZANO e, soprattutto, del RIINA, onde il rilievo che non era agevole superare l'ambiguità fra la possibile partecipazione attiva e sovrastante, pure dal carcere, in ordine a tutte le strategie mafiose, ed una posizione di totale, ancorché rispettosa, emarginazione forzata del "vecchio" capo, ormai privo di potere.

Riteneva quindi di non potere aggiungere altra condanna a quella già intervenuta per i fatti pregressi, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia il Procuratore Generale deduce che nei confronti del LEGGIO i giudici di appello avevano fatto dissonante applicazione del principio secondo cui pure dal carcere era possibile continuare nella partecipazione all'organizzazione mafiosa (sicché l'indagine di fatto doveva essere svolta caso per caso).
Erroneamente lo avevano, perciò, ritenuto "capo deposto" e neutralizzato, laddove la sua perdurante attività criminosa doveva essere confermata in

quanto, nella specie, egli era solo impedito ma non receduto né estromesso. Ciò dovendosi desumere dal fatto che il RIINA ed il PROVENZANO continuavano ad essere i "reggenti" della "famiglia" corleonese.

Per il LEGGIO si denuncia invece il malgoverno della legge processuale dato che i giudici di appello avrebbero dovuto applicare la formula assolutoria piena sia perché mancava del tutto la prova dell'assunto accusatorio, sia perché con il nuovo codice di rito era stata abrogata la formula del dubbio.

Le argomentazioni spiegate dal P.G. investono l'accertamento di merito, svolto dai giudici di secondo grado, circa il perdurante inserimento del LEGGIO LUCIANO nell'organizzazione mafiosa e circa la risoluzione del dubbio derivante dalle possibili, ed in linea di fatto contestate, implicazioni desumibili dalla sostituzione nella formale posizione di comando del predetto imputato con i due reggenti la "famiglia" mafiosa di Corleone.

Valutazione, questa, che è stata operata seguendo

un criterio concernente l'incidenza del vincolo carcerario sulla perduranza associativa criminosa, indubbiamente più rigoroso rispetto a quel filone giurisprudenziale che a suo tempo riteneva sempre sciolta la partecipazione all'organizzazione perché concretamente impedita dal regime penitenziario; giurisprudenza che è stata tuttavia superata perché i fatti avevano ormai dimostrato la possibile elusione del presupposto storico impeditivo.

E però se corretto appare il più cauto criterio di ragione adottato dai giudici dell'appello, la valutazione sulla perduranza o meno del vincolo associativo risulta accentrata nella interpretazione dei fatti storici, sicché essa si qualifica sul piano dell'apprezzamento del merito e non su quello della legittimità del giudizio.

Con la conseguenza che allorquando, come nel caso in esame, l'indagine risulta avere considerato esaustivamente i dati di fatto e la motivazione appare svolta con coerenza logica, il giudizio non è passibile del sindacato che è demandato a questa Suprema Corte.

Ne deriva che vanno disattesi sia il ricorso del P.G. di Palermo, in conformità alle richieste del PG. di udienza, sia il primo motivo di ricorso dell'imputato anche perché, giusta l'art. 254 delle d.a. nuovo codice di rito vanno immediatamente applicate le nuove formule di proscioglimento.

Devesi quindi rettificare la sentenza impugnata in questa marginale disattenzione.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'S. B. Palermo'.

LIPARI GIOVANNI.

I primi giudici lo avevano dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune), 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e 22 (traffico di ingenti quantità di quelle sostanze), riuniti in continuazione.

La Corte di Assise di Appello ha rilevato che, in base alle informazioni fornite da TOMMASO BUSCETTA, SALVATORE CONTORNO, SALVATORE ANSELMO, GIOVANNI MELLUSO e SALVATORE CONIGLIO, confermate in appello dal CALDERONE e dal MARINO MANNOIA, risultava essere il LIPARI già vice capo della "famiglia" di Porta Nuova, sovrastante insieme a GIOVANNI DI GIACOMO sui quartieri Zisa - Damisinni sia per le più comuni attività delinquenziali, non esercitabili senza il loro permesso, sia perché principale fornitore di droga in quella zona, tanto da essersi arricchito rapidamente.

Ha pertanto confermato il giudizio di responsabilità assorbendo però, il capo 1 nel capo

10 ed applicando la continuazione con i delitti in materia di stupefacenti.

Il P.G. si duole che sia stato immotivatamente riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati di cui ai capi 13 e 22.

L'imputato a sua volta lamenta il vizio della motivazione là dove è stata confermata la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, sostenendo che gli elementi valorizzati avevano semplice valore indiziario e che non erano né univoci né confortati da riscontro. A suo avviso le notizie relative alla sua partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti, provenivano da un solo pentito, SALVATORE ANSELMO, e non da altri e inoltre le accuse erano state già valutate in altro processo ma si erano risolte favorevolmente non essendo stato sottoposto a procedimento di sorta.

Con altri motivi denuncia ancora la violazione dell'art. 192, primo comma, N.C.P.P. per l'omessa considerazione delle divergenze tra le dichiarazioni del BUSCETTA e quelle del CONTORNO, e

per il fatto che mai era stata fatta menzione di alcuna sua condotta concreta intimidatoria e prevaricatrice ma solo della sua qualità di "uomo d'onore", insufficiente a sorreggere un'imputazione associativa ed, inoltre, e ancora per la mancata verifica dell'attendibilità soggettiva del MARINO MANNOIA. Aggiunge che la prova, della commissione del traffico di sostanze stupefacenti non implicava automaticamente anche quella del diverso reato di associazione finalizzata, e che le dichiarazioni dell'ANSELMO erano carenti di riscontro.

Altra doglianza concerne la ravvisata colpevolezza per i delitti di cui ai capi 1 e 10, sostenendosi che gli elementi probatori erano riferiti ad epoca antecedente alla introduzione dell'art. 416 bis C.P. e che non risultavano elementi comprovanti la perduranza della condotta associativa.

Infine viene mossa censura per omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati di associazione.

Tutte le suesposte doglianze appaiono infondate.

Attenendosi ai principi accolti anche da questa Corte regolatrice in ordine all'art. 192 N.C.P.P. e secondo i quali sono utili a costituire riscontro anche le ulteriori chiamate in correità e qualsiasi altro elemento di prova, ancorché di natura indiziaria, nell'ambito del convincimento del giudice, i giudici di appello hanno indicato le plurime fonti di prova costituite dalle chiamate in correità da parte di altri aderenti ai sodalizi criminosi, sicché il giudizio di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., appare correttamente sostenuto senza che su di esso possano negativamente incidere le non completamente coincidenti dichiarazioni di taluni dei chiamanti, invece conformi sui punti essenziali, come in ordine alla carica di vice - capo della "famiglia" di Porta Nuova dalla quale il LIPARI era stato rimosso dopo breve tempo per incapacità.

Ciò sta a significare che il giudice del merito ha sostanzialmente dato conto, nella motivazione, dei principali risultati acquisiti sul conto del LIPARI anche in riferimento all'attività di spaccio di

droga, all'esclusiva di quartiere conseguita in tale traffico, ai notevoli risultati economici acquisiti dall'imputato, inutilmente giustificati con la insufficiente cessione del modesto suo esercizio di barbiere.

Il fatto che solo alcune delle notizie qui acquisite (propalazioni dell'ANSELMO) non fossero state a suo tempo ritenute sufficienti per la instaurazione di un altro procedimento penale, non appare utilmente dedotto nel presente processo sia perché la mancata instaurazione di un altro e precedente processo elimina ogni eventuale ostacolo derivante da precedente giudicato sia perché nel presente processo il coacervo probatorio acquisito si rivela di ben maggiore consistenza anche e soprattutto ai fini dei necessari riscontri.

Dell'attendibilità del pentito MARINO MANNOIA il giudice di appello ha poi dato conto nella parte generale della sentenza impugnata.

Ed è pur vero che l'autonomia del reato di associazione rispetto ai reati fine implica una differenziata valutazione delle prove relative ad

ognuno dei reati, ma è anche vero che la polivalenza di taluna di esse può essere proficuamente utilizzata perché significativa sia della partecipazione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti sia del traffico delle medesime, ancor più allorquando le dette prove asseverino, come nel caso di GIOVANNI LIPARI, il costante spaccio di quelle sostanze, impossibile a praticarsi in forma non saltuaria, senza la ricezione di regolari forniture e pertanto attraverso l'inserimento corposo nella associazione a ciò deputata.

Quanto alla denunciata carenza di elementi probatori concernenti la partecipazione alla associazione per delinquere mafiosa e successivi al settembre 1982 va richiamata la parte generale della presente motivazione, qui essendo bastevole rilevare la mancanza di qualsiasi elemento da cui desumere la interruzione del legame associativo da tempo instaurato dal LIPARI che aveva anche appunto la carica di vice capo, nella quale era stato sostituito, senza che ciò potesse significare anche

Pravali

una inusuale risoluzione od allontanamento dal sodalizio.

In ordine, poi, alla dedotta mancanza di motivazione sulla continuazione fra tutti i reati, specie quelli associativi, è da ricordare che elemento essenziale al riconoscimento del vincolo è l'accertamento di una comprovata unicità del disegno criminoso, preesistente, almeno nelle linee generali, alla commissione dai vari reati; sicché non basta la perpetrazione di un certo numero di essi perché li si possa ritenere, per ciò stesso, legati dalla unicità del programma ideativo, essendo indispensabile l'acquisizione di un qualche elemento, anche di natura logica, che deponga inequivocabilmente in tal senso.

Se nulla risulta in proposito non può il giudice del merito addivenire al riconoscimento della continuazione nel rispetto dell'art. 81 cpv C.P..

Ne consegue che non basta la partecipazione ad associazione mafiosa per ritenere la unicità del disegno criminale anche rispetto alla partecipazione ad associazione dedita al traffico

di sostanze stupefacenti, specie allorquando lo stesso giudice di merito ha, in altra parte della sentenza, chiarito l'autonomia dei rispettivi sodalizi ed il particolare per cui non tutti i partecipi dell'una lo erano anche dell'altra organizzazione.

Ciò però non significa che abbia ragione il P.G. là dove si duole che sia stata invece riconosciuta, in favore dello stesso imputato, la detta continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti, di cui ai capi 13 e 22, posto che, al contrario, la rilevante specializzazione delinquenziale postulata dallo inserimento in un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti rende altamente probabile, in fatto, che siano stati dall'associato previsti sin dall'inizio non solo la partecipazione all'associazione finalizzata ma anche il traffico di quelle sostanze.

Il che non sminuisce né elimina l'ontologica autonomia del reato previsto dall'art. 75 della legge sugli stupefacenti, rispetto a quelli di

traffico, importazione o cessione delle sostanze suddette, essendo, anzi, l'autonomia dei vari reati un presupposto della continuazione; sicché, escluso l'assorbimento di un delitto nell'altro, l'ipotesi concorsuale fra reati può trovare applicazione anche nello schema della continuazione.

Vanno conseguentemente respinti sia il ricorso del P.G. di Palermo, che quello dell'imputato; con il necessario ricordo che all'inizio è già stata esclusa, di ufficio, l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 31.5.65 nr. 575, ed è stato in conseguenza disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per questo solo punto, previa eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione.

LIPARI GIUSEPPE.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei delitti di cui agli artt. 416 (capo 1) e 416 bis C.P. (capo 10), riuniti in continuazione. I giudici di secondo grado confermavano la colpevolezza per il reato di cui al capo 10, in esso assorbito quello di cui al capo 1, concesse di attenuanti

generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti.

I predetti giudici hanno formato il loro convincimento sulla base, anzitutto, di quanto risultava da precedenti denunce del 1982 e 1983 che segnalavano il LIPARI, già dipendente dell'ANAS, come persona vicina a SALVATORE RIINA e BERNARDO PROVENZANO nonché come elemento di spicco dei "corleonesi", dei quali condivideva rilevanti interessi economici in una serie di società aventi identici oggetto e sede sociali, costituite da persone (parenti del PROVENZANO e del LIPARI) che svolgevano il ruolo di semplici prestanome.

Gli interessi diretti dal LIPARI, non da esterno ma da integrato organicamente nel sodalizio, erano stati convalidati dall'esito di intercettazioni telefoniche e dalle rivelazioni del CONTORNO (il quale confermava che il geometra dell'ANAS, ben noto alla sua famiglia, era "nelle mani dei corleonesi" nel cui interesse si occupava delle pratiche concernenti i lavori pubblici), di BENEDETTA BONO (già amante del mafioso CARMELO

COLLETTI, ucciso nel 1983) e di MARINO MANNOIA (che lo aveva ricordato come formalmente affiliato alla "famiglia" di Partinico).

Il P.G. denuncia la mancanza di motivazione nella concessione delle attenuanti generiche e nell'applicazione della pena minima edittale senza tenere conto del rilevante ruolo svolto dall'imputato in seno al sodalizio mafioso.

L'imputato si duole a sua volta che siano state superficialmente ritenute mafiose le società in cui egli era coinvolto, senza dimostrare tale qualità né il suo coinvolgimento in esse, peraltro ignorandosi i precedenti giudicati favorevoli a lui e a ARTURO e SALVATORE LIPARI, rispettivamente suoi nipoti e fratello e a tali GAETANO e SALVATORE SCHIMMENTI. L'unico suo effettivo coinvolgimento, secondo il suo assunto, era nella società a r.l. "Residence Capo San Vito" che aveva costruito un piccolo residence con indebitamento bancario già documentato. Gli altri elementi utilizzati non erano né certi né gravi né univoci e si riferivano tutti a periodo precedente al settembre 1982.

Mannoia

Pertanto la motivazione svolta dalla Corte di Assise di Appello rappresentava un inammissibile stravolgimento della realtà storica da tempo accertata e rappresentata.

Le censure ora esposte dall'imputato non hanno fondamento.

Premesso che la qualifica mafiosa può essere riconosciuta ai soggetti che compongono una organizzazione criminale non alle società commerciali formalmente gestite da costoro, sicché non sono tali società, costituite apparentemente nel rispetto delle regole imposte dal codice civile, a qualificare di mafioso colui che le gestisce, bensì viceversa e che quindi, correttamente i giudici a quibus non hanno riconosciuto la colpevolezza di GIUSEPPE LIPARI per il solo fatto di gestire società "mafiose" bensì per la costante sua intromissione, professionale, nella gestione e nel reimpiego, attraverso le società, dei frutti dell'attività mafiosa, va qui rilevato che il giudizio di intraneità di questo imputato al sodalizio mafioso è stato tratto da un

M. Valeri

coacervo di elementi, di natura certa, costituenti indizi e prova logica a carattere di per sé probalistico che hanno dato riscontro alle propalazioni del chiamante in correatà MARINO MANNOIA.

Gli stessi giudici del merito li hanno indicati come quelli risultanti dalle indagini su diverse società a responsabilità limitata o per azioni, di cui hanno indicato i prestanome ed i motivi per i quali, invece, gli effettivi proprietari o gestori erano altri, e come, attraverso le intercettazioni telefoniche, fosse stato confermato il ruolo trainante nelle gestione assunta dal LIPARI.

Ad essi sono stati aggiunti gli ulteriori elementi promananti dalla frequenza dei contatti con una cerchia di persone mafiose, convalidate dal CONTORNO e dalla BONO.

Trattasi, quindi, di un appezzamento in ordine alla qualità e al tipo di rapporti, da indurre i giudici dell'appello ad asserire che la congerie di elementi valutati delineava " in modo univoco ed esaustivo un inserimento del LIPARI nel sistema di

circolazione dei proventi derivanti dalle illecite attività dei corleonesi, non esterno ma in una vera e propria forma di integrazione organica" nel quale il egli svolgeva un ben determinato ruolo.

Le critiche mosse dal ricorrente, pertanto, finiscono con l'appuntarsi sullo spessore probatorio, sul significato del dato di fatto, laddove le deduzioni circa i precedenti procedimenti subiti non chiariscono quale sia il contenuto di una precedente e difforme regiudicata, perché si riferiscono a procedimenti di prevenzione, non opponibili nel procedimento penale arricchitosi di dati allora ignoti, fra i quali gli episodi estorsivi di cui aveva fatto menzione il MARINO MANNOIA, oggettivamente risultati veri.

Alla stregua dei criteri applicativi dell'art. 192 terzo comma, N.C.P.P. e del difetto di risultanze confortanti la rescissione del vincolo associativo da un'organizzazione che l'ammette solo in casi eccezionali, si rivela corretta la decisione dei giudici del merito in ordine alla responsabilità di GIUSEPPE LIPARI per i reati contestati anche

perché, rispetto alla congruità logica della motivazione vengono in definitiva opposte solo difformi valutazioni di merito.

Va conseguentemente rigettato il ricorso dell'imputato anche perché il travisamento di fatto recepibile in questa sede è solo quello che balza all'evidenza, che si impone ictu oculi, non quello che può risultare al termine di una serrata critica e di apprezzamenti difformi, perché così si introdurrebbe un terzo ed inammissibile grado di merito.

Vanno però anche disattese le censure del ricorrente Procuratore Generale di Palermo perché le valutazioni in ordine al criterio di applicazione dell'art. 133 C.P., vuoi in relazione alla facoltativa concessione delle attenuanti generiche, vuoi in ordine alla misura della pena, appaiono chiaramente condizionate, nel contesto della motivazione, dal diverso tipo di precedenti penali e dal ruolo prevalentemente gestionale dei beni dell'organizzazione mafiosa svolto dal LIPARI, piuttosto che dal compimento di una cospicua

Palermo

attività criminale in sé stessa; ed anche per questa parte l'apprezzamento è di merito, sicché sfugge alle censure di legittimità.

LO CASCIO GASPARE (cl. 1942).

Condannato in primo grado per violazione agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10) nonché agli artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capi 13 e 22), è stato in appello assolto dai reati di cui ai capi 1, 10 e 13, restando confermata la condanna per spaccio continuato ed aggravato di sostanze stupefacenti (capo 22).

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che mancasse una solida prova sull'affiliazione dello imputato al sodalizio criminoso, stante la genericità dell'informazione fornita da STEFANO CALZETTA, parzialmente ma insufficientemente riscontrata da quella di SALVATORE CONTORNO che lo aveva inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, e anche perché il MARINO MANNOIA, inserendo un certo Giovanni in quella di BRANCACCIO, aveva escluso che Gaspare fosse un affiliato. Le rivelazioni del CALZETTA e del CONTORNO invece

collimavano a proposito del trasporto - da parte di Gaspare - di droga nascosta fra carichi di frutta da Palermo a Milano, proveniente dalla raffineria dei PRESTIFILIPPO e trovano riscontro in un particolare, concernente la costruzione di un edificio nel quale si era poi insediato certo DOMENICO RUSSO che con il LO CASCIO trasportava la droga. Quanto sopra, tuttavia non era ritenuto sufficientemente sintomatico dell'organico inserimento del LO CASCIO nel sodalizio finalizzato al traffico delle sostanze stupefacenti.

Della mancanza dei motivi del P.G. già si è detto all'inizio.

Appare infondato peraltro anche il ricorso dell'imputato, il quale deduce in ordine alla residua imputazione per la quale è intervenuta condanna (capo 22), la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 192 e 195 N.C.P.P. in ordine alla valutazione della chiamata in correità e della testimonianza de relato, nonché il vizio di motivazione apparente, contraddittoria ed intrinsecamente difettosa sul giudizio di

Palermo

responsabilità e sulla formazione del libero convincimento del giudice, con illogica valutazione delle dichiarazioni del CONTORNO e del CALZETTA, screditate per la quasi totalità delle accuse di mafiosità e ritenute invece attendibili sulla presunta attività di trasporto della droga.

Vi era poi travisamento di fatto nell'attribuzione al CONTORNO di propalazioni sul traffico di stupefacenti da parte del LO CASCIO, mai riferite dal "pentito". Si erano, altresì, utilizzate nei confronti del LO CASCIO le intercettazioni telefoniche riguardanti il solo RUSSO.

Ulteriore doglianza viene inoltre avanzata per l'assenza totale di motivazione sia sulla presenza delle aggravanti di cui all'art. 74 della legge sugli stupefacenti, sia in ordine alla valutazione della personalità dell'imputato ed alle attenuanti generiche, richieste con l'appello anche in relazione alla specifica posizione processuale.

In contrario a tali censure giova richiamare anzitutto quelle premesse, spiegate nella sentenza di appello, in ordine alla valutazione delle

Malam

dichiarazioni dei collaboratori SALVATORE CONTORNO e STEFANO CALZETTA, delle quali si sono rilevati limiti e menzogne, con la conclusione di dare ad esse credito solo nelle parti in cui le stesse avrebbero trovato riscontro nel contesto storico od, ancor più, in similari dichiarazioni di altri "pentiti".

Pertanto non appaiono fondate le censure, sul punto, mosse dal ricorrente, posto che appare corretto il criterio di ragione seguito dai giudici del merito secondo cui le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia non possono essere acriticamente recepite nella loro monolitica interezza, ma vanno sottoposte ad un esame, punto per punto, soggetto per soggetto, ancor più attento quanto più la fonte di prova si riveli talvolta inaffidabile per qualsivoglia ragione, come è stato dimostrato dagli stessi giudici di appello specie per BUSCETTA e CONTORNO.

Con la conseguenza che le propalazioni dei predetti possono essere in parte disattese ed in altre parti condivise, spettando al giudice del merito di dare

conto in motivazione della diversità dell'apprezzamento. Il che risulta essere stato fatto anche a proposito dell'esame svolto in ordine alla posizione processuale di GASPARE LO CASCIO, tanto è vero che proprio la mancanza di sicuri elementi di riscontro ha indotto quei giudici ad assolverlo dalle accuse formulate nei capi 1, 10 e 13 concernenti i reati di associazione, laddove la collimanza dei due predetti pentiti, ancorché uno dei due riferisse de relato, rendeva utilizzabili le due fonti di prova come è stato spiegato nella parte generale della presente sentenza e con le valenze ivi accennate, per la parte concernente il traffico delle sostanze stupefacenti.

Il fatto poi, che dalle intercettazioni eseguite nei confronti del RUSSO potessero emergere elementi di prova a carico del LO CASCIO non poteva impedire che il correlato elemento di natura indiziaria potesse essere utilizzato a carico di quest'ultimo nel sinergismo probatorio.

Le censure avversanti il giudizio di responsabilità devono essere pertanto respinte.

Quanto a quelle concernenti la denunziata mancanza di motivazione sulle aggravanti relative ai delitti sugli stupefacenti, va richiamato, per il delitto di cui agli artt. 71 e 74 della citata legge, il solo di cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole, l'insieme dei rilievi specificati a pag. 822 e segg. della sentenza impugnata e che, in fatto, ha trovato riscontro nei riguardi del LO CASCIO, se era vero che costui mimetizzava tra la frutta i carichi di droga trasportata, indice della ingente quantità, unica aggravante riconosciuta.

Sulle censure mosse per la mancata concessione delle attenuanti generiche valgono le considerazioni espresse nella parte generale della presente sentenza, con il richiamo alla prevalenza generalmente accordata dai giudici di appello ai criteri oggettivi previsti dall'art. 133 C.P. per l'esercizio del relativo potere discrezionale, rispetto alle considerazioni di natura soggettiva e personale.

Tutto il ricorso di GASPARE LO CASCIO (cl. 1942) deve essere pertanto respinto.

LO CASCIO GIOVANNI.

Era stato condannato in primo grado per associazione per delinquere di tipo comune (capo 1 art. 416 C.P.) ed assolto da quella di tipo mafioso (capo 10 art. 416 bis C.P.) per non avere commesso il fatto, nonché dei delitti di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti) per insufficienza di prove.

I giudici di secondo grado, dopo avere adeguato la formula assolutoria dubitativa, concernente i delitti di cui ai capi 13 e 22, alle norme del nuovo codice di rito, hanno osservato che la ritenuta compatibilità del regime carcerario con la permanenza del vincolo associativo poteva indurre al riconoscimento di responsabilità solo quando risultava superata la empirica presunzione di segno contrario mentre qui nessun elemento univoco e certo deponiva per l'affermazione di permanenza del vincolo nei confronti di GIOVANNI LO CASCIO pur dopo il settembre 1982.

Hanno poi confermato pure la condanna per violazione dell'art. 416 C.P. sul rilievo degli

elementi promananti dalle dichiarazioni e precisazioni di STEFANO CALZETTA, riscontrate da quelle più specifiche di SALVATORE CONTORNO e di MARINO MANNOIA che lo aveva annoverato fra gli "uomini d'onore".

Si è già detto all'inizio che il P.G. di Palermo non ha depositato motivi a sostegno del suo ricorso per cassazione.

L'imputato deduce, per suo conto, la mancanza ed il difetto di motivazione, la sua apparenza e contraddittorietà, il travisamento del fatto e l'errata valutazione delle prove in ordine all'affermazione di colpevolezza. Muove altresì censura per mancanza di motivazione sulla richiesta concessione di attenuanti generiche e sulla mitigazione della pena.

Le suesposte censure sono infondate.

Giova rilevare che il giudizio di colpevolezza non è rimasto affidato solo alla qualifica di uomo d'onore attribuita all'imputato dal CONTORNO e, poi, anche dal MARINO MANNOIA, bensì anche al fatto che tali riferimenti, concordanti peraltro con le

Palermo

pur generiche ma significative dichiarazioni a suo carico del pentito STEFANO CALZETTA, acquistavano decisivo valore per la partecipazione del LO CASCIO ad una riunione di persone aggregate come esponenti mafiosi, insieme al particolare per cui, nei confronti del suddetto ricorrente, la dichiarazione del MARINO MANNOIA diveniva di particolare significato contenutistico in ordine alla di lui partecipazione effettiva e non meramente formale al sodalizio avendone scisso la posizione da quella del di lui fratello Gaspare.

Le doglianze in ordine al giudizio di responsabilità devono essere pertanto respinte in considerazione di quanto in premessa chiarito in ordine al peso probatorio di una pluralità di chiamate a correo.

Parimenti devesi qui fare richiamo a quanto in premessa specificato in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di considerazioni attinenti alla gravità del fatto, e alle sue modalità di esecuzione, ai sensi dell'art. 133 C.P..

Quanto alla pena irrogata basta rilevare che la sentenza impugnata ha specificatamente indicato i motivi di fatto, riconducibili nell'ambito dello art. 133 C.P., per i quali non riteneva di accedere alla richiesta di attenuazioni, sicché la valutazione di merito sul punto esperite sfugge al sindacato di legittimità.

Tutto il ricorso di LO CASCIO GIOVANNI deve essere pertanto respinto.

LO IACONO ANDREA.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione ed è stato invece assolto per insufficienze di prove dalle imputazioni concernenti l'associazione finalizzata ed il traffico degli stupefacenti (capi 13 e 22).

I giudici di secondo grado hanno adeguato la formula assolutoria dubitativa alle prescrizioni del nuovo codice di rito assolvendo il LO IACONO per non avere commesso i fatti di cui ai capi 13 e 22.

Hanno poi ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello previsto dall'art. 416 bis C.P..

Per ribadire il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di associazione i giudici dell'appello hanno ricordato le dichiarazioni del pentito TOMMASO BUSCETTA che indicava l'imputato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di BRANCACCIO, il regalo di un corredo di nozze fatto alla figlia del BUSCETTA, la conferma proveniente dalle propalazioni del CONTORNO, il ritrovamento del nome del LO IACONO in un elenco di invitati alle nozze fra BENEDETTA SAVOCA (figlia del capo di BRANCACCIO, GIUSEPPE SAVOCA) ed ATTILIO CORRAO, (elenco comprendente una serie di nomi di personaggi di spicco mafioso), i rapporti bancari con esponenti mafiosi o loro prestanomi, le dichiarazioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA.

Si è detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi. L'imputato deduce la nullità della sentenza per

motivazione carente, contraddittoria ed apparente oltre che travisante i fatti ed omissiva dell'esame dei motivi spiegati con l'appello o dei fatti decisivi. Si denuncia la diversità fra i criteri enunciati nelle premesse circa la valutazione delle prove rispetto al loro concreto utilizzo, ad iniziare dalla attendibilità delle loro fonti, quando costituite dai cosiddetti pentiti, violando peraltro il disposto dell'art. 192 N.C.P.P..

In ordine all'applicazione dell'art. 416 bis l'imputato lamenta che i giudici di merito non abbiano ritenute acquisite le prove necessarie circa la protrazione delle condotte criminose pur dopo il 29.9.82, laddove i riferimenti dei pentiti erano antecedenti a quella data.

Altra censura viene espressa per il valore attribuito alla frase secondo cui "essere uomo d'onore" significa essere associato di tipo mafioso anziché, semplicemente, essere "un tipo mafioso", che è cosa diversa da "agire" in uno dei modi previsti dall'art. 416 bis. C.P.. Ciò aveva, erroneamente, indotto a valutare come associato il

Sp. M. M. M.

LO IACONO ANDREA solo perché apoditticamente indicato come "uomo d'onore" dai pentiti BUSCETTA, CONTORNO e MARINO MANNOIA, con motivazione pertanto apparente perché priva di dimostrazione circa la sua effettiva condotta. Mancavano inoltre elementi di riscontro alle accuse, pur dopo essere stata dimostrata la erroneità degli elementi di fatto valorizzati sulla fornitura di un corredo e sull'esito delle indagini bancarie, nonché sugli inesistenti rapporti con i SAVOCA - CORRAO.

L'imputato denuncia, anche, la carenza di motivazione sulle richieste concernenti la eliminazione delle aggravanti, la concessione delle attenuanti generiche e la eliminazione delle misure di sicurezza.

Tutte le suesposte censure sono infondate.

Al riguardo va richiamato quanto è stato puntualizzato nella parte generale della presente sentenza circa gli elementi utilizzabili ai sensi dell'art. 192 N.C.P.P., la valenza da attribuire alle singole chiamate in correità od in reità, la effettuata verifica in appello sull'attendibilità

Le Mader

intrinseca ed estrinseca dei singoli soggetti propalanti, la corretta, parziale affidabilità conferita limitatamente alle parti che hanno trovato riscontro esterno almeno nel quadro generale descritto dai giudici del merito.

Va aggiunto, poi, che la attribuzione, riferita da plurime fonti, della qualifica di "uomo d'onore" già di per sé non è solo significativa di "onorificenza" soltanto formale, questa conseguendosi sul campo criminale per concreta attività delittuosa, svolta in precedenza dal soggetto cui la qualifica viene attribuita e che resta poi avvinto da una organizzazione la quale ha come significativa connotazione quella di un'adesione permanente.

Sia per tale motivo che per il conforto derivato dall'aggiornata propalazione del MARINO MANNOIA, la valutazione di merito esperita dai giudici di appello circa la permanente ed attuale adesione al sodalizio, pur dopo il 29.9.82, in assenza financo di deduzioni affermative di fatti interruttivi del vincolo sociale, rileva la correttezza della

soluzione affermativa di responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 416 bis C.P..

D'altra parte, quand'anche fossero state da escludere le notazioni di riscontro all'accusa per l'imputazione suddetta, desunte dagli episodi concernenti la inclusione nell'elenco delle persone associate a mafia e partecipanti a nozze di loro discendenti nonché dall'esito delle indagini bancarie, tutte indirizzate nello stesso senso, già la pluralità delle chiamate di correo, come è stato in premessa puntualizzato, bastavano a fornire adeguato supporto probatorio, di guisa che le censure avverso i due suddetti tipi di riscontro non risultano utili a sovvertire od a spezzare la logica argomentativa in forza della quale è stata ritenuta l'adesione e la partecipazione di LO IACONO ANDREA a sodalizio di tipo mafioso.

Quanto alla eliminazione dell'aggravante concernente le armi di cui era fornita l'organizzazione, si devono richiamare le precisazioni effettuate sull'argomento nella parte generale.

ES

Le censure sulla mancata concessione di attenuanti e sulla misura di sicurezza trovano ostacolo nelle valutazioni specificamente spiegate in motivazione sul conto del ricorrente e che, investendo un apprezzamento di merito, esorbitano dal controllo di legittimità.

Tutto il ricorso dell'imputato deve essere respinto.

LO IACONO ANTONINO.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione a delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) riuniti in continuazione, nonché di associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti (capi 13 e 22) anch'essi riuniti in continuazione.

I giudici di secondo grado hanno rilevato che gli elementi indiziari ricavabili dalle dichiarazioni del CONTORNO, dai riscontri cartolari concernenti assegni provenienti da persone che investivano i proventi illeciti in attività immobiliari od industriali, dalle dichiarazioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA, se confortano l'accusa

Scatole

per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, non supportavano adeguatamente la sua partecipazione al traffico della droga.

Pertanto, assolvendolo dei reati concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22) per non aver commesso il fatto, hanno ritenuto il delitto di cui all'art. 416 C.P. assorbito in quello di cui all'art. 416 bis C.P., escluso l'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 e la continuazione.

Si è detto all'inizio che il P.G., non ha presentato motivi, onde l'inammissibilità del suo ricorso.

Il ricorso dell'imputato denuncia la nullità della sentenza per stravolgimento dei fatti processuali, noncuranza delle norme di diritto sostanziale e processuale, per violazione del principio di imparzialità ed equità, nonché la commissione di grossolani errori giuridici.

Secondo il ricorrente l'incarto processuale, definito elefantiaco, aveva mantenuto estranea la posizione del LO IACONO ANTONINO. A suo avviso, pertanto, sussiste:

1) una motivazione non adeguata ed apparente, violatrice degli artt. 192 N.C.P.P. 416 e 416 bis C.P. in ordine al giudizio di responsabilità affermato pur in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti;

2) la violazione degli artt. 62 bis e 133 C.P. nonché la motivazione apodittica nella determinazione della pena base e nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

Le censure sono infondate.

Doverosamente trascurando la inconducente forma dialettica adoperata in ricorso con argomentazioni assertive ma non dimostrative in linea di diritto, (l'unica da seguire innanzi a questa Suprema Corte) deve questo collegio soffermarsi su quelle deduzioni concernenti la metodologia valutativa delle provalazioni fornite dai cosiddetti pentiti che, giusta le puntualizzazioni effettuate nelle premesse generali della motivazione di questa sentenza, risultano valorizzate dai giudici di appello in conformità ai criteri dettati dall'art. 192 N.C.P.P. specie in considerazione del fatto che



nei confronti di LO IACONO ANTONINO le particolareggiate notizie fornite dal CONTORNO risultano, per la parte concernente le accuse di partecipazione alla "famiglia" di Corso dei Mille contigua e comprendente quella di BRANCACCIO, confortate da quelle rese dal chiamante MARINO MANNOIA sicché le censure avversanti il ritenuto raggiungimento della prova circa la partecipazione del LO IACONO al sodalizio, accertata attraverso un ragionamento logico e coerente non possono trovare ingresso in questa sede, perché investono in pieno il merito della valutazione probatoria.

Ciò diviene ancor più evidente allorquando si assume che gli indizi non sarebbero né gravi, né precisi né concordanti perché ciò implica un apprezzamento qualitativo del mezzo di prova.

Lo stesso è da rilevare in ordine alle doglianze sulla misura della pena inflitta, che nella sentenza di appello è stata sorretta da specifica, ancorché stringata, motivazione e che quindi non è passibile di censura in questa sede ancor più se si considera che sul punto non viene denunciato alcun

M. Valeri

errore di diritto.

Il rilievo per la mancata concessione delle attenuanti generiche è indicato nella intestazione del secondo motivo di ricorso ma non è sorretto da alcuna spiegazione circa il suo fondamento sicché, risultando generico, è in radice inammissibile.

LO IACONO GIOVANNI.

In primo grado è stato dichiarato colpevole di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione, è stato assolto. invece, per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti).

In appello è stata pronunciata l'assoluzione con formula ampia dei delitti concernenti gli stupefacenti mentre è stato assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello di cui all'art. 416 bis C.P.. Si è pervenuti a tale decisione sulla base delle notizie fornite dai pentiti BUSCETTA e CONTORNO, dei riscontri bancari circa la provenienza di assegni da persone di inequivoca marca mafiosa, e delle conferme in appello

M. Valeri

provenienti dalle dichiarazioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA che lo avevano indicato come "consigliere" della "famiglia" di Corso dei Mille.

Poiché il P.G., non ha presentato motivi, si è già detto, all'inizio, della inammissibilità dello stesso.

Con il suo ricorso l'imputato deduce:

- 1) le genericità e contraddittorietà delle propalazioni di TOMMASO BUSCETTA e SALVATORE CONTORNO, l'assenza di riscontri, la confusione sulla sua identificazione anche perché i fratelli LO IACONO sono quattro (fra cui quelli indicati col nome, Pietro ed Andrea) e non tre, sicché le chiamate di BUSCETTA e CONTORNO non erano né univoche né convergenti. Inconferenti erano gli accertamenti bancari su assegni spiccati e ricevuti a cagione di rapporti commerciali conseguenti alla sua attività di negoziante. Le dichiarazioni del CALDERONE e del MARINO MANNOIA nulla adducevano di rafforzamento di precedenti elementi;
- 2) il difetto di motivazione e l'errata valutazione

della prova in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis, poiché nulla era stato provato circa la sua attività susseguente al settembre 1982, laddove i riferimenti dei pentiti concernevano epoca precedente;

3) assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Le suesposte censure non sono fondate.

Va richiamata al riguardo la motivazione di appello dalla quale si evince che non v'è stata possibilità di confusione fra i quattro (e non tre) fratelli LO IACONO, una volta che il Giovanni è stato individuato, a cominciare dal CONTORNO, proprio attraverso il suo prenome e che gli elementi cartolari ritenuti di riscontro, si riferiscono proprio ad assegni bancari a lui pervenuti, in ordine ai quali lo stesso ricorrente propone giustificazioni estranee al tema della sua appartenenza a sodalizio mafioso.

La pluralità degli indizi valorizzati, l'uno riscontrante gli altri, la correttezza logica del ragionamento seguito in ordine al giudizio di

responsabilità, l'assenza di errori di diritto, escludono che il giudizio espresso a carico di LO IACONO GIOVANNI possa essere censurato da questa Suprema Corte anche perché la possibile ambivalenza dei rapporti commerciali e della emissione o ricezione di assegni non solo non serve ad elidere la sufficienza probatoria derivante dagli altri indizi valorizzati ma va considerata quale elemento di supporto in un coacervo indiziario indirizzato verso un unico senso di inserimento nel sodalizio criminale.

Circa la permanenza del ricorrente nel sodalizio mafioso pur dopo il settembre 1982 giova richiamare quanto in precedenza puntualizzato in ordine alla normale impossibilità di un espianto incruento dalla organizzazione, alla ravvisabilità di una ordinaria prosecuzione di un antecedente vincolo se non risulti alcunché dimostrativo della sua rottura, nonché in ordine alle aggiornate chiamate in correità del MARINO MANNOIA.

Delle attenuanti generiche generalmente rifiutate s'è già detto nella parte generale della presente

parte motiva.

Il ricorso di LO IACONO GIOVANNI va integralmente respinto.

LO IACONO PIETRO.

In primo grado è stato condannato per associazione a delinquere comune e di tipo mafioso (capi 1 e 10) riuniti nella continuazione, nonché di associazione finalizzata (capo 13) e di traffico di sostanze stupefacenti (capo 22) pure unificati nella continuazione mentre è stato assolto con varie formule da tutte le imputazioni di omicidio e connesse, ascrittigli.

La Corte di Assise di Appello ha confermato il giudizio assolutorio dalle imputazioni di cui ai capi 81, 82, 89, adeguando la formula al nuovo codice di rito che ha eliminato quella del dubbio e ha assolto l'imputato dalle imputazioni (capi 13 e 22) concernenti gli stupefacenti, per non avere commesso il fatto, evidenziando una "estrema povertà" delle risultanze non riscontrate da alcun elemento oggettivo e neppure dotate di intrinseca consistenza.

M. M. M.

Quanto alle ulteriori imputazioni (capi 1 e 10) concernenti delitti di associazione per delinquere, ha rilevato che il LO IACONO PIETRO aveva già subito condanna per il reato di associazione per delinquere, con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 3.5.85, divenuta irrevocabile. Ha quindi esaminato se dagli atti fosse risultato che, pur nella condizione carceraria, avesse mantenuto il rapporto associativo ed ha concluso l'indagine affermativamente, ritenendo che ivi avesse conservato un ruolo di "paciere" fra gli opposti interessi dei mafiosi detenuti.

Ricorre il P.G. il quale si duole che sia stata qualificata in continuazione una condotta rientrante nello schema della recidiva specifica. Ricorre anche l'imputato, il quale con due ordini di argomentazioni convergenti verso lo stesso fine, denuncia:

a) la violazione dell'art. 192 nuovo C.P.P. in relazione all'art. 416 bis C.P. circa la ritenuta perseveranza nel vincolo associativo mafioso, sulla scorta di inattendibili ed erroneamente

interpretate dichiarazioni dei pentiti CONTORNO, ANSELMO, CONIGLIO e MARINO MANNOIA, mediante adozione di una motivazione apparente, contraddittoria e travisante i fatti. Vengono svolte considerazioni analoghe a quelle spiegate per ANDREA LO IACONO adattate alla condizione di detenuto dell'imputato nel periodo cui si riferisce il giudizio di colpevolezza, deducendosi la carenza di prova sulla sua collocazione temporale successivamente al settembre 1982, mediante la utilizzazione della sua lodevole condotta carceraria;

b) mancanza di motivazione nel determinare la pena, per la sola continuazione, in quattro anni, negandosi le attenuanti generiche e la eliminazione della misura di sicurezza, così determinando per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. una pena complessiva di nove anni e sei mesi maggiore di quella inflitta agli altri imputati.

Entrambi i ricorsi non sono fondati.

Quanto a quello del P.G. si osserva che, alla stregua delle ormai consolidata giurisprudenza di

questa Suprema Corte, devesi confermare la possibilità di ravvisare la continuazione fra reati già giudicati con sentenza definitiva e reati in corso di giudizio, alla condizione essenziale che fra essi debbasi ravvisare quella identità del disegno criminoso che, invece, non è appannaggio della recidiva.

Poiché, nel caso in esame, unica risulta essere l'associazione per delinquere di cui LO IACONO PIETRO era partecipe in posizione di comando, non si può ragionevolmente negare la sussistenza di un unico disegno criminoso fra la condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416 C.P. e, poi, la sempre identica condotta dello stesso imputato, sanzionabile ai sensi dell'art. 416 bis C.P..

Il giudizio della Corte di Assise di Appello sul punto appare pertanto corretto in diritto sicché devesi respingere il ricorso del Procuratore Generale.

La prima censura dell'imputato concerne l'interpretazione da dare all'art. 192 N.C.P.P. di cui s'è già trattato nella parte generale della

presente motivazione e ad essa devesi pertanto fare richiamo nel respingere il motivo di ricorso, stante la pluralità di chiamate di correo nei confronti di LO IACONO PIETRO, fra loro convergenti in modo da darsi reciproco riscontro esterno.

Per il periodo di tempo successivo al 29.9.82, la condotta rientra nella previsione normativa dell'intervenuto art. 416 bis C.P. ed a tal fine appare logicamente incensurabile la valutazione del giudice di appello allorquando ha ravvisato la protrazione della partecipazione al sodalizio mafioso pur dopo quella data e durante la detenzione, desumendola dalla condotta dell'imputato, quale paciere sovrastante ad opposti gruppi di detenuti che mantenevano "rispetto" verso di lui, in quanto significativo di perdurante carisma, quale reggente la famiglia di S. Maria di Gesù, pure se in vincoli.

Quanto alle deduzioni formulate col secondo motivo, devesi ricordare che ai sensi dell'art. 81 cpv C.P. la sanzione per la sola continuazione può raggiungere il triplo della pena base; pertanto,

rispetto alla precedente condanna, per violazione all'art. 416 C.P. a 5 anni e 6 mesi di reclusione, la ulteriore sanzione di 4 anni di reclusione appare talmente ridotta (rispetto a quella di 15 anni, che avrebbe potuto essere qui ulteriormente irrogata) da essere dimostrativa dell'assenza di una scelta inadeguata da parte del giudice di merito e della non necessità di apposita motivazione, apparendo quale cauto uso del potere discrezionale dello stesso giudice.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche giova rilevare che il motivo di appello che le invocava era apodittico e quindi inammissibile per la sua genericità.

La misura di sicurezza consegue di diritto ex art. 417 C.P..

Il ricorso dell'imputato deve essere integralmente respinto. Il che non esclude che di ufficio, come già detto all'inizio, debba essere eliminata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata su questo solo punto,

eliminata la pena di 2 mesi di reclusione, secondo i criteri enunciati.

LO MEO COSTANTINO.

Unitamente a PIETRO PUCCIO (ucciso nelle more del processo di appello) a FRANCESCO BONANNO e SALVATORE RANDAZZO si era, nei primi giorni dell'aprile 1983, recato in provincia di Oristano e precisamente nei paesi di Assuni, Sini ed Allai ove GIUSEPPE MADONIA, VINCENZO PUCCIO ed ARMANDO BONANNO, imputati dell'omicidio del capitano dei carabinieri EMANUELE BASILE, assolti in primo grado e condannati in appello con sentenza non definitiva, erano stati posti a soggiornare dopo che il 17.3.83 erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Pochi giorni dopo il sopraggiungere del LO MEO e dei suoi compagni era stata scoperta la contemporanea fuga dei soggiornanti obbligati e le indagini acclaravano la coincidenza della scomparsa con l'arrivo dei quattro, dopo che nelle precedenti giornate v'erano stati continui contatti fra gli stessi.



Tenute presenti tali circostanze e soprattutto sul rilievo che alla liberazione di importanti affiliati al sodalizio non potevano essere destinate se non persone che ne facevano parte, i tre imputati venivano in primo grado riconosciuti colpevoli dei reati di associazione e condannati a pene di legge.

La Corte di Assise di Appello rilevava, invece, che da nessun elemento risultava la loro partecipazione all'organizzazione criminale, nemmeno per bocca dei "pentiti", che appariva logica la possibilità di impiegare, per organizzare la fuga degli altri tre, persone estranee e quindi insospettabili, sicché riqualificava il fatto come favoreggiamento personale ed infliggeva la pena di tre anni di reclusione.

Ricorre il LO MEO deducendo la insussistenza della agevolazione alla fuga, il fatto che comunque i tre erano stati assolti e liberati, il difetto dell'elemento psicologico ed, in subordine, l'intervenuta prescrizione.

Della partecipazione del LO MEO al fatto

Handwritten signature

contestato, dell'elemento psicologico che aveva animato la di lui condotta e della sua squalificazione giuridica, s'è già detto a proposito del coimputato FRANCESCO BONANNO sicché a tale parte della motivazione basta fare richiamo per respingere tutti i motivi di ricorso tranne l'ultimo.

Infatti, essendo stato ritenuto che il favoreggiamento venne commesso nei primi giorni dell'aprile 1983, il delitto si è prescritto nel termine massimo dell'ottobre 1990 (artt. 157 e 160 C.P.), già passato.

Del che si deve dare atto in questa sede annullando la sentenza impugnata nei confronti del LO MEO senza rinvio.


LO PRESTI SALVATORE.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole dei delitti di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione ed era stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di associazione finalizzata e di traffico di sostanze

morelli

stupefacenti (capi 13 e 22).

La Corte di Appello ha sostituito la formula assolutoria dubitativa, per i delitti concernenti gli stupefacenti, con quella piena, in conformità alle prescrizioni del nuovo codice di rito; ha ribadito il giudizio di colpevolezza circa l'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso sul rilievo delle dichiarazioni di BUSCETTA, il quale lo aveva conosciuto come membro della "famiglia" di Porta Nuova, e in base al duplice fatto che il LO PRESTI era stato il 28.11.70 arrestato in Castelfranco Veneto perché componente di un gruppo di fuoco, armato, che doveva uccidere tale GIUSEPPE LICHIA nel quadro di scontri fra mafiosi, e che i pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA l'avevano indicato come uomo d'onore vicino al "capo" di Porta Nuova, PIPPO CALO'; ha infine assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello di cui all'art. 416 bis C.P., ed eliminata la continuazione fra i due reati nonché l'aumento per l'esclusa aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..



Dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi, si è già detto all'inizio.

A sostegno del proprio ricorso l'imputato deduce il vizio della motivazione, apparente, sulla affermazione di responsabilità, fondata sulle inattendibili dichiarazioni dei pentiti suddetti, ed in violazione dell'art. 192 nuovo C.P.P., non essendovi stati riscontri. Inoltre, a suo avviso, mancava qualsiasi motivazione sul perdurare del vincolo pur dopo il settembre 1982, e sul tipo di condotta posta concretamente in essere, al di là di ogni generica qualificazione come "uomo d'onore".

Altra doglianza viene mossa per non essere stato riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza relativa ai fatti di Castelfranco Veneto del 1970, o con quelli di altra sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nel 1982 nel procedimento contro tale SPADARO ed altri; e si richiama in proposito la difformità di criterio adottato per altri imputati, a proposito degli stessi fatti giudicati nella sentenza del 1982 che lo ha condannato per associazione. Deduce,

E. M. M.

infine, l'assenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale presupposto indispensabile alla applicazione delle misure di sicurezza detentive.

Le suesposte censure, che contestano l'attendibilità dei pentiti, non sono fondate poiché, a fronte della specifica, dettagliata e differenziata motivazione spesa dai giudici di appello nello spiegare quali parti delle dichiarazioni dei pentiti apparivano condivisibili, finiscono col paludare una richiesta di nuova valutazione di quell'attendibilità che, inerendo ad un giudizio su fatti storici, concreta un apprezzamento di merito.

Quanto al rispetto dei criteri indicati nell'art. 192, comma terzo N.C.P.P., si è già accennato che essi sono stati puntualmente osservati da parte dei giudici di appello.

In ordine, poi, alla perduranza del vincolo associativo pur dopo la entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. basta richiamare l'aggiornato riferimento, in appello, del MARINO MANNOIA e la

posizione di prestigio mantenuta da SALVATORE LO PRESTI pur nella condizione carceraria, per rimarcare l'infondatezza dell'assunto di cui al ricorso.

L'ulteriore censura per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione trascura, anzitutto, di considerare che non basta la semplice commissione di più reati, anche dello stesso genere, per evincerne la sussistenza della continuazione, dato che questa può essere riconosciuta solo allorquando sia dimostrato, o comunque risulti in processo, che tutti i fatti, giudicati e giudicandi, erano legati in partenza fra loro da un unico disegno criminoso, preesistente - sia dall'inizio - al primo di essi. Nulla di tutto ciò risultava spiegato né comprovato con la relativa richiesta di appello, formulata in maniera generica e quindi inammissibile; sicché, per ciò stesso, i giudici di secondo grado non erano stasi posti in condizione di formulare alcuna motivazione di merito sulla eventuale unicità del disegno criminoso.

Nei termini poi, in cui la censura è rivolta a questa Suprema Corte, è inammissibile perché implica un apprezzamento di merito.

In ordine all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 417 C.P., s'è già data risposta nella parte generale e v'è, comunque, nella sentenza impugnata spiegazione specifica sulla ritenuta pericolosità sociale del soggetto.

Il ricorso dell'imputato va dunque respinto.

LO VERDE GIOVANNI.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonché di associazione per delinquere finalizzata (capo 13) e traffico di sostanze stupefacenti (capo 22).

I giudici dell'appello hanno rilevato l'apodittica ed insufficiente persuasione delle necessarie interferenze dell'organizzazione mafiosa nel traffico della droga e lo hanno assolto per non aver commesso i fatti di cui ai capi 13 e 21.

Quanto ai delitti di cui ai capi 1 e 10 hanno tenuto conto dell'ostacolo derivante dal precedente

giudicato, costituito dalla condanna inflitta dalla Corte di Appello di Palermo il 3.5.85, divenuta esecutiva; ma hanno pure rilevato che il LO VERDE aveva proseguito la sua partecipazione al sodalizio criminoso, tanto è vero che inquadrato nella stessa "famiglia" di STEFANO BONTATE, e cioè in quella di S. Maria di Gesù, dopo la di costui uccisione, avvenuta nel 1981, nella riorganizzazione dei quadri operativi che ne era seguita, si era schierato dalla parte della "commissione" ufficiale ed, insieme al referente collaboratore MARINO MANNOIA, era stato "assegnato direttamente al rappresentante PIETRO AGLIERI".

Pertanto, trattandosi sempre della partecipazione allo stesso sodalizio criminoso, hanno affermato il vincolo della continuazione con la precedente condanna.

Il P.G. si duole di tale ritenuta continuazione, asseritamente non preceduta da indagine sulla unicità del disegno criminoso e deduce che doveva ritenersi l'ipotesi della recidiva specifica.

Ricorre anche l'imputato denunciando motivazione

apparente in ordine alla effettiva prosecuzione della condotta criminosa, rispetto al cui protrarsi la precedente condanna non aveva valore neppure indiziante. Residuava la sola dichiarazione del pentito MARINO MANNOIA, in ordine alla quale, in motivazione, non era stata spesa una parola per la verifica dei riscontri necessari, ormai imposti dall'art. 192, terzo comma, nuovo C.P.P., sicché tale dichiarazione non era da sola valida a costituire fonte di prova. Si lamenta, inoltre, della eccessività della pena immotivatamente inflitta in continuazione e della mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che della applicazione delle misure di sicurezza, richieste con l'appello.

Con motivi aggiunti viene espressa censura per non essere stata qualificata la condotta ai sensi dell'art. 416 C.P. anziché 416 bis C.P., mancando la prova della prosecuzione della condotta criminosa attraverso attività concrete pur dopo il settembre 1982.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Quanto alle censure del P.M. basta ricordare la ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha riconosciuto la possibilità di ravvisare la continuazione tra fatti - reato già giudicati con sentenza definitiva e reati ancora da giudicare.

Poiché, nel caso in esame, unica risulta essere l'associazione per delinquere cui il LO VERDE ha partecipato non si può ragionevolmente negare la sussistenza di un unico disegno criminoso fra la condotta prima sanzionata ai sensi dell'art. 416 C.P. e, poi, la sempre identica condotta dello stesso imputato, sanzionabile ai sensi dell'art. 416 bis C.P..

La sentenza impugnata è quindi giuridicamente corretta sul punto e il ricorso del P.G. va dunque respinto.

Circa il ricorso dell'imputato devesi anzitutto rilevare che la precedente condanna per violazione all'art. 416 C.P. consacra anche ai fini probatori in questo processo, nel quale si giudica la condotta del LO VERDE successiva a quella sentenza,

S. Moller

la sua partecipazione all'associazione per delinquere in periodo precedente, sicché di quel fatto storico ben potevano i giudici del merito tenere conto.

Ne deriva che, il dato indiziante fornito dalla chiamata in correità del MARINO MANNOIA già da quel precedente ha trovato riscontro giudiziale con precise specificazioni sul ruolo e sulla "famiglia" cui apparteneva il LO VERDE.

Le obiezioni mosse avverso la qualificazione entro lo schema dell'art. 416 bis C.P., partono dal presupposto che non siavi elemento di prova circa l'attività delittuosa del LO VERDE pur dopo il 29.9.82.

Senonché, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, è stata sottolineata "l'attualità della permanenza del vincolo" così procedendosi ad un apprezzamento del merito che sfugge al sindacato di mera legittimità.

Quanto alle richieste concernenti la entità della pena inflitta in continuazione, nella misura di anni quattro di reclusione, va rilevato che questa

S. Mannoia

risulta talmente inferiore a quella massima irrogabile (il triplo della pena base) che già per questo il giudice di appello risulta avere meditamente deciso, senza bisogno di pleonastiche ulteriori proposizioni.

Le critiche al diniego delle attenuanti generiche e ai criteri oggettivi, inerenti al fatto, ritenuti dal giudice di merito prevalenti su ogni altro criterio di ragione e tali da non indurre ad attenuazioni di pena sono in contrasto con quanto s'è già detto nella premessa della presente sentenza.

Sulle doglianze relative alla misura di sicurezza va precisato che questa deve intendersi eliminata non solo e non tanto perché inapplicabile a pena inflitta in continuazione quanto perché neanche menzionata dal giudice di appello né in motivazione né in dispositivo, neppure sotto il profilo della "conferma nel resto", qui non esplicitata nei confronti del LO VERDE.

Anche il ricorso dell'imputato deve perciò essere respinto, salvo la già disposta eliminazione

M. Verde

dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65 nr. 575 e dell'aumento relativo di due mesi di reclusione con il conseguente limitato annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.

LUCCHESI GIUSEPPE è stato condannato, in esito al giudizio d'appello, oltreché per il tentato omicidio ai danni del CONTORNO e del FOGLIETTA, altresì per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10 assorbito il capo 1); è stato assolto da altri reati.

La posizione del ricorrente è già stata esaminata nella parte dedicata ai delitti di sangue per i motivi di ricorso concernente il primo reato. Per il secondo, l'imputato ha dedotto difetto di motivazione sulla responsabilità, fondata soltanto sulla ritenuta partecipazione al tentato omicidio, senz'altro argomento di conferma. Ma anche sotto questo aspetto meno importante il ricorso non ha fondamento. Non è dato ravvisare alcun vizio logico nell'utilizzazione, anche per il reato associativo "de quo", degli elementi probatori che hanno costituito il fondamento dell'affermazione di

M. M. M.

responsabilità per il delitto contro la vita, poiché correttamente alla luce dei normali modi di sentire il detto delitto per le sue caratteristiche e modalità e per la sua collocazione ambientale, costituisce anche, anzi prima, espressione di un deliberato assunto di più alti livelli dell'agire mafioso e la cui esecuzione non poteva non essere affidata ad affiliati di provata fedeltà e di "risaputo" valore. Anzi la coerenza logica insita nel collegamento indotto dalla Corte dell'appello è di tutta evidenza ed è, peraltro, rafforzata dai riscontri costituiti dalle sopravvenute dichiarazioni del MARINO MANNOIA che ha indicato nell'imputato un personaggio emergente della cosca di Ciaculli, accanto al più noto GRECO GIUSEPPE "scarpazzedda".

Ciò porta agevolmente alla esclusione del vizio lamentato dal ricorrente, le cui doglianze vanno rigettate.

LUPO FARO MARIA fa parte di un gruppo di soggetti coinvolti nella inchiesta chiamata "pizza connection" ed in primo grado è stato dichiarato

colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico delle stesse) unificati nella continuazione.

I giudici dell'appello hanno confermato il giudizio di responsabilità per i due reati sul rilievo che il LUPO, parente di GAETANO BADALAMENTI, dopo che era stata accertato un ingente traffico di stupefacenti fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, con il ritorno dei proventi attraverso la Svizzera, il tutto mascherato dalla gestione di pizzerie negli Stati Uniti, era stato ripreso fotograficamente mentre si incontrava con altri soggetti sottoposti a quelle indagini, era stato visto ricevere una borsa marrone che doveva contenere denaro, corrispettivo di transazioni, che una telefonata fra esso LUPO ed il coimputato RANDAZZO VINCENZO VITO era stata intercettata, che in altra telefonata si evidenziava il suo ruolo di corriere incaricato del trasporto di denaro in Svizzera, cui si aggiungevano le specifiche rivelazioni di FABRIZIO NORBERTO SANSONE.

Alberici

Ricorre il P.G. il quale denuncia l'erronea applicazione del vincolo della continuazione, sorretta da motivazione apodittica.

A sua volta l'imputato denuncia:

1) l'apparenza e la carenza assoluta della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per violazione degli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti attraverso elementi di prova non utilizzabili e non sottoposti a vaglio critico, come invece si erano impegnati a fare gli stessi giudizi di appello;

2) nonostante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine, era stata affermata la responsabilità per il traffico vero e proprio di sostanze stupefacenti, unicamente desumendola dalla partecipazione al sodalizio e senza alcuna prova su singoli episodi di traffico, rispetto al quale la motivazione era del tutto carente;

3) la violazione degli artt. 74 comma secondo e 75 comma quarto e quinto della legge 685/1975, 59 e 118 C.P. come sostituiti dalla citata legge 7.2.90, essendo state applicate le aggravanti in maniera

oggettiva, senza accertarne la specifica conoscenza di parte di ogni singolo.

Inoltre, benché nella parte generale della sentenza impugnata fosse stata affermata la necessità di una verifica personalizzata delle aggravanti di cui all'art. 75 nr. 4 (numero persone) e 5 (uso delle armi), della citata legge sulle droghe, tuttavia esse erano state attribuite, per implicito, al LUPO FARO senza specifico esame;

4) l'assoluta mancanza di motivazione sulla richiesta delle attenuanti generiche;

5) l'assenza di motivazione sull'applicazione della libertà vigilata e sulla presupposta pericolosità sociale, nonché sulla sua durata di tre anni anziché di uno.

Con altri motivi si esprime censura per la valutazione delle chiamate in correità, da indizio trasformate in prova, e quindi in violazione dell'art. 192 N.C.P.P. perché mancavano riscontri.

Come già per altri imputati e per gli stessi motivi, anche nei confronti del LUPO FARO devesi respingere il ricorso del P.G. che si duole per la

ment

ravvisata continuazione fra reati. Infatti, nella specie, trattandosi di reati concernenti gli stupefacenti, tenuto conto della rilevante specializzazione delinquenziale postulata dallo inserimento in un'organizzazione dedita al traffico delle sostanze nocive, appare del tutto normale che l'associato preveda, sin dall'inizio, la partecipazione anche al traffico di quelle sostanze, in una forma qualsiasi.

Né ciò fa venire meno l'ontologica autonomia del reato previsto dall'art. 75 della legge in questione rispetto a quelli di traffico, importazione o cessione delle sostanze stupefacenti, essendo, anzi, l'autonomia dei vari reati un presupposto della continuazione; sicché, escluso l'assorbimento di un delitto nell'altro, l'ipotesi unificatrice fra i predetti reati può trovare applicazione anche nello schema della continuazione.

Il ricorso mosso dal P.G. sul punto deve dunque essere respinto.

Infondato è anche il ricorso dell'imputato che

muove diverse critiche avverso il giudizio di responsabilità.

Al riguardo questa Corte regolatrice ritiene sufficiente ritenere che i giudici di appello vi sono pervenuti attraverso la disamina di un coacervo di elementi indiziari, sinergicamente valorizzati per i collegamenti e le interazioni fra loro riscontrabili, correttamente così evitando che attraverso un loro esame parzializzato e singolo potesse addivenirsi a motivazione apparente.

D'altra parte non si può negare che, seppure i risultati vengano contestati, il ragionamento che ha valorizzato e ricollegato i vari elementi indiziari, (di per sé stessi, presi singolarmente, carichi di sola probabilità), risulta svolto con coerenza logica e si esaurisce in un accertamento di fatto che non può essere rifatto in questa sede di legittimità.

Non valgono a scalfire tale risultato le censure avverso la utilizzazione dei cosiddetti "affidavit" non solo e non tanto perché quando occorre utilizzare elementi probatori raccolti all'estero

S. M. Allen

la loro correttezza processuale deve essere valutata alla stregua della legislazione del paese in cui vengono acquisiti, salvo che non vi ostino motivi di ordine pubblico, ma anche perché il problema della "copertura" di agenti di polizia infiltrati nella organizzazione criminale è stato superato dalla deposizione in giudizio di chi aveva coordinato le indagini svolte all'estero, ed i fatti storici accertati attraverso quelle indagini e quella deposizione sono stati valutati come indizi che sono stati anche riscontrati oggettivamente da fotografie, dall'esito di intercettazioni telefoniche e persino da parziali ammissioni dello imputato su taluni particolari.

Il primo e principale motivo di ricorso deve quindi essere respinto anche perché s'è già precisata in altra parte della presente sentenza sia la valenza da attribuire all'art. 192 N.C.P.P. sia la maniera in cui possono essere utilizzate le singole chiamate in correità sia, infine, la concreta adesione dei giudici di appello ai criteri di ragione indicati nella suddetta norma.

Ardu

Si è pure già detto che la polivalenza delle prove concernenti il delitto associativo consente la utilizzazione delle stesse prove in rapporto ai reati - fine, e viceversa, sicché la ontologica autonomia del primo delitto rispetto alle attività di traffico degli stupefacenti non impone affatto limiti al reciproco travaso degli effetti sul piano probatorio.

Gli altri argomenti coltivati col ricorso, investono le ravvisate aggravanti inerenti agli artt. 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'applicazione della misura di sicurezza, e ad esse si è già data risposta nella parte generale, nella quale si è pure tenuto conto della personalizzazione delle circostanze attenuanti od aggravanti, quando concorsuali, ai sensi della legge 7.2.90 nr. 19.

Anche il ricorso di LUPO FARO MARIA deve essere conseguentemente respinto.

LUPO GIUSEPPE.

Della inammissibilità del ricorso si è già detto

all'inizio ove si è rilevata la mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dal contumace nonché in ogni caso la mancata presentazione dei motivi.

MADONIA FRANCESCO.

L'esame separato ed individuale di questo imputato è limitato ai punti della sentenza impugnata aventi ad oggetto la condanna inflittagli in grado di appello (ad anni 23 di reclusione e Lit. 200.000.000 di multa) per l'associazione di stampo mafioso (capo 10 assorbito il capo 1), nonché per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 22) e per i relativi traffici specifici (capo 13), con l'aggravante della qualità di capo nell'associazione mafiosa.

Si è già detto infatti nella trattazione generale e in quella particolare relativa ai ricorsi del P.G. della separazione in grado di appello della posizione di coinvolgimento nell'uccisione del capitano dei carabinieri BASILE, nonché dei termini e degli specifici episodi di omicidio per i quali il ricorso del P.G. doveva essere accolto. Si



rinvia quindi a tali trattazioni per ciò che riguarda il disposto annullamento della sentenza impugnata nei confronti anche dell'imputato in oggetto e il conseguente rinvio per nuovo giudizio sui punti specificamente indicati.

Per quanto concerne le pronuncie di condanna di cui l'imputato è stato oggetto in grado di appello, non trattate nella parte generale, si ritiene opportuno premettere subito che i giudici di appello rievocavano, circa l'appartenenza del FRANCESCO MADONIA, a sodalizio mafioso ed il ruolo di capo da lui rivestito in salda alleanza con i "corleonesi", il rapporto dei carabinieri 21/6 e 25.8.78, la di lui partecipazione al matrimonio di un nipote di SALVATORE RIINA, il fatto che il latitante LEOLUCA BAGARELLA fosse stato arrestato nell'agosto 1974 nello stesso edificio nel quale era ubicato altro appartamento dello stesso MADONIA, nonché la propalazione resa da GIUSEPPE DI CRISTINA, prima di essere ucciso, secondo cui il MADONIA costituiva una delle principali "basi" in Palermo del LEGGIO. Veniva ricordato che il di lui figlio GIUSEPPE era

Handwritten signature

stato riconosciuto autore materiale dell'omicidio del capitano BASILE, e che era stato indicato come "capo" della "famiglia" di RESUTTANA e componente della commissione, dopo il 1970, dal BUSCETTA che ne aveva udito gli elogi, per la carica, espressi da STEFANO BONTATE, il quale aveva reso noto come i "corleonesi" esercitavano, per tramite dei MADONIA, un dominio notevole sulla "piana dei colli".

Le rivelazioni del BUSCETTA erano state confermate dai pentiti STEFANO CALZETTA e VINCENZO SINAGRA i quali avevano reso noto il particolare secondo cui i componenti la famiglia MADONIA facevano da padroni pure nel carcere dello Ucciardone; circostanza confermata da SALVATORE ANSELMO.

Venivano evidenziati i rapporti con il noto capo camorrista MICHELE ZAZA e la cointeressenza nel traffico di sostanze stupefacenti, come reso noto dal BUSCETTA e da GIOVANNI MELLUSO, confermati dall'esito di indagini di polizia asseveranti i rapporti con persone implicate nel traffico di sostanze stupefacenti.

Le notizie acquisite in primo grado avevano

ricevuto conforto, in appello, dai pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA, quest'ultimo in particolare per la cointeressenza di costui nella lavorazione dell'eroina, sia pure non come capo bensì come finanziatore del traffico.

Anche questa situazione è stata fatta oggetto del ricorso del P.G. che si è lamentato della erronea applicazione del vincolo della continuazione tra l'associazione a delinquere di stampo mafioso e i reati in materia di stupefacenti, della non motivata esclusione della qualità di capo e promotore dell'associazione finalizzata al commercio della droga e della eseguità della pena inflitta in violazione dell'art. 133 C.P..

Ma al riguardo a rilevare l'infondatezza del ricorso del P.G. basta ricordare che nella motivazione della sentenza impugnata si è posto in particolare rilievo la dipendenza quasi fisiologica, dell'intervento finanziatorio del MADONIA in materia di stupefacenti, dalla sua azione di associato mafioso.

Né il P.G. indica, nelle sue censure al riguardo,

alcun elemento di fatto che sia stato trascurato e che deponga per una separazione netta, vuoi di carattere spaziale vuoi di carattere temporale tra i due gruppi di reati associativi e tra questi stessi e gli episodi di partecipazione ai traffici di droga.

Anche quanto alla esclusione della qualità di capo e promotore è sufficiente, per rigettare il ricorso del P.G., il rilievo che la sentenza impugnata non ha rintracciato prove che deponessero per l'esistenza di comportamenti diversi dal finanziamento dei traffici senza alcuna posizione di dominio diretto nell'associazione destinata ad attuare il commercio della droga. Verosimilmente il ricorrente P.G. presuppone la esistenza di un implicito collegamento con il ruolo dominante che l'imputato aveva acquisito nell'associazione mafiosa ma ciò non è sufficiente in difetto dell'allegazione di fatti specifici concernenti anche il ruolo assunto nell'attività di traffico.

Quanto alla pena basta osservare che quella irrogata appare tra le più pesanti tra quelle

inflitte per la partecipazione ad entrambi i gruppi di reato.

Ciò infatti si afferma in quanto si appalesa manifesta l'infondatezza anche del ricorso che l'imputato ha proposto per i reati stessi a mezzo di due ordini di motivi che hanno sollevato censure separate ma sostanzialmente similari.

Denuncia dunque il ricorrente:

1) l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 192 N.C.P.P. in relazione alla valutazione della prova ed ai riscontri alle dichiarazioni dei coimputati;

2) la palese contraddittorietà fra le riconosciute ragioni di inattendibilità dei "pentiti" e la successiva valutazione "globale" di attendibilità, particolarmente in relazione alla asserita presenza di determinate persone nelle organizzazioni criminose nonché alla riferibilità di una qualsiasi condotta dei medesimi;

3) il difetto di motivazione sulle specifiche doglianze mosse con l'appello, avendo i giudici di secondo grado ripetuto acriticamente gli argomenti


del giudice istruttore e della prima Corte, senza tenere conto delle spiegazioni fornite in sede di impugnazione;

4) la violazione dell'art. 75 della legge sugli stupefacenti nonché la contraddittorietà e il difetto di motivazione che, pure riconoscendo di dovere escludere il ruolo di capo, e la relativa pena, ne ritiene provata la responsabilità per la partecipazione come finanziatore indiretto;

5) la violazione degli artt. 81 e 133 C.P. nella commisurazione della pena, stabilita con progressivo cumulo aritmetico immotivato.

Orbene basta in contrario ricordare le osservazioni di carattere generale svolte da questa Corte di legittimità, per ritenere palesemente ripetitive e dirette a revisionare il giudizio di fatto, le censure relative all'applicazione della regola dell'art. 192 comma terzo N.C.P.P..

E alle stesse osservazioni di carattere generale è sufficiente rinviare anche per quanto riguarda gli specifici argomenti della valutazione dei pentiti, della loro attendibilità, dell'analisi delle loro



eventuali contraddizioni, imprecisioni e sovrapposizioni. Si è già visto in quelle osservazioni generali come la Corte di secondo grado abbia assolto con esemplare spirito di completezza e di penetrazione, puntiglioso e minuzioso, al compito, arduo e di per se complicato, di vagliare e controllare ogni più piccola particolarità degli elementi acquisiti e messi a confronto.

Quanto alla doglianza in ordine alla misura della pena, che è di natura speculare a quella del P.G. sullo stesso punto, si osserva che, come risulta inadeguata la censura dell'accusa che mira all'aggravamento, così non si rilevano motivi per una attenuazione, come qui richiesto dall'imputato. La misura che sembra a costui esagerata risulta, invece, adeguatamente ragguagliata alla mole veramente imponente degli elementi di accusa e collegata alla consistenza dell'accertamento della responsabilità.

La dimostrazione ampia, coordinata approfondita e persuasiva che poi la sentenza impugnata ha dato in

merito alla partecipazione del MADONIA alla "cupola", ai collegamenti tenuti con i catanesi alla posizione qui di capo mandamento di RESUTTANA, si sottrae alla censura di difetto di motivazione, sul punto, che non fanno altro che tentare una ridiscussione punto per punto della deposizione dei pentiti in contrasto perfino con l'evidenza obiettiva.

E del pari la sentenza impugnata ha correttamente tratto da elementi obiettivi, addirittura i rapporti cartolari con eminenti trafficanti di stupefacenti, la qualità di finanziatore.

Anche il ricorso del MADONIA FRANCESCO va dunque respinto. Con due precisazioni: a) che, di ufficio, già sono stati eliminati le aggravanti di cui all'art. 7 della legge 575/65 e il relativo aumento di pena, con la conseguenza che la sentenza impugnata, già annullata, con rinvio per gli specifici episodi precisati nella parte iniziale, rimane invece annullata senza rinvio quanto all'aggravante di cui sopra; b) che fermi e intangibili i limiti di pena come fissati nella

Atto
g

sentenza di merito e ridotti dell'aumento di pena per l'aggravante succitata, resta pienamente salvo il potere di rideterminazione eventuale, in aumento della pena complessiva definitiva, da parte del giudice di rinvio a seguito del riesame degli episodi di sangue a lui demandati.

MADONIA GIUSEPPE e MADONIA SALVATORE MARIO.

Figli di FRANCESCO MADONIA, sono stati in primo grado riconosciuti entrambi colpevoli dei reati di cui ai capi 1 (in esso assorbito il capo 5) e 10, riuniti in continuazione e assolti per insufficienza di prove dai capi 13 e 22.

I giudici di appello hanno confermato il giudizio in ordine alla responsabilità, sul rilievo delle dichiarazioni dei "pentiti" BUSCETTA, MELLUSO, GASPARINI, CONIGLIO, ANSELMO, SINAGRA, conclamanti l'affiliazione dei due imputati al sodalizio mafioso, a fianco della qualificata posizione del padre, capo della "famiglia" di RESUTTANA, cui si erano aggiunte le rivelazioni, in appello, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA; hanno pure ribadito l'ambiguità dei dati concernenti le accuse per le

M. Mann

violazioni alla legge 685/1965. Pertanto, hanno assorbito il delitto di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P., ed eliminata l'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P..

Si è già detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G. che non ha presentato motivi nei confronti di MADONIA SALVATORE MARIO. Nei riguardi di MADONIA GIUSEPPE il P.G. si duole invece delle di lui assoluzioni per i reati concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22).

Gli imputati a loro volta unitamente denunciano:

1) la violazione degli artt. 416 e 416 bis C.P. ed il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, essendo erroneo considerare come riscontro esterno ad una chiamata in correità altre chiamate;

2) la violazione di legge nell'aver affermato la responsabilità per associazione a delinquere mafiosa quando i fatti di riprova erano antecedenti al settembre 1982, specie tenendo conto del fatto che MADONIA SALVATORE era detenuto dal 21.4.82 al 24.12.87 e che non era stato fatto cenno ad alcun

elemento che, essendo stata interrotta la permanenza con la detenzione, comprovasse la perdurante affiliazione;

3) l'erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., senza alcun riferimento individuale ed oggettivo e senza giustificare la individuazione dell'aggravante ad ogni soggetto, specie dopo la modifica dell'art. 118 C.P..

Viene altresì lamentato il diniego, non motivato, delle attenuanti generiche.

Con altri motivi si lamenta ancora una volta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. nella valutazione delle dichiarazioni dei pentiti e vizio della motivazione sia in ordine al giudizio di responsabilità che alla misura della pena.

Il ricorso del P.G., è da respingere quando lamenta l'assoluzione di MADONIA GIUSEPPE dai reati concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22).

Infatti, i giudici di appello hanno confermato l'avviso già espresso dai giudici di primo grado evidenziando l'ambiguità degli scarsi dati

valorizzati dall'accusa e la carenza di specifici elementi di prova concernenti l'inserimento dell'imputato nella organizzazione e nel traffico degli stupefacenti.

Se si tiene conto della correttamente spiegata differenziazione posta dai giudici del merito fra organizzazione mafiosa e quella dedita al traffico degli stupefacenti, non sempre fra loro coincidenti, se ne deve dedurre la coerente applicazione di quel principio anche nel caso specifico.

Quanto alle censure mosse nello interesse degli imputati, devesi preliminarmente richiamare quanto puntualizzato nella parte generale della motivazione di questa sentenza in ordine al corretto uso fatto dei giudici di appello delle norme di cui allo art. 192 N.C.P.P. e della possibilità che plurime chiamate in correità possano costituirsi reciproco riscontro, così assolvendo alle funzioni richieste dal terzo comma della stessa norma.

Quanto alla perduranza del vincolo associativo pur

nella condizione carceraria e dopo la entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P. è sufficiente richiamare quanto ritenuto in appello circa la posizione di rilievo mantenuta dai due MADONIA, in una con il padre, nei confronti dei condetenuti, così manifestando la permanenza del vincolo associativo.

Anche in ordine alle censure per la ritenuta sussistenza delle aggravanti, in violazione della regola nuova della loro personalizzata conoscenza si rinvia alle precisazioni svolte nella parte generale della motivazione presente.

Sulla misura della pena la sentenza impugnata non manca di una apposita motivazione che, spiegando le ragioni cui è stato improntato l'esercizio del potere discrezionale, riconducibili nell'ambito dell'art. 133 C.P., non dà spazio alle censure di questa Corte.

Anche i ricorsi dei predetti MADONIA devono pertanto essere respinti.

MAGLIOZZO TOMMASO e MAGLIOZZO VITTORIO.

Il TOMMASO veniva in primo grado assolto da tutte

le imputazioni per insufficienza di prove mentre il di lui fratello VITTORIO veniva assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 con formula piena, ma condannato per i delitti di cui ai capi 1 e 10.

La Corte di Assise di Appello ribadiva la insufficienza del quadro probatorio nei confronti di ambedue gli imputati per le imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22) in ordine alle quali emetteva formula assolutoria per non avere commesso il fatto e li dichiarava invece colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis C.P., con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/1965. Il giudizio di responsabilità è stato fondato sulle indicazioni del BUSCETTA e del CONTORNO i quali avevano indicato entrambi gli imputati come "uomini d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova capeggiata da PIPPO CALO', sul reperimento del nome del Vittorio in un elenco di invitati alle nozze fra ATTILIO CORREO e la figlia di GIUSEPPE SAVOCA, cui in appello si erano aggiunte le dichiarazioni di MARINO MANNOIA che aveva, precisato essere stato

per un certo periodo il Vittorio posto "fuori famiglia".

All'inizio della presente motivazione si è detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G. che non ha presentato i motivi nei confronti di nessuno dei due imputati.

V'è ricorso anche di costoro, nel quale per MAGLIOZZO TOMMASO si propongono le due questioni, già ricordate in via generale, della violazione del principio della monocraticità del giudice istruttore, e della nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per il mancato deposito degli atti e documenti del processo in originale anziché in copia, e si denuncia inoltre: da un lato la violazione degli artt. 192 e 530 N.C.P.P., 141 e 349 V.C.P.P. 416 e 416 bis C.P. circa la valutazione probatoria degli elementi forniti dai cosiddetti pentiti, quando chiamati in correità sottolineandosi che - nella specie risulterebbero ingiustificatamente accomunate le posizioni, invece diverse, dei due fratelli, senza tenere conto che il MAGLIOZZO TOMMASO viveva nel Veneto da oltre

venti anni ed aveva troncato ogni rapporto con l'ambiente palermitano; in secondo luogo la violazione degli artt. 59, 118, 62 bis, 81, 114 e 133 C.P., 31 legge 10.10.86 nr. 663 nella inosservanza dei criteri stabiliti per la determinazione della pena base, nella pretermissione della posizione marginale dello imputato ai fini delle attenuanti generiche e di quelle di cui all'art. 114 C.P., nella individuazione soggettivizzata dalle aggravanti ai fini delle modifiche apportate agli artt. 59 e 118 C.P. dalle più recenti norme, nella eccessività dello aumento per continuazione e nella illegittima applicazione della misura di sicurezza dopo l'abrogazione dell'art. 204 C.P..

Per MAGLIOZZO VITTORIO si deduce la stessa violazione degli artt. 192 nuovo C.P.P. e 416 bis C.P. nella valutazione delle dichiarazioni dei pentiti e nell'adozione di una motivazione che, sul punto delle responsabilità, ha travisato i fatti o non ha tenuto conto di importanti emergenze processuali, fra cui il fatto che esso ricorrente

era stato messo "fuori famiglia" certamente prima del settembre 1982 sicché non potevasi affermare la sua responsabilità per violazione all'art. 416 bis C.P. ancora non emanato a quell'epoca; nonché la violazione di legge e l'insufficienza di motivazione in ordine alla sua marginale posizione associativa, alla sua incensuratezza e all'assenza di pericolosità sociale sicché erano state erroneamente applicate le circostanze aggravanti e la misura di sicurezza oltre che negate le attenuanti generiche.

Il ricorso suesposto è infondato per entrambi gli imputati.

Circa le problematiche di base poste nei motivi di TOMMASO MAGLIOZZO si rinvia, per ricordarne la disposta soluzione negativa, ai principi enunciati quando le due specifiche dedotte questioni sono state esaminate per tutti i ricorrenti che le hanno proposte.

Anche sulla valutazione degli elementi di prova, con particolare riferimento alle plurime chiamate in correità, e sulla intervenuta osservanza dei

criteri di valutazione fissati nell'art. 192 N.C.P.P. s'è già detto nelle premesse di carattere generale e così pure ai principi generali occorre fare richiamo nel rilevare la infondatezza del terzo motivo di ricorso di TOMMASO MAGLIOZZO ove si insiste nel rilievo del suo trasferimento da tempo nel Veneto e della conseguente forzata recisione dei rapporti con l'ambiente palermitano.

Le deduzioni concernenti la misura della pena sono resiste dal riferimento all'art. 133 C.P., operato dai giudici di appello; mentre quelle concernenti la criminosa partecipazione e le attenuanti generiche risultavano già generiche e quindi inammissibili sin dall'appello.

Anche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla soggettivizzazione delle aggravanti dopo la modifica all'art. 118 C.P. introdotta con la legge 19/1990 s'è parimenti detto nella parte generale.

Quanto poi alla dedotta eccessività dello aumento per la continuazione è sufficiente richiamare la possibilità dell'aumento della pena base fino al

triplo (art. 81 C.P.) onde, da un lato, l'infondatezza della censura sul riflesso del non arbitrario esercizio dei poteri discrezionali del giudice e, dall'altro il sufficiente riferimento motivazionale all'art. 133 C.P., tenendo conto che la pena base minima prevista nel quarto comma dell'art. 416 bis C.P. è di quattro anni, da aumentare almeno di un terzo per la ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui al sesto comma.

Il ricorso di TOMMASO MAGLIOZZO va quindi respinto integralmente, con la necessaria precisazione però che di ufficio è già stata esclusa a carico dello stesso, sulla linea di una generale regola, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/1965 con la relativa eliminazione dell'aumento di pena di sei mesi di reclusione e con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto per il TOMMASO in esame.

Quanto a MAGLIOZZO VITTORIO è superfluo ripetere i rilievi che contrastano le obiezioni mosse per la denunciata inosservanza dell'art. 192 N.C.P.P., e quanto allo specifico particolare d'essere stato

messo "fuori famiglia" esso è stato ben tenuto presente dai giudici del merito quando hanno osservato ciò che era avvenuto solo per un certo tempo e non indefinitivamente.

Si rinvia alle considerazioni di carattere generale anche per le questioni concernenti le attenuanti generiche e le aggravanti, mentre sulla misura della pena e sulla "conclamata pericolosità sociale" prodromica all'applicazione della misura di sicurezza la valutazione del giudice di merito, è coerente e logica e anch'essa sfugge al sindacato di legittimità.

MANGANO VITTORIO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole di violazione all'art. 416 C.P., (capo 1) 71, 74 legge stupefacenti (capo 22) mentre è stato assolto con formula piena dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) e da quello di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per ostacolo di precedente giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84 divenuta irrevocabile.

I giudici di secondo grado confermavano il giudizio di colpevolezza ma ritenevano i fatti contestati legati in continuazione a quelli per cui era intervenuta la sentenza del 20.12.84.

Alla conferma di responsabilità per i fatti contestati ai capi 1 e 22 i giudici suddetti pervenivano sulla base delle notizie fornite dai pentiti BUSCETTA, CONTORNO, CALZETTA, delle intercettazioni telefoniche e delle indagini bancarie e dell'ulteriore contributo portato dalle deposizioni dei pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA. Puntualizzavano che seppure i fatti accertati nel presente procedimento fossero successivi al settembre del 1982, tuttavia, non essendo stata impugnata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10) il divieto di reformatio in peius (rectius: la preclusione del giudicato) non impediva di inquadrare la stessa condotta nell'ambito dell'art. 416 C.P..

Ricorre il P.G. e lamenta che sia stato applicato l'istituto della continuazione senza esame, né motivazione, sulla unicità del disegno criminoso in

origine formulato.

Per l'imputato si deduce invece, che egli trovavasi in carcere per l'altra vicenda processuale, dal 5.5.80 e che la di lui assoluzione dalla imputazione di cui all'art. 416 bis C.P. non era stata gravata né dal P.M. né dal P.G.. Si precisa che, a parte la carenza di controllo sull'attendibilità dei "pentiti" nei confronti del MANGANO, smentita dalle verifiche su ognuno di essi, sussisteva l'ostacolo di cui all'art. 90 V.C.P.P. per la condanna ai sensi dell'art. 416 C.P. sia perché trattavasi della medesima associazione, sia perché non potevasi affermare la prosecuzione della condotta dopo il settembre 1982 per la carenza di qualsiasi riscontro processuale per il periodo successivo alla data del 5.5.80.

Si lamenta pure la condanna per la violazione all'art. 71 della legge sugli stupefacenti essendo stati valorizzati gli elementi già adoperati nel precedente giudizio sicché l'art. 90 V.C.P.P. impediva la sua ripetizione, com'era dimostrato dal fatto che non era stato possibile contestare alcun

altro specifico episodio di spaccio. In ultimo viene espressa censura anche per la misura dello aumento della pena in considerazione del fatto che si sarebbe dovuta escludere ogni circostanza aggravante e per l'applicazione della misura di sicurezza, mentre con motivi aggiunti, comuni ad altri imputati, viene sostenuta la sola configurabilità dell'art. 416 C.P. e non dell'art. 416 bis C.P..

Il ricorso dello imputato è fondato là dove lamenta l'ulteriore condanna per violazione dell'art. 416 C.P. in ordine alla quale oppone il precedente giudicato. Invero tutti gli elementi riferiti a sostegno dell'accusa riguardano fatti commessi quando l'imputato era in libertà, e pertanto antecedenti alla data del 5.5.80, allorché lo stesso venne tratto in arresto, senza più essere scarcerato, fino alla condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 20.12.84, divenuta definitiva il 14.12.85.

L'ipotesi della perdurante associazione dopo il settembre del 1982 non trova alcun addentellato

perché i giudici di merito non hanno indicato nemmeno un fatto assertivo di comportamenti o contatti mafiosi in carcere sicché ne resta persuasivamente confortata la deduzione dei giudici di appello della concreta efficacia frenante che nel caso ha avuto lo stato di detenzione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla condanna per l'associazione a delinquere di tipo comune (capo 1) con la conseguenza che deve altresì essere eliminata la relativa pena inflitta dai giudici di appello nella misura di due anni di reclusione.

Il ricorso deve, invece, essere respinto per quanto concerne la condanna per traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Per i fatti di traffico, narrati dai "pentiti" ed indicati in motivazione, VITTORIO MANGANO non aveva patito procedimento alcuno perché in quello conclusosi con la sentenza del 20.12.84, prima richiamata, gli era stata contestata la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico, non il traffico medesimo che è un reato

concorrente, quando realizzato, essendo un reato - fine rispetto a quello autonomo di associazione che si perfeziona con la semplice adesione ad associazione già formata e costituita.

Perché sussista l'ostacolo da precedente giudicato, ai sensi dell'art. 90 V.C.P.P. occorre che i fatti nei due processi siano identici: e per essere tali devono coincidere condotta, evento e nesso di causalità, laddove la condotta di associazione finalizzata nel delitto di cui all'art. 75 della legge sulla droga è diversa dalla ulteriore condotta di effettivo traffico delle dette sostanze.

Quanto alla misura della pena irrogata in continuazione, (anni 3 di reclusione e lire 20 milioni di multa) per la violazione agli art. 71 e 74 della citata legge, giova ricordare la possibilità di aumentare la pena base fino al triplo (art. 81 C.P.) per smentire l'assunto di eccessività, apparendo detta pena, commisurata a quella edittale ed a quella concretamente irrogabile, manifestazione del potere di scelta che

ha il giudice del merito.

La doglianza per l'applicazione della misura di sicurezza viene assorbita dall'intervenuto annullamento della condanna per il capo di imputazione cui ineriva l'applicazione della misura suddetta.

Va anche respinto peraltro il ricorso del Procuratore Generale per l'applicazione di pena non autonoma bensì in continuazione con la precedente condanna patita dal MANGANO, posto che non può negarsi la correttezza logica di una argomentazione la quale ravvisi la unicità di disegno criminoso fra l'adesione ad una organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e l'effettivo traffico delle stesse sostanze, come già sottolineato a proposito dell'eguale censura mossa dallo stesso P.G. nei confronti di altri imputati. Del ricorso di MANGIONE ANTONINO si ricorda la già dichiarata inammissibilità per mancato deposito dei motivi.

MARCHESE ANTONINO.

E' stato condannato, oltreché per gli omicidi di LO

IACONO e PERI, altresì per i delitti di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13, 22 (assorbiti i capi 4, 15, 23), nonché per i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e di munizioni, di cui ai capi da 358 a 361. Da altri reati è stato assolto.

Ha proposto ricorso, le cui motivazioni, generali e particolari, sono già state esaminate e valutate da questa Corte regolatrice, relativamente ai delitti contro la vita.

Per quello associativo di tipo mafioso, di cui al sopraindicato capo 10, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, desunta a suo avviso dalla sola e creduta partecipazione al duplice omicidio, sulla protrazione dalla condotta associativa oltre il 29.9.82 e sulla sussistenza delle aggravanti contestate; ha pure dedotto, relativamente a tutti i reati residui, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento. Va premesso, che non

risulta formulata doglianza alcuna per quanto riguarda i reati di cui ai capi da 358 a 361. Comunque, quelli di cui ai capi 359 e 360 (concernenti rispettivamente, i reati di cui agli artt. 112 nr. 1 C.P., 3 legge 110/75 e 697 C.P., accertati in Palermo il 7.7.79) sono certamente prescritti, ma non ne consegue alcuna eliminazione di pena, tenuto conto che ogni questione rimane assorbita nella irrogazione dell'ergastolo per i reati di sangue. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio puramente e semplicemente per quanto concerne i due capi predetti, senza alcun effetto sulla quantità della pena.

Non è stata formulata censura specifica neppure relativamente ai reati riguardanti gli stupefacenti (capi 13 e 22) se non, appunto, per la parte (comune al delitto associativo di tipo mafioso) relativa alle denegate attenuanti generiche e alla misura della pena.

Le doglianze concernenti il reato di cui all'art. 416 bis C.P. risultano manifestamente contraddette

- soprattutto nel postulato di estraneità ai fatti collegati alla nota scoperta del "covo di via Pecori Giraldi" - dalle ampie motivazioni presenti nella sentenza impugnata (pagg. 3059 - 3062). Esse hanno esaminato compiutamente gli elementi a carico, di ordine documentale (il possesso di una bolletta ENEL e del preliminare d'acquisto, riguardante l'appartamento anzidetto) e anche di altro genere. Tali elementi infatti indicano concordemente l'imputato come fortemente radicato nell'organizzazione mafiosa facente capo a MARCHESE FILIPPO ed in quella parallela dedita al traffico di stupefacenti, nel cui ambito più profondamente si inquadrava il reperimento della sede operativa posta nella via Pecori Giraldi. Ne emerge l'infondatezza del rilievo per cui la responsabilità per il reato associativo "de quo" sarebbe stata basata soltanto sulla ritenuta partecipazione agli omicidi, questa essendo stata intesa dalla Corte territoriale soltanto come elemento coesistente con altri di specifica solidità e tutti deponenti unicamente per la certa

GGP

appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa.

Una particolare esplicita motivazione per quanto riguarda il periodo posteriore al settembre 1982, sembra essere pleonastica oltreché per le ragioni ripetutamente richiamate dal giudice di secondo grado, anche per la elementare considerazione evidenziata nella sentenza impugnata, che il MARCHESE fu tratto in arresto, nell'agosto 1983, mentre si nascondeva sotto falso nome in una accogliente abitazione, detenendo numerose armi e così dando segno manifesto della permanente sua associazione.

Circa il motivo concernente le circostanze aggravanti del reato associativo, le denegate attenuanti generiche e la misura della pena, è sufficiente il rinvio alle osservazioni formulate all'iniziale in via generale.

Il ricorso, pertanto, va rigettato anche nelle parti qui trattate, salva l'intervenuta prescrizione nei termini di cui sopra.

MARCHESE GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto colpevole di

associazione per delinquere comune (capo 1) e dell'omicidio di ANTONINO RUGNETTA, e pertanto condannato alla pena dell'ergastolo: è stato invece assolto con formula piena dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10) sul rilievo della sua condizione carceraria e con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata e traffico di sostanze stupefacenti).

In appello è stata dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per l'omicidio RUGNETTA e reati connessi, in ordine al quale il MARCHESE era stato giudicato pur essendo, al momento del fatto (8.11.81), minore degli anni 18 ed è stata adeguata la formula assolutoria dubitativa sostituendola con quella per non avere commesso il fatto, relativamente alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, in conformità alle disposizioni del nuovo codice di rito penale.

Quando al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416 stesso codice, i giudici di secondo grado hanno indicato


le ragioni da cui si desumeva il perdurante inserimento del MARCHESE GIUSEPPE nel sodalizio criminoso benché detenuto.

Apposita indagine è stata condotta sul suo stato di mente, ritenuto non affetto da infermità, che era stata invece simulata.

Già si è detto all'inizio, dell'inammissibilità del ricorso del P.G. che non ha presentato i motivi.

Ricorre l'imputato denunciando:

- 1) la violazione degli artt. 88 ed 89 C.P. nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla capacità di intendere e di volere, trattandosi di soggetto schizoide ed ebefrenico;
- 2) la violazione dell'art. 416 bis C.P., il travisamento di fatto ed il vizio della motivazione riguardante la perdurante partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo inaffidabili le provalazioni dei pentiti SINAGRA, CALZETTA e MARINO MANNOIA e non essendo utilizzabili gli elementi desumibili dalla ritenuta partecipazione all'omicidio del condetenuto VINCENZO PUCCIO;



3) la violazione di legge e la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sul riconoscimento delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., sulla mancata soggettivizzazione delle aggravanti sotto il profilo della loro conoscenza da parte dell'imputato, nonché sulla determinazione della pena.

Tutte le suesposte censure sono infondate.

In ordine al primo dei motivi relativo al vizio di mente, va rilevato che sul punto i giudici dell'appello si sono avvalsi dell'esito delle indagini psichiatriche appositamente condotta (che ha tenuto conto di altra perizia, dall'esito parzialmente difforme, esperita in altro procedimento) e che ebbe a concludere per la piena capacità del soggetto. E in aggiunta hanno tenuto conto dell'osservazione diretta e discreta, da essi condotta all'insaputa dell'imputato, nel corso della quale costui si era comportato in maniera del tutto normale, sì da accreditare la ferma convinzione che egli simulasse i comportamenti

Manelli

anormali quando sapeva di essere sotto l'osservazione ufficiale. I giudici dell'appello hanno anche osservato che la detta simulazione era stata convalidata dalle rivelazioni di VINCENZO SINAGRA il quale aveva riferito che il fratello, ANTONINO MARCHESE, intendeva fare dichiarare infermo di mente anche lui.

Pertanto il giudizio sulla sanità mentale dello imputato, che implica una valutazione di fatto, risulta espresso non solo in conformità a valutazioni tecniche, ma anche sulla scorta di comportamenti del soggetto accertati processualmente, ond'è che la relativa valutazione, formulata senza vizi logici, si sottrae alle censure esperibili da questa Suprema Corte.

L'ulteriore censura in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui allo art. 416 bis C.P. urta contro quanto accertato dai giudici di appello circa l'affiliazione avvenuta proprio in carcere.

Alle ultime censure concernenti le attenuanti generiche, la sussistenza delle aggravanti di cui

al quarto e al sesto comma dell'art. 416 bis C.P., alla loro cognizione da parte dell'imputato, come richiesto dal novellato art. 118 C.P., s'è già data risposta nella parte generale della sentenza.

Sulla misura della pena va dato atto che, rispetto ad una pena base minima di 4 anni per delitto di cui all'art. 416 bis comma quarto C.P., la determinazione concreta di una pena base nella misura di cinque anni appare sufficientemente spiegata con il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 C.P.; l'aumento per l'altra aggravante è nel minimo.

Il ricorso dell'imputato deve essere pertanto respinto.

MARCHESE MARIO.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 (associazione a delinquere comune) e 10 (associazione di tipo mafioso) unificati nella continuazione e assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi 13 (associazione finalizzata al traffico di

stupefacenti) e 22 (traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti) nonché dalla imputazione di quadruplice omicidio aggravato (TERESI, DI FRANCO, SALVATORE ed ANGELO FEDERICO) di cui al capo 89.

I giudici di secondo grado hanno modificato la formula assolutoria dubitativa, non impugnata, per il quadruplice omicidio, sostituendola con quella per non aver commesso il fatto, in conformità al nuovo codice di rito e hanno assorbito il delitto di cui all'art. 416 C.P. in quello di cui all'art. 416 bis C.P., negando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 C.P. e ritenendo la responsabilità anche per i delitti continuati di cui ai capi 13 e 22.

I giudici di appello hanno tenuto conto delle dichiarazioni del "pentito" CONTORNO, dell'indizio derivante dal ritrovamento dell'auto del MARCHESE MARIO nelle vicinanze della villa ove, in Villagrazia, il 19.10.81 un intervento della polizia, seguito da una sparatoria, aveva interrotto una riunione di esponenti mafiosi parecchi dei quali fuggiti (benché BENEDETTO

CAPIZZI, tratto in arresto in quella occasione, avesse dichiarato che l'auto gli era stata imprestata dal MARCHESE), delle dichiarazioni del pentito MARINO MANNOIA che aveva indicato la villa dell'imputato ove, nello scantinato, era stata installata una raffineria di sostanze stupefacenti; del reperimento infine, della stessa droga nel luogo e nelle consistenze come indicato dall'ultimo "pentito".

Il P.G. con il suo ricorso si duole del riconosciuto vincolo della continuazione fra i reati di cui ai capi 13 e 22.

L'imputato denuncia:

1) la violazione di legge in relazione all'art. 416 bis C.P., la contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti e l'omessa valutazione di circostanze essenziali, in ordine alle riaffermate responsabilità per i reati per i quali era intervenuta condanna nonché la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e 245 comma secondo, delle norme transitorie anche in ordine ai reati concernenti gli stupefacenti; all'uopo deducendo la

inattendibilità, la inutilizzabilità e la inconducenza delle provalazioni dei pentiti CONTORNO e MARINO MANNOIA, peraltro fra loro in contrasto anche sull'oggetto del presunto riscontro (seminterrato oppure grande stalla) non esistente nel 1981;

2) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. senza accertare se la condotta associativa fosse stata tenuta pur dopo il settembre 1982;

3) la violazione di legge e la carenza di motivazione sull'affermata sussistenza delle aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis, sulla loro conoscenza da parte dell'imputato, sul diniego di attenuanti generiche e sulla misura della pena;

4) la violazione dell'art. 81 C.P. nell'aver negato la continuazione fra tutti i reati riconosciuti a suo carico e, quindi, anche con il reato di cui al capo 10, unica essendo l'attività concretante le due condotte associative.



Entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Le censure del P.G., in ordine alla ravvisata continuazione fra i reati di cui ai capi 13 e 22 risultano infondate per gli stessi motivi per i quali identiche doglianze sono state disattese nei confronti di altri imputati, attesa la correttezza logica di un ragionamento che riscontra la presenza di un unico disegno criminoso in reati concorsuali, dei quali quelli di traffico di sostanze stupefacenti costituiscono il fine specifico per cui s'è creata la struttura associativa.

Le censure dell'imputato, quanto alla valutazione dell'attendibilità dei pentiti, sulla utilizzabilità delle loro dichiarazioni, sulla loro parziale conducenza, nei limiti precisati dagli stessi giudici di appello, e sulla corretta applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., a loro volta vanno incontro alle considerazioni negative svolte nella parte iniziale della motivazione di questa sentenza.

Il secondo motivo non può trovare seguito per le aggiornate dichiarazioni rese dal pentito MARINO

MANNOIA circa le attività certamente ricadenti, secondo la ricostruzione logica, fatta dal giudice dell'appello, in tempo successivo al settembre 1982.

Si rinvia alle osservazioni generali richiamate anche per le censure sulla sussistenza delle aggravanti sulla conoscenza dei fatti giustificativi di tali aggravanti da parte dell'imputato e sulle attenuanti generiche, con l'aggiunta che la discrezionale fissazione delle pena risulta spiegata, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., con la entità del fatto partecipativo, correlata alla consistenza del sodalizio mafioso in esame e, per i delitti concernenti gli stupefacenti, con l'inserimento del traffico nel più vasto programma associativo.

L'ultima censura, con cui l'imputato si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati per i quali è intervenuta condanna e non solo per quelli relativi agli stupefacenti, vale a ricordare che è

indispensabile, a tal fine, che sia certa l'unicità del disegno criminoso, qui non dimostrata e peraltro contraddetta dalla generale notazione concernente la ritenuta autonomia delle organizzazioni, illegali non sempre coincidenti né nelle strutture né nei componenti.

MARCHESE ROSARIO e MARCHESE SALVINO.

I suddetti fra loro fratelli, in primo grado sono stati dichiarati colpevoli di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) riuniti in continuazione, sono stati invece assolti per insufficienza di prove dai delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13) e di traffico delle stesse sostanze (capo 22).

I giudici della Corte di Appello hanno applicato la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22 e hanno confermato la statuizione sulla affiliazione degli imputati al sodalizio mafioso, assorbito il capo 1 nel capo 10, sulla scorta delle dichiarazioni dei "pentiti" CONTORNO che li collocava nella "famiglia" di Villagrazia, e MARINO

MANNOIA.

Il ricorso del P.G. è già stato dichiarato inammissibile per mancato deposito dei motivi.

Il ricorso degli imputati va invece rigettato.

Essi deducono:

1) il vizio della motivazione sull'affermazione di responsabilità, basata su notizie inattendibili, incomplete e generiche fornite dal CONTORNO che non aveva indicato il nome di Salvino, con l'aggiunta che le notizie fornite dai pentiti erano antecedenti al 12.9.82, sicché mancava ogni prova di permanenza nel sodalizio criminoso dopo quella data;

2) l'assenza di motivazioni, sul diniego delle attenuanti generiche, invocate in forza della incensuratezza.

Orbene il discorso dei giudici di appello sulla partecipazione mafiosa dei fratelli MARCHESE ha svaloriizzato l'omessa specifica indicazione del nome di Salvino ritenendola insufficiente a giustificare la sua esclusione dal sodalizio mafioso che invece era ben fondata su specifici



elementi processuali, molti dei quali, seppure non di rilievo centrale, valevano comunque a costituire riscontro alle precisazioni fornite dai pentiti CONTORNO e MARINO MANNOIA sul conto di tali fratelli. E ciò non solo non urta con i criteri valutativi delle prove, enunciati in ordine alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. ma dimostra anche la corretta osservanza di tali criteri di ragione nella utilizzazione e nella interpretazione delle fonti di prova. Basta ricordare al riguardo che i giudici dell'appello hanno sottolineato come i due imputati avevano continuato ad esercitare normalmente la loro attività imprenditoriale, inquinata dalla connotazione mafiosa, sino alla data del loro arresto (24.10.84), onde l'ovvia conseguenza che la loro partecipazione associativa era proseguita ben oltre il settembre del 1982. E le censure sulle attenuanti generiche sono confutate dai rilievi della parte iniziale alla quale si fa richiamo.

MARCHESE VINCENZO.

I giudici di secondo grado hanno sostituito le

formule dubitative con quelle "per non avere commesso il fatto, relativamente alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22.

Hanno invece ritenuto che gli indizi derivanti dalla frequenza in casa del genero LEOLUCA BAGARELLA, dall'inserimento dell'imputato nel contesto della "famiglia" di Corso dei Mille, essendo fratello del noto FILIPPO MARCHESE, dalle propalazioni di STEFANO CALZETTA, PASQUALE D'AMICO e VINCENZO FEDERICO, fossero stati confortati in appello dalle chiamate in correità del pentito MARINO MANNOIA, per quanto concerne il capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), in esso assorbito il capo 1.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

L'imputato invece denuncia:

1) la apparenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, affermata in violazione alle regole dell'art. 192 nuovo N.C.P.P., e senza acquisire le prove della condotta criminosa successiva al 29.9.82, e con la

mera equiparazione dell'essere "uomo d'onore" con la concreta attuazione della condotta criminosa di tipo mafioso;

2) il vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla erronea applicazione della misura di sicurezza.

Le suesposte censure sono infondate.

Le deduzioni del primo motivo non reggono là dove deducono la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. per le ragioni spiegate nella parte generale della presente motivazione.

Che, poi, l'imputato non sia stato dichiarato responsabile del delitto di associazione per mera attribuzione formale della qualità di "uomo d'onore", risulta, oltreché dalla considerazione che tale qualifica non viene conferita come pura onorificenza ma solo a chi ha militato operativamente in seno alla organizzazione mafiosa, dalle dichiarazioni del MARINO MANNOIA che conferiscono validità all'aggregazione sociale pure in tempo successivo alla entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P..

S. Mannoia

In ordine alle ulteriori censure mosse col secondo motivo di ricorso, basta richiamare quanto già precisato nella parte generale motiva della presente sentenza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando circa la misura di sicurezza, che nella sentenza di appello è stata fatta specifica menzione della "conclamata pericolosità sociale dell'imputato" in collegamento alla precedente descrizione della personalità del MARCHESE.

MARINO MANNOIA FRANCESCO.

In primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune), 10 (di tipo mafioso), 13, (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 22 (traffico delle medesime sostanze) riuniti in continuazione.

La Corte di Assise di Appello, riteneva il capo 1 assorbito nel delitto di cui al capo 10, e applicava la continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti.

Ricorre il solo imputato deducendo la omessa e

contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., sul rilievo che essa non era corredata da alcun accertamento circa la protrazione della condotta criminosa associativa anche nel periodo successivo alla introduzione nel codice penale di questa norma.

Con motivo aggiunto viene richiesta l'applicazione della diminuzione prevista, dall'art. 8 D.L. 13.5.91 nr. 152, convertito in legge 12.7.91 nr. 203, per gli imputati che, dissociandosi dagli altri, concretamente aiutano la Polizia o l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura dei colpevoli.

La prima deduzione va respinta perché trascura di considerare che le aggiornate provalazioni del MARINO MANNOIA in tanto hanno potuto addurre concrete e specifiche notizie sul conto della partecipazione al sodalizio mafioso per il periodo successivo al 29.9.82 in quanto l'imputato continuava a fare parte della organizzazione.

E siccome i riscontri alle dichiarazioni del suddetto MANNOIA sono stati ritenuti plurimi, al punto di convincere che costui meritava di vedersi riconosciuto il ruolo del più attendibile dei pentiti, anche la partecipazione dell'imputato all'associazione deve essere ritenuta riscontrata pure per il periodo successivo alla introduzione dell'art. 416 bis nel codice penale.

Fondata è invece la richiesta di concessione della diminuzione succitata, dato che, come ampiamente risulta dalla motivazione dei giudici di appello, il MARINO MANNOIA ha fornito all'Autorità Giudiziaria una collaborazione ampia, e talvolta addirittura essenziale, per la ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle responsabilità di moltissimi associati.

E però la diminuzione è applicabile solo per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., non per quelli concernenti gli stupefacenti, che non possono essere ricompresi fra le altre categorie di reati indicati dalla norma. Sicché solo sulla pena di 4 anni inflitta per quel delitto di associazione

può essere apportata la riduzione massima, della metà, riducendo a due anni la sanzione per esso irrogata.

A tanto può provvedere direttamente questa stessa Corte di legittimità, in applicazione delle nuove norme processuali che conferiscono tale facoltà in presenza delle complete valutazioni di merito esperite dai giudici d'appello. La pena complessivamente irrogata rimane dunque ridotta a otto anni di reclusione e Lit. 40.000.000 di multa.

MARSALONE ROCCO e MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE.

In primo grado ROCCO è stato condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e prosciolto dal traffico delle suddette sostanze (capo 22) per precedente giudicato di cui alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo in data 25.2.85.

SALVATORE GIUSEPPE è stato condannato a sua volta per il traffico di sostanze stupefacenti (capo 22), per la falsificazione di una patente di guida (capo 404) e per la ricettazione della stessa (capo 405), tutti riuniti i detti reati nel vincolo della

continuazione; e prosciolto, invece, dal delitto di associazione per delinquere finalizzata (capo 13) per l'altro giudicato di altra sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 16.11.83, anch'essa esecutiva.

Entrambi sono stati assolti per insufficienza di prova dei delitti di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere comune e di tipo mafioso).

La Corte di Assise di Appello ha confermato, sulla scorta delle sopravvenute dichiarazioni di MARINO MANNOIA, l'assoluzione dei due MARSALONE dell'associazione per delinquere comune e di tipo mafioso (capi 1 e 10), adeguando la formula al nuovo codice di rito, per non avere commesso il fatto; e ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al delitto di associazione in materia di stupefacenti; per Rocco (capo 13), rilevando, peraltro, che dagli elementi raccolti nel processo conclusosi con la ricordata sentenza 25.2.85, emergeva anche il di lui inserimento nella vasta organizzazione dedita alla fabbricazione ed allo

Mannoia

spaccio di sostanze stupefacenti, ed evidenziando gli ulteriori elementi desunti dalle dichiarazioni del CONTORNO che aveva indicato entrambi i MARSALONE come chimici esperti impiegati nella raffineria dei GRECO e dei PRESTIFILIPPO a Croceverde Giardini, dove lui li aveva incontrati. Anche per SALVATORE GIUSEPPE i giudici di appello hanno utilizzato gli elementi evidenziati nell'altro processo conclusosi con la sentenza 16.11.83 e ne hanno desunto anche la sua partecipazione all'associazione per smerciare droga, ed a tali elementi hanno aggiunto quelli derivanti dalla dichiarazione del CONTORNO. Alla luce di tali interazioni e utilizzando anche gli ulteriori elementi forniti dal CONTORNO, le successive dichiarazioni in appello di MARINO MANNOIA e l'esito degli accertamenti bancari, i giudici dell'appello hanno emesso giudizio di colpevolezza per entrambi i fratelli anche in ordine ai reati per i quali non erano state emesse condanne in primo grado applicando la continuazione con i reati giudicati dalle precedenti due sentenze

del 25.2.85 e del 16.11.83.

Ha ricorso il P.G. denunciando la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta continuazione.

Ricorrono anche i fratelli MARSALONE deducendo:

a) la contraddittorietà della motivazione spiegata a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ROCCO in ordine al reato associativo e l'ostacolo dal precedente giudicato in ordine al traffico di droga;

b) l'identico ostacolo del precedente giudicato viene dedotto per SALVATORE GIUSEPPE in ordine ai reati di traffico di droga sul rilievo che trattasi degli stessi fatti già giudicati ed allora qualificati come fatti di associazione;

c) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Come già sottolineato per gli altri ricorsi nei quali il P.G. si è doluto della applicata

continuazione fra il reato di associazione finalizzata e il traffico di sostanze stupefacenti, anche per i due fratelli in esame valgono gli stessi principi, apparendo del tutto logico che l'inserimento in un'organizzazione, avente un dolo specifico molto settoriale e specializzato, avvenga in un unico contesto psicologico che prevede pure la commissione dei reati fine.

Quanto ai ricorsi spiegati dagli imputati deve rilevarsi la correttezza logica della motivazione, laddove ha utilizzato gli elementi di prova emergenti anche dalle sentenze divenute irrevocabili e la doverosa integrazione fra i vari elementi stessi, sicché le censure mosse per presunti vizi della motivazione devono essere disattese.

Erronee sono anche le censure con cui si deducono le regiudicate impeditive di nuove condanne per tutti i delitti concernenti gli stupefacenti.

Infatti perché si realizzi l'ostacolo posto dall'art. 90 C.P.P. occorre ricordare che a tal fine il "fatto" viene identificato attraverso le

sue componenti della condotta, dell'evento e del nesso di causalità.

Tutti e tre codesti elementi sono diversi nel delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti rispetto a quelli richiesti nel delitto di traffico, tanto è vero che essendo autonomo il delitto associativo, quello di traffico vi concorre e non ne resta assorbito.

Pertanto correttamente, e senza l'ostacolo del precedente giudicato, i giudici di secondo grado hanno inflitto condanna per traffico a chi già ne aveva patita una per associazione e condanna per quest'ultimo delitto a chi già ne aveva patito una per traffico di stupefacenti.

Le censure concernenti la misura della pena si trovano di fronte a una motivazione che ha fatto affidamento su "criteri di concreta valutazione" evidentemente desunti dalla entità dei fatti ascritti e quindi, inerendo al merito, non può essere qui censurata.

Sulle doglianze infine di mancata motivazione in

ordine alle circostanze generiche s'è data già risposta nella parte generale della presente motivazione.

Anche il ricorso degli imputati ricorrenti deve essere dunque respinto, solo osservandosi, per SALVATORE GIUSEPPE, che il delitto di cui agli artt. 477 e 482 C.P. contestogli al capo 404, accertato il 17.2.84, prima ancora d'essere prescritto era stato estinto dell'ammnistia elargita con il D.P.R. 12.4.90 nr. 75.

Di ciò deve dare atto di ufficio questa Suprema Corte eliminando la relativa pena, di 4 mesi di reclusione e di Lit. 300.000 di multa, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto.

MARTELLO BIAGIO - MARTELLO MARIO - MARTELLO UGO.

In primo grado BIAGIO e MARIO erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di cui ai capi 1 e 10, unificati nella continuazione assolti con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22.

La posizione di UGO MARTELLO, separata da quella dei fratelli, veniva giudicata da altra sezione di

Corte di Assise che, con sentenza del 25.3.87, lo assolveva con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi a) (art. 416 C.P.) e c) (art. 75 della legge sugli stupefacenti), e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi b) (416 bis) e d) (71 - 74 della legge sugli stupefacenti).

Fatta la riunificazione di tutti i giudizi in appello i giudici di questo grado hanno confermato la condanna per associazione di stampo mafioso, assorbita quella semplice, condividendo la tesi dell'accusa, secondo cui i tre fratelli erano partecipi del sodalizio mafioso "cosa nostra".

Ciò hanno ritenuto sulla base delle dichiarazioni del pentito TOMMASO BUSCETTA (il quale aveva inserito Ugo, detto Tonino, e Biagio nella "famiglia" di Bolognetta, Mario in quella di S. Giuseppe Iato), e dell'altro "pentito" SALVATORE CONTORNO, nonché, per UGO MARTELLO, anche delle dichiarazioni di tali LUCIANO FERRI e GABRIELLA TASSO circa le frequentazioni mafiose di due società milanesi costituenti la copertura di traffici illeciti. Così hanno accertato il loro

Manu

inserimento anche nell'ambiente milanese collegato all'organizzazione palermitana, pure in conseguenza delle ulteriori acquisizioni fornite dai "pentiti" CALDERONE E MARINO MANNOIA.

Hanno invece ritenuto generiche le propalazioni degli stessi pentiti sull'appartenenza dei tre al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

Dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi, si è già detto all'inizio.

Il ricorso dei tre imputati denuncia, per tutti:

1) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto affermazione di responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, fondata sulle sole dichiarazioni dei "pentiti" BUSCETTA, CONTORNO E MARINO MANNOIA, prive di riscontro e senza riferimento ad alcun episodio delinquenziale;

2) la nullità della sentenza anche per mancanza di motivazione sulla determinazione della misura della pena.

Queste censure non sono però fondate.

Quanto al primo motivo giova richiamare quanto puntualizzato nella parte generale in ordine alla interpretazione ed applicazione dell'art. 192, comma 3 N.C.P.P., nonché sulla valenza da attribuire alle pluralità di chiamate di correo, ognuna delle quali può essere idonea a costituire riscontro dell'altra.

Devesi qui parimenti fare riferimento a quanto enunciato nella parte generale della presente motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, per respingere la seconda censura del ricorso. In ordine alle argomentazioni svolte in appello e ripetute anche nel ricorso è da sottolineare che dalla motivazione delle sentenza di merito si coglie il differenziato apprezzamento delle singole posizioni dei tre fratelli, come del resto testimonia il diverso trattamento sanzionatorio.

Nè può parlarsi di ostacolo per intervenuto giudicato concernente MARTELLO UGO perché il precedente giudizio celebrato in Milano ha avuto ad oggetto una diversa coagulazione soggettiva

criminale, avente sede e partecipi oltre che attività diversi, cosicché il presente giudizio, pur concernendo lo stesso tipo di imputazioni colà mosse, non riguarda la identica condotta criminosa bensì un "fatto" diverso e quindi non ricorre l'ipotesi considerata nell'art. 90 C.P.P..

I ricorsi dei tre suddetti imputati devono pertanto essere respinti.

MATRANGA GIOACCHINO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi 13 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e 22 (traffico di ingenti quantità delle medesime sostanze), unificati nella continuazione.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto di condividere il giudizio di responsabilità in ordine ad ambedue le imputazioni contestate sulla base delle propalazioni di GENNARO TOTTA e RODOLFO AZZALI, di cui il MATRANGA aveva preso il posto sulla piazza di Milano, quando i GRADO avevano dovuto fuggire in Spagna, con un giro di affari per miliardi di lire; notizie, secondo quei giudici,

g. Azzali

confermate dalle indagini bancarie le quali avevano asseverato i rapporti del MATRANGA GIOACCHINO con i GRADO e con l'AZZALI.

Si è già detto all'inizio che il P.G. non ha presentato motivi con la conseguente inammissibilità e si è ricordato anche che lo stesso P.G. ha rilevato che la sua dichiarazione di ricorso era stata notificata alla parte oltre i termini previsti di cui all'art. 199 bis C.P.P. (dal 1930).

Nel ricorso del MATRANGA si denuncia con i primi motivi:

- 1) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in parte apparente, in parte illogica e perplessa nonché viziata da travisamento del fatto e da omessa valutazione delle circostanze di rilievo fornita dalla teste FELICE BIFFANTI;
- 2) l'assoluta genericità delle imputazioni in ordine ad ambedue i reati, per totale mancanza di indicazione dei fatti specifici, oggetto dell'accusa, del tempo e dei luoghi di loro commissione, e mancanza totale di motivazione in

ordine a tali eccezioni proposte con l'appello;

3) ulteriore mancanza di motivazione in riferimento a tutte le altre richieste subordinatamente avanzata col gravame e non esaminate.

Con un secondo ordine di motivi si ripete la denuncia di mancanza e contraddittorietà della motivazione concernente il giudizio di responsabilità, per disapplicazione dell'art. 192 N.C.P.P. e con indicazione di fatti apodittici quali pretesi elementi di riscontro, essendo stato travisato il fatto che l'AZZOLI, contrariamente al vero, avesse indicato il MATRANGA quale partecipa di attività illecite. Anche gli altri pretesi riscontri non erano tali perché o attenevano alla attendibilità intrinseca, o erano inconferenti perché non attinenti al traffico di sostanze stupefacenti.

Si denuncia, poi, in aggiunta, la nullità del decreto di citazione mentre si ribadisce il difetto di motivazione sulle deduzioni di appello che segnalavano l'incertezza assoluta sui fatti oggetto dell'imputazione (art. 412 N.C.P.P.) sia per quanto

M. Rossi

riguarda il delitto di associazione finalizzata che
il traffico delle sostanze stupefacenti, contestato
in modo da non consentire alcuna difesa
all'imputato per la sua estrema genericità e senza
l'indicazione di alcun fatto specifico, nemmeno in
sentenza, personalmente riferibile al MATRANGA,
nonché l'assenza di motivazione su altre
argomentazioni difensive di rilievo concernenti il
giudizio di responsabilità.

Tutte le esposte censure sono infondate.

Sulla prima è da osservare che l'affermazione di
responsabilità è derivata anzitutto dalle
ammissioni dei correi GENNARO TOTTA e RODOLFO
AZZOLI, che avevano indicato l'imputato come un
grosso trafficante di droga e, quindi, da coloro
che, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, N.C.P.P.
si riscontravano reciprocamente e che, come risulta
dalla motivazione sono stati, parimenti,
assoggettati a ulteriore riscontro esterno, con
risultato positivo.

Pertanto, come già precisato nelle premesse
generali, il tema della responsabilità del MATRANGA

appare risolto alla stregua di una corretta applicazione della norma anzidetta. Non vale fare riferimento alla omessa considerazione della dichiarazione del teste FELICE BOFFARDI perché il giudice del merito è tenuto a considerare solo gli elementi probatori di decisivo rilievo, restando gli altri implicitamente ritenuti inconducenti o superati da quelli che vengono valorizzati in chiave logica e concatenati con gli altri elementi recepiti.

In ordine alla censura, deducete l'assoluta genericità della imputazione, giova rilevare anzitutto che la nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 412 V.C.P.P. non è assoluta ma relativa e resta sanata ove non dedotta entro il termine degli atti preliminari al giudizio di primo grado; il che non risulta essere stato operato in quel grado né fatto in appello, giusta le risultanze della sentenza impugnata, che non ne fa neanche cenno, sicché non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

Va inoltre sottolineato sul punto che tale nullità

fu prevista dalla richiamata norma non in relazione ad una mera indeterminatezza od imprecisione della contestazione ma solo a quella che non consenta all'imputato di conoscere con adeguatezza i fatti addebitati e gli pregiudichi, quindi, la possibilità di discolpa. E ciò è da escludere nel caso in esame in cui risulta che l'imputato è stato, nel corso degli interrogatori, messo in grado di conoscere l'oggetto della incolpazione e se ne è difeso anche in ordine a circostanze particolari.

La terza censura dei primi motivi è del tutto generica perché non consente di individuare le ulteriori critiche mosse alla sentenza di appello, ma a quella di primo grado cui fa indiretto richiamo, sicché risulta inammissibile.

Per le stesse ragioni vanno disattese anche le argomentazioni spiegate nei motivi ulteriori.

Tutto il ricorso di GIOACCHINO MATRANGA deve perciò essere respinto.

MATRANGA GIOVANNI.

In appello è stato assolto per non avere commesso

il fatto dai reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune), 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso) e 273 (illegale detenzione di armi corte da fuoco).

E' stato anche riconosciuto colpevole di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di traffico delle stesse (capi 13 e 22), riuniti in continuazione.

Si è già detto all'inizio che non sono stati depositati i motivi a sostegno del ricorso del MATRANGA con la conseguente dichiarazione di inammissibilità.

Non appare peraltro fondato il ricorso del P.G. che lamenta il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 81 C.P. per essere stata applicata la continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti.

Basta richiamare al riguardo le ragioni già spiegate a proposito di altri imputati.

MAUGERI NICOLO'.

In primo grado era stato dichiarato colpevole del

reati di cui ai capi: 1) associazione per delinquere comune, 10) associazione per delinquere di tipo mafioso, 13) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e 22) traffico di ingenti quantità di stupefacenti.

I giudici di secondo grado hanno anzitutto evidenziato l'insufficienza del quadro probatorio per i reati concernenti gli stupefacenti e, pertanto, lo hanno assolto dai delitti rubricati nel capo 13 (in esso assorbito il capo 17) e nel capo 22 (in esso assorbito il capo 40) per non avere commesso il fatto.

Hanno invece confermato il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) in esso assorbito quello di cui al capo 1.

All'affermazione della partecipazione del MAUGERI al sodalizio mafioso i giudici di appello sono pervenuti utilizzando gli elementi di prova ricavati dalle dichiarazioni di tale GIUSEPPE CREMONA, dei riferimenti ai di lui rapporti con il latitante FRANCESCO TERESI, con NITTO SANTAPAOLA e

tale FILIPPO DI STEFANO, dell'esito di intercettazioni telefoniche convalidanti i rapporti con Giuseppe e FRANCESCO FERRERA nonché col SANTAPAOLA e con GIUSEPPE PULVIRENTI (detto Pippo "u malpassotu"), tutti comprovanti l'inserimento del MAUGERI in un giro di affari illeciti fra mafiosi.

A tali elementi sono stati aggiunti quelli derivanti dalle dichiarazioni del pentito "ANTONIO CALDERONE" secondo cui il MAUGERI aveva partecipato a riunioni di mafiosi per la "famiglia" di Catania, aveva presentato come "uomini d'onore" altri appartenenti alla "famiglia" di Valledlunga, era legato a BENEDETTO SANTAPAOLA ed era intervenuto per dirimere questioni fra mafiosi.

Veniva escluso del pari che i collegamenti di cui sopra con il SANTAPAOLA fossero frutto di equivoco per la conoscenza con altro NITTO SAPIENZA, camionista.

Ulteriore conforto veniva tratto dalle dichiarazioni, ancorché ritenute circospette, dell'altro pentito GIUSEPPE PELLEGRITI circa

l'inserimento del MAUGERI nella "famiglia" di Catania.

Anche per il MAUGERI si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

L'imputato per suo conto ha denunciato:

1) il difetto assoluto di motivazione, apparente e contraddittoria, in ordine al giudizio di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. perché non si era tenuto conto che l'accusa traeva spunto da quella originaria di partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti, per la quale, invece, eravi stata in appello assoluzione con formula ampia e che sul punto la stessa sentenza aveva ritenuto insufficienti i residui indizi nel quadro probatorio complessivo; del pari si era trascurato il fatto che egli era entrato nel processo per i suoi rapporti con tali CRISTALDI, DE CARO e MUTOLO, invece assolti dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P.;

2) il difetto assoluto di motivazione in ordine

alle subordinate deduzioni di appello per una pena base minore, per l'esclusione delle aggravanti contestate, per la concessione delle attenuanti generiche e della minima partecipazione nonché per l'esclusione della pena accessoria.

Con il motivo aggiunto viene mossa censura per l'applicazione della misura di sicurezza detentiva. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

Quanto alle censure mosse avverso il giudizio di responsabilità occorre anzitutto sottolineare che le argomentazioni in ordine ai singoli dati ritenuti dai giudici del merito come di conforto all'accusa di violazione dell'art. 416 bis C.P. trovano specifico riscontro nelle considerazioni palesate dalla sentenza impugnata con coerenza logica, oltre che con esaustiva integrazione iterativa dei vari elementi di prova.

Ne consegue che una siffatta valutazione di merito non solo non è scalfita dalle accuse di apparenza e contraddizione che le vengono mosse, ma inibisce a questa Corte di mera legittimità una riconsiderazione dei dati storici.

S. M. M.

Poco importa che lo spunto da cui hanno tratto origine le accuse contro il MAUGERI sia risultato fallace nei confronti di altri soggetti i quali sono stati prosciolti, dato che qui occorre considerare il risultato finale delle indagini ed il complesso degli elementi probatori acquisiti a carico dello stesso MAUGERI, apportanti, secondo quanto evidenziato in motivazione, un consistente contributo di prova sulla posizione di rilievo del medesimo nell'associazione mafiosa.

Nel resto la sovraccennata posizione del MAUGERI nell'organizzazione spiega sul piano logico - giuridico le ragioni dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nel quantificare la pena in rapporto "all'intensità del fatto partecipativo" e rende la motivazione incensurabile anche in ordine a tale punto.

Delle aggravanti contestate e della richiesta di attenuanti generiche s'è già detto nella parte generale cui devesi fare rinvio per le correlate censure della difesa.

La richiesta della diminuzione di cui all'art. 114

C.P. risulta contrastata, per inconciliabilità assoluta, dalla motivazione svolta in ordine alla entità della pena, irrogata.

La misura di sicurezza, prevista dall'art. 417 C.P., risulta anch'essa correlata alla "pericolosità sociale del pervenuto quale risulta in tutto il contesto esaminato" cosicché anche tale valutazione di merito sfugge al sindacato di legittimità.

MESSINA EDUARDO.

In primo grado era stato assolto dall'associazione a delinquere semplice (capo 1) e di stampo mafioso (capo 10) per insufficienza di prove e dall'associazione (capo 13) e traffico (capo 22) di stupefacenti, per non avere commesso il fatto.

I giudici di secondo grado hanno ribadito l'assoluzione dai capi 13 e 22 con la stessa formula, e assorbito il capo 1 nel capo 10, esclusa l'aggravante del numero delle persone (art. 112 nr. 1 C.P.).

I giudici predetti hanno così deciso sul rilievo delle indicazioni del CONTORNO, il quale aveva

rivelato il ruolo dell'imputato di "capo-decina" della "famiglia" di S. Maria di Gesù, delle risultanze degli accertamenti bancari che avevano svolto i suoi rapporti con GIOVANNI BONTATE, ALESSANDRO BRONZINI, con il gruppo dei TERESI, con NICOLO' GRECO e con DOMENICO FEDERICO (giustificati dall'imputato con prestazioni di tinteggiatura eseguite su immobili in costruzione), cui, in appello, si erano aggiunte le dichiarazioni di MARINO MANNOIA il quale ne aveva confermato la veste di "capo-decina", di puntuale esattore dei corrispettivi anche per le attività di raffinazione di eroina svolte nel suo territorio (in proposito raccontando di un episodio di raffinazione di cinquanta chilogrammi di eroina svolto dal CONTORNO che aveva chiesto il previo consenso del MESSINA il quale era stato poi lautamente retribuito).

Hanno però ritenuto insufficiente il quadro probatorio in relazione alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, ritenendo che il ruolo di "capo-decina" impegnato nella regolamentazione territoriale delle attività

Mannoia

criminose non implicava necessariamente una diretta e personale corresponsabilità nelle stesse.

Ricorre il MESSINA denunciando:

- 1) la violazione degli artt. 416 bis C.P. e 192 comma terzo N.C.P.P. in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre tutto fondata su una motivazione apparente e contraddittoria;
- 2) la totale carenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, in relazione alla quale vi sarebbe un riconoscimento del tutto immotivato dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 C.P.P..

Altro difetto di motivazione viene denunciato in ordine alle irrogate misure di sicurezza.

Ricorre anche il P.G. che si duole della assoluzione del MESSINA dai reati in materia di stupefacenti (associazione e traffico), pur essendo stato costui specificamente chiamato in correità dal MARINO MANNOIA, quanto meno nella raffinazione di 50 Kg. di eroina, cui aveva dato il preventivo consenso, e dalla quale aveva poi ricevuto lucro,

S. Mannoia

così riscontrando l'analogia notizia fornita da SALVATORE CONTORNO, sicché a suo carico v'era la prova che si fosse realizzata l'ipotesi concorsuale.

Con un motivo aggiunto un difensore dell'imputato esprime altra censura per essere stato ritenuto il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. anziché quello di cui all'art. 416, non risultando elementi di prova successiva al settembre 1982.

Osserva questa Corte Suprema che va rilevata la infondatezza del ricorso avanzato dalla pubblica accusa.

Infatti seppure può raffigurarsi una ipotesi alternativa a quella per la quale è stato valorizzato il dubbio circa il ruolo svolto dal MESSINA nell'episodio concernente i 50 Kg. di eroina, alla cui raffinazione avrebbe dato solo il permesso, benché non facesse parte dell'organizzazione dedita al traffico delle sostanze, purtuttavia va osservato che la censura investe un dato che, secondo la prospettazione del fatto storico formulata dai giudici del merito,

lascia nel dubbio proprio la consistenza dell'eventuale concorso morale nel senso che non si può escludere che si sia trattato di mera connivenza (e non di apporto concausativo dal punto di vista psicologico), determinata dalla figura e dal ruolo di "capo-decina", controllore delle attività criminali della zona.

Il dubbio circa l'elemento psicologico nel concorso morale legittima perciò l'applicazione della formula assolutoria laddove la valutazione dell'elemento intenzionale, siccome fondata sulla sintomaticità dei dati di fatto, sfugge al sindacato di legittimità.

In ordine ai motivi dell'imputato va osservato quanto al primo, che esso ha già ricevuto risposta, in ordine ai criteri di applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., nella parte generale della presente motivazione, mentre, per la parte denunciante l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, va sottolineato che questa, fermi restando i dati probatori ricavati dalle chiamate in correità ed i riscontri esterni, non presenta



vizi logici di sorta, chiari apparendo sia gli elementi utilizzati, sia l'iter logico seguito dai giudici del merito i quali non sono incorsi in alcuna antinomia apprezzabile in questa sede.

In ordine alla misura della pena ed alle misure di sicurezza, con il giudizio sulla pericolosità sociale, v'è apposta, pur se sintetica, motivazione dei giudici del merito, la quale non offre il fianco a censure di legittimità.

Delle attenuanti generiche e dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 C.P. già s'è detto nella parte generale, alla quale pertanto si rinvia.

Le aggiornate rivelazioni del MARINO MANNOIA escludono il dubbio che gli elementi probatori riferiti a carico del MESSINA non fossero successivi al 21.9.82 e che quindi fosse stato erroneamente applicato l'art. 416 bis C.P..

Anche il ricorso del suddetto imputato deve essere quindi rigettato.

Per MESSINA PIETRO, l'esame del ricorso è precluso dalla sua già rilevata inammissibilità per tardivo

deposito dei motivi.

Va qui aggiunto soltanto che, pur non trattandosi di inammissibilità originaria, non si può comunque accogliere la richiesta del P.G. di udienza per la derubricazione del delitto consumato in quello tentato di favoreggiamento (che sarebbe quindi prescritto), in quanto trattasi di reato di pericolo che non consente tentativo ed in quanto in ogni caso il fornire notizie ad un latitante (come specificato dai primi giudici) già perfeziona e realizza il delitto consumato dato che già produce l'evento di consentire al latitante di adeguare la propria condotta, volta a mantenere quella condizione, alle contingenze ambientali e temporali che gli vengono riferite.

MILANO NICOLO' (chiamato "u ricciu").

La Corte di Assise di Appello ha assorbito il delitto di cui al capo 1 in quello di cui all'art. 416 bis C.P. (capo 10) e ha pure confermato il giudizio di colpevolezza in ordine agli altri due reati, di associazione e traffico in materia di stupefacenti (capi 13 e 22) riunitili in



continuazione.

Nel suo ricorso il P.G. lamenta l'avvenuto riconoscimento, erroneo in diritto nonché privo della motivazione, del vincolo della continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti.

L'imputato a sua volta denuncia:

1) la violazione dell'art. 192 comma primo N.C.P.P. sotto il duplice profilo che è stata omessa la indicazione dei dati probatori e che si è passati a verificare l'imputazione, senza menzionare i criteri di valutazione adottati e senza specificazione dei contenuti delle dichiarazioni utilizzate;

2) l'omessa motivazione sulla richiesta di riunire in continuazione i due delitti di associazione di stampo mafioso e finalizzata allo spaccio di droga (artt. 416 bis C.P. e 75 della legge sugli stupefacenti);

3) l'erronea affermazione di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere relativamente al periodo successivo al settembre 1982 laddove gli elementi acquisiti erano tutti

precedenti a tale periodo;

4) l'assenza di motivazione per l'affermazione di responsabilità per l'art. 416 bis C.P. senza che i soggetti propalatori avessero indicato fatti significativi di mafiosità;

5) il travisamento delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA che non aveva affatto riferito per scienza diretta sull'interessamento del MILANO alla raffinazione di 40 Kg. di morfina, e che non aveva ricevuto riscontri;

6) la mancanza di motivazione nella determinazione della pena.

Il ricorso del P.G. è infondato essendosi già chiarito, a proposito di altri imputati, che il ravvisare la continuazione fra il reato di associazione finalizzata al commercio della droga ed i reati-fine di traffico non appare né contrario a diritto perché qui s'è ritenuta la unicità del disegno criminoso ex art. 81 cpv C.P., né a corretta logica apparendo una siffatta valutazione compatibile con la specifica finalizzazione del reato di associazione che prevede, appunto, il

G. Manlio

traffico di sostanze stupefacenti.

Circa il ricorso dell'imputato è da rilevare che al primo motivo, concernente l'applicazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il valore da attribuire alle plurime chiamate in correità, s'è già data risposta nella parte generale.

In ordine alla doglianza per la mancata estensione del vincolo della continuazione fra tutti i reati associativi, giova ricordare che per ritenere detto vincolo è essenziale la prova della presenza di un unico disegno criminoso, a monte della determinazione del reato commesso per primo e, quindi, già antecedente alla consumazione dei reati.

Ciò non risultando, ed anzi essendo stato ritenuta la non coincidenza fra i due tipi di associazione di cui il MILANO è stato riconosciuto colpevole, non è ravvisabile alcun errore né omissione da parte dei giudici del merito.

La censura circa l'assenza di elementi di prova in ordine all'appartenenza al sodalizio mafioso pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P.,

trova l'ostacolo nelle aggiornate propalazioni di MARINO MANNOIA che sono state ritenute attendibili nei confronti di NICOLO' MILANO.

Il quarto motivo di ricorso trova risposta, da un lato, in quanto è da riconnettere al primo motivo e, da altro lato, nella specifica indicazione di appartenenza alla "famiglia" di Porta Nuova.

Il quinto aggredisce l'attendibilità ed i riscontri alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, di cui s'è già detto nella parte generale.

Quanto alla misura della pena, va rilevato che quella irrogata, rapportata a quella edittale prevista per i reati di cui il MILANO NICOLO' è stato riconosciuto colpevole, appare giustificata, secondo l'esplicita motivazione del giudice di merito, dalla "entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio"; la valutazione di merito così fondata non lascia spazio a censure di legittimità neanche in relazione ai delitti concernenti gli stupefacenti, apparendo chiara la unicità del criterio di ragione adottato.

M. Manley

Anche il ricorso dell'imputato deve dunque essere respinto.

MILANO NUNZIO e MILANO SALVATORE.

Fratelli tra loro e figli di NICOLO' MILANO, in primo grado sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) riuniti nella continuazione, e, invece, assolti per insufficienza di prove dalle accuse di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico delle medesime sostanze).

I giudici di secondo grado hanno sostituito la formula assolutoria dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22 con quella per non avere commesso il fatto, ma hanno confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10, solo assorbendo il primo nel secondo.

La conferma della responsabilità è stata fondata su quanto dichiarato da TOMMASO BUSCETTA, secondo cui anche i figli di NICOLO' MILANO, detto "u ricciu" erano affiliati alla "famiglia" di Porta Nuova, che era quella del BUSCETTA stesso.

S. M. M.

La propalazione del BUSCETTA era stata confermata da SALVATORE CONTORNO il quale aveva riferito che NICOLO' MILANO ed i suoi figli Nunzio e Salvatore (nonché, forse, anche un terzo) erano "uomini d'onore" di quella famiglia.

A tali elementi si sono aggiunti, in appello, le convergenti dichiarazioni dei "pentiti" CALDERONE e MARINO MANNOIA i quali avevano limitato l'appartenenza al sodalizio solo di questi due figli, l'uno figlioccio di MICHELE GRECO, l'altro di PIETRO LO IACONO.

Si è già detto all'inizio che il P.G. non ha presentato motivi onde l'inammissibilità del suo ricorso.

Nell'interesse degli imputati, invece si denuncia:
1) la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. e 416 bis C.P., per difetto di motivazione ed erronea applicazione della disciplina concernente le chiamate in correità e la valutazione delle chiamate stesse, già carenti di riscontri, tali non potendo essere ritenute le altre chiamate in correità perché riferivano notizie ricevute, non

Manuel

fatti personalmente percepiti;

2) l'assenza di motivazione sulle richieste formulate in appello e concernenti le attenuanti generiche e sulla misura di sicurezza;

3) l'assenza di motivazione e l'erronea applicazione di legge nell'aver ravvisato la violazione dell'art. 416 bis C.P. mentre gli elementi acquisiti si riferivano tutti ed epoca precedente al 1982.

Censura eguale a quest'ultima viene svolta con motivo aggiunto, col quale si prospetta che, caso mai, la condanna doveva essere inflitta solo per la violazione all'art. 416 bis C.P..

Il suesposto ricorso non merita di essere accolto.

Alle censure, mosse non solo dai due MILANO, in ordine alla interpretazione ed applicazione dei criteri fissati nell'art. 192 comma terzo N.C.P.P. nonché alla possibilità di considerare riscontri ad una chiamata in correità quelle ulteriori, s'è già data risposta nella parte generale ove s'è pure chiarito il valore da attribuire alle notizie fornite "de relato" da parte dei cosiddetti

Milano

"pentiti".

Nella stessa parte generale s'è anche data risposta alle censure mosse per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Anche quanto alle ulteriori prospettazioni difensive circa la mancanza degli elementi di colpevolezza comprovanti la permanente partecipazione al sodalizio anche dopo il settembre del 1982 e circa la subordinata richiesta di applicazione dell'art. 416 C.P. anziché dell'art. 416 bis C.P. basta fare riferimento a quanto in premessa evidenziato circa l'aggiornato riferimento fornito in appello dal propalante MARINO MANNOIA.

I ricorsi di NUNZIO e SALVATORE MILANO devono dunque essere integralmente respinti.

MINEO SETTIMO.

I giudici di secondo grado hanno confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso ritenendo, tuttavia, la prima assorbita nella seconda.

Tale giudizio è stato determinato dalle



dichiarazioni del "pentito" LEONARDO VITALE, a suo tempo ingiustamente disatteso e successivamente ucciso, il quale aveva indicato "uno dei fratelli MINEO che effettua vendite rateali di mobili e di gioielli", come appartenente alla "famiglia" di Pagliarelli, cui si erano poi aggiunte le dichiarazioni di SALVATORE CONTORNO che ne aveva specificato l'aggregazione alla "famiglia" di Palermo-centro in quanto molto legato ad IGNAZIO GNOFFO (ucciso durante la "guerra di mafia").

Altro riscontro veniva tratto dagli accertamenti bancari convalidanti i rapporti cartolari con personaggi gravitanti nell'ambiente della criminalità, come ROSARIO SPITALERI, SALVATORE BUSCEMI, FILIPPO MARCHESE ed altri.

Nel giudizio di secondo grado sono peraltro intervenute anche le dichiarazioni di MARINO MANNOIA che ha indicato SETTIMO MINEO come "uomo d'onore" della zona di Pagliarelli.

Si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

Ricorre l'imputato deducendo:

1) il vizio della motivazione apparente e contraddittoria e la violazione degli artt. 192 N.C.P.P. e 416 bis C.P. in ordine all'affermazione di responsabilità fondata sulla base delle dichiarazioni di "pentiti" generiche, inesatte ed erroneamente interpretate, peraltro estese ingiustamente ad un periodo successivo al 29.9.82, laddove gli elementi utilizzati facevano riferimento solo al periodo anteriore e concernevano un soggetto diverso da MINEO SETTIMO;

2) l'assenza di motivazione sulle richieste subordinatamente avanzate con l'appello e cioè l'eliminazione delle aggravanti e delle misure di sicurezza e la concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso non è fondato. E' da sottolineare, infatti, che, per ciò che concerne la esatta individuazione dell'imputato nella persona di colui che viene indicato dai cosiddetti pentiti, non può questa Suprema Corte addivenire ad una ulteriore valutazione, che concerne il merito, perché sul punto figura svolta dai giudici di appello una

M. M. M.
[Signature]

apposita indagine tradotta in una motivazione che appare fornita di piena coerenza logica e che, quindi, sfugge ad ogni censura non di mera legittimità.

Devasi mantenere ferma, perciò, la esatta individuazione del MINEO, data la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 192 nr. 3 N.C.P.P., di cui s'è data spiegazione nella parte generale della presente motivazione.

Anche sulla presenza della aggravanti riconosciute, sulle attenuanti generiche basta, parimenti, rinviare alla parte generale iniziale.

Anche circa l'applicazione della misura di sicurezza, prevista dall'art. 417 C.P., e sulla pericolosità sociale del soggetto risulta una apposita motivazione di merito non sindacabile in questa sede,

Tutto il ricorso del MINEO deve quindi essere respinto.

MISTRETTA ROSARIO.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di sostanze

SS

stupefacenti (capo 13) e di traffico delle medesime sostanze (capo 22), unificati nella continuazione, e assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) per insufficienza di prove.

La Corte di Assise di Appello ha ribaltato il giudizio di responsabilità assolvendolo anche dai reati concernenti gli stupefacenti, sul rilievo che il solo assegno, di modesta entità (Lit. 500.000), ritenuto sospetto perché versato nel conto corrente dei GRADO (alla madre) e recante l'annotazione "Tano" a margine, non era prova certa dell'inserimento nell'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Ha invece osservato che gli elementi versati in processo, e cioè le precise dichiarazioni di STEFANO CALZETTA, che aveva indicato l'imputato quale esponente del gruppo mafioso di cui era a capo PIETRO LO IACONO, dedito alle estorsioni nella zona della stazione ferroviaria centrale di Palermo, insieme a GIOVANNI DI PASQUALE e ORAZIO CORONA (frattanto ucciso), il posto da lui

frequentato (il negozio di barbiere gestito da LUIGI GATTO) insieme ad EMANUELE D'AGOSTINO (pure soppresso) e che era un centro di raccolta di persone mafiose, e le ulteriori dichiarazioni conformi di FELICE BRUNO, concorrevano nel comprovare la partecipazione di ROSARIO MISTRETTA all'associazione mafiosa, ancorché MARINO MANNOIA avesse espresso delle perplessità, peraltro superabili anche in base alle altre notizie fornite da quest'ultimo pentito, fra le quali pure quella circa una spedizione punitiva cui aveva partecipato l'odierno ricorrente ai danni del gestore di una casa da gioco, che aveva cagionato contrasti interni tali da imporre l'intervento di PIPPO CALO'.

Pertanto i giudici di secondo grado hanno dichiarato colpevole l'imputato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) in esso assorbito il delitto di associazione per delinquere di tipo comune (capo 1), con le conseguenze.

Il ricorso del P.G., che non ha presentato motivi è

già stato dichiarato inammissibile.

A sostegno del proprio ricorso l'imputato denuncia:

1) la violazione degli artt. 192 N.C.P.P. e 416, 416 bis, nonché il vizio della motivazione, illogica e contraddittoria in ordine al giudizio di responsabilità, che era stata affermata senza motivare sull'uso dell'intimidazione conseguente al vincolo associativo né sulle condizioni di assoggettamento e di omertà, in contrasto con le stesse informazioni della Polizia che descrive il MISTRETTA ROSARIO come commerciante orafo, senza altre notazioni concernenti attività illecite, laddove tutti i principali pentiti non avevano fatto menzione del suo nome.

Con altri motivi, comuni anche ad altri imputati viene lamentato altro vizio della motivazione, non aderente alle risultanze processuali e frutto della anomalia della configurazione di un'aggregazione unitaria e verticistica della mafia, vista inesattamente come monolitica e sostenuta da un progetto utopico e in ogni caso impropriamente ancorata alla utilizzazione di dichiarazioni di

M. Valeri

pentiti non suffragate da riscontri.

Con motivi aggiunti infine si lamenta la mancata motivazione sulla prosecuzione del vincolo associativo dopo il settembre 1982 mentre tutto doveva essere ricondotto nell'ambito dell'art. 416 C.P., sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 C.P. commi quarto e sesto, sulla loro personalizzazione a norma dell'art. 118 C.P.P., e sulle circostanze attenuanti generiche.

E' stata già all'inizio rilevata l'omessa presentazione dei motivi da parte del P.G. donde la disposta declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione.

Quanto alla prima censura dell'imputato, a parte il richiamo, alle argomentazioni spiegate nella parte generale della presente motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., va appena ricordato ancora che ai fini della responsabilità per violazione all'art. 416 bis C.P. non occorre che i singoli partecipi siano autori di fatti concreti e specifici di intimidazione e di assoggettamento omertoso dei soggetti che subiscono



gli effetti dell'organizzazione mafiosa, bastando che gli stessi partecipi si giovino o si possano giovare di quelle intimidazioni e di quelle condizioni di assoggettamento e della omertà creata dall'associazione criminale nella sua globalità e per la sua stessa esistenza.

E poiché di quelle intimidazioni e condizioni v'è amplissima traccia in processo, se non altro attraverso quella pesante scia di sangue che ha accompagnato costantemente la esistenza di quella organizzazione, tutto il primo motivo ne rimane travolto.

Anche della utilizzabilità delle aggiornate dichiarazioni del "pentito" MARINO MANNOIA per ribadire la prosecuzione associativa in tempo successivo al 29.9.82 s'è già detto nei confronti di altri imputati e tanto può essere ripetuto anche nei confronti del MISTRETTA.

Pure delle sussistenze delle due aggravanti inerenti all'art. 416 bis C.P., della loro personale conoscenza da parte di ogni associato e delle circostanze generiche s'è parimenti detto

nella parte generale della presente motivazione alla quale basta, pertanto, fare richiamo per disattenderle.

Il ricorso di ROSARIO MISTRETTA deve dunque essere conseguentemente respinto.

La posizione di MONDINO MICHELE non deve essere esaminata essendo già stata rilevata all'inizio la inammissibilità sia del suo ricorso che di quello del P.G..

MONTALTO GIUSEPPE.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) nonché dell'omicidio aggravato di SALVATORE INZERILLO, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni, furto di autovettura (capi 83 - 84 - 85 - 86), danneggiamento in danno della gioielleria di GIUSEPPE CONTINO (capo 87), tentato omicidio delle guardie giurate FRANCESCO SPITALE ed AGOSTINO CAPUANO (capo 88).

I giudici di secondo grado rilevavano che l'accusa per i reati concernenti le imputazioni di cui ai

capi da 83 ad 88 derivava da una notizia de relato "propinata dal BUSCETTA" in conflitto logico con altre risultanze, ancorché parecchi elementi inducessero a sostenere la colpevolezza dell'imputato, pur figlio di quel SALVATORE MONTALTO, capo della "famiglia" di VITALONE, tale divenuto dopo la scomparsa dall'INZERILLO, e che era passato ai vincenti. Pertanto lo hanno assolto dalle accuse di cui alle dette imputazioni, per non avere commesso il fatto.

Ma dagli elementi tratti dalle indagini svolte in ordine agli stessi fatti erano emersi, a parere dei giudici di appello, elementi che convalidavano il di lui pieno inserimento nello stesso gruppo criminale, già molto vicino al "capo" INZERILLO (tanto da fare dubitare, secondo le stesse propalazioni del BUSCETTA, che fosse stato lui l'accompagnatore - autista il quale aveva partecipato alla organizzazione del piano omicida, essendo stato, fra l'altro, colui che era andato a ritirare l'auto blindata dell'INZERILLO).

Tale rapporto fiduciario, la posizione ed il ruolo

del padre, le ulteriori notizie fornite dal MARINO MANNOIA il quale ne aveva precisato lo spessore criminale, tanto da essere succeduto al posto del padre nel vertice della "famiglia" di Villabate, quando costui era stato arrestato, hanno convinto i giudici del secondo grado della sua responsabilità per i delitti di cui all'art. 416 bis C.P.; assorbita la contestazione di cui all'art. 416 stesso codice.

E' stata già rilevata all'inizio la inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha depositato motivi.

L'imputato per suo conto denuncia:

1) il vizio logico della motivazione e la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. essendo stato attribuito valore sproporzionato alle chiamate in correità che invece dovevano ritenersi aver valore di mero indizio privo di validi riscontri esterni, non potendosi attribuire tale valenza alle incredibili dichiarazioni del MARINO MANNOIA che aveva riferito solo notizie apprese nel primo grado del giudizio, e non provenienti di certo da propria conoscenza personale, né potendosi utilizzare

Waller

notizie concernenti fatti successivi alla sentenza di primo grado da giudicare in separato giudizio.

Per di più i rapporti con l'INZERILLO non erano dovuti ad affari illeciti ma al legame di parentela, avendone l'imputato sposato una figlia;

2) l'omessa verifica della condotta effettiva dell'imputato successiva al 29.9.82, necessaria per la integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., e sino alla data della sentenza di primo grado che aveva interrotto la permanenza del fatto di associazione;

3) l'erronea affermazione delle aggravanti di cui ai comma quarto e sesto;

4) l'inadeguata motivazione in ordine alla entità della pena inflitta che, anche per la concessione delle attenuanti generiche, doveva essere mantenuta nel minimo edittale.

Il ricorso non è fondato.

Infatti, mentre per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 192 N.C.P.P. basta, a dimostrare l'infondatezza della tesi sostenuta nel primo motivo, il richiamo a quanto è stato spiegato

M. Valle
B

nella parte generale della presente motivazione, a confutare il residuo assunto della inutilizzabilità delle prove raccolte nel giudizio di appello (qui: le dichiarazioni rese dal "pentito" MARINO MANNOIA) è sufficiente ricordare la possibilità di riapertura del dibattimento nel giudizio di secondo grado per raccogliere prove (il che sarebbe inutile ove fosse fondata la tesi del ricorrente) e l'allargamento della piattaforma probatoria ai piani di controllo di tutte le precedenti acquisizioni processuali, ove necessario e opportuno. E ciò è onere del giudice di secondo grado purché non si incorra nelle nullità previste dall'art. 524 V.C.P.P..

Per la condotta successiva al 29.9.82 basta fare riferimento alle aggiornate dichiarazioni del MARINO MANNOIA per avere logica certezza che GIUSEPPE MONTALTO, succedendo al padre dopo che costui era stato tradotto in vincoli, proseguì nella precedente condotta, integrativa della violazione all'art. 416 bis C.P..

Ulteriore richiamo deve qui farsi alle osservazioni

espresse nella parte generale della presente motivazione per disattendere le censure concernenti le attenuanti generiche.

Anche in ordine alla misura della pena va riscontrata l'apposita motivazione spesa dai giudici del merito e che, essendo fornita di logica argomentativa, sfugge alla sindacabilità che questa Corte può esprimere.

Non è in contrasto, infine, con la fissazione della pena in misura edittalmente rilevante l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto che queste erano state elargite dai primi giudici in un diverso contesto di colpevolezza, e ritenute intangibili dai giudici di appello solo perché mancava l'apposita censura del P.M..

MONTALTO SALVATORE.

In primo grado era stato ritenuto anche lui colpevole dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) unificati nella continuazione, dell'omicidio volontario aggravato di SALVATORE INZERILLO, di detenzione e porto di armi da guerra

E. Allen

e comune, furto di autovettura (capi 83, 84, 85, 86), danneggiamento della gioielleria di GIUSEPPE CONTINO (capo 87), tentato omicidio delle guardie giurate FRANCESCO SPITALE e D'AGOSTINO CAPUANO (capo 88) e condannato alla pena dell'ergastolo oltre alle statuizioni accessorie. Venne invece assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13) e di traffico delle medesime sostanze (capo 22) per insufficienza di prove, nonché da altri delitti di omicidio e reati connessi per non avere commesso i fatti.

La Corte di Appello di Palermo ha unificato i capi 1 e 10 in continuazione con altra sua sentenza del 5.12.88, che ha ritenuto comprensiva anche del giudizio in ordine alla contestazione della associazione finalizzata (capo 13) al commercio di droga e ha assolto l'imputato da tutte le altre imputazioni (capi 22 e da 83 a 88) per non avere commesso i fatti.

I giudici di secondo grado sono pervenuti a siffatta decisione sul rilievo che in occasione

dell'omicidio di GIUSEPPE DI CRISTINA erano state svolte indagini dalle quali era emerso, attraverso alcuni assegni ritrovati sul cadavere, che l'ucciso era collegato agli ambienti mafiosi facenti capo a SALVATORE INZERILLO ed, appunto al MONTALTO, presso il quale si erano incontrati il giorno precedente al delitto, per spartire i proventi del traffico internazionale di stupefacenti coordinato dall'INZERILLO, così risultando che il MONTALTO era tra i finanziatori.

Ma oltre a quei fatti non erano emerse ulteriori prove, tanto più che l'imputato era detenuto dal novembre 1982 e nulla confortava la ipotesi che lo stesso avesse continuato dal carcere a dirigere od organizzare il traffico delle stesse sostanze. In conseguenza la Corte di secondo grado ha ritenuto non potersi sfuggire all'applicazione dell'art. 90 V.C.P.P., quanto all'associazione e al traffico di droga mancando le prove di altri e diversi fatti specifici di traffico.

La stessa Corte ha ritenuto, invece, raggiunta la prova della di lui prosecuzione nella condotta

associativa mafiosa, "saldamente attestato nelle posizioni dominanti dell'organizzazione", dalla primavera del 1981 in poi alleandosi con il gruppo dei vincenti, considerando che tanto risultava dalle accuse dei "pentiti", dall'esito delle indagini svolte dal commissario CASSARA' e dall'agente di P.S. ZUCCHETTO, dalle quali emergeva che il MONTALTO si era stabilmente legato ai GRECO di Ciaculli e ad altri esponenti mafiosi di spicco come i PRESTIFILIPPO e il GRECO detto "scarpazzedda", finendo col fare il latitante in una tenuta contigua a quella dei GRECO. Se ne trovava conferma nelle rivelazioni di SALVATORE CONIGLIO il quale aveva riferito che il MONTALTO, insieme ad altri personaggi di rilievo, aveva fatto da padrone nel carcere dell'Ucciardone ove circolava liberamente.

Ulteriori elementi specifici in ordine al permanente legame del detenuto MONTALTO con l'organizzazione mafiosa erano stati, poi, narrati dal pentito MARINO MANNOIA. Ad avviso dei giudici di secondo grado ne risultava in modo inequivoco la

continuità della condotta originaria dell'imputato con quella precedente, sempre in rilevante posizione esponenziale.

E' stata già rilevata all'inizio la inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato motivi.

L'imputato per suo conto denuncia:

1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. ed il vizio logico della motivazione per essere stato attribuito alla chiamata in correità un valore sproporzionato, anziché di mero indizio abbinabile di riscontri esterni, tali non potendo essere ritenute le ulteriori chiamate in correità, senza che nessuna di questa riferisse alcuno specifico episodio cui i chiamanti fossero stati presenti. Le notizie da essi fornite erano solo de relato mentre nessuna di esse era risultata verificata alla fonte, non essendo sufficiente la qualifica attribuitagli di "uomo d'onore" capo della famiglia di Villalba laddove l'unico riferimento a un fatto specifico, e cioè l'omicidio dello INZERILLO, era stato smentito dalla stessa sentenza che lo aveva assolto.

Alle censure di incoerenza e di inattendibilità non si sottraevano neanche le narrazioni rese da MARINO MANNOIA, irritualmente acquisite e, comunque, non utilizzabili perché riguardavano fatti successivi alla sentenza di primo grado e quindi da giudicare in separato giudizio;

2) l'erronea sovrapposizione delle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., con la conseguenza che erroneamente si è ritenuto che la prosecuzione della condotta rientrante nell'ambito dell'art. 416 C.P. vada di per sé a integrare la condotta sanzionata dall'art. 416 bis C.P. sicché avrebbero dovuto i giudici del merito motivare sugli elementi di prova che suffragavano l'esistenza della diversa nuova condotta criminosa, per il periodo successivo al 29.9.82 e comunque, tener conto che la sentenza di primo grado aveva certamente interrotto la permanenza della originaria adesione illegale alla mafia. Su difetto della prova di cui innanzi si poteva al massimo riferire la continuazione al solo delitto di cui all'art. 416 C.P. che ha continuato a fare parte

G. Mannoia

dell'ordinamento giuridico e non all'art. 416 bis C.P.;

3) l'ostacolo del precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo 5.12.88 che aveva ritenuto il MONTALTO colpevole sia del reato di cui all'art. 75 della legge sulla droga che dell'associazione mafiosa;

4) l'eccessiva e non adeguatamente motivata misura della pena inflitta;

5) l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis C.P. senza il riferimento di fatti che lo indicassero come organizzatore, promotore o dirigente;

6) l'erronea configurazione dell'aggravante di cui al sesto comma della stessa norma, peraltro immotivatamente applicata.

Il ricorso non è fondato.

Vanno al riguardo richiamate le argomentazioni sviluppate nella parte generale della presente motivazione per disattendere il primo motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e si ripresenta la ormai ben nota tesi che



nelle ipotesi di una pluralità di chiamate in correità l'una non costituirebbe riscontro dell'altra e che comunque sono inutilizzabili le notizie "de relato".

Il rinvio è bastevole anche per ciò che concerne l'assunto secondo cui non potrebbero essere utilizzati gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di appello (e quindi le propalazioni di MARINO MANNOIA), essendo stata anche tale tesi già respinta, tra l'altro, pure a proposito del ricorso di MONTALTO GIUSEPPE.

Il secondo motivo viene smentito dal fatto, già rilevato anch'esso all'inizio, che non è discutibile, secondo la descrizione normativa, la identità della condotta criminosa, assoggettata all'operatività e dell'art. 416 e dell'art. 416 bis C.P. sicché correttamente è stato ravvisato un unico delitto permanente, prima sanzionato ai sensi dell'art. 416 bis C.P., che protrae i suoi effetti anche dopo il settembre del 1982.

Anche il terzo motivo trova ostacolo nella constatazione che i giudici di appello hanno, in

fatto, ritenuta inesistente la interruzione della condotta associativa dopo la precedente condanna, alla luce, soprattutto, del comportamento tenuto dall'imputato in carcere.

Il quarto motivo trascura di considerare che i giudici del merito hanno adeguato la entità della pena, inflitta in continuazione, alla "rilevante posizione esponenziale" dell'imputato, evidenziata in tutto il complesso della motivazione, sicché sul punto risulta che è stato dato ampiamente conto dell'esercizio del potere facoltativo ai sensi dell'art. 133 C.P..

Anche delle aggravanti relative all'art. 416 bis C.P. s'è parimenti detto nella parte generale e ad essa devesi fare richiamo per disattendere il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

Tutta l'impugnativa di SALVATORE MONTALTO deve essere respinta, con la sola precisazione che è già stata esclusa di ufficio l'aggravante di cui all'art. 7 legge 31.5.65, nr. 575 con il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, previa eliminazione



della pena di due mesi di reclusione.

MOTISI IGNAZIO.

In primo grado era stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e per non avere commesso il fatto in ordine agli altri reati (omicidi e connessi) contestatigli.

I giudici di secondo grado ritenevano che la precedente pronunzia fosse frutto della inesatta considerazione delle dichiarazioni del BUSCETTA, di cui non si era messa a fuoco la scarsa conoscenza della "famiglia" di Pagliarelli; della omessa rilevazione del fatto che il pentito LEONARDO VITALE, che pure aveva menzionato tra i mafiosi i MOTISI, prima era stato considerato pazzo e disatteso e poi era stato rivalutato anche in ordine ad IGNAZIO MOTISI; della inesatta valutazione dell'accusa del CONTORNO che aveva riconosciuto l'odierno giudicabile; e di quella del CALDERONE e del MARINO MANNOIA che l'avevano parimenti riconosciuto come colui che per un certo

Ed. Valle

periodo era stato il "rappresentante" della "famiglia" di Pagliarelli, poi receduto a semplice uomo d'onore perché sostituito da ANTONIO ROTOLO, chiamato Roberto.

Rilevando che tali acquisizioni concernevano, in ogni caso, tutte, un periodo antecedente al 1982, che la figura del MOTISI era scolorita nei periodi successivi perché progressivamente emarginato sino a mantenere solo la semplice qualifica di uomo d'onore, la Corte di Appello lo ha riconosciuto colpevole solo della violazione all'art. 416 comma secondo e quinto C.P. caricandogli, nella motivazione e non in dispositivo, anche l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, e lo ha assolto, invece, dalla imputazione di cui al capo 10 per non avere commesso il fatto.

Con il suo ricorso il P.G. si duole che sia stato ritenuto il recesso del MOTISI dalla associazione mafiosa senza che alcuna prova convalidasse tale assunto mentre, per contro, dalle dichiarazioni del MARINO MANNOIA era da desumere dall'impiego dell'avverbio "attualmente" (è un uomo d'onore), la

Abbruc

permanenza del vincolo associativo.

Ricorre a sua volta l'imputato deducendo:

- 1) la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e dell'art. 416 C.P. nonché il vizio della motivazione nella utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie dei pentiti, fra loro in contrasto e con erronea individuazione del soggetto;
- 2) il vizio della motivazione sulla riconosciuta presenza delle aggravanti e sulla misura di sicurezza.

Il ricorso del P.G. deve essere respinto, in conformità alle richieste del P.G. di udienza, perché la valutazione di merito concerne il fatto storico della cessazione, in concreto, del legame del MOTISI con la "famiglia" mafiosa. Di tale distacco è data una spiegazione esauriente e logica, in base al richiamo della sua tarda età e delle ingiurie del tempo. Rispetto a tale valutazione correttamente è stata ritenuta non decisiva la dichiarazione del MARINO MANNOIA che continua ad attribuire al MOTISI funzioni mafiose sia pure solo formali.



Anche il ricorso dell'imputato deve essere respinto, alla stregua di quanto puntualizzato nella parte generale della presente motivazione, sia in ordine alla valorizzazione delle chiamate in correità, sia sull'applicazione dell'art. 192 N.C.P.P., sia sulla presenza delle circostanze aggravanti.

Anche in ordine alla misura di sicurezza sussiste una specifica motivazione sulla perdurante pericolosità sociale del MOTISI in conseguenza della sua "tendenziale inclinazione a ricoprire ruoli esponentziali nella insidiosa criminalità organizzata". Una tale spiegazione, concretante una valutazione di merito effettuata in coerenza con la descrizione della personalità del MOTISI, sfugge pertanto al sindacato di legittimità.

MURABITO CONCETTO.

In primo grado venne assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione per delinquere ex art. 416 C.P. (capo 9) e dichiarato colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 20).



I giudici di secondo grado, rilevata la debolezza del semplice sospetto che il MURABITO fosse pure inserito in un'organizzazione dedita ad una serie indeterminata di delitti, lo assolvevano dalla imputazione di cui al capo 9 per non avere commesso il fatto e confermavano il giudizio di colpevolezza per il reato di cui all'art. 75 della legge sulle droghe in considerazione dei continui rapporti mantenuti con la famiglia IERNA, con GIOVANNI RAPISARDA, con GIUSEPPE FERRERA, del quale faceva il guardaspalle, con MARIO D'ANGELO, acquirente e spacciatore di droga, attestati dai pedinamenti e controlli della Guardia di Finanza e spiegati dal MURABITO con giustificazioni ritenute inattendibili, tenendo conto anche dell'esito delle intercettazioni telefoniche dalle quali risultava che egli era chiamato "Nuccio" e una volta aveva pure comunicato "di avere 150 pezzi di roba", dai giudici ritenuti avere agevole riferimento a droga.

S. M. Ballo

Ha ricorso il solo imputato denunciando:

- 1) la motivazione meramente apparente e

contraddittoria sulla sua appartenenza al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, non essendo stata data alcuna risposta ai quesiti proposti con l'appello circa la sfavorevole proiezione sul prevenuto dei suoi rapporti con IERNA SALVATORE e GIOVANNI RAPISARDA che, anche ad ammettere la veridicità storica, nulla dicevano sul "pactum sceleris" finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, mentre la stessa accusa di traffico costituiva una mera affermazione priva di qualsiasi aggancio obiettivo alle emergenze processuali e si risolveva, pertanto, in una mera illazione.

V'era poi contraddizione nell'attribuirgli ora il ruolo di finanziatore del traffico, ora quello di guardaspalle del FERRERA, nonché nel respingere la richiesta di perizia fonica, volta ad accertare la sua partecipazione effettiva ai colloqui telefonici, e di quella di ricognizione personale;

2) l'apparenza della motivazione sulla reiezione della richiesta delle attenuanti generiche e sulla pena accessoria nonché sulla misura di sicurezza.

Walen
[Signature]

Premesso quanto sopra, va rilevato che la posizione del MURABITO è stata ricostruita dai giudici di appello attraverso una minuziosa indagine sugli elementi di fatto accertati a suo carico, posti anche a confronto con le spiegazioni da lui fornite e motivatamente ritenute non attendibili.

Occorre tener conto, da un lato, che ai fini probatori sono stati utilizzati numerosi particolari concernenti la sua condotta per un consistente arco di tempo, accertati attraverso pedinamenti eseguiti da agenti della Guardia di Finanza o attraverso intercettazioni telefoniche eseguite pure nei confronti di altre persone che stavano in contatto con lui, tutte ritenute appartenenti al mondo della droga, e, dall'altro lato, che l'elemento probatorio utilizzato è costituito da un dato storicamente certo il quale di per sé solo apre la via alla probabilità, sicché può essere considerato in modo che quae singula non probant simul unita probant, ossia nel contesto di più indizi gravi, univoci e concordanti, che escludono la possibilità di una diversa soluzione.

Esposito

Su tale premessa deve convenirsi che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi che presiedono alla razionalità della motivazione, avendo appoggiato il giudizio di responsabilità su una analisi coordinata e persuasiva di tutti i dati storici, disponibili, ad essi attribuendo, isolatamente e nel complesso, dei significati che non contrastano con il normale modo di sentire. Lo stesso è a dirsi in ordine alla censura per l'omesso espletamento della perizia fonica su di una telefonata, avendo i giudici di appello, con una scelta che non è fuori della logica, ritenuto costituire tale perizia un "inutile accertamento". La ricognizione personale figura a sua volta implicitamente disattesa essendo stata acquisita la diretta testimonianza di un finanziere sul punto.

Alla doglianza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche s'è data risposta nella parte generale della presente motivazione.

La pena accessoria segue, per legge, alla misura della pena principale inflitta (art. 29 C.P.).

Scuder

Anche sulla misura di sicurezza, applicata in base alla disposizione dell'art. 417 C.P., v'è apposita motivazione che spiega la pericolosità sociale del MURABITO rilevandola "sulla base dell'intero contesto della posizione del prevenuto quale delineato negli atti".

Tutto il ricorso del MURABITO deve dunque essere respinto.

MUTOLO GASPARE.

In primo grado era stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi: 1, 13 e 22 (associazione a delinquere semplice e associazione speciale e traffico di stupefacenti), mentre era stato assolto con formula piena dalla accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10).

I giudici d'appello hanno solo ridotto la pena confermando nel resto il precedente giudizio.

Tali giudici, in ordine alla conferma della responsabilità per i reati sovraspecificati, hanno anzitutto richiamato un rapporto della polizia del 1983, nel quale il MUTOLO GASPARE veniva indicato come uno dei principali organizzatori del traffico

Assenti

di sostanze stupefacenti fra la Sicilia e la Thailandia, il suo coinvolgimento nelle indagini per l'uccisione dell'agente di P.S. GAETANO CAPPIELLO, la sua latitanza, il suo arresto dopo un drammatico inseguimento automobilistico, la sua condotta palesemente violenta allorquando aveva costretto una persona a sposare sua sorella e punito il sacerdote che si era rifiutato di celebrare le nozze, e le indagini conseguenti all'arresto di FRANCESCO GASPERINI dalle quali risultava evidenziarsi la sua collocazione nel traffico internazionale di stupefacenti.

Ricordavano ancora che il GASPERINI era stato tratto in arresto a Parigi con un carico di droga, ed aveva poi dichiarato, quando era divenuto collaboratore della giustizia, che destinatario della fornitura di droga dall'estremo oriente, da lui stesso organizzata, era un gruppo di siciliani costituiti dai catanesi di SANTAPAOLA, i cui uomini di spicco erano i CANNIZZARO ed i FERRERA, nonché i palermitani del gruppo capeggiato da ROSARIO RICCOBONO, capo della "famiglia" di Partanna, del



quale il MUTOLO era esponente. Aggiungevano i giudici del secondo grado che le dichiarazioni del GASPERINI erano state riscontrate da quelle del "pentito" KOH BAH KIN specificamente menzionante tra i traffici di droga GASPARE MUTOLO, nonché dalle parziali ammissioni del nipote CARLO DE CARO e dalle intercettazioni telefoniche, le quali ultime facevano emergere la commistione fra assetti mafiosi e traffico di stupefacenti proprio attraverso il linguaggio e le frasi impiegate dagli interlocutori.

Gli stessi giudici hanno richiamato anche le significative frasi del KOH BAH KIN, i rapporti del MUTOLO con FIORAVANTE PALESTRINI, arrestato in Egitto per traffico internazionale di stupefacenti, e con GUERINO LA MOLINARA, il di lui inserimento nell'organizzazione mafiosa quale braccio destro del RICCOBONO, nominato "il terrorista", cui non facevano da smentita le dichiarazioni del BUSCETTA proprio perché lo avevano coinvolto solo nei traffici degli stupefacenti.

A tali elementi sono stati aggiunti quelli

derivanti dalle dichiarazioni degli altri pentiti CALDERONE e MARINO MANNOIA.

Ricorre il P.G. e lamenta: 1) il riconoscimento immotivato della continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti, 2) la esiguità della pena base inflitta, pari al minimo edittale, senza tenere conto del ruolo dell'imputato di trafficante internazionale ad alto livello per enormi quantitativi di droga pesante.

Ricorre anche l'imputato riproponendo anche lui, le già ricordate questioni della nullità sia della formale istruzione per essere stato violato il principio della monocraticità del Giudice Istruttore, sia della ordinanza di rinvio a giudizio viziata dal deposito degli atti e documenti del processo in copie fotostatiche e dal mancato deposito degli atti pervenuti successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 372 V.C.P.P. e degli atti stralciati.


Del pari viene ripetuto che v'è stata disapplicazione delle norme concernenti la valutazione unitaria degli indizi provenienti dalle

Mannoia

con le caratteristiche essenziali di ognuno di essi e ne costituisce il presupposto giuridico per consentire l'applicazione dell'art. 81 cpv C.P..

Anche quanto alla misura della pena, la censura del P.G. finisce col tradursi in un'inammissibile ulteriore valutazione di merito.

A loro volta i primi due motivi del ricorso del MUTOLO, che si rifanno alle note eccezioni di rito si scontrano con le osservazioni svolte nella parte generale della presente motivazione.


Nella stessa parte generale s'è anche formulato il giudizio di questa Corte Suprema in ordine alla utilizzazione sia degli indizi che delle chiamate in correità, in ordine all'applicazione dell'art. 192 N.C.P.P. ai suoi rapporti col principio del libero convincimento, e sul corretto uso che ne è stato fatto dai giudici di secondo grado, cosicché, richiamando quanto colà specificato, *Ables*  deve respingere anche il terzo motivo di ricorso.

Pari riferimento alla parte generale della presente motivazione deve fare a proposito dei criteri di ragione seguiti nella fissazione della pena, del

riconoscimento delle circostanze aggravanti e delle mancata concessione di circostanze attenuanti generiche.

Anche la duplicità della misura di sicurezza, consentita dall'art. 219 ultimo comma C.P.P. in quanto è stata applicata una misura di sicurezza detentiva ed altra non detentiva, è stata accompagnata da una specifica valutazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto cosicché anche tale apprezzamento sfugge al sindacato di mera legittimità.

La postulazione della continuazione fra i due reati di associazione che agiscono in concorso materiale - e i cui rapporti non si inquadrano né nel concorso apparente di norme (art. 15 C.P.) né nel concorso formale di reati previsti nel comma 1 dell'art. 81 s.c. (una sola azione che viola più disposizioni di legge ovvero più violazioni della stessa disposizione) data la diversità e l'autonomia delle condotte materiali, avrebbe presupposto l'accertamento di un unico disegno criminoso posto a monte dell'ideazione delittuosa,



sin dal momento in cui si era deliberato il primo reato.

Ma di ciò non v'è traccia negli atti ed anzi resta smentito dalla puntuale motivazione dei giudici del merito quando hanno rilevato la non coincidenza dei rispettivi quadri associativi, dei mezzi e delle finalità.

Le deduzioni di udienza circa l'improcedibilità dell'azione penale in relazione all'art. 416 C.P., perché coperta dal precedente e definitivo giudicato assolutorio del primo grado relativo all'art. 416 bis C.P., concernente gli stessi fatti che si assume essere solo diversamente qualificati nel presente giudizio, trascura di considerare che al riguardo è stata riesaminata tutta la condotta del MUTOLO sia antecedente che successiva al 29.9.82, ancorché costui fosse stato ristretto in carcere al tempo della entrata in vigore della legge 646/1982, e che, esclusa definitivamente (perché non impugnata dal P.G.) la responsabilità per violazione dell'art. 416 bis C.P., il giudice di appello poteva e doveva controllare la

Mutole

correttezza della valutazione di merito per il periodo antecedente alla suddetta entrata in vigore. Il fatto che si trattasse della identica condotta, materiale di mafioso, poi sussunta normativamente nella più specifica fattispecie di cui all'art. 416 bis C.P. a decorrere dal settembre del 1982, non escludeva la sua riconducibilità, per l'epoca precedente, nel paradigma di cui all'art. 416 C.P. secondo le acquisizioni ormai concordanti in giurisprudenza, trattandosi di fatti collocati in un periodo antecedente e non prescritti.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con la precisazione che già nella parte iniziale è stata di ufficio esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575, con la conseguente eliminazione, secondo il criterio guida enunciato, della pena di due mesi di reclusione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo punto.

MUTOLO GIOVANNI.

In primo grado venne dichiarato colpevole solo di associazione finalizzata al traffico delle sostanze

stupefacenti (capo 13 in esso assorbito il capo 40) e tale giudizio è stato confermato in appello con la sola sostituzione della formula assolutoria piena a quella dubitativa in ordine ai fatti di cui ai capi 1 e 10.

Sul punto concernente la responsabilità di GIOVANNI MUTOLO per i reati concernenti gli stupefacenti i giudici dell'appello hanno ritenuto che l'inserimento di costui nell'organizzazione facente capo al clan RICCOBONO di Partanna, operante in sintonia con i gruppi catanesi di DOMENICO CONDORELLI e BENEDETTO SANTAPAOLA, risultava provato dalle intercettazioni telefoniche. Hanno fatto, quindi, riferimento alle argomentazioni svolte a proposito del fratello, GASPARE, alle comunicazioni intercorse con KOH BAH KIN, alle di costui confessioni anche per chiarire il vero tenore delle telefonate, ai contatti avuti dall'imputato con GUERINO LA MOLINARA, GIACINTO IANNI e FIORAVANTE PALESTRINI il quale, dopo il suo arresto in Egitto con 233 Kg. di eroina, aveva esplicitato il nome di GIOVANNI MUTOLO come

Waleu

coinvolto nel traffico di quella partita, dopo l'arresto del fratello Gaspare.

Si è già detto all'inizio che non sono stati depositati i motivi a sostegno del ricorso dell'imputato onde la dichiarata sua inammissibilità.

Peraltro appare infondato anche di ricorso del P.G. che si duole della ritenuta, erronea ed immotivata, continuazione fra i reati concernenti gli stupefacenti e della esiguità della pena inflitta essendosi partiti dal minimo edittale di quattro anni, nonostante il ruolo di trafficante a livello internazionale.

Infatti, quanto alla ravvisata continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti, giova richiamare quanto già puntualizzato a proposito di altri coimputati e cioè che la ravvisata esistenza di un unico disegno criminoso posto a monte della rispettiva deliberazione dei due reati, costituisce un apprezzamento di fatto che nella specie è correttamente motivato.

Anche quanto alla misura della pena, la censura del

P.G. finisce col tradursi in una inammissibile postulazione di una ulteriore valutazione di merito.

NANGANO GIUSEPPE.

E' stato riconosciuto in appello colpevole, di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 10) assorbita la imputazione di associazione semplice (capo 1), sulla base delle dichiarazioni dei pentiti CALZETTA, CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA che lo hanno indicato come appartenente alla "famiglia" di Corso dei Mille, riscontrate dalle accertate frequentazioni con altri soggetti, ed in ambienti, mafiosi oltre che dai rapporti di affari con altri mafiosi.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso dal P.G., che non ha depositato i motivi.

Ha ricorso anche l'imputato deducendo la nullità della sentenza per motivazione carente, insufficiente, contraddittoria e comunque viziata da travisamento dei fatti e inosservanze della legge, ad iniziare dalla mancata contestazione del fatto nei suoi precisi termini naturalistici.

S. D. Valle

Aggiunge che la di lui condotta non era riconducibile nello schema della associazione per delinquere, non essendo sufficienti i comuni rapporti o contatti con altra persona, senza l'individuazione della effettiva natura di tali collegamenti e senza l'accertamento sulla mafiosità degli altri soggetti.

Con altri motivi deduce ancora la nullità della sentenza per violazione della legge penale (art. 2 comma terzo C.P.) e della Costituzione (art. 25 comma secondo) dato che al momento della introduzione dell'art. 416 bis C.P. (settembre 82) egli era già in carcere dal 26.7.82 sicché era impossibilitato ad aderire a quell'associazione e nulla comprovava che egli avesse potuto consumare fatti illegali violenti mentre era controllato dai carabinieri di S. Agata Militello, ov'era al soggiorno obbligato, ovvero successivamente. Lamenta infine, l'assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena.

Le suesposte censure non sono fondate.

La prima di esse all'evidenza trascura di considerare l'autonomia del reato di associazione rispetto ai reati-fine sicché può riconoscersi responsabilità per il primo senza che sia iniziata azione penale per altri reati. Ne consegue che sono sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità per l'associazione mafiosa, le prove attinenti alla deliberazione di associazione, senza necessità che siano provati anche fatti specifici rivelatori di condotte concrete di intimidazione e di prevaricazione specie quando non vi sia specifica contestazione di commissione di particolari reati-fine.

Automatica conseguenza è che, essendo stata accertata, attraverso un coacervo di elementi indiziari aggiunti alle plurime chiamate in correità, la partecipazione del NANGANO alla organizzazione mafiosa, non v'era bisogno di acquisire prove in ordine alla perpetrazione di altri fatti delittuosi né di considerare essenziale, ai fini di una corretta contestazione consentanea alla possibilità di discolpa, la



precisazione di singoli fatti addebitati oltre alla partecipazione al sodalizio.

Inoltre, la natura dei collegamenti fra il NANGANO e gli altri soggetti indicati, risulta chiarita, dai chiamanti in correità, come corrispondente a quella dell'adesione e partecipazione alla organizzazione mafiosa.

La seconda censura relativa alla asserita mancanza di elementi che consentissero, temporalmente, la configurabilità della condotta secondo lo schema dell'art. 416 bis C.P. ha già trovato puntuale, esaustiva e giuridicamente corretta risposta nella motivazione dei giudici di appello quando hanno controbattuto ad analoga obiezione, negandone validità, "dal momento che tutti i dati scaturenti dalle indicazioni dei "pentiti" circa gli organigrammi del sodalizio, sono riferiti a criteri di attualità e considerato, soprattutto, che la detenzione dell'imputato non copre tutto il periodo successivo alla vigenza della nuova configurazione penale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso".



Alla terza censura che investe la mancata concessione delle attenuanti generiche s'è data risposta nella parte generale della presente motivazione.

In ordine, poi, alla misura della pena, risulta fornita dalla sentenza impugnata apposita spiegazione sicché l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito non è viziato da omessa motivazione.

Il ricorso dell'imputato va totalmente respinto ma va ricordato che di ufficio, all'inizio, è stata già esclusa, in ottemperanza al principio guida ivi enunciato, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 75, con la conseguente eliminazione della pena di sei mesi di reclusione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo punto.

NANIA FILIPPO.

In primo grado viene riconosciuto colpevole dei soli delitti di cui ai capi 1 (associazione per delinquere comune) e 10 (di tipo mafioso) e tale giudizio è stato confermato previo assorbimento del



capo 1 nel capo 10 e con la sostituzione dell'assoluzione piena a quella dubitativa in ordine ai capi 13 e 22.

I giudici di secondo grado hanno valorizzato le notizie fornite dai "pentiti" BUSCETTA, CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA, che avevano indicato l'imputato come vice-capo della "famiglia" di Partinico, il cui capo era NENE' GERACI, e le frequentazioni continue con costui, con BERNARDO BRUSCA e GIUSEPPE LIPARI, (condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso anche nel presente procedimento), accennate anche da BENEDETTA BONO.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha fatto seguire i motivi.

Con motivi, che sono stati presentati anche da altri imputati, il NANIA denuncia il vizio della motivazione, insufficiente, contraddittoria e travisante i fatti, nonché la erronea applicazione dell'art. 416 bis C.P. in ordine all'affermazione della responsabilità fondata solo sulle chiamate in

correttezza e l'erronea applicazione delle aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P., senza dimostrarne la consapevolezza di esse da parte del reo.

Con separati motivi, vengono svolte più ampiamente ed in maniera più personalizzata, le stesse censure e, poi, con motivi aggiunti, si esprime ulteriore censura per non essere stato il fatto qualificato ai sensi dell'art. 416 C.P. anziché 416 bis, dato che non emergevano elementi comprovanti la permanenza della condotta dopo il settembre 1982, e dato che, in presenza di un formale concorso di norme penali non poteva trovare applicazione il principio di specialità né darsi applicazione retroattiva alla norma per ultima emanata.

Con un secondo ordine di motivi, ancora si deduce il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per associazione a delinquere di tipo mafioso fondato sulla presunta identità fra l'appartenenza a sodalizio mafioso e la partecipazione al reato associativo, che, invece, non si equivalgono essendo possibile

un'appartenenza senza partecipazione e viceversa e sulle dichiarazioni dei pentiti BUSCETTA, CALDERONE e MARINO MANNOIA, nonché l'assoluta mancanza di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Tutte le suesposte censure non sono fondate.

Quanto alle censure avverso l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed al riconoscimento delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 416 bis C.P., esse trovano confutazione nella parte generale della presente motivazione.

Quanto alla permanenza della condotta criminosa pur dopo il 29.9.82 essa è desumibile, come ha altrettanto correttamente chiarito la Corte di Appello a proposito di altro imputato ma con formulazione a carattere generale, dalle aggiornate propalazioni dei pentiti, specie, ovviamente, coloro che tali si sono disvelati in appello.

Quanto alle notazioni sul formale concorso di norme penali (416 e 416 bis C.P.), va ricordato che nella parte iniziale si è chiarito, a sufficienza, che la

condotta materiale caratterizzata dalla connotazione mafiosa, già assoggettata alla disposizione incriminatrice dell'associazione a delinquere generica non altrimenti specificata, è stata, a decorrere dal settembre del 1982, sussunta in una disposizione normativa che ha evidenziato quella connotazione e vi ha ricollegato una sanzione più pesante. Ne segue che resta confermata l'esattezza del disposto assorbimento nella seconda norma di una condotta di quel tipo che già in atto sotto la vigenza del solo art. 416 C.P., sia continuata con la stessa consistenza materiale dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P.. In realtà si tratta di un concorso apparente di norme sopravvenuto, in ordine a una condotta concreta che è rimasta inalterata nel tempo e che come tale come non può essere punita due volte, parimenti non può essere sanzionata in modo più lieve con il richiamo alla legge del tempo di inizio della condotta, se questa si è protratta nella nuova situazione normativa specificativa. Essendo la permanenza della condotta nient'altro che una

Handwritten signature

reiterazione della stessa in ogni singolo momento, sembra chiaro che non può farsi riferimento al principio della legge favorevole. E del pari non può farsi richiamo al principio della irretroattiva della legge penale posto che la nuova norma colpisce una condotta che si svolge anche sotto il suo vigore.

E anche il discorso contro il criterio di specialità, in dipendenza, appare corretto se riferito al caso in cui la condotta mafiosa sia cessata prima dell'entrata in vigore della più specifica fattispecie normativa, mentre si appanna, fino a perdere ogni valore, quando vi è protrazione della condotta sotto la nuova fattispecie poiché allora la figura del concorso apparente di norme non sembra contestabile posta l'evidenza che l'art. 416 bis ha dato alla connotazione mafiosa.

L'applicazione del concorso formale di reati di cui al comma 1 dell'art. 81 C.P. oltretutto si risolverebbe in un inammissibile svantaggio per il reo.

Il fatto è allora che l'attacco al principio di

specialità si spiega nell'ottica del ricorso, che riduce la condotta mafiosa dell'imputato nei tempi antecedenti al settembre 1982, ma proprio in fatto tale ipotesi è stata coerentemente respinta dalla sentenza impugnata.

Quanto poi alla prima delle notazioni del secondo ordine di motivi, postulativa di una differenziazione fra la semplice qualifica di uomo d'onore e quella di partecipe dell'associazione mafiosa, essa trascura di considerare quanto risulta in sentenza e cioè il ruolo attivo effettivo del NANIA, definito vice-rappresentante della "famiglia" di Partinico.

Sul valore da attribuire probatoriamente alle dichiarazioni dei "pentiti" BUSCETTA, CALDERONE e MARINO MANNOIA nonché in ordine alla concessione delle attenuanti generiche devesi qui fare richiamo a quanto precisato nella parte generale della presente motivazione.

Il ricorso dell'imputato deve quindi essere respinto, con la precisazione già fatta per analoghe situazioni, che è già stata di ufficio

Manlio

esclusa da questa Corte regolatrice l'aggravante di cui all'art. 7 legge 575/1965, nr. 575 ed eliminata la relativa pena di sei mesi di reclusione, così fissata dai giudici del merito, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a questo punto.

NAPOLI STEFANO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole di ricettazione continuata, come ascrittagli a capo 329 nonché di altra ricettazione, così qualificata la contestazione di associazione per delinquere di tipo comune ascrittagli a capo 11.

I giudici di secondo grado hanno confermato il giudizio di colpevolezza, apportando solo una riduzione della pena.

Per quanto riguarda la ricettazione dei gioielli provenienti dal furto aggravato in danno della gioielleria Bracco, i giudici dell'appello hanno richiamato le convergenti chiamate in correità di due degli autori materiali, SINAGRA e DI MAGGIO ed hanno altresì motivato le ragioni per le quali era da escludere che vi fosse un errore di persona



nella sua indicazione o che questo significasse l'inattendibilità soggettiva della propalazione.

La contestazione di cui al capo II, qualificata poi come ricettazione, trovava radice nel fatto che il NAPOLI aveva procurato la fittizia intestazione alla propria moglie della società "Enologica Galeazzo" di cui era socio "tiranno", e quindi vero proprietario, ANTONIO VERNENGO.

Gli elementi di accusa avevano trovato conforto, in secondo grado, nelle ulteriori notizie fornite da MARINO MANNOIA, che lo indicava ricettatore di merce rubata e pellicce, genere (l'ultimo) che lo stesso imputato aveva detto di commerciare.

Ricorre il solo imputato, che con motivi comuni anche ad altri imputati, denuncia il vizio della motivazione, insufficiente, contraddittorio e travisante i fatti, nonché la erronea applicazione della legge penale (art. 192 N.C.P.P.), in ordine al giudizio di responsabilità, fondato solo sulle chiamate in correità inattendibili e non riscontrate, e valorizzate solo con illegale dilatazione del principio della "prova libera" e



l'erronea applicazione delle aggravanti di cui al comma quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P..

Le censure non sono fondate.

La motivazione spesa dai giudici di appello ha indugiato nell'esame circa il possibile errore di identificazione dell'imputato ma ha escluso che ciò sia avvenuto, spiegando i fatti e le ragioni per le quali dovevasi ritenere che a svolgere le mansioni di ricettatore di merce rubata fosse proprio l'odierno ricorrente.

A fronte di una tale specifica motivazione, logica e coerente, va esclusa la censurabilità dell'apprezzamento di fatto da parte del giudice della legittimità anche alla luce delle osservazioni di carattere generale con le quali s'è già dimostrata la utilizzabilità probatoria delle notizie fornite dai cosiddetti pentiti, fra loro riscontrantesi.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché il NAPOLI non è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. ma di sola ricettazione continuata.

OLIVERI GIOVANNI.

In primo grado venne dichiarato colpevole dei delitti di associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) unificati nella continuazione, nonché del delitto di ricettazione continuata, ai sensi degli artt. 81 cpv e 648 C.P., così modificati i reati contestatigli nei capi 13 (associazione per delinquere finalizzata) e 22 (traffico di sostanze stupefacenti), unificato per continuazione al capo 10.

La Corte di secondo grado ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, in quanto ha ritenuto provato il ruolo dell'OLIVERI quale soggetto dedito al riciclaggio, in imprese industriali, dei proventi illeciti della "famiglia" di Corso dei Mille, anche in conseguenza dell'aver egli sposato MARIA GIOVANNA TINNIRELLO, congiunta di GAETANO e LORENZO TINNIRELLO nonché di BENEDETTO TINNIRELLO, cognato di FILIPPO MARCHESE, capo della zona, e dell'essersi associato al MARCHESE nella "Olimar s.r.l."

Ma ha pure ritenuto che, nonostante le notizie

fornite da STEFANO CALZETTA e dal SINAGRA (però smentite dal MARINO MANNOIA sul punto della sua partecipazione al sodalizio nonostante gli fosse stata posta dal MARCHESE la scorta armata dei temibili SINAGRA, i due cugini omonimi a nome Vincenzo, e del ROTOLO, a protezione della sua vita dopo l'uccisione di MICHELE GRAVIANO), ciò non postulava il suo organico inserimento anche nell'organizzazione mafiosa.

Pertanto lo ha assolto dai delitti di cui ai capi 1 e 10 per non avere commesso il fatto ed ha rideterminato la pena, per il solo delitto di ricettazione, escluse le misure di sicurezza.

Con il suo ricorso il P.G. si duole dell'assoluzione dell'OLIVERI dai delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10, sostenendo che un'attività di fiancheggiamento stabile, costante e preordinato, organizzato in una impresa per il riciclaggio degli illeciti proventi della organizzazione mafiosa, costituisce comportamento tipicamente compartecipativo nel reato associativo; laddove la mera indicazione di FRANCESCO MARINO

Es. Marino

MANNOIA, secondo cui l'OLIVERI non rivestiva la qualità di uomo d'onore non aveva giuridica rilevanza perché, altrove (pag. 3673), la stessa Corte dell'appello aveva chiarito che tale frase di quest'ultimo pentito si riferiva esclusivamente al dato formale e sacramentale, non a quello sostanziale.

L'OLIVERI a sua volta, dopo avere richiamato tutte le norme di diritto sostanziale a lui applicabili, a proprio avviso, ancorché fosse stato mandato assolto, dalle relative imputazioni formali, lamenta il vizio della motivazione definita carente e contraddittoria sul giudizio di responsabilità per ricettazione, e soprattutto affetta dall'errore di avere degradato la fattispecie contestata in un minore reato avente però elementi costitutivi diversi in fatto.

Inoltre non era stata dimostrata né la esistenza delle cose di provenienza illecita né che queste fossero state ricevute od occultate da lui per il conseguimento di un proprio vantaggio, né che ciò fosse stato fatto consapevolmente. Aggiunge che

S. Oliveri

neppure il riferimento ad altro processo in cui era stato definitivamente condannato per ricettazione non era probatoriamente valido per ritenere che continuasse a ricettare.

L'imputato lamenta inoltre un altro vizio di motivazione apparente sul rilievo che non era stato tenuto conto della eccezione sollevata con l'appello e secondo la quale l'attribuzione della qualifica di "mafioso" ad uno dei partecipi di una società commerciale, non poteva di per sé fare ritenere automaticamente ricettatori anche gli altri soci.

Altra censura viene, infine, mossa per la totale assenza di motivazione sulle chieste attenuanti generiche.

Nonostante l'insistenza del P.G. di udienza va rigettato il ricorso avanzato dalla pubblica accusa.

Il problema sollevato da questa è stato anch'esso già trattato in via generale ove si è preso in esame e per tutti gli imputati interessati il dubbio se alla condotta di tutti coloro che, pur



non facendo parte di un'associazione per delinquere tuttavia contraggono affari con essa e comunque ne fiancheggiano le attività lucrative, da esterni, si debba dare solo la qualificazione del concorso esterno (di persone) nei reati a concorso necessario. E in conformità ad altri precedenti si è ivi sottolineato che in detta evenienza, poiché non ricorre l'ipotesi di concorso morale ma, eventualmente, quella di concorso materiale nel delitto di associazione, questo deve essere escluso non solo e non tanto perché specifiche condotte di finanziamento o di appoggio e similari sono state dal legislatore specificamente inquadrare in apposite fattispecie penali, a fianco delle ipotesi dei reati di associazione, così desumendo l'esclusione dell'antigiuridicità penale di altre condotte similari, quanto perché, mancando l'intraneità al sodalizio, manca sia l'elemento materiale sia e soprattutto l'elemento psicologico del delitto di associazione per delinquere.

Orbene la Corte di Appello non si è distaccata da tale principio avendo spiegato che l'attività

dell'OLIVERI, era rimasta fuori dalla organizzazione per curarne più tranquillamente gli interessi derivati dall'investimento dei capitali di una "famiglia" (quella di Corso dei Mille).

Corretta rimane quindi l'attribuzione della sola ricettazione.

Quanto al ricorso dell'imputato e facendo grazia del riferimento, ivi operato, anche a norme concernenti reati dai quali l'OLIVERI è stato assolto, deve respingere la tesi di una immutazione del fatto per cui l'imputato è stato condannato (ricettazione), rispetto ad una originaria accusa di partecipazione a sodalizio mafioso, dato che, a tal fine, deve avere riguardo non alle norme portate in contestazione quanto ai fatti che, comunque, sono stati messi a conoscenza dell'imputato attraverso una contestazione effettiva e sostanziale e di cui quindi egli, come nel caso in esame, ha avuto modo di concretamente difendersi.

Le ulteriori censure del ricorso non tengono conto di quanto dettagliatamente specificato, in fatto,

nella motivazione dei giudici di appello e da cui s'è tratto il convincimento vuoi della illiceità dei capitali messi a disposizione come le quote della società di cui l'OLIVERI era parte, vuoi della ovvia sua conoscenza dell'origine di tali mezzi. Siffatta valutazione è avvenuta al termine di una ampia indagine sui vari dati di fatto, posti in connessione logica fra loro, sicché l'apprezzamento che ne è derivato sfugge al sindacato di legittimità.

L'ulteriore censura, che assume essere stata fatta circolare in modo automatico sui vari soci la qualifica mafiosa evidenziata in via di certezza solo per uno o più di essi, trascura di considerare che l'OLIVERI è stato qui ritenuto ricettatore proprio in quanto si è ritenuta la sua estraneità al sodalizio mafioso sicché l'argomento appare inconducente.

La doglianza per le attenuanti generiche è stata già esaminata nella parte generale della presente motivazione e ad essa devesi fare richiamo.

Tutto il ricorso dell'OLIVERI deve quindi essere

respinto.

PALMOS FOTIOS.

L'appello da lui avanzato contro la sentenza di primo grado, che lo aveva riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di traffico delle stesse sostanze (capi 17 e 40) è stato dichiarato fuori termine, rilevandosi che non poteva tenersi conto della dichiarazione di impugnativa proposta da un difensore mai nominato e quindi non legittimato. Fu disatteso, invece, l'appello del P.G. in ordine alla misura della pena.

Ricorre l'accusa e lamenta che sia stata ritenuta la continuazione fra i due reati concernenti gli stupefacenti.

L'imputato per suo conto si duole della declaratoria di inammissibilità deducendo che egli, contumace, aveva espressamente impugnato la sentenza di primo grado attraverso il difensore nominato, indicando successivamente altro professionista per la redazione dei motivi sicché l'impugnazione era legittima e dovevano essere

S. Valeri

esaminati i motivi di doglianza.

Il ricorso del P.G. deve essere respinto per i motivi già spiegati a proposito di altri ricorrenti, nei cui confronti s'è rilevata la correttezza logica di un ragionamento che ravvisa la unicità del disegno criminoso, e quindi la continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv C.P., fra il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cioè fra un reato a dolo specifico settorialmente specializzato, ed il delitto di traffico delle stesse sostanze, che costituisce proprio il fine per il quale è stato realizzato il sodalizio.

Quanto, invece al ricorso dell'imputato va rilevato che la correttezza giuridica della rilevata inammissibilità dell'appello, rimane assorbita dalla inammissibilità della stessa impugnazione davanti a questa Corte regolatrice perché, contumace ancora il ricorrente, la dichiarazione di ricorso è stata proposta da difensore non munito di apposito procura, e quindi non legittimato, ai sensi dell'art. 192 N.C.P.P. come modificato.

S. D. Valle

dall'art. 3 della legge 23.1.89 nr. 22, così come
attestato dall'espressa certificazione in tal senso
della cancelleria del giudice a quo.

SS/Modena

PATRICOLA STEFANO.

In primo grado era stato giudicato colpevole di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) unificate per continuazione e assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) 22 e 47 (traffico di sostanze stupefacenti).

La Corte di Assise di secondo grado, invece, lo ha assolto dalle imputazioni i cui ai capi 1, 10, 22 e 47 per non avere commesso il fatto e lo ha dichiarato colpevole solo di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 13).

I giudici dell'impugnazione hanno rilevato che la figura di STEFANO PATRICOLA era stata messa a fuoco sullo sfondo dell'omicidio del di lui padre, Francesco, che era stato ucciso per non avere rivelato dove era suo figlio, nella guerra di mafia, e che il giovane era "vicino" a quel GIUSEPPE ROMANO, detto l'americano, il quale era venuto negli Stati Uniti dopo l'attentato a

"scarpazzedda" che si era ritorto in suo danno, essendo stato poi egli stesso ucciso in detto Stato.

I pentiti CALZETTA e SINAGRA lo avevano citato come soggetto "cercato" dai cosiddetti vincenti perché schierato con la parte avversa e precisamente legato a GIOVANNI MATRANGA nel traffico della cocaina.

Ciò tuttavia non veniva ritenuto essere una base probatoria univoca ai fini dell'inserimento organico dell'imputato nella associazione mafiosa operante nella zona di Corso dei Mille, sul rilievo che non si potesse escludere che lo stesso fosse stato considerato solo il tramite per giungere al ROMANO, che era ricercato, così come era rimasto accertato per il RUGNETTA che non era legato al sodalizio e nondimeno era inserito nel gruppo dedito al traffico di stupefacenti.

A conforto del dubbio in ordine all'associazione mafiosa stava il fatto che il MARINO MANNOIA aveva escluso che Stefano fosse uomo d'onore, come lo era stato il padre, mentre altre perplessità erano

indotte in ordine ai fatti di traffico di droga dalla circostanza che le rivelazioni dei due pentiti che pure erano concordanti nell'inserirlo nel gruppo dei trafficanti, non erano confortate da alcuna prova di specifici episodi di traffico, onde la perdita di decisività anche del dato logico costituito dall'inserimento nel detto gruppo di trafficanti.

Ricorre il P.G. lamentando l'assoluzione di STEFANO PATRICOLA dall'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, asseverato dalle, per altro verso valorizzate, dichiarazioni dei pentiti sulla sua partecipazione al commercio di eroina con il MATRANGA e con il ROMANO.

Ricorre peraltro anche l'imputato lamentando:

1) il vizio della motivazione, insufficiente e contraddittoria, il travisamento dei fatti, nonché la erronea applicazione della legge penale (art. 192 terzo comma N.C.P.P.) in ordine al giudizio di responsabilità per associazione a fini di commercio di droga fondata solo sulle dichiarazioni di "pentiti" inattendibili e non riscontrate,

valorizzate solo con una antigiuridica dilatazione del principio della "prova libera";


2) l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis comma quarto e sesto C.P.;

3) la omessa considerazione che mancava ogni prova sull'organico inserimento del PATRICOLA nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, essendo stata la pronuncia impugnata fondata su ipotesi che si contraddicevano fra loro, come si erano contraddetti il CALZETTA ed il SINAGRA, perché, caduta la originaria accusa di associazione mafiosa, doveva venire meno anche quella finalizzata al al commercio degli stupefacenti;

4) l'omesso rilievo che mancava del tutto la motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Come si è già notato l'ontologica autonomia del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti rispetto al reato fine, che è quello del traffico, postula la necessità che



debbasi rinvenire, al fine del giudizio di responsabilità anche per il traffico di sostanze stupefacenti, un compendio probatorio tale da confortare quella che, in mancanza d'altro, è una semplice deduzione promanante del giudizio di colpevolezza per la partecipazione ad associazione finalizzata.

Ciò premesso, nel caso in esame va rilevato che la dichiarazione del solo CALZETTA, ritenuto uno tra i meno qualificati propalatori, non aveva ricevuto riscontro né nelle dichiarazioni del SINAGRA né in quelle di alcun altro.

La chiamata in reità, de relato, conseguentemente risulta correttamente utilizzata dai giudici di appello nei termini di semplice indizio privo di supporto sicché la pronuncia assolutoria in ordine al traffico degli stupefacenti risulta in questa sede incensurabile.

Il ricorso del P.G. deve essere conseguentemente disatteso.

Quanto al ricorso avanzato dal PATRICOLA, devesi fare richiamo alle puntualizzazioni svolte in seno

alla parte generale della presente motivazione circa l'intervenuta, corretta applicazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. sulle reciproche riferibilità dei riscontri costituiti dalle plurime chiamate in correità e circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei pentiti utilizzati in questo processo, nei limiti segnati singolarmente per ciascuno di essi.

Da quanto sopra è ricavabile l'infondatezza del primo motivo di ricorso, concernente il giudizio di responsabilità, e del terzo concernente la partecipazione del PATRICOLA nel sodalizio criminoso dedito al traffico della droga.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato perché il PATRICOLA è stato assolto dalla violazione dell'art. 416 bis C.P..

Al quarto, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stata parimenti data risposta negativa nella parte generale della presente motivazione.

Anche il ricorso di STEFANO PATRICOLA deve pertanto essere totalmente respinto.

PEDONE MICHELANGELO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) ed assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 22 (traffico di stupefacenti), ma la Corte di secondo grado lo ha dichiarato colpevole anche dei reati di cui ai capi 1, 10 e 22.

La responsabilità è stata affermata sulla base degli accertamenti della polizia circa la frequentazione da parte dell'imputato PEDONE di noti spacciatori di droga, delle parziali confessioni di DE CARO CARLO in ordine alla esistenza di una vasta organizzazione criminale; delle deposizioni dei corrieri della droga e di CALDERONE; nonché della considerazione che un gruppo di spacciatori di droga aveva svolto un ruolo decisivo nell'omicidio di FERLITO ALFIO, e della dichiarazione accusatoria di TOMMASO BUSCETTA.

Il P.G., nei motivi esposti comunemente a più

imputati, si duole dell'applicazione della ritenuta continuazione tra delitti associativi e quelli programmati, ma la censura va disattesa in base al rinvio alla parte generale ove è stata messa a fuoco, in via teorica e pratica la tematica che concerne l'applicazione della continuazione nelle fattispecie in questione.

Il PEDONE, anche con motivi aggiunti, deduce sostanzialmente, con varie e articolate censure, violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata sulla prova della sua ritenuta responsabilità e, in particolare, sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. dopo il settembre 1982. Si duole pure dell'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416 bis, comma quarto e sesto, C.P.; della violazione di legge circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti associativi, e della affermata insussistenza di un concorso formale tra l'associazione di cui all'art. 416 bis C.P. e quella finalizzata al traffico di stupefacenti. Le predette censure sono destituite di fondamento.

Quanto ai motivi concernenti il concorso formale nei termini precisati, nonché la sussistenza delle aggravanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 416 bis C.P., si rinvia alle argomentazioni di carattere generale.

La dimostrazione poi della unicità del disegno criminoso avrebbe dovuto essere data dall'imputato in positivo, mentre per le aggravanti menzionate, non incombeva ai giudici di appello la dimostrazione di ulteriori specifiche condotte, dato che l'adesione all'associazione criminosa comportava la consapevole accettazione del modus operandi della stessa, così come confermato, in fatto, anche dalla complessità e dall'insieme degli eventi delittuosi provati e valutati.

Anche la partecipazione del PEDONE alle ritenute associazioni è stata affermata dai giudici di merito con motivazione congrua e corretta, applicando esattamente i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 N.C.P.P. come precisati da questa Corte regolatrice.

I detti giudici, invero, hanno adeguatamente

ritenuto l'inserimento del detto imputato nell'associazione per delinquere di tipo mafioso anche con riguardo al periodo successivo al settembre 1982, sulla base delle dichiarazioni accusatorie del BUSCETTA e del MANNOIA, chiare e precise in specie in ordine al di lui ruolo, a nulla rilevando i contrasti circa la "famiglia" di appartenenza e circa i rapporti di parentela con PILO GIOVANNI, per se stessi non decisivi e influenti. Persuasivamente è stata accertata la partecipazione alla associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, già ritenuta dai giudici di primo grado, richiamandosi all'uopo gli episodi significativi specificamente indicati e valutati nel contesto globale degli accertamenti acquisiti in ordine ai traffici della droga effettuati da MUTOLO GASPARE in correatà con il gruppo catanese di SANTAPAOLA. La sentenza impugnata ha al riguardo ricordato anche i riscontri costituiti dalle confessioni di DE CARO CARLO e dalle dichiarazioni del CALDERONE, il quale aveva rivelato che in realtà la droga non era stata

M. M. M.

rinvenuta nel corso di un servizio di polizia perché era stata abilmente occultata.

Circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena si rinvia alla trattazione generale, rilevandosi come specificamente i giudici di appello abbiano ritenuto equa la pena complessiva computata in base ai criteri di cui all'art. 133 C.P..

Anche il ricorso dell'imputato va dunque respinto, con la precisazione che è già stata fatta all'inizio, esclusa di ufficio l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni ed eliminata, secondo i criteri ivi enunciati, la relativa pena di mesi nove di reclusione, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata solo per tale punto.

PERINA GIOVANNI.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 26 (associazione finalizzata a traffico di stupefacenti), unificati per continuazione e tale giudizio è stato confermato in appello salvo la ridefinizione della pena.

Del ricorso dell'imputato è già stato rilevata all'inizio l'inammissibilità per mancata presentazione dei motivi.

Va peraltro rigettato anche il ricorso del P.G. che si duole della ritenuta continuazione dovendosi tenere presenti le già ricordate ragioni esposte nella trattazione generale in ordine alla questione in oggetto.

PILO GIOVANNI.

In primo grado fu ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione, il tutto unificato nella continuazione, modificata nella ricettazione le originarie imputazioni di cui ai capi 13 e 22, (associazione per il commercio e concorso nel traffico di droga) e la decisione è stata confermata in appello, previo assorbimento del capo 1 nel capo 10, con la conseguente riduzione di pena.

I giudici di secondo grado hanno esaminato con molta attenzione la posizione di questo imputato il quale aveva cercato nelle sue tenaci difese di annullare il peso del suo rapporto di affinità con

GIUSEPPE GIACOMO GAMBINO, (cognato e uno dei più noti capi storici della mafia), fondando su due elementi scagionanti di un certo peso; da un lato il fatto che, a chiusura del processo di prevenzione, era venuto fuori un provvedimento di restituzione del rilevante patrimonio accumulato sulla base di una perizia che aveva avanzato solo l'ipotesi di un avvio fortunato della sua attività di costruttore edile, in coincidenza (all'inizio degli anni '60) con la favorevole congiuntura economica, che così aveva consentito di attingere a sufficienza al finanziamento bancario; da altro lato il riferimento da lui fatto alla circostanza che SALVATORE ANSELMO, da cui CONTORNO aveva appreso che il PILO partecipava con il cognato GAMBINO al traffico delle droghe, immettendo i profitti nel giro delle costruzioni edilizie, in effetti aveva motivo di risentimento perché non era riuscito ad ottenere l'affitto tanto desiderato di un appartamento.

I giudici di secondo grado, però, non hanno ritenuto di dar peso a queste due circostanze.

Essi hanno anzitutto osservato che vi erano voci numerose, non solo concordi ma di personaggi di spicco, che non solo avevano indicato il PILO come un affiliato alla famiglia di S. LORENZO di cui era parte il cognato GAMBINO, ma ne hanno disvelato tutti i particolari che caratterizzavano la sua attività di imprenditore, precisando che la famiglia di S. LORENZO aveva fitti rapporti con i corleonesi e che il PILO negoziava e reinvestiva gli assegni che gli venivano girati dal GAMBINO a seguito della conclusione dei vantaggiosi traffici della droga.

I giudici del merito traevano la certezza dell'affiliazione dalla precisione con la quale BUSCETTA aveva parlato di tale fatto (lo aveva conosciuto in carcere e si era informato apprendendo della sua posizione), dalle conferme del CONTORNO che aveva riconosciuto il PILO in fotografia e aveva appreso dall'ANSELMO la precisa circostanza che il PILO faceva parte del gruppo eminente di S. LORENZO, dal fatto che il mafioso BAGARELLA era stato arrestato in un appartamento

dello stesso PILO, dall'ingente movimento di
assegni passatigli dal GAMBINO e dalle successive
conferme del CALDERONE.

I giudici dell'appello peraltro, non si sono
fermati, ma, esaminando a fondo gli argomenti
difensivi, hanno osservato che non aveva peso la
perizia che aveva avviato la restituzione dei beni,
che, anzi, si rivelava controproducente sia perché
aveva ipotizzato, ma non dimostrato, che all'inizio
il PILO si fosse giovato solo dei crediti bancari,
sia perché era smentita dal fatto che la prima
costruzione era stata fatta su un terreno la cui
proprietà era stata acquistata solo a edificazione
compiuta; da ciò traendo la certezza che la fonte
delle provviste finanziarie investite non poteva
essere né il montante degli acconti degli
acquirenti, né il credito bancario ma solo il
danaro di provenienza illecita del GAMBINO.

E in ordine al risentimento dell'ANSELMO gli stessi
giudici del merito hanno meditatamente considerato
che non emergevano elementi che dessero consistenza
all'ipotesi calunniatoria e che, al contrario,

l'ANSELMO era stato tanto preciso nel dare i particolari della collocazione e delle attività del PILO, da fare escludere una sua scarsa o inventata informazione, nonostante il suo modesto spessore di trafficante parassitario.

L'ultimo elemento cementatore i giudici dell'appello l'hanno rinvenuto nelle precise e complete descrizioni, soggettive e oggettive, del ruolo di PILO fatte in dibattimento di secondo grado da MARINO MANNOIA.

Il P.G. di Palermo con il suo ricorso si è doluto della applicazione della continuazione tra associazione mafiosa e ricettazione di danaro "sporco" ma la sua critica non regge in diritto, alla luce delle osservazioni di principio fatte all'inizio, ove si è ritenuto possibile che l'associato mafioso si rappresenti fin dall'inizio le attività illegali specifiche del tipo di azioni violente o di quelle, più sotterranee, della ripulitura di provviste da altri acquistate con la commissione di reati estorsivi o di commercio della droga.

Sc. Mannoia

E non regge sul piano del fatto perché i giudici del secondo grado, e già quelli del primo, hanno agevolmente potuto vedere come tutta l'ascesa per PILO nel campo della ricchezza, procedesse di conserva con la sua affiliazione e con gli investimenti dei proventi consegnatigli dal cognato GAMBINO. Contro l'aggancio che così è stato fatto ad una sola matrice ideativa anche della ricettazione il P.G., in effetti, non addita vuoti logici o incompletezza di esame del fatto ma muove a un rifacimento del giudizio di fatto.

Neanche il ricorso dell'imputato risulta, però, fondato nonostante che nei suoi motivi sia spesa ancora molta dovizia di argomenti.

Denuncia dunque il PILO con un primo ordine di motivi la violazione e falsa applicazione della legge penale e dell'art. 192 N.C.P.P., deducendo che non aveva avuto riscontro l'accusa di essere "uomo d'onore" e che non era dimostrato quali assegni avesse egli negoziato per conto del cognato GAMBINO. Non è stato neppure considerato che le varie imprese da lui costituite erano trasparente

SE M...

nei bilanci.

Aggiunge, con una seconda censura, che i giudici del merito non hanno spiegato da dove hanno preso gli elementi per dire che l'attività era illecita, basandosi, in effetti, sulle inattendibili accuse del solito BUSCETTA rimaste senza riscontro.

Contro tali censure è agevole replicare che i giudici del merito, come si è visto nel riassunto del loro iter argomentativo, hanno indicato non una sola ma una pluralità di fonti accusatorie e le hanno anche ancorate alle precise indicazioni a carattere temporale e di carattere ambientale fatte dai vari accusatori. E' del tutto apodittica perciò la critica che parla di mancanza di riscontri alla qualifica di "uomo d'onore".

E tale si rivela anche il rilievo che non vi sarebbe prova degli assegni riciclati giacché, così, si confonde la indicazione, uno per uno, degli estremi degli assegni con il riferimento preciso e probante alla realtà che era emersa dagli accertamenti bancari e ai collegamenti ivi registrati con il GAMBINO.

Non indica alcun vizio logico neppure il rilievo che le imprese si presentavano in modo trasparente perché nessuna forza regolarizzatrice ha la registrazione in contabilità dei vari acquisti di provvista, contro l'approfondimento che per vie più analitiche si fa e si realizza delle circostanze illecite che sono a monte di quelle registrazioni. E del resto il rilievo si scontra, in modo decisivo, con l'analisi acuta che la sentenza impugnata ha svolto della perizia che avviò la restituzione dei beni giungendo alla certezza che essa non avesse dimostrato il ricorso al credito bancario piuttosto che a quello illecito. Si rivela infine una semplice contestazione, senza addentellati significativi, anche l'interrogativo circa la provenienza dei dati in base ai quali la sentenza impugnata ha qualificato illecita l'attività del ricorrente, essendo sufficiente il richiamo alle precise accuse che sono state acquisite dai giudici del merito in ordine agli stretti rapporti cartolari tra l'imputato e il GAMBINO, e, dei due, con il clan dei corleonesi.



Non vale a indicare vizi logici o elementi di fatto che travolgano alla radice la piattaforma accusatoria di cui ha fatto uso la sentenza impugnata il rilievo, svolto nella discussione orale, che vi era stata assoluzione, a Messina, dall'associazione mafiosa e che ciò aveva fatto stato nel processo CHINNICI anche in ordine all'esistenza della "cupola" trattandosi, all'evidenza, di elementi esterni di cui non vi è neppure acquisizione del preciso contenuto e delle basi su cui quelle risultanze si sono formate.

Non diverso è il discorso che si deve fare per il secondo ordine di motivi laddove è denunciato, in comune con altri imputati, l'erroneo affidamento fatto sui pentiti, in contrasto con il già citato art. 192 N.C.P.P..

La censura è infatti ancorata a una interpretazione della norma che in quanto estremamente riduttiva finisce per ostentare una inaccettabile estromissione, dal campo degli elementi probatori, di tutte le narrazioni dei correi come tali, tesi che proprio per la sua evidente sproporzione è

stata ridimensionata nelle osservazioni generali e ricondotta al più coerente ruolo di un avviso di estrema prudenza e cautela nella valutazione dei pentiti, principio al quale la sentenza impugnata si è scrupolosamente attenuta.

PIPITONE ANGELO ANTONINO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, mentre la Corte di Appello ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P., confermando la responsabilità dell'imputato in base alla convergenza di numerose prove costituite dalla esistenza di un procedimento di prevenzione, dalle rivelazioni di T. BUSCETTA, di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, nonché dalla disponibilità ingiustificata di denaro.

Il P.G., si duole della misura minima della pena inflitta e dell'applicazione della continuazione, mentre l'imputato lamenta violazione della legge processuale, e dell'art. 192 N.C.P.P. e vizio di motivazione in ordine alla permanenza del vincolo dopo il settembre del 1982, in ordine alle

aggravanti contestate e, in particolare, in merito alla dedotta sua infermità mentale.

Entrambi i ricorsi non sono fondati.

Vanno infatti disattese le censure del P.G. perché, da una parte, ben può il giudice del merito nel suo potere discrezionale applicare la pena nel minimo o vicino al minimo edittale, senza che ciò implichi violazione dell'obbligo di una specifica motivazione, quando questa risulti per collegamento tra l'affermazione della equità del suddetto minimo edittale con la ricostruzione del fatto e della scarsa pericolosità del soggetto.

La continuazione poi, è stata esclusa a seguito del ritenuto assorbimento del capo 1 nel capo 10.

Parimenti sono prive di pregio le censure in ordine alla ritenuta responsabilità ricordandosi che la esistenza dell'associazione mafiosa è stata affermata per la emergenza di tutti gli elementi costituenti il detto delitto, mentre la perduranza della condotta criminosa è stata confermata tenendo presente che non vi erano elementi di rilievo che deponessero per l'avvenuta recisione del vincolo

associativo.

Uguualmente in modo congruo e corretto sono state ritenute le aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis C.P..

Non sussiste tanto meno la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., se si tengono presenti i criteri di ordine generale fissati nella già ricordata parte iniziale in merito alla portata della norma e al valore di riscontro che si può attribuire anche alle ulteriori chiamate di correo.

Alla luce di tali principi non appare viziata sul piano logico-giuridico la valorizzazione del provvedimento di prevenzione a carico del PIPITONE, quale denunciato come affiliato alla "famiglia" RICCOBONO, delle rivelazioni di T. BUSCETTA, che aveva indicato l'imputato con il nome di "Nino"; del peculiare linguaggio usato nelle intercettazioni telefoniche con tale SCALISI; della ingiustificata disponibilità finanziaria, esaminata congruamente e logicamente nella fase iniziale ed in quella di ascesa, in concomitanza anche dei redditi d'impresa realizzati dalla moglie. E ancora

più sono corrette le valutazioni delle dichiarazioni del CALDERONE e di quelle viepiù significativa del MARINO MANNOIA, che ha ribadito che l'imputato veniva chiamato "Nino" ed era reggente della "famiglia" di CARINI (o Villagrazia di CARINI), e coinvolto nel traffico di eroina, con specifico riferimento ad una consegna di circa 10 kg. di tale sostanza stupefacente.

Anche la imputabilità del PIPITONE è stata ritenuta correttamente, avendo i giudici di merito affermata e riconfermata la esclusione di ogni patologia influente, a tal fine, sulla di lui capacità d'intendere e di volere. E ciò in base ad univoci accertamenti peritali medici, peraltro mai sostanzialmente contestati con argomentazioni e rilievi decisamente contrastanti.

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 1921).

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché 13 e 22, unificati nella continuazione, mentre la Corte di Appello lo ha assolto dal reato di cui al capo 22 per non avere commesso il fatto e ha assorbito nel

capo 10 il capo 1.

I giudici di merito hanno ritenuta la responsabilità del PRESTIFILIPPO, sulla base di un quadro indiziario di insieme, ritenuto idoneo a sorreggere la relativa accusa.

Il ricorso del P.G. deve essere rigettato quanto alla assoluzione per il delitto di cui al capo 22, perché, con motivazione adeguata e corretta sul piano logico-giuridico, i giudici di merito hanno accertato che a carico del detto imputato erano risultati indizi molto scarsi, circa l'inserimento nel traffico come fatto speculativo, sfornito, però, di certezza sul punto di un effettivo apporto operativo. E le censure al riguardo mirano, in effetti, a contestare la scelta operata dai giudici del secondo grado attraverso un vero e proprio riesame del fatto.

Peraltro anche il ricorso dell'imputato deve essere respinto.

Vengono, infatti, riproposte tutte le eccezioni di nullità della formale istruzione e della ordinanza di rinvio a giudizio già note, ma per questa parte

è sufficiente ricordare che le argomentazioni al riguardo prospettate in maniera ripetitiva da molti imputati sono state già disattese in via generale all'inizio.

La responsabilità circa i reati ascritti, in ordine alla quale si ripropone la generale denuncia di carenza di motivazione, ripercorrendosi punto per punto il cammino dell'esame degli elementi probatori utilizzati dalla sentenza impugnata, è stata motivatamente affermata dai giudici di merito, sulla base della interpretazione, ritenuta esatta da questa Corte, della normativa dettata dall'art. 192 del N.C.P.P.. Si risolve quindi in un riesame del fatto la rivisitazione minuziosa che costituisce il nocciolo del ricorso.

A dare contezza della compiutezza e della coerenza del discorso dei giudici dell'appello vale la pena di ricordare che essi hanno sottoposto a una critica puntigliosa le dichiarazioni di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO, secondo cui l'imputato era figlio di MARIO GIOVANNI PRESTIFILIPPO, spietato killer di "cosa nostra" negli anni sessanta, ed era

esponente della "famiglia" mafiosa di "Ciaculli";
l'attentato significativo sotto la casa del
medesimo imputato; il cospicuo non giustificato
patrimonio immobiliare; la cointeressenza nella
organizzazione della raffineria di eroina tenuta
prima dai GRECO e trasferita in un edificio dei
fratelli PRESTIFILIPPO; il contenuto delle indagini
bancarie circa rapporti con NICOLO' GRECO ed altri
coimputati; l'accertato collegamento con
l'organizzazione facente capo a TOMMASO SPADARO
attraverso due vaglia di Lit. 10.000.000 ciascuno,
facenti parte di un gruppo di assegni per
complessive Lit. 500.000.000; infine, le
dichiarazioni, in appello, del CALDERONE e del
MANNOIA.

E un complesso imponente di elementi concentrici
che sta a base del convincimento di colpevolezza.

Anche le censure ulteriori circa le ritenute
aggravanti di cui all'art. 416 C.P., il mancato
riconoscimento della continuazione tra reati
associativi e il diniego delle circostanze
attenuanti generali, trovano adeguata confutazione

nelle considerazioni conclusive già esposte, sui punti ora detti in via generale per tutti i motivi dello stesso contenuto.

PRESTIFILIPPO GIOVANNI (cl. 1927).

In primo grado, è stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 ma la Corte di Appello lo ha dichiarato colpevole solo del delitto di cui all'art. 416 bis C.P..

Tale responsabilità è stata ritenuta sulla base della dichiarazione accusatoria di S. CONTORNO e delle successive rivelazioni di MARINO MANNOIA.

Della inammissibilità del ricorso del P.G., che non ha presentato i motivi, è stato già detto all'inizio.

Destituito poi di fondamento è il ricorso dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge (art. 192 N.C.P.P.) e vizi di motivazione circa la ritenuta responsabilità.

Ed invero le prove raccolte agli atti sono state utilizzate e valutate criticamente - alla luce dei principi enunciati nella parte generale - con motivazione adeguata e corretta.

Si è avuto riguardo, nell'insieme, al contenuto delle dichiarazioni accusatorie del CONTORNO, che è stato assoggettato, come si è visto, a una minuziosa analisi in tutti i più reconditi aspetti del suo racconto e, per la parte relativa all'imputato, è stato ritenuto privo di un qualsiasi interesse a una accusa calunniatoria.

Alle rivelazioni del CONTORNO inoltre è stato trovato riscontro in altri riferimenti all'imputato medesimo anche di altra provenienza, specie per quanto concerne l'assunzione di specifici ruoli operativi di copertura della cosca da parte dei congiunti e con l'azione personale.

A fronte di questa dettagliata e coordinata analisi degli elementi acquisiti anche questo imputato non fa altro che contestare punto per punto il valore e il significato di ogni singolo riferimento accusatorio ma è evidente che si tratta di un riesame del fatto.

Occorre solo sostituire la formula assolutoria dubitativa per i reati di cui ai capi 13 e 22 con quella per non avere commesso il fatto.

PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, così il generale vincolo della continuazione.

La Corte di Appello ha confermato tale decisione, pur avendo assorbito il capo 1 nel capo 10, ritenendo provata la responsabilità per tale delitto sulla base delle dichiarazioni di S. CONTORNO, riscontrate per lo specifico inquadramento nel contesto della "famiglia" di Ciaculli e in quello familiare proprio e di quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Il ricorso del P.G. è già stato dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

E' destituito peraltro di fondamento il ricorso dell'imputato che ripropone le già viste comuni questioni di nullità dell'istruttoria e denuncia poi vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Le censure di rito trovano la loro confutazione nelle ragioni esposte nella parte generale.

Quanto al merito, la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta con motivazione adeguata e corretta, in aderenza ai principi dettati per la valutazione della prova, particolarmente per quanto concerne la chiamata di correo, di cui si è detto nella stessa parte generale; a nulla valendo le contrarie interpretazioni e valutazioni difensive di mero fatto.

Invero, i giudici di merito hanno ritenuto la partecipazione del detto imputato all'associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni di S. CONTORNO, che lo aveva indicato univocamente come "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Ciaculli, insieme al padre Giovanni e al fratello Mario. E tale accusa è stata giustamente considerata riscontrata nel contesto di specifici episodi ambientali, significativi del fatto che l'imputato aveva operato in termini non sfuggiti alle indagini della polizia, essendo stato sorpreso, in tempi diversi, in compagnia di GRECO

GIUSEPPE, figlio di Salvatore, della stessa "famiglia" di Corso dei Mille, e di altro giovane, che si era nascosto il volto con le mani. Altra coerente conferma è stata ravvisata nelle dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, che avevano ribadito, nell'insieme, i suddetti elementi probatori, considerati connotati da univocità e certezza.

Quanto alla sussistenza delle ritenute aggravanti, alla misura della pena e alla condanna alle spese e danni verso le parti civili, si rinvia ugualmente alla trattazione della parte generale; qui rilevandosi come la pena sia stata determinata espressamente con riguardo alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso.

PRESTIFILIPPO NICOLA.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nella continuazione e la Corte dell'appello non si è discostata da tale decisione assorbendo nel delitto di cui all'art. 416 bis C.P., quello di cui

all'art. 416 dello stesso codice.

Il ricorso del P.G. è già stato dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

Il ricorso dell'imputato è infondato.

Le censure, variamente articolate anche con motivi aggiunti, concernono presunti vizi di motivazione e violazione di legge.

Per contro, le ragioni che hanno portato i giudici di merito all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., sono adeguate e corrette, prive, cioè, di vizi logico-giuridici, mentre le doglianze difensive si riducono sostanzialmente a valutazioni e interpretazioni di mero fatto, inammissibili in sede di legittimità.

Le prove emerse nel processo, infatti, sono state valutate correttamente, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 192 N.C.P.P., sulla base di fatti storici considerati nella loro globalità, concordanza ed univocità.

E tali prove o elementi probatori di riscontro sono

SSM

costituite, appunto, dalle dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" affiliato alla "famiglia" di Ciaculli; insieme alle circostanze, di chiaro e univoco conforto, costituite dal ritrovamento di una chiave, all'interno di un esercizio pubblico dove GIOVANNI FICI (esponente del clan di Ciaculli) era stato catturato l'11.11.83, di accesso ad una villa, in costruzione nella stessa località, munita di un cancello con fotocellula e comando a distanza, installato su commissione del medesimo imputato. Altre conferme sono state persuasivamente tratte dalla scoperta di un nascondiglio accessibile attraverso un piatto doccia di uno dei servizi, realizzato dall'imputato in un altro immobile di sua pertinenza (sul punto della destinazione a rifugio sotterraneo del detto locale la motivazione è precipua, puntuale e logica, e le conclusioni sono univoche ed esatte); nonché dalle modalità e dalla partecipazione all'acquisto di vaste estensioni di terreno, sempre in località Ciaculli, e dalla intensità ed entità

dei rapporti cartolari bancari, non correlati alle condizioni proprie del PRESTIFILIPPO.

Le censure dell'imputato riprendono punto per punto ognuna di tali circostanze per indicarle come non credibili o come contraddette da altre acquisizioni e si risolvono perciò, in un inammissibile rifacimento del giudizio di fatto.

Circa le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, si richiama quanto detto nella parte generale; qui rilevandosi, quanto alla pena, che i giudici di merito hanno espressamente considerato come decisiva, per la sua determinazione, la entità della partecipazione correlata alla consistenza del sodalizio criminoso.

PRESTIFILIPPO SALVATORE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione ma la Corte di Appello lo ha assolto dal reato di cui al capo 22 per non avere commesso il fatto ed ha nel reato di cui al capo 10 assorbito quello di cui al capo 1.

Il ricorso del P.G., che enuncia l'erronea

applicazione dell'art. 81 C.P., va respinto per le ragioni esposte nella parte generale, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

Anche il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche, è destituito di fondamento.

I giudici di merito, infatti, uniformandosi agli esatti criteri a proposito della valutazione della prova in genere, e in particolare della chiamata di correo, hanno con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 10 basandola sulle dichiarazioni di S. CONTORNO, secondo cui l'imputato era affiliato alla famiglia di Ciaculli e che lo aveva riconosciuto in fotografia, indicandone anche l'abitazione, e altresì lo aveva additato come gestore, insieme ai fratelli FIDANZATI, di una raffineria di eroina. Si sono poi basati sul rilievo che, pur esercitando l'attività di facchino, in Milano, dove era stato inviato per misura di prevenzione, l'imputato aveva mostrato di

resale

avere una disponibilità di molto denaro, accertata anche a seguito della scoperta di un suo deposito bancario di Lit. 50.000.000 e di un cospicuo giro di assegni, il tutto non proporzionato alle sue condizioni sociali e perciò dimostrativo della attività illecita sua.

E altre conferme sono state rinvenute nelle dichiarazioni accusatorie convergenti del CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Le censure dell'imputato rivisitando punto per punto le suddette circostanze, ne deducono la inaffidabilità ovvero un significato diverso da quello accolto dai giudici dell'appello e si rivelano quindi per censure di fatto.

Circa il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione si ricava, anche qui, per collegamento con le valutazioni pesanti che la Corte di secondo grado ha svolto in tema di affermazione della responsabilità e di illustrazione della personalità PROCIDA SALVATORE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati, e il

giudizio è stato parzialmente riformato dalla Corte di Appello che ha unificato il reato di cui al capo 22 in continuazione ai fatti esaminati nella sentenza della Corte di Appello di Torino in data 26.2.88, divenuta irrevocabile il 21.12.89, e ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 13 per non avere commesso il fatto.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

Il ricorso dell'imputato è destituito di fondamento.

Le questioni relative alla competenza territoriale del foro di Torino e non di Palermo devono ritenersi risolte in senso negativo a motivo di quanto già esposto nella parte generale per tutti i casi analoghi.

La responsabilità dell'imputato, in continuazione con i reati di cui alla citata sentenza della Corte di Appello di Torino in data 26.2.88, è stata motivata correttamente con l'espresso richiamo alla prova dei fatti ricordati già a proposito del

coimputato FARAONE NICOLA e con precipui riferimenti e valutazioni critiche specifiche.

In particolare sono state valorizzate, in aderenza ai principi enunciati circa la portata dell'art. 192 N.C.P.P., le rivelazioni del FRAGOMENI, circa gli episodi del traffico di stupefacenti consumati dall'imputato in compagnia del suddetto FARAONE (indicato come "Maurizio"), riscontrate dalla ritenuta concordanza obiettiva con i luoghi, le persone e perfino l'auto usata dai protagonisti, nonché sul rilievo, coerente e persuasivo, che la veridicità delle suddette rivelazioni accusatorie non poteva essere compromessa, dalla riluttanza di T. BUSCETTA in ordine al suo inserimento nell'ambito dei trafficanti, così come esposto analiticamente dagli stessi giudici dell'appello.

Il ricorrente imputato ripete anche lo schema ormai consueto di rivisitare puntigliosamente ogni singola circostanza accusatoria; ne deduce ora l'inattendibilità ora la mancanza del significato accolto dalla Corte del merito e pertanto va anche lui incontro alla risposta della inammissibilità di

un terzo giudizio di fatto.

PROVENZANO BERNARDO.

Già condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, è stato assolto nel giudizio di appello da quelli di cui ai due ultimi capi, e ritenuto responsabile, pertanto, del solo delitto associativo di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1); è stato assolto da altri reati.

Il ricorso del P.G. di Palermo nei suoi confronti, relativamente ai vari delitti contro la vita (omicidi e tentati omicidi), è stato già esaminato da questa Corte regolatrice in altra parte della presente sentenza.

Il ricorso proposto dall'imputato in ordine al predetto reato di cui art. 416 bis C.P. ha lamentato - con schemi argomentativi comuni a molti altri ricorrenti - la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il difetto di motivazione sulle critiche esposte nei motivi di appello, riguardanti, sotto molteplici aspetti, la credibilità dei propalanti (DI CRISTINA, BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA e altri) e la valenza probatoria

dei pretesi, ingenti investimenti immobiliari.

Tali doglianze non hanno fondamento. Con il necessario rinvio, anche per questa posizione, alle riflessioni generali svolte da questa Corte regolatrice in ordine alla portata della richiamata norma ed alla applicazione fattane nel processo, si deve osservare che gli altri rilievi della parte ricorrente, specie in tema di motivazione carente sui motivi di appello, risultano contraddetti dal testo dell'impugnata sentenza che, sia pure in modo sobrio, ha dato atto (pagg. 3346 - 3347) delle essenziali proposizioni contenute in detti motivi - concernenti al pari di quelli di ricorso, il riesame della affidabilità dei "pentiti" - fornendo, poi, la risposta adeguata, che va naturalmente integrata con le motivazioni inducenti lo stesso giudice d'appello all'assoluzione dell'imputato dalle contestate responsabilità per gli omicidi e i tentati omicidi. Si ricorda, a tale riguardo, che il PROVENZANO è stato ritenuto sostanzialmente estraneo alle deliberazioni di morte assunte dalla "commissione", di cui, secondo

lo stesso giudice del merito, faceva parte, essendo la sua attività volta, più che altro, alla cura degli interessi economici della "famiglia" corleonese.

Il ricorrente si è astenuto, naturalmente, dal censurare tale opinione, perché a lui favorevole; e ne ha tratto motivo, anzi, per resistere al ricorso del P.G.; ma, indipendentemente dalle carenze logiche in essa insite, e che hanno indotto questa Corte di legittimità a statuire l'annullamento della sentenza per i corrispondenti capi, non è chi non veda come la statuizione contenga l'accertamento "minimo" dell'appartenenza del PROVENZANO, ed in ruolo dirigente, alla cosca mafiosa sopraindicata; sicché, appare decisamente illogico il giovarsene per determinati effetti e censurarne, per altri aspetti, il valore probatorio. Tale valore è stato ritenuto di tale livello elevato da indurre lo stesso giudice dell'appello a parlare di "innumerevoli risultanze probatorie", univocamente deponenti almeno per la rilevante partecipazione all'organizzazione

Sc. M. Valer

mafiosa, stante l'unanimità di "tutte le fonti del processo" (pag. 3345).

In tale complessiva visione, gli sforzi difensivi proiettati verso l'analitica valutazione dei dati di risulta sono stati ritenuti di scarsa efficacia e non idonei a compromettere le linee fondamentali scaturite dalla conformità delle rappresentazioni, e ciò costituisce, indubbiamente, una valutazione di merito, non censurabile in questa sede, (tantomeno con motivi sostanzialmente ripetitivi di quelli precedenti), in quanto basata su una completezza di esame, che nella considerazione del risultato d'insieme ha ritenuto assorbiti e superati gli opinabili e particolari rilievi critici.

E neppure l'accanita dialettica innestata dal ricorrente sugli investimenti immobiliari (dalla sentenza definiti cospicui e dal ricorrente di modesta portata) può giovargli per un diverso apprezzamento delle doglianze, postoché di ciò la Corte dell'appello ha parlato soltanto incidentalmente ed ai fini valutativi concernenti i

reati in materia di stupefacenti, da cui, poi, l'imputato è stato assolto, restando così assorbiti gli argomenti utilizzati, non estesi alla valutazione del residuo reato associativo: sicché, ora, la doglianza riguardante il tema è del tutto irrilevante.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

PULLARA' GIOVAN BATTISTA.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13 e 22, oltreché per concorso nel quadruplice omicidio di cui al capo 89. Da altri reati è stato assolto.

Il suo ricorso, relativamente al delitto contro la vita, è già stato esaminato a parte nel contesto dei delitti di sangue più eclatanti.

Per il reato residuo di associazione di tipo mafioso, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 90 C.P.P. (1930), trattandosi, a suo dire, di fatti già giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13.5.85, ed il difetto di motivazione sulla ritenuta protrazione del vincolo associativo oltre il settembre 1982,

essendo egli ristretto in carcere a partire dal 19.10.81.

Per lo stesso reato e per quelli relativi agli stupefacenti, ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità ed utilizzabilità della dichiarazione dei collaboranti BUSCETTA, CONIGLIO e MARINO MANNOIA, il difetto di motivazione, infine, sulle aggravanti di cui ai due reati associativi e sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso non ha fondamento.

Sulla dedotta questione del precedente giudicato, la Corte dell'appello ha ricordato che l'imputato fu detenuto da epoca risalente al noto "blitz di Villagrazia", poi oggetto della surrichiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13.5.85, divenuta irrevocabile il 15.1.88. Si è data carico, perciò, dell'accertamento di condotte eventualmente significative del mantenimento del vincolo associativo anche in condizione carceraria. La delimitazione della indagine in tal senso lascia

tranquillamente escludere la duplicazione di giudizio lamentata dal ricorrente, essendo stata espressamente assoggettata a questo procedimento soltanto la condotta successiva a quella, culminata nell'arresto dell'ottobre 1981, invece considerata nel procedimento definito.

Tanto chiarito, va disattesa altresì la doglianza di violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e di difetto di motivazione sulla statuita responsabilità.

Basandosi su plurime e convergenti fonti, la Corte di secondo grado ha accertato che l'imputato era succeduto al BONTATE nel governo della "famiglia" di S. Maria del Gesù, così raggiungendo una posizione ragguardevole, presumibilmente destinata a durare malgrado contingenti difficoltà, quale la detenzione; e che, in effetti, egli aveva mantenuto in carcere un ruolo di prestigio e dominante, in coerenza con la carica acquisita ancora in periodo di libertà. Ciò è stato desunto dalle rivelazioni del SINAGRA, del CALZETTA e soprattutto del MARINO MANNOIA, ricche di particolari su atti, atteggiamenti, riti mafiosi posti in essere entro

le mura del carcere - tra cui anche delle formali affiliazioni - dal PULLARA' in modo diretto o alla sua funzionale presenza.

Trattasi indubbiamente di una valutazione di merito, partita da un riscontro logico importante (la identità di condotta nello stato di libertà ed in quello detentivo, più che plausibile per l'elevatezza del rango) ed assistita da coincidenti dichiarazioni di collaboranti, tanto più attendibili quanto cariche di dettagli narrativi difficilmente rapportabili a manipolazioni calunniose.

Del tutto, la Corte di secondo grado, ha compiuto una attenta valutazione, a fronte della quale la generica protesta di irrilevanza e di inattendibilità delle stesse fonti non può che essere disattesa.

Non dissimili considerazioni debbono essere svolte per i reati in materia di stupefacenti. Anche per questa parte, la Corte territoriale ha utilizzato le concordanti voci del BUSCETTA, del CONIGLIO e del MARINO MANNOIA, quest'ultimo collaborante

particolarmente apprezzato nelle specifiche materie, in cui aveva lungamente operato, acquisendo conoscenze diffuse. Ed un certo contributo dimostrativo è stato fornito altresì dal CONIGLIO, che ha indicato quale fornitore di droga PULLARA' IGNAZIO, fratello di Giovan Battista, così fornendo notizie indirettamente coinvolgenti anche quest'ultimo, data la militanza dei due fratelli in uno stesso contesto operativo.

Dall'insieme di tali risultanze, reciprocamente riscontrate, è stato desunto il convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità, con un criterio interpretativo corretto sul piano procedurale come su quello logico.

Infine, per le aggravanti e per le denegate generiche, vanno richiamate le argomentazioni di carattere generale.

Il ricorso, conclusivamente, va integralmente rigettato.

PULLARA' IGNAZIO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 5 e 10, nonché 13 e 22,

questi ultimi unificati rispetto alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo in data 25.2.85, irrevocabile il 13.3.87, e tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello che ha solo rideterminato la pena a seguito dell'assorbimento del capo 1 nel capo 10.

Il ricorso del P.G. che ha lamentato l'erronea applicazione della continuazione, contesta, in fatto, l'esistenza dei presupposti affermativi della identità del disegno criminoso e va respinto, come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza, in quanto non riesce a individuare alcun vizio di motivazione o di diritto.

Anche il ricorso dell'imputato appare destituito di fondamento.

Invero i giudici di appello hanno confermato la responsabilità, basandola, sulla coordinata comparazione delle rilevazioni di T. BUSCETTA, che lo aveva indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di S. Maria del Gesù; di STEFANO CALZETTA, che aveva, tra l'altro, raccontato delle riunioni tra il medesimo PULLARA', suo fratello

Battista, divenuto reggente del menzionato clan, e altri aderenti alla organizzazione criminosa; di S. CONTORNO, che aveva parlato del giuramento dell'imputato prestato al momento dell'aggregazione, in presenza di noti capi mafiosi; dello stesso BUSCETTA e di S. CONIGLIO quanto al traffico della droga da parte dell'imputato insieme a CAPIZZI BENEDETTO e ADELFO FRANCESCO. Altri riscontri sono stati indicati negli accertati significativi rapporti finanziari con NICOLA DI SALVO, i quali confermavano la verità delle accuse, anche perché, in appello, erano sopravvenute le concordanti rivelazioni di MARINO MANNOIA, che aveva indicato l'imputato direttamente come "capo-decina" e inserito nel traffico di stupefacenti, così ampliando cronologicamente l'ambito della condotta illecita rispetto al precedente giudicato.

Trattasi di motivazione adeguata e conforme ai principi esposti nella parte generale a proposito della valutazione della prova e delle dichiarazioni rese dai coimputati, invano contestata dal

ricorrente attraverso il riesame minuzioso dei vari atti di accusa. Le scelte persuasive della Corte di merito non possono essere capovolte con la scelta di possibili interpretazioni diverse.

Quanto alle ritenute aggravanti e alla continuazione, nonché al diniego delle attenuanti generiche alla determinazione della pena e alle misure di sicurezza, si richiama ciò che si è detto nell'esame delle questioni generali; qui osservandosi come la pena per i reati di cui ai capi 1 e 22, è stata fissata globalmente in aumento rispetto alla precedente condanna, e come nel suo complesso è stata determinata in misura equa tenendosi conto espressamente dei criteri di cui all'art. 133 C.P..

RANCADORE GIUSEPPE.

Assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22 è stato, invece, dalla Corte d'appello dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416, e assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i motivi.

Il ricorso dell'imputato è destituito di fondamento.

Le censure concernono la pretesa violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.

Quanto alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis, la motivazione è oggettivamente e soggettivamente completa e corretta, priva di qualsiasi vizio logico-giuridico, avendo i giudici di merito valutato e interpretato gli elementi probatori di accusa in aderenza ai dati storici e alla portata normativa del citato art. 192 C.P.P., come precisato nella parte generale.

Ed invero la Corte dell'appello si è basata, anche per quanto riguarda la perduranza del vincolo associativo oltre il settembre del 1982, sulle dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che aveva parlato della "rituale presentazione" a lui fatta

dell'imputato come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di TRABIA, riscontrata sia dagli esiti delle indagini bancarie, particolarmente significative dell'associazione criminosa e riguardanti numerosi assegni emessi sui conti correnti intestati a RANCADORE GIUSEPPE a favore di GIROLAMO MONDINO, interessato della gestione di un laboratorio di eroina; sia dalle ulteriori dichiarazioni accusatorie e convergenti rese da MARINO MANNOIA, senza che le stesse siano state motivatamente inficiate nella loro sostanza accusatoria.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, si richiamano le conclusioni esposte nella parte generale.

RANDAZZO GIUSEPPE.

E' stato ritenuto colpevole del delitto di cui al capo 383, e cioè di ricettazione per avere ricevuto provviste pecuniarie provenienti da reato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 477 V.C.P.P. e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità nonché sul diniego delle attenuanti



generiche e sulla misura della pena.

Le censure sono tutte destituite di fondamento.

Quanto alla ritenuta responsabilità, essa è stata ritenuta con ragionamento logico-giuridico immune da vizi, essendo stato accertato dai giudici di merito che il RANDAZZO era un fittizio acquirente, per conto di ANTONINO BADALAMENTI, di una tenuta destinata a quartiere generale della cosca, di proprietà di MARRONE ACCURSIO. Ciò sulla base delle deposizioni della moglie di quest'ultimo e di LA FATA GIUSEPPE, che aveva dichiarato di essere stato pagato come lavoratore agricolo dal BADALAMENTI, e dell'accertato riciclaggio di denaro di matrice motivatamente ritenuta illecita, anche per cambio di valuta americana da parte del complice ALTADONNA, attraverso l'apposizione di firme accertate come apocrife e per rapporti economici non adeguatamente giustificati.

Trattasi di valutazione e interpretazione della prova congrua e corretta, che non può essere sindacata in sede di legittimità e sulla sola base delle contrarie interpretazioni delle emergenze

probatorie che vorrebbero essere accreditate dalle deduzioni difensive.

Non sussiste neppure la violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa, perché, a parte la genericità delle censure sul punto, esattamente i giudici di merito hanno rilevato (vol. 3, par. 4, 11, pag. 788) che, per le diverse forme di collaborazione o di forme surrettizie di riciclaggio, ai diversi livelli dei possibili rapporti con un sodalizio criminoso, un imputato può essersi destinato riduttivamente, prima della vera e propria affiliazione, a un apporto diverso dalla partecipazione, in una condizione di collateralità, occasionale ed esterna sempre penalmente rilevante, quale appunto, quella del riciclaggio di denaro sporco mediante interposizione fittizia, e cioè quale prestanome. Sulla base di tale principio la Corte dell'appello, mentre non ha inserito nella condotta materiale oggetto dell'imputazione alcun elemento nuovo aggiuntivo e diverso, ha solo mutato il significato che poteva attribuirsi alla condotta stessa,

rinvenendo in essa gli estremi della meno impegnativa ricezione dei capitali illeciti invece che quelli dello svolgimento dei compiti veri e propri dell'associato mafioso.

Per le censure riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, si rinvia alle conclusioni esposte, sui punti, nella parte generale; qui rilevandosi come, per il RANDAZZO, i giudici di appello hanno espressamente valorizzato, ai fini in oggetto, le modalità peculiari in cui era avvenuta la interposizione fittizia, che ben controbilanciavano e anzi surclassavano la incensuratezza dell'imputato.

RANDAZZO SALVATORE.

E' stato dichiarato, in appello, colpevole, insieme ad altri, quali responsabile di favoreggiamento personale (art. 378 C.P.), così modificati i capi 1 e 10.

Ha proposto ricorso, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, ma non emergendo dalla sentenza ragioni ed elementi tali da far ritenere all'evidenza esclusa la colpevolezza dell'imputato,

Salvatore

ed, anzi, essendo dirette solo a un'inammissibile rifacimento del giudizio di fatto le minute contestazioni che sono rivolte al ragionamento seguito in maniera coerente ed esaustiva dai giudici di secondo grado, non resta se non il rilievo che il reato in questione essendo punito con pena edittale inferiore a 5 anni si è prescritto, ai sensi dell'art. 157 C.P., dato che i fatti risalgono al febbraio 1984 dal quale è ampiamente decorso il termine massimo per la punibilità di sette anni e sei mesi.

La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio per tale ragione.

RANDAZZO VINCENZO VITO.

In primo grado è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi A e B della separata rubrica), nonché dai reati di cui ai capi C e D.

La Corte di Assise di Appello lo ha invece condannato per i reati di cui ai capi C) e D).

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché l'impugnazione è stata

proposta fuori termine.

Il ricorso dell'imputato invece è fondato, per quanto di ragione, in ordine ai capi C) e D), per i quali i giudici del secondo grado hanno riformato la prima decisione.

Invero, il RANDAZZO ha eccepito, tra l'altro, la nullità assoluta del decreto di citazione in appello, perché notificato senza il rispetto del termine a comparire di cui agli artt. 183 e 517 V.C.P.P. che, nella specie, tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria tra Milano e Palermo, era di giorni ventidue.

Ora tale termine effettivamente non è stato rispettato, essendo la notifica del suddetto decreto avvenuta il 2.2.89, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata previsto dall'art. 169, terzo comma, dello stesso vecchio codice di rito, mentre la data di comparizione era stata fissata per il 24 febbraio 1989; per cui tra le dette due date intercorrevano soltanto giorni ventuno.

Trattasi di una nullità insanabile ai sensi

dell'art. 185, nr. 3, V.C.P.P. cui consegue quella di tutti gli atti successivi dipendenti.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con rinvio in relazione ai capi C) e D) del procedimento nr. 43/87 riunito in sede di appello avverso la sentenza della Corte di Assise presso il Tribunale di Palermo del 25.3.87.

Va, per altro, dichiarata anche la inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, (volta a sollecitare l'affermazione di responsabilità anche per i capi A e B) per omessa notifica, a uno dei difensori, dell'avviso di cui al comma quinto dell'art. 171 V.C.P.P. con assorbimento, peraltro, della nullità or ora rilevata del giudizio di appello e della relativa sentenza, (per nullità del decreto di citazione a giudizio della impugnazione), in ordine ai capi A e B per i quali non era stato riformato il giudizio di primo grado, nella dovuta applicazione della formula assolutoria piena per non aver commesso il fatto al posto di quella dubitativa ai sensi delle disposizioni innovative della materia, così

togliendosi ogni interesse alla ripetizione del giudizio di appello sullo specifico punto.

RAPISARDA GIOVANNI.

E' stato condannato in appello per i reati di traffico di droga e associazione finalizzata a tale traffico in concorso con D'ANGELO MARIO e SERRA CARLO, unificati ai fatti di traffico giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma del 3.2.84 divenuta irrevocabile il 3.10.85.

Di tale unificazione si duole il P.G. ma il ricorso appare infondato, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza perché non evidenzia profili di vizi di motivazioni ma fa solo questione della oggettiva impossibilità di programmare unitariamente associazioni per droga e i reati fine in difformità degli opposti principi condivisi anche da questa Corte regolatrice e comunque contesta in fatto il significato dato alle modalità con cui si erano svolti i fatti di traffico rispetto al fatto associativo.

E' generica e quindi inammissibile, come già rilevato per D'ANGELO MARIO, la censura relativa

alla incompetenza del foro di Palermo.

Prive di pregio sono peraltro anche le censure mosse nel merito dall'imputato. Con la prima si lamenta che sono stati acriticamente ripetuti gli argomenti dei primi giudici posto che non è stato tenuto conto che la droga ritrovata nel controllo della vettura ove si trovavano le sorelle RECK, era di minima quantità e serviva ad uso personale e che uno degli accusatori non lo aveva riconosciuto. Basta replicare che al contrario, i giudici di appello hanno passato in rassegna tutte le fonti accusatorie che erano plurime e hanno ritenuto non vero l'assunto che unico fatto di traffico fosse quello di cui alla verifica della vettura ove stavano le sorelle RECK e che la questione della responsabilità aveva a suo fondamento una vasta gamma di riscontri nel cui ambito perdeva qualsiasi consistenza anche il richiamo al mancato riconoscimento di THOMAS che anzi rivelava nel contesto generale il solo intento di aiutare l'imputato.

La motivazione poi in ordine al diniego delle

attenuanti generiche, emerge per collegamento, secondo una linea giustificativa di fondo, con la ricostruzione che i giudici del merito hanno svolto dei fatti e delle personalità dell'imputato.

RIELA SAVERIO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole in concorso con SAVOCA CARMELO e TORRISI ORAZIO di associazione per delinquere, di cui al capo 9 (art. 416 C.P.), e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) unificata con i reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge sugli stupefacenti, per i quali aveva riportato condanna definitiva con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 30.5.86 (per 11 tonnellate di hashish).

La Corte di secondo grado invece lo ha assolto dal reato di cui all'art. 416 C.P. per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena.

Ha proposto ricorso l'imputato, denunciando, in comune con altri imputati, violazione di legge, motivazione illogica e travisamento del fatto, sul rilievo che, intervenuta l'assoluzione per

Saverio RIELA

l'associazione mafiosa, non reggeva più l'accusa per i traffici di droga; che erroneamente erano state valorizzate le chiamate in correità dopo che il pentito DATTILO aveva detto di aver mosso l'accusa dietro promessa di ricompense premiali ed era palese il malanimo dell'altro accusatore TRAPANI. Erano state anche trascurate le incertezze sul nome dell'accusato (Saverio e non Saro) ed isolata era rimasta la notizia circa un incontro mafioso a Catania nel 1973.

Il ricorso è destituito di fondamento perché all'evidenza mira a una diversa valutazione degli elementi probatori, quando, invece, il convincimento contrario della Corte di Appello risulta giustificato in modo coerente e a seguito dell'esame coordinato dalle accuse. Infatti la responsabilità per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, facente capo ai FERRERA, è stata motivatamente ritenuta sulla base delle prime dichiarazioni accusatorie e sul riconoscimento ad opera del comandante DATTILO, personaggio disponibile ai traffici illeciti e

ritenuto in ciò attendibile. I giudici del merito hanno spiegato anche perché non ritenevano di credere alla ritrattazione dello stesso DATTILO, ponendo in rilievo come in prima battuta costui aveva accusato il RIELA con dovizia di particolari, e hanno del pari rilevato che nessun peso avevano le discussioni in ordine alle indicazioni di "Saro" e non "Saverio" data la rispondenza sostanziale dei due termini.

Parimenti hanno ritenuto che il DATTILO aveva detto la verità anche per quanto concerne l'incontro di Catania.

Il ricorso va dunque respinto.

RIINA GIACOMO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati continuati di cui ai capi 1 e 10, e il giudizio è stato confermato dalla Corte di secondo grado che ha solo dichiarato assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P. rideterminando la pena.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile perché non sono stati presentati i

motivi.

Ricorre anche l'imputato lamentando vizio della motivazione sulla responsabilità ritenuta per l'associazione a delinquere mafiosa, nonché sulla misura della pena.

L'appartenenza del RIINA GIACOMO al sodalizio criminoso, però, è stata affermata con motivazione scevra di vizi logico-giuridici, perché basata sulle convergenti e integrative dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che lo aveva indicato come componente della "famiglia" di Corleone, e di MARINO MANNOIA, riscontrate ancora dalle dichiarazioni di BONO BENEDETTA. I giudici di secondo grado hanno potuto contare anche sul rinvenimento di annotazioni, in possesso del ricorrente, di recapiti telefonici di componenti dell'associazione criminosa, quali quello di T. BUSCETTA, di P. BONTATE, di S. GRECO.

L'argomentazione dei giudici di secondo grado appare immune da vizio anche per quanto concerne la perduranza del vincolo dopo il settembre del 1982, alla luce del rilievo che, mentre non poteva

dubitarsi della costituzione del vincolo stesso, non era emerso agli atti alcun elemento che deponesse nel senso di una rescissione dell'impegno prima dell'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P..

Quanto alla misura della pena basta sottolineare che il pensiero della Corte dell'appello emerge chiaramente per collegamento con le precisazioni svolte circa il livello della partecipazione che l'imputato aveva rivelato di aver raggiunto.

Il ricorso del RIINA GIACOMO va dunque anch'esso respinto.

Il ricorso di RIZZA SALVATORE ritenuto colpevole in appello di favoreggiamento personale, di cui al capo 428, non può essere esaminato perché il reato si è prescritto, essendo stato il fatto commesso in epoca prossima al 21.11.83, e, dalla sentenza impugnata non emergono elementi tali da aprire la via all'applicazione della disposizione di cui all'art. 152 del V.C.P.P..

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per la ragione di cui innanzi.

RIZZUTO SALVATORE.

Dichiarato in primo grado colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nel vincolo della continuazione, si è visto confermare in appello l'affermazione di responsabilità con assorbimento però, del capo 1 nel capo 10.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato all'inizio inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi.

Va peraltro respinto anche il ricorso dell'imputato ove si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova delle sue partecipazioni all'associazione mafiosa.

La partecipazione al sodalizio criminoso del RIZZUTO, però, è stata affermata con motivazione immune da vizi di logica e di diritto, nel pieno rispetto delle regole dettate dal nuovo codice di rito.

Infatti, i giudici di merito hanno valutato in modo coordinato e completo le dichiarazioni accusatorie di T. BUSCETTA, che aveva riferito della affiliazione dell'imputato alla "famiglia" di Porta

Stalder

Nuova per averlo saputo da GALEAZZO GIUSEPPE e da LO PRESTI SALVATORE. E le hanno ritenute riscontrate dalle dichiarazioni di BONO BENEDETTA, altrettanto motivatamente ritenuta attendibile, e da quelle del CALDERONE e del MARINO MANNOIA.

Hanno poi escluso, con argomentazioni corrette e persuasive, il preteso ostacolo di un precedente giudicato fermandosi a dimostrare in modo minuzioso come i fatti della nuova contestazione fossero diversi da quelli risalenti al 1970 e oggetto dell'altro giudizio.

La scomparsa dell'imputato dalla scena dell'attività mafiosa è stata, poi, solo dedotta, ma mai controllata, come puntualmente hanno rilevato i giudici di appello.

La sentenza impugnata, nondimeno, come è già stato rilevato all'inizio, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla esclusione di ufficio dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, secondo i criteri e per le ragioni ivi precisate con la eliminazione della relativa pena di mesi

due di reclusione.

ROTOLO SALVATORE.

E' stato condannato per i reati di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1), 13, 22, 280, 281, 283, 285 ed inoltre per delitti contro la vita; da altri reati è stato assolto.

E' già stato separatamente esaminato il ricorso nei suoi confronti del P.G. di Palermo, al pari di quello da lui proposto nella stessa materia dei delitti contro la vita.

In relazione ai residui reati ritenuti a suo carico, il ricorrente ha denunciato: in generale e per tutti i capi, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; il difetto e la contraddittorietà di motivazione sulla favorevolmente valutata attendibilità dell'accusatore SINAGRA VINCENZO cl. 1956, sotto il profilo intrinseco e per quello estrinseco, non essendosi tenuto conto, fra l'altro, che l'accusa fu ridimensionata dallo stesso dichiarante in sede dibattimentale, di tali fatti concernenti il traffico degli stupefacenti; il vizio di circolarità della prova per

l'associazione di tipo mafioso, desunta, a suo avviso, esclusivamente da quella concernente la partecipazione presunta a vari omicidi e la pretermessa motivazione sulle scagionanti dichiarazioni del MARINO MANNOIA; il difetto di motivazione sulla tardività delle accuse formulate contro di lui dal SINAGRA e sulla ritenuta protrazione del vincolo associativo oltre la data del 29.9.82; il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.

Il ricorso non ha fondamento.

Per quanto attiene alle censure, comuni a tutti i reati di cui trattasi, concernenti la dedotta inosservanza della nuova disposizione surrichiamata e la valutazione data in ordine alla attendibilità del SINAGRA, è sufficiente il rinvio alle osservazioni generali già svolte da questa Corte regolatrice.

Il giudice di secondo grado, d'altronde, non poteva non ricavare solidi argomenti di prova, circa il reato di stampo mafioso, dalla ritenuta

partecipazione dell'imputato a una serie nutrita di delitti (anche contro il patrimonio ed in materia di armi), che nell'appartenenza radicata alla cosca mafiosa hanno trovato chiarimento, restandone, al contempo, spia evidente ed inoppugnabile. Né sussiste il vizio di "circolarità della prova", dal momento che la responsabilità per ogni fatto, specie per i delitti di sangue, è stata correttamente derivata dagli elementi propri di ciascuna fattispecie, rispetto ai quali la ritenuta associazione ha potuto fungere, al più, da connettivo per la comune riferibilità ad un medesimo polo di delinquenza organizzata, secondo una deduzione legittimata dall'insieme delle risultanze.

Non si vede, del resto, come sia possibile concepire la partecipazione a più delitti certamente riconducenti ad una stessa consociazione, senza contestualmente ritenere certo l'inserimento in questa stessa associazione. Non può, infatti, non sussistere una dipendenza logica tra l'una e l'altra, in relazione anche alle

Handwritten signature

accertate modalità operative di modello mafioso.

E nella particolare posizione del ROTOLO, non può suonare come elemento di contrasto la dichiarazione del MARINO MANNOIA, ricordata nel ricorso, secondo cui l'imputato non aveva potuto assumere la qualifica formale di "uomo d'onore" per motivi familiari. Giustamente la Corte dell'appello ha osservato che tali parole, lungi dal costituire smentita al suo convincimento lo rafforzano, lasciando implicitamente intendere una reale ed ininterrotta (anche dopo il settembre 1982) militanza, non sfociata nella formale affiliazione soltanto per ragioni personali o familiari, non precisate, ma certo non inficianti il vero rapporto mantenuto con la cosca.

Quanto ai reati in materia di stupefacenti, la motivazione della sentenza impugnata risulta basata sulle coincidenti rivelazioni del CALZETTA e del SINAGRA, correttamente ritenute attendibili per la posizione di rilievo occupata dall'imputato nella consorteria di Corso dei Mille, attivamente impegnata nei traffici di sostanze stupefacenti

(basti pensare alla raffineria di via Messina Marine e al rinvenimento di droghe nella c.d. camera della morte), difatti coinvolgenti molti suoi membri. E, del resto, le dichiarazioni del SINAGRA a tale riguardo sono state addirittura menzionate nel ricorso, quali contributo di verità, magari per evincerne una sorta di scudo contro le imputazioni di omicidio, il che, tuttavia non serve ad emarginarle dal contesto accusatorio o ad attenuarne la portata probatoria.

Non dissimili considerazioni vanno fatte circa i reati "minori" ritenuti a carico dell'imputato (capi 280, 281, 283, 285), riguardanti, i primi due, episodi di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e gli altri due distinte estorsioni ai danni di alcune imprese commerciali. Le censure del ricorrente non sono uscite, per questa parte, dai limiti della aspecificità, restando appuntate, con argomenti comuni alle altre dedotte violazioni, contro la credibilità generale del dichiarante SINAGRA, peraltro confesso coautore dei fatti e, per questo, ritenuto dalla Corte del merito

particolarmente attendibile. La certa collocazione anche di tali vicende in un contesto di congiunta operatività, secondo i fini delittuosi della cosca cui entrambi ed altri accusati appartenevano, ha costituito, per il secondo giudice, il certo riscontro delle propalazioni: e tale valutazione appare ineccepibile nel metodo ed insindacabile nel contenuto di merito.

Risultano infondate, infine, le doglianze circa l'omessa specificazione delle pene per i reati diversi da quelli contro la vita (in effetti non necessaria, per l'assorbente comminatoria dell'ergastolo) e per il diniego delle attenuanti generiche, che la Corte di secondo grado ha motivatamente rifiutato in ragione dell'elevatissimo livello criminale manifestato dall'imputato e per il difetto conclamato di note meritorie.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

SALVO IGNAZIO.

La Corte di secondo grado ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di

associazione per delinquere di stampo mafioso dichiarando assorbita la fattispecie dell'art. 416 C.P. (capo 1) in quella più specifica del capo 10. I giudici dell'appello hanno dedicato una particolare e meticolosa attenzione alla posizione del SALVO essendosi trovati di fronte a una delle più penetranti e minuziose attività difensive, svolta attraverso un'analisi delle risultanze acquisite e utilizzate dai primi giudici, che non ha lasciato scoperto neppure l'angolo più recondito del procedimento argomentativo seguito nella decisione di primo grado.

Orbene i giudici dell'appello hanno considerato che l'imputato veniva indicato come affiliato all'associazione mafiosa insieme al cugino Nino, già in alcuni rapporti di polizia, e tra questi hanno citato in particolare quello dei carabinieri di Trapani del 28.7.64 e di Palermo del 21.10.69, emarginando, alla luce di altre concorrenti conferme esterne, (tutte minuziosamente elencate attraverso la ripetizione delle accuse del BUSCETTA, il riporto di intercettazioni telefoniche

e la coordinata interpretazione delle mosse che l'imputato aveva fatto dopo l'acuirsi dello scontro tra vincenti e perdenti), la circostanza che altre informazioni di polizia erano silenziose e altre davano atto del comportamento corretto dell'imputato stesso fin dalla giovane età e della costante manifestazione dell'intento di elevarsi, pur vedendo pesare su di sé l'ombra della figura del padre certamente e notoriamente associato mafioso nei tempi pregressi in posizione eminente. I giudici del secondo grado facevano, poi, proprio il giudizio di affidabilità che i primi giudici avevano riservato alle dichiarazioni del BUSCETTA e soprattutto alle sue precisazioni, secondo le quali egli, nelle vacanze natalizie del 1980 era stato accolto e ospitato in virtù di risalenti rapporti non solo di dimestichezza, nella villa "dei SALVO" a Palermo e ivi l'IGNAZIO era andato più volte a fargli visita.

Rilevantissima importanza veniva data ai particolari di quelle visite (e al conforto che esse fornivano alla prova dell'associazione di

IGNAZIO), considerandosi che da essi era emerso con precisione che la villa dell'ospitato era situata accanto al complesso alberghiero "La Zagarella" e che il BUSCETTA era stato ospitato insieme al padre e all'intera sua famiglia che si era recata in vacanza in Italia, dal Brasile, utilizzando un aereo privato noleggiato da LO PRESI IGNAZIO, imprenditore "vicino ai perdenti".

Altro elemento convincente e concordante di accusa i giudici dell'appello indicavano in una serrata sequenza di conversazioni telefoniche (tutte intercettate, registrate e chiaramente "sbozzinate") che si erano svolte ininterrottamente con triangolazione tra una fonte attribuita al SALVO l'utenza del LO PRESTI e una "sponda" di Milano tra il 22 e il 24.6.81, in concomitanza o meglio a ridosso di uno dei più gravi fatti di sangue (l'uccisione di INZERILLO) di quella tornata di tempo. I giudici dell'appello, coordinando i vari tempi generali e particolari, i numeri telefonici, i nomi degli interlocutori in connessione con le intestazioni delle utenze, e

soprattutto la particolare concatenazione dei rimbalzi tra la fonte attribuita a IGNAZIO SALVO, quella del LO PRESTI e la terza (di quel tal GAETA) delineavano un quadro preciso secondo il quale il SALVO aveva chiesto al LO PRESTI il numero brasiliano di BUSCETTA, la richiesta era stata girata all'interlocutore di Milano, asserito unico detentore del numero, che intanto si era verificato un intoppo (l'arresto del LO PRESTI nella notte tra il 23 e il 24 giugno) e che l'insistenza del SALVO presso la moglie del LO PRESTI non aveva avuto esito avendo questa la mattina di quello stesso giorno risposto che il marito non era tornato, senza accennare al suo arresto, perché ne era ancora all'oscuro.

Ne hanno tratto la certezza che il SALVO come sussurrato da BUSCETTA voleva mettersi in urgente contatto con costui onde procedere a un esame della situazione ed esplorare e prendere decisioni in ordine all'aggravarsi della pressione dei vincenti corleonesi. E di qui hanno dedotto la conferma del ruolo di affiliato (sia pure in apparente o

comunque pregressa sua neutralità) e hanno pure disatteso gli assunti difensivi che negavano in primis l'identità del SALVO con il "Pinuzzo" o il "Pino" fattosi vivo o menzionato nelle telefonate, e in via subordinata avanzavano la tesi che l'intento che aveva mosso il SALVO alle telefonate era solo quello di chiedere la restituzione di somme non ancora rientrate.

Secondo i giudici dell'appello, quindi, la certezza dell'affiliazione di IGNAZIO SALVO era confermata in via definitiva anche dalle dichiarazioni del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, sicché hanno potuto agevolmente negare qualsiasi valore scagionante anche all'assunto difensivo che le visite al BUSCETTA nel periodo natalizio del 1980 non vi erano potute essere (onde la franatura completa di uno dei perni dell'accusa) giacché erano state addotte negli atti precise prove documentali quali i biglietti dei viaggi aerei dell'Alitalia e le fatture di alberghi svizzeri, dalle quali emergeva con sicurezza, e senza possibilità di contrarie smentite, di qualsiasi provenienza, che il SALVO in

tutto il periodo natalizio, a cominciare proprio dal giorno dell'arrivo del primo dei BUSCETTA a Palermo era stato a sciare in Svizzera con tutta la famiglia.

Ha ricorso il P.G. di Palermo dolendosi della concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo che il generale contesto accusatorio rivelava una posizione di notevole invischiamento del SALVO IGNAZIO nell'aggregazione illegale e che doveva anche considerarsi lo spessore negativo sia delle modalità insidiose con le quali il ruolo associativo veniva da lui svolto sia la macchinosità dei movimenti difensivi.

Ma della censura dell'accusa il campo può essere agevolmente sgombrato perché i giudici del merito, al riguardo, hanno valorizzato correttamente l'assenza di partecipazione a fatti eclatanti e la manifestazione dell'intento di laboriosità sempre esternate dall'imputato. Per aderire alle indicazioni del P.G. occorrerebbe procedere a una valutazione del fatto ex novo ed emettere un nuovo giudizio di merito che è in questa sede precluso.

Un più articolato discorso merita il ricorso dell'imputato che rinnova in questa sede, in modo ancora più agguerrito e puntiglioso, il discorso lungo e dettagliato in ordine a tutti gli elementi sfruttati dall'accusa, senza abbandonare o lasciare nell'ombra alcuna delle deduzioni già svolte in sede di appello.

Il ricorso, minuziosissimo e estremamente analitico, attacca in sostanza su tre direttrici mirando a indebolire, se non a scalzare i tre perni del convincimento accusatorio.

Sotto un primo profilo di violazione e falsa applicazione della legge penale e travisamento del fatto, il SALVO deduce che tutta l'accusa a suo carico si riduce alla parola dei pentiti, senza tener conto che dell'associazione mafiosa, misteriosa di per sé, non vi sono prove dirette; i riscontri perciò svaniscono e si ripiega su fatti insignificanti quali la frequenza di certe persone e le intercettazioni che sono state smontate dalla difesa nel loro nucleo accusatorio. La riprova sta nel fatto che non è detto nulla sull'attività

partecipativa dopo il settembre 1982 e che sono state trascurate e superate le informazioni positive della polizia, mentre si è esteso ingiustificatamente il riferimento indeterminato "ai SALVO" e non si è neppure tenuto conto del fatto che la villa ove fu ospitato BUSCETTA è di NINO SALVO non dell'imputato, neppure "pro parte". Irrilevanti sono anche le ascendenze mafiose che sono state già sminuite dal capitano (poi colonnello) FRASCA e dal colonnello SATARIALE dei carabinieri e del pari irrilevante è la partecipazione nell'esattoria di NINO, limitata com'era alla percentuale del 10% e comunque correlata a una gestione più che trasparente, come era dimostrato dalle stesse parole del BUSCETTA che aveva negato che i SALVO fossero stati favoriti o intervenuti nel traffico delle droghe.

Il secondo bersaglio del ricorso sono le visite che i giudici del merito hanno ritenuto che il ricorrente abbia fatto a BUSCETTA nella villa dove costui venne ospitato. Si assume che il riscontro dell'accusa sarebbe solo il fatto di essere "uomo

d'onore". E' stato saltato a piè pari che egli era in Svizzera a Natale nonostante le prove documentali contrarie, e che lo stesso NINO SALVO aveva assunto su di sé l'iniziativa e la messa a disposizione della propria cosa. Anche BUSCETTA diventa quindi solo riscontro di se stesso.

Il quadro insomma dell'accusa sarebbe estremamente povero di sostegni effettivi mentre la stessa assunzione, in esattoria, di un mafioso, indicherebbe che semmai l'imputato "doveva subire", era in effetti solo accomodante per ovvie ragioni di opportunità.

Circa il terzo caposaldo dell'accusa, e cioè la sequenza delle conversazioni telefoniche l'imputato rifà la storia di tutta la vicenda e sostiene che è assurdo che le telefonate rivelassero il suo tentativo di far tornare in Italia BUSCETTA; che egli non aveva bisogno di ricorrere a LO PRESTI per avere il numero dello stesso BUSCETTA, che il Pinuzzo venuto fuori non era certo esso ricorrente mentre è certo che al LO PRESI venivano chiesti solo i soldi in restituzione senza alcun esplicito

accenno al telefono del brasiliano.

Anche in ordine alle telefonate di BUSCETTA a LO PRESTI dell'11 giugno non poteva non convenirsi che esse rivelavano che il primo chiedeva solo notizie di INZERILLO. Con riguardo più specifico, poi, alle telefonate del 23 e del 24 giugno l'imputato sostiene che egli non si era esposto prima per prudenza ma alla fine si qualificò per Giuseppe alla moglie di LO PRESTI, il che sta a dire che Pinuzzu è altra persona che vuole il telefono di BUSCETTA, tanto più che per la maggior parte del tempo della sequenza telefonica, esso IGNAZIO si trovava a veleggiare nelle acque greche.

Con un secondo motivo il SALVO aggredisce la ritenuta attività mafiosa che è indispensabile, a suo avviso, per integrare l'elemento materiale dell'art. 416 e addebita alla sentenza impugnata di non avere accertato alcun fatto di adesione alle regole della cosca e di non aver indagato sul fatto che lo stesso Nino aveva avuto contatti con BONTATE solo perché era stato sequestrato il suocero Corleo e ne voleva almeno la restituzione del corpo dai

mafiosi. Questo spiega anche l'ospitalità concessa al BUSCETTA che peraltro era stato imposto ai SALVO dal predetto BONTATE. Perfino ad ammettere che l'imputato aveva lo scopo di portare il BUSCETTA in Italia non ne deriverebbe la prova della associazione di esso ricorrente.

Con il terzo motivo infine si assume che in ogni caso mancava la prova della perdurante associazione dopo il settembre 1982.

Tutte le suesposte censure, malgrado lo sforzo, eccezionali di togliere terreno ai capi di accusa, non sono fondate.

Cominciando dall'ultima è agevole replicare che non vi è allegazione di alcun fatto che attesti l'avvenuta dissociazione o denuncia, palese e pubblica del pactum sceleris. Rimane intatto, quindi, l'effetto vincolante dell'adesione pregressa tanto più se le voci accusatorie, come nel caso di specie, non limitano affatto nel tempo la collocazione dell'imputato nell'organizzazione. Le deduzioni del secondo mezzo che mirano a negare la prova del consenso dato all'associazione, si



risolvono in una formulazione di mere ipotesi sotto forma di interrogativi. Si vuole accreditare la tesi che la condotta del cugino e dello stesso IGNAZIO, rivelativa di precisi e continui contatti con soggetti mafiosi, debba riceversi il significato solo di una ricerca della restituzione del Corleo ovvero, di una situazione di sudditanza dei due, senza rendersi conto o comunque trascurando che a nulla valgono le proprie interpretazioni di certe circostanze deduttive e dei rapporti obiettivi che esse rivelano. Le censure del secondo motivo rimangono dunque confinate nel limbo di alternative supposizioni interessate senza che sia evidenziato un effettivo vuoto logico o un errore madornale della sentenza impugnata nella valutazione degli elementi probatori tutti conducenti, secondo il precedente avviso dei giudici del merito, all'accertata adesione del SALVO IGNAZIO al sodalizio illegale.

Venendo più propriamente al nocciolo delle censure raccolte sotto il primo motivo, si deve osservare anzitutto che il discorso sulla scheletricità delle

fonti di accusa non è esatto, postoché il ragionamento della Corte di secondo grado non ha fatto perno solo su BUSCETTA, avendo trovato riscontri in fatti precisi quali l'ospitalità al medesimo, le telefonate del giugno '81 e le visite dell'Ignazio al brasiliano nel dicembre del 1980. E non è possibile seguire il ricorrente nel suo minuzioso discorso volto a dimostrare che sono insignificanti i rapporti con i mafiosi, che non ha valore l'indicazione di uomo d'onore e che le telefonate avevano uno scopo recuperatorio perché ciò significa rifare il giudizio di fatto, mentre non emerge una caduta verticale delle prove di fondo se si riflette che i giudici del merito hanno persuasivamente dato un preciso significato ai rapporti con i mafiosi, alle telefonate e alle visite, alla loro concatenazione, in base a tutta una serie di elementi, a nessuno dei quali si può attribuire, neppure superficialmente, un valore nullo e tantomeno un valore scagionante.

Il tentativo di assegnare alle telefonate dell'11 e del 12 giugno uno scopo innocente del BUSCETTA

malgrado la evidente concomitanza con l'uccisione di INZERILLO e di attribuire a quelle immediatamente seguenti del 22 e 24 dello stesso mese, nonostante la palese concatenazione con quelle di pochi giorni prima, un altro soggetto in parte a uno scopo recuperatorio per la parte finale, si sgonfia al solo rilievo che lo stesso ricorrente non nega si qualificasse per Giuseppe e non nega neppure le telefonate al LO PRESTI, sicché la ricostruzione minuta che fa delle singole parole, si risolve in una interpretazione diversa che i giudici del merito hanno già valutato in tutti i suoi risvolti e hanno, con completezza di analisi e con coerenza logica, disatteso. A troncare in radice il tentativo demolitorio rimane il corretto collegamento, addirittura semplice ricognizione di una intuizione quasi spontanea, che i giudici del merito mostrano di non poter ignorare tra la venuta di BUSCETTA in Italia, a Natale del 1980, la di poco successiva richiesta di contatti nell'11 e 12 giugno del 1981 e il rimbalzo delle sollecitazioni telefoniche dei successivi 23 e 24

giugno che recano aperti segni di provenienza dall'imputato. E' insuperabile, in altri termini il valore dei nessi temporali logici e di riferimenti obiettivi, che sono alla base del percorso argomentativo esposto dai giudici dell'appello.

Non hanno valore tranciante neppure i rilievi circa l'uscita di Ignazio dall'Italia nel periodo natalizio del 1980 posto che la documentazione esibita non ha certo valore probante assoluto o prevalente. D'altra parte essa, per come risulta dalla sentenza di primo grado, più specifica sul punto, e dalle verifiche obiettive che vi sono connesse e che sono state controllate direttamente anche in questa sede di legittimità, mostra delle notevoli discrepanze anzitutto tra il numero dei partiti e quello dei rientranti a Palermo, senza che vi sia una esaustiva spiegazione del ricorrente al riguardo anzi mancando qualsiasi allegazione sul punto; sono stati trovati poi (e ne fanno menzione i succitati primi giudici in assonanza con l'ordinanza di rinvio a giudizio) molti biglietti in bianco dell'Alitalia presso il ricorrente e

SP. M. Valeri

questo è altro elemento negativo; le stesse fatture svizzere non sono nominative e, infine, non risulta neppure una precisa data dell'arrivo dei BUSCETTA a Palermo e del rientro del ricorrente. Lo stesso accenno di questi al fatto che egli sarebbe rientrato in Palermo prima degli altri familiari discredita, anzi, invece che sorreggere il valore logico decisivo che egli vuole attribuire alla documentazione del viaggio in Svizzera. La documentazione in questione non ha affatto il valore negativo delle circostanze delle visite affermate da BUSCETTA e ancorate a tutta una serie di elementi probanti soggettivi e obiettivi di contorno.

Non è decisivo alla stessa stregua neppure l'accenno al silenzio da un lato e agli apprezzamenti positivi di alcuni dei rapporti informativi di polizia dall'altro, se si pensa che alcuni redattori potevano non avere voluto o potuto spingersi oltre le affermazioni generiche, e, soprattutto, che al ricorrente fu in effetti inflitto un provvedimento di prevenzione (come

M. Miller

risulta dall'ordinanza di rinvio a giudizio) che è più che sintomatico della vera portata, e decisiva, dei due o tre rapporti che, invece, affermano a chiare lettere, l'attiva partecipazione del ricorrente al sodalizio illegale.

In un tale quadro, che è ancorato alle plurime conferme di più accusatori e alle coordinate circostanze obiettive che il ricorrente non è riuscito mai a dimostrare del tutto inesistenti o inventate, cade l'addebito del vizio logico e quello di travisamento del fatto. Le censure in diritto seguono la stessa sorte una volta che rimane intatto il giudizio della Corte dell'appello in ordine alla tenuta di una effettiva condotta rivelatrice della sicura esistenza del vincolo associativo.

Il ricorso del SALVO va dunque respinto.

SAVOCA CARMELO.

In primo grado è stato dichiarato colpevole in concorso con RIELA SAVERIO e TORRISI ORAZIO del reato di cui al capo 20 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e la decisione è stata

confermata in appello con un non rilevante aumento di pena.

Poiché la posizione è identica a quella già esaminata di RIELA SAVERIO e identici, anzi comuni, sono i motivi del ricorso, si rinvia alle considerazioni fatte a proposito del ricordato RIELA per il rigetto della impugnazione anche del SAVOCA.

SAVOCA GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di merito ha confermato tale decisione previo assorbimento del capo 1 nel capo 10.

I giudici del secondo grado si sono basati sulle rivelazioni di T. BUSCETTA e SALVATORE CONTORNO e le hanno ritenute meritevoli di essere elevate a riscontro reciproco, sul rilievo che concordemente i due collaboranti avevano dato per certo, con ampi particolari soggettivi e oggettivi, della appartenenza del SAVOCA GIUSEPPE al sodalizio mafioso, e avevano specificato che era suo compito

particolare provvedere alla importazione della morfina base e alla sua raffinazione. Altra conferma delle due imputazioni è stata ravvisata anche nelle dichiarazioni di S. CALZETTA, di VINCENZO SINAGRA e di MARINO MANNOIA che avevano ribadito il quadro probatorio precedente.

Ricorre il P.G. dolendosi del fatto che era stato inflitto il minimo della pena, senza tener conto che al SAVOCA GIUSEPPE i collaboranti avevano attribuito il ruolo di capo, ma la censura è inammissibile perché in appello il punto non era stato investito dall'accusa.

Parimenti non merita accoglimento la seconda doglianza con la quale si critica l'avvenuta applicazione della continuazione. Infatti tale critica ha alla base la ben nota ragione, mai abbandonata dal P.G. di Palermo, che la continuazione è da escludersi attesa la netta differenza ontologica, per natura e struttura, dei reati di mafia e di quelli in tema di stupefacenti onde l'impossibilità di una comune e unica matrice ideativa. Tale opinione, però, è stata confutata,

seppa valle

come è noto, nelle osservazioni di carattere generale all'inizio e, in fatto, i giudici del merito hanno dato adeguata spiegazione del come tutti i reati risalissero allo stesso momento deliberatisi dall'assenso al sodalizio mafioso.

Anche il ricorso dell'imputato appare privo di fondamento.

Egli infatti denuncia il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, rilevando che BUSCETTA era inaffidabile e che CONTORNO non poteva sapere della sua collocazione, posto che MAFARA, che gli aveva dato le notizie su di esso SAVOCA, era stato già ucciso al tempo della informativa. Mancavano anche i riscontri bancari sicché perdevano valore le intercettazioni telefoniche tanto più che nessun ritrovamento di droga era mai avvenuto.

Sotto altro profilo lamenta pure, che non vi era alcun elemento probatorio in ordine alla condotta tenuta dopo il settembre del 1982; ma su ciò si può subito replicare non solo che il ricorrente non ha neppure allegato il fatto della rescissione del

vincolo e, in contrario, sta comunque il fatto che egli fu arrestato successivamente a tale data.

In ordine alla prima censura è sufficiente osservare che il ricorrente si sofferma su particolari insignificanti e oltretutto frutto solo della sua rappresentazione della cronologia delle vicende del CONTORNO, mentre i giudici dell'appello hanno dato un quadro complessivo e coerente delle prove di carico che è persuasivo e non trova effettivi dati di valore opposto.

Anche il ricorso dell'imputato va dunque respinto con la precisazione che, di ufficio, è già stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65 ed eliminata la relativa pena, con il conseguente annullamento, sul punto, della sentenza impugnata.

SAVOCA VINCENZO.

In primo grado è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10, ma la Corte di merito, lo ha dichiarato colpevole del solo reato di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416.

S. N. Val

La responsabilità in ordine alla ritenuta associazione mafiosa è stata basata sulle dichiarazioni accusatorie di S. CONTORNO, che aveva indicato l'imputato come affiliato della "famiglia" BRANCACCIO, conosciuto con il soprannome "u siddiatu", e lo aveva riconosciuto in fotografia e come interessato alla soc. Edilferro; nonché sulle rivelazioni di T. BUSCETTA, V. SINAGRA, del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, che giustamente sono state valutate e riscontrate nel loro insieme, tra loro e tra loro integrantesi.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile per mancanza dei motivi.

Ricorre anche l'imputato con due ordini di motivi.

Nel primo denuncia che la sentenza impugnata ha ignorato i temi difensivi in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione (sarebbe necessaria non la sola adesione ma la partecipazione attiva) in ordine all'inattendibilità dei pentiti, alla circolarità della prova e all'assenza della prova dell'affiliazione. Più in particolare assume che prese una per una le dichiarazioni di BUSCETTA,

Manfredi

CONTORNO, SINAGRA e così via fino al AZZOLI, GASPARINI e KOK BAK KIN, erano contraddittorie, insignificanti, scoordinate, imprecise e incerte, sicché dovevano essere rifiutate in blocco.

Altro vizio di motivazione viene additato per quanto concerne la perduranza del vincolo dopo il settembre del 1982, sulle aggravanti ritenute e sulla misura della pena, in una al diniego delle attenuanti generiche.

Nel secondo ordine di motivi, che è comune anche ad altri ricorrenti, assume che gli elementi probatori non indicavano alcun dato di fatto e poi si volge a demolire il valore del riferimento degli accusatori al soprannome "u siddiatu", sul rilievo che vi erano 4 soggetti chiamati così. Sottolinea, poi, la mancanza di motivazione in ordine alla perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982 e alla misura della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.

Tutte le suesposte censure sono infondate.

In ordine alle critiche in punto di elementi costitutivi della fattispecie associativa e in

ordine alla inattendibilità dei pentiti e alla circolarità della prova, la confutazione già è stata data nelle considerazioni di ordine generale svolte all'inizio e nei principi guida ivi enunciati.

Perdono in conseguenza ogni fondamento i rilievi che rifanno l'analisi delle singole dichiarazioni dei pentiti. Tale analisi si risolve in un rifacimento del giudizio di fatto già proposto in appello e correttamente respinto.

Valutazioni di fatto sono anche i rilievi che ruotano attorno al numero di coloro aventi il soprannome di "u siddiatu", mentre nella parte generale trovano confutazione anche le critiche rimanenti relative alle aggravanti, al minimo della pena e alle attenuanti generiche.

SCADUTO GIOVANNI.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nel vincolo della continuazione e la Corte dell'appello ha confermato la decisione.

Il ricorso del P.G. circa la misura lieve della

Manali

pena inflitta è destituito di fondamento, perché i giudici di merito esattamente hanno rilevato che, sul punto, non erano state sollevate in appello doglianze quanto alla irrogazione di una pena più severa. Sicché il ricorso va rigettato.

Ugualmente infondato è il ricorso dell'imputato il quale ripropone la questione della dilatazione del principio del libero convincimento e ripete l'assunto che è abnorme la tecnica probatoria basata sul rapporto di parentela con i capi mafiosi e che pertanto, valorizza il tipo di autore rispetto al necessario accertamento di una personale condotta illegale.

Infatti i rilievi di ordine giuridico si pongono contro gli esatti principi di diritto circa la portata dell'art. 192 N.C.P.P., seguiti dai giudici del merito e fatti propri anche nella parte iniziale della presente motivazione.

Sono mere affermazioni, poi, le critiche in ordine al tipo di autore, postoché i giudici del secondo grado hanno condotto una analisi approfondita dei fatti che rivelavano la condotta associativa

S. A. Malen

dell'attuale ricorrente e hanno messo in particolare evidenza le rivelazioni di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO, e le hanno collegate alle indagini bancarie e alle successive dichiarazioni del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, che erano state molto dettagliate proprio nel riferire la effettiva condotta illegale partecipativa del ricorrente.

La sentenza impugnata ha, poi, correttamente disatteso anche le censure che vengono qui riproposte in ordine al ritenuto assorbimento dell'associazione per delinquere semplice in quella di stampo mafioso, uniformandosi ai principi enunciati anche da questa Corte regolatrice all'inizio e in conseguenza ritenendo che la perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982 era certa, a contrario, in difetto di una prova qualsiasi di fatti attestanti l'avvenuta rescissione del collegamento una volta costituito.

Sono rilievi in fatto, infine, quelli che denunciano la sproporzione della misura di sicurezza detentiva e il vizio di motivazione sulle

ritenute aggravanti.

SCRIMA FRANCESCO.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, e la decisione è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di merito che ha solo assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P..

I giudici hanno basato la responsabilità suddetta sulle rivelazioni di T. BUSCETTA, di S. CONTORNO, del CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

Il ricorso del P.G. è stato già dichiarato inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi.

Ricorre anche l'imputato che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità assumendo che non sono state considerate le doglianze della difesa in ordine alla inattendibilità, alle incertezze e alla mancanza di riferimenti dei collaboranti accusatori circa specifici fatti e comportamenti mafiosi di esso ricorrente, mentre è stato erroneamente

applicato il criterio del tipo di autore per l'appartenenza familiare.

Ripropone poi la questione dell'autonomia tra il reato di cui all'art. 416 e quello di cui all'art. 416 bis C.P. per dedurre che non è stata dimostrata la perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982 e assume altro vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza delle aggravanti contestate, alla misura della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

Le suesposte censure non sono fondate.

Invero, la responsabilità dello SCRIMA per l'associazione mafiosa è stata affermata, anche con particolare riguardo alla permanenza dopo il settembre 1982, sul quale punto si richiama quanto esposto nella parte generale, con motivazione scevra di qualsiasi vizio logico-giuridico.

I giudici di secondo grado hanno, infatti, filtrato attentamente le particolari accuse del BUSCETTA e hanno risposto punto per punto alle osservazioni dell'imputato che metteva in dubbio la portata delle affermazioni che lo avevano indicato come

Espresso

"uomo d'onore" affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova, e gli avevano attribuito in ispecie il ruolo di sotto-capo, successivamente coinvolto nel sequestro di CASSINA LUCIANO. La sentenza impugnata ha inoltre riscontrato e integrato tali risultanze confrontandole con le rivelazioni di SALVATORE CONTORNO, del CALDERONE e di MARINO MANNOIA, il quale in modo molto chiaro aveva riferito sulla attualità della carica di consigliere della predetta "famiglia" che l'imputato rivestiva. E hanno spiegato pure che per tutte queste ragioni non vi era dubbio che la condotta dell'imputato era continuata anche dopo il sequestro del CASSINA e la conclusione del relativo giudizio.

Tutto ciò fa perdere rilevanza anche alla questione di diritto circa l'autonomia delle due fattispecie normative di associazione a delinquere, del resto negata da questa Corte regolatrice in via generale e rivela che, in effetti, il ricorrente ripropone, in questa sede, il rifacimento punto per punto del giudizio di fatto.

Rilievo marginale ha per l'imputato la questione

dell'organizzazione verticistica e unitaria delle aggregazioni periferiche e, comunque, le relative censure si pongono in contrasto con la coerente ricostruzione in parte svolta anche su questo aspetto e condivisa nella ricordata parte generale. A tali rilievi si rinvia anche per la motivazione, per collegamento, che la sentenza impugnata mostra di avere adottato circa le aggravanti, le attenuanti generiche e la misura della pena.

Il ricorso dell'imputato va dunque rigettato, ricordandosi, però, che di ufficio è stata esclusa anche per SCRIMA l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, con la conseguente eliminazione della pena relativa di mesi sei di reclusione e l'annullamento limitato senza rinvio della sentenza impugnata.

SENAPA PIETRO.

Già dichiarato colpevole in primo grado di vari delitti di omicidio, nonché dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, ha visto confermata la sua responsabilità nel giudizio d'appello, oltreché per

la più parte dei delitti di sangue, per il solo capo 10 (assorbito il capo 1), restando assolto, fra altri, dai fatti di cui ai capi 13 e 22.

I ricorsi da lui proposti e dal P.G. in relazione a vari delitti contro la vita, sono già stati esaminati da questa Corte di Cassazione in punti precedenti della presente sentenza.

In relazione al residuo reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10), il ricorrente ha proposto, insieme alle notissime e generalizzate censure di ordine generale (violazione della monocraticità del giudice istruttore, nullità per omesso o irregolare deposito degli atti istruttori, violazione dell'art. 192 N.C.P.P.; difetto di riscontro alle oscillanti dichiarazioni del SINAGRA) già separatamente valutate nei confronti di tutti gli imputati che le hanno formulate in analoghi termini, doglianze specifiche, sotto il profilo del difetto di motivazione, per essere stata la colpevolezza basata su riammissibili circolarità argomentative, in quanto desunte dalla

partecipazione a vari omicidi, questa a sua volta derivata dalla pretesa associazione alla cosca mafiosa.

Con altro motivo, il ricorrente ha dedotto analogo vizio per le negate attenuanti generiche e della minima partecipazione (art. 114 C.P.).

Il ricorso è infondato, anche per la parte qui in esame.

Le specifiche doglianze in tema di responsabilità sono resiste dalle motivazioni della impugnata sentenza, che hanno ricordato l'apporto probatorio concordemente offerto dal CALZETTA, dal MARINO MANNOIA, dal MELLUSO e dal D'AMICO, le cui coincidenti rivelazioni hanno riscontrato quelle del SINAGRA a proposito dell'affermata associazione dell'imputato alla cosca di Corso dei Mille. Così il giudice di secondo grado ha potuto disporre di altro e convincente argomento per ritenere fondata l'accusa, oltre quello, concordante, ritratto dalla partecipazione a più omicidi risalenti allo stesso gruppo associato. Ne è così derivata una valutazione completa e motivata, esente da

g. d. m. l.

qualsiasi rilievo.

E l'accorta valutazione della Corte dell'appello è risultata evidenziata dalla coeva assoluzione dai reati concernenti gli stupefacenti, di cui ha trovato ragione nella debolezza complessiva dei relativi elementi, implicitamente comparata alla robustezza logica di quelli pertinenti al reato associativo mafioso.

La manifesta infondatezza della doglianza relativa alle negate attenuanti ne rende inutile l'esame anche sommario.

SERRA CARLO.

Condannato in primo grado per traffico di stupefacenti in concorso con D'ANGELO MARIO e RAPISARDA GIOVANNI (capo 44), nonché di associazione per droga (capo 20), in appello si è visto unificare il reato di cui al capo 20 ai fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma 3.2.84, divenuta irrevocabile il 3.10.85.

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione è infondato, poiché non allega profili di vizio di motivazione ma solo un riesame

Stollen

in fatto dei presupposti che danno luogo alla unicità della ideazione.

E' peraltro infondato anche il ricorso dell'imputato il quale lamenta che non è stato spiegato perché è stato condannato per un fatto identico a quello di cui alla citata sentenza del Tribunale di Roma del 3.2.84 e perché gli è stato irrogato uno sproporzionato aumento di pena per la continuazione.

Ed invero, la violazione dell'art. 90 V.C.P.P. non sussiste perché i giudici hanno accertato attraverso una accurata analisi delle risultanze processuali che la contestazione nel presente processo riguardava un fatto ben diverso da quello avente ad oggetto i grammi 266 di cocaina, per la cui detenzione era stato definitivamente condannato nell'ambito dell'accertamento del rapporto criminoso catanese RAPISARDA - SERRA - CANNIZZARO - FERRERA.

E' anche priva di pregio l'altra censura relativa all'aumento della pena ex art. 81 C.P., sia per quanto detto nella parte generale, sia perché i

giudici di secondo grado hanno espressamente ritenuta adeguata la misura della pena dovendosi con ciò implicitamente ritenere rispettati i criteri indicati dall'art. 133 C.P..

SINAGRA ANTONIO.

E' stato condannato, in esito ai due giudizi di merito, per vari reati contro il patrimonio e connessi (capi 280, 281, 283, da 313 a 322, 324 - 325, 327 - 328, 330, da 332 a 336, 339, 341, 345, 347), oltreché per alcuni omicidi. E' stato assolto da altri reati, mentre per quelli associativi di cui ai capi 1 e 10 è stata dichiarata l'improcedibilità per precedente giudicato, ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (del 1930).

Sui motivi di ricorso principali ed aggiunti, pertinenti ai delitti contro la vita, questa Corte regolatrice ha già espresso, più sopra, le sue valutazioni.

Per quanto riguarda gli altri reati, per i quali è stata statuita la colpevolezza, le censure promosse - comuni a SINAGRA VINCENZO cl. 1952, coimputato in molti dei predetti delitti contro il patrimonio e

connessi, - hanno riguardato in generale la violazione dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. e la ritenuta attendibilità in concreto della sola fonte SINAGRA VINCENZO cl. 1956, non sufficientemente analizzata, ad avviso del ricorrente, nei vari e contraddittori aspetti intrinseci, sovrastati anche da incertezze, ritrattazioni e mendaci evidenti. In particolare, poi, ha dedotto il ricorrente, per ciascuno dei reati in parola, il vizio logico ed il difetto di motivazione consistente nell'omesso o nell'inspiegato rilievo di contrasti probatori tra i pentiti SINAGRA e DI MARCO o tra costoro e le parti lese (quelle dei delitti di estorsione, ad esempio, avevano negato di aver ricevuto minacce o pressioni).

Il ricorso è infondato anche per la parte qui in considerazione.

Quanto alle doglianze di ordine generale, è persino superfluo il rinvio alle valutazioni ripetutamente date sull'argomento da questa Corte regolatrice.

In relazione allo specifico problema dell'affidabilità della fonte SINAGRA, specie in

Handwritten signature

relazione ai capi di imputazione di cui si tratta, è opportuno richiamare, intendendole qui per riportate, le considerazioni svolte, in merito al ricorso di CASTIGLIONE GIROLAMO, coimputato degli stessi fatti, e nelle quali sono state chiarite le ragioni per cui sono da condividere, in quanto immuni da vizi giuridici, le motivazioni del secondo giudice sul conto del propalante, reo confesso della quasi totalità dei fatti ed autore, perciò, di vere ed originali chiamate in correità riscontrate dall'altro "pentito" DI MARCO.

Ciò premesso, le altre doglianze attinenti a ciascun reato non esorbitano dai confini della difforme lettura del fatto, rappresentando ed esasperando aspetti di divergenze negli elementi di sostegno delle responsabilità ritenute, divergenze che rientrano invece nella normale dialettica delle prove e che il giudice di merito ha già esaminato nella complessiva valutazione a lui demandata, dalla quale sono infine derivate le linee basilari della decisione, il cui fondamento non è possibile qui ridiscutere.

S. Malen

SINAGRA FRANCESCO PAOLO.

In primo grado è stato dichiarato responsabile dei reati di ricettazione continuata, di cui ai capi 323 e 329, e tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello salva una riduzione di pena. Ha proposto ricorso il SINAGRA, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto.

La responsabilità per gli episodi di ricettazione, infatti, è stata motivatamente e legittimamente affermata, alla luce dei principi accolti anche da questa Corte regolatrice in materia di chiamata in correità, in base alle convergenti rivelazioni di SINAGRA VINCENZO (il pentito) e SALVATORE DI MARCO, che avevano confessato il furto di gioielli in danno di BRACCO SALVATORE e la rapina dei carichi di tabacchi in danno dei fratelli BALSAMO. La Corte di secondo grado ha messo in speciale rilievo i particolari elementi obiettivi, ragionevolmente

ritenuti significativi e sostanzialmente attendibili, secondo cui le sigarette sottratte erano state vendute al SINAGRA, pescivendolo, e al suo socio STEFANO NAPOLI, e i gioielli erano stati venduti allo stesso pescivendolo (a dire del primo) ovvero che le dette sigarette (a dire del DI MARCO) erano state cedute al gestore di una tabaccheria, in Romagnolo, ed erano state ritirate da tale NAPOLI.

La individuazione dell'imputato era stata riscontrata dalle indagini di polizia, che avevano, appunto, accertato essere la detta tabaccheria intestata formalmente alla sorella del ricorrente SINAGRA FRANCESCO PAOLO, e che costui assiduamente era nel locale ed aveva rapporti di affari con il NAPOLI, indicato da lui stesso come socio.

Trattasi di valutazioni di merito, contro le quali l'imputato ripropone pedissequamente la sua diversa ricostruzione già sottoposta all'attenzione dei giudici dell'appello.

Per la censura concernente le attenuanti generiche si richiama quanto detto al riguardo, nella parte



generale, circa la motivazione per collegamento con l'affermazione di responsabilità, e che la sentenza impugnata mostra di avere tenuto presente ai fini della pena.

SINAGRA VINCENZO di Salvatore, classe 1952 (detto "tempesta").

E' stato condannato, oltreché per reati di omicidio, per reati di altro genere, di cui ai capi 280, 281, 283, 285, da 313 a 328, 330, 332, 334 a 336, 339, 341, 347. Da altri reati è stato assolto. Per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10, è stata dichiarata l'improcedibilità per precedente giudicato.

Le sue doglianze, trasfuse in plurimi motivi di ricorso, sono state già esaminate da questa Corte regolatrice, al pari di quelle proposte nei suoi confronti dal P.G. di Palermo, relativamente ai delitti contro la vita.

Relativamente ai residui delitti, di cui ai capi sopra indicati, per i quali è stato condannato, ha dedotto censure comuni al fratello Antonio.

Ciò consente di ritenere a lui estensibili le

osservazioni poco sopra formulate sul conto del
congiunto, senza necessità di aggiunte.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere
rigettato.

SORCE VINCENZO.

In primo grado è stato dichiarato responsabile dei
reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nel vincolo
della continuazione.

La Corte di Assise di Appello, dichiarava unificato
il reato di cui all'art. 416 bis C.P. a quello di
cui alla sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro 28.12.73, divenuta irrevocabile il
12.5.75.

Il ricorso del P.G. che lamenta l'applicazione
della continuazione non propone effettivi profili
di vizio della motivazione o di vuoti di analisi e
perciò va respinto, tenuto conto anche delle
osservazioni generali svolte all'inizio.

Va respinto peraltro anche il ricorso dell'imputato
il quale con due ordini di motivi lamenta il vizio
di motivazione circa la sussistenza della sua
condotta di mafioso, fondando sulla inattendibilità

dei collaboranti che lo accusavano e, soprattutto, fa questione del totale assorbimento dei fatti qui contestati nella imputazione giudicata con la ricordata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 28.12.73, non senza dolersi della mancata considerazione della sua infermità e della sua vecchiaia, ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

In ordine alla questione del giudicato basta rilevare che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha avuto riguardo a fatti lontani nel tempo, mentre le accuse dei collaboranti si riferiscono a fatti e circostanze ben oltre il 1975.

Rimane la questione delle censure volte contro la valutazione di tali accuse ma al riguardo è sufficiente ricordare che i giudici di merito con motivazione adeguata e corretta, in concordanza con i principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P., accolti da questa Corte regolatrice nella parte generale, si sono basati su molteplici chiare prove di accusa quali le dichiarazioni di BUSCETTA, S.

CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA, da cui giustamente si è evidenziata la indubbia appartenenza del detto imputato alla "famiglia" di Palermo Centro. Particolarmente sono state considerate precise le rivelazioni di MARINO MANNOIA, che non ha messo in dubbio neppure l'attualità dell'affiliazione dopo il settembre 1982.

Quanto alle doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, a parte il rinvio a quel che si è detto nella trattazione delle questione generali, si rileva che i giudici dell'appello motivatamente hanno determinato la pena in aumento rispetto alla condanna definitiva, correlandola alla durata della condotta e alla qualificata partecipazione (come capo) al sodalizio da parte del SORCE.

Occorre solo ricordare a questo punto che anche per l'attuale ricorrente di ufficio è stata esclusa, per le ragioni esposte per tutte le situazioni simili, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 375, e successive modificazioni, con

la eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione e con il limitato annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.

SORESI GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 (associazione per il fine di commerciare la droga) e assolto dai reati associativi di stampo mafioso di cui ai capi 1 e 10 e da quello di traffico di droghe cui all'art. 22 ma la Corte di merito lo ha dichiarato colpevole anche del traffico di droga ponendo in evidenza come a carico dell'imputato vi fossero precise accuse sia da parte di più collaboranti sia a mezzo di intercettazioni telefoniche e perfino ad opera delle indagini svolte dalle autorità statunitensi anche in ordine ai fatti specifici di commercio di droga.

Il ricorso con il quale il P.G. si duole dell'assoluzione del SORESI dall'associazione mafiosa (capi 1 e 10) è infondato, poiché nella sostanza si rifà tutto il percorso delle singole acquisizioni probatorie sul punto dell'associazione

mafiosa, ma non si prospetta né alcun vuoto nella motivazione né alcun salto logico.

Rimane, quindi, una giustificata scelta di merito il ragionamento della Corte dell'appello secondo la quale i rapporti tra l'imputato e i personaggi di cui al traffico di stupefacenti, pur costituendo prova, insieme ad altri elementi obiettivi acquisiti, di responsabilità circa la cointeressenza del SORESI nella organizzazione del traffico (capi 13 e 22), non avevano pari e sufficiente forza probante quanto all'appartenenza dello stesso imputato anche all'associazione mafiosa, nella considerazione che tali rapporti erano solamente suscettibili di una spiegazione ambigua.

Peraltro anche il ricorso dell'imputato è destituito di fondamento.

La responsabilità del SORESI, infatti, è stata affermata con ragionamento immune da vizi di logica e di diritto, in conformità ai principi che sono stati condivisi anche da questa Corte regolatrice sulla utilizzabilità sia di più chiamate di correo

sia delle indagini delle autorità statunitensi riversate nel processo anche a mezzo di una riconferma testimoniale.

Quanto alla valutazione e alla interpretazione degli elementi di fatto acquisiti, si rileva che i giudici di merito hanno esaminato un complesso imponente di dati accusatori, quali i viaggi del SORESI in USA, i contatti da lui avuti in quella nazione con personaggi e luoghi specifici, il contenuto delle varie telefonate intercettate, il viaggio in Italia e l'incontro con il SORESI da parte di LAMBERTI GIUSEPPE.

Quanto alle doglianze circa il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, si richiama ciò che si è detto, sui relativi punti, nella trattazione generale.

SPADARO FRANCESCO (nato nel 1958).

E' stato condannato, in esito al giudizio di appello, per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 10, assorbito il capo 1) nonché per l'omicidio in persona del FIORENTINO. Da altri reati, anche contro la vita, è

stato assolto.

Il ricorso del P.G. nei suoi confronti, relativamente agli omicidi TAGLIAVIA e PATRICOLA, nonché il motivo di ricorso dell'imputato per il delitto FIORENTINO, sono già stati esaminati da questa Corte di Cassazione.

In ordine al reato associativo, l'imputato ha dedotto il difetto di prove e di motivazione sulla ritenuta responsabilità, a suo dire fondata soprattutto sulla pretesa partecipazione a detto omicidio (fatto comunque anteriore al 29.9.82), nonché sulle relative aggravanti.

Il ricorso non ha fondamento, anche per la parte qui in esame.

E' affermazione del tutto erronea che la affermata responsabilità per il reato associativo abbia preso le mosse, esclusivamente o prevalentemente, dalla partecipazione all'omicidio FIORENTINO. E' vero, invece, che l'accusa è stata basata, ed è stata poi ritenuta verosimile dai giudici di merito, per tutta una gamma di considerazioni, non escluse, ben s'intende, quelle afferenti agli omicidi contestati

che, seppure non provati sufficientemente nella loro riferibilità all'azione materiale o all'impulso morale dell'imputato, hanno coinvolto una ricostruzione a monte implicante, comunque, l'affiliazione del soggetto alla cosca di Corso dei Mille.

E questo legame associativo, secondo la sentenza impugnata, è risultato provato attraverso le dichiarazioni di tutti i collaboranti (da ultimo, il MARINO MANNOIA), che sono stati concordi nell'attribuire allo SPADARO la qualità di uomo della cosca, specificamente addetto alla consumazione dei delitti più gravi (pag. 3523).

Questa accertata autonomia della prova, rispetto alle statuizioni riguardanti le imputazioni di omicidio, spiega perché il secondo giudice abbia confermato la condanna per il reato associativo "de quo", malgrado le assoluzioni pronunciate a riguardo dei delitti TAGLIAVIA e RAGONA; e spiega anche perché questa Corte di Cassazione è indotta, ora, al rigetto del ricorso per questa stessa parte, malgrado l'annullamento della sentenza



impugnata relativamente all'omicidio FIORENTINO.

SPADARO GIUSEPPE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, nel vincolo della continuazione e la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello che ha assorbito il capo 1 in quello 10, valorizzando, in ordine alla condotta associativa mai interrotta dell'imputato, le rivelazioni di T. BUSCETTA, di S. CONTORNO, di STEFANO CALZETTA, di MARINO MANNOIA e l'elemento corroborativo della notevole fortuna patrimoniale accumulata in poco tempo.

Il ricorso del P.G., è stato già dichiarato inammissibile, perché non sono stati presentati i motivi.

Con il suo ricorso l'imputato si duole della violazione dell'art. 192 N.C.P.P. sotto il già noto profilo che la norma non consentirebbe l'utilizzazione di più chiamati in correità e violazione di legge sotto il profilo che le accuse si riferirebbero a fatti risalenti onde l'insussistenza del vincolo dopo il settembre 1982.

Si lamenta pure il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Le suesposte censure sono infondate.

I rilievi in ordine alla portata dell'art. 192 N.C.P.P. sono confutati dalle considerazioni generali fatte, sul punto, all'inizio.

Quanto alla perduranza del vincolo associativo dopo il settembre del 1982, a parte la sua rilevanza marginale posto che rimarrebbe sempre la sanzione adeguata anche in applicazione del solo art. 416 C.P. si osserva che alla luce dei principi anch'essi affermati nella parte generale, le rivelazioni dei collaboranti, utilizzate dalla Corte di Appello, non mettono in rilievo, come è sotteso nella sentenza impugnata in maniera chiara, alcun dato di fatto significativo che attesti che l'imputato si sia sottratto al cordone ombelicale che nasce a seguito dell'accordo associativo e abbia potuto recidere i legami ben solidi che il sodalizio non fa mai sciogliere se non con i noti mezzi punitivi.

M. Allen

Il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena risultano coerentemente collegati alle valutazioni espresse in punto di responsabilità.

SPADARO TOMMASO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, unificati in continuazione e la decisione risulta confermata in appello, salvo l'assorbimento del capo 1 nel capo 10, con la conseguente rideterminazione della pena.

I giudici di secondo grado si sono basati sulle rivelazioni specifiche di S. CALZETTA, il quale aveva riferito che gli SPADARO erano, tra le cosche mafiose, secondi soltanto ai GRECO di Ciaculli, e che, in tempi recenti, si erano dati al traffico della droga; nonché sulle dichiarazioni accusatorie, motivatamente ritenute attendibili, di VINCENZO SINAGRA, di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO. Quest'ultimo, in ispecie, nelle sue numerose e articolate rivelazioni, aveva affermato l'appartenenza dello SPADARO alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, ricordando anche il suo

M. Valeri

coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti. Sono state richiamate le dichiarazioni del CALDERONE e di MARINO MANNOIA e i numerosi accertamenti bancari, per decine di milioni, evidenziandosi che una precedente condanna altro non riguardava che uno specifico aspetto della più vasta organizzazione e dei numerosi e reiterati atti di traffico.

Il P.G. si duole della pena, sotto il profilo che è stato violato il minimo edittale previsto per la figura di "capo", ma la censura è inammissibile, perché non proposta in sede di appello, come riconosciuto dallo stesso P.G. di udienza. Non hanno pregio neppure le censure circa l'applicazione della continuazione, alla luce delle osservazioni di carattere generale svolte sul punto all'inizio.

Anche il ricorso dell'imputato risulta infondato. Egli muove, infatti, dalla ripetuta tesi che tutti i pentiti sono inaffidabili e si sofferma a sottolineare che BUSCETTA non ha detto il vero sui propri traffici e sui rapporti con il CALO'; che la

GG Calderone

caduta dei tabacchi esteri aveva determinato la fine della sua qualità di capo nel relativo traffico; che CONTORNO lo aveva accusato per salvare i propri amici; che non erano veri neppure i riferimenti alla sua presenza a Marano di Napoli con i NUVOLETTA, dato che in quel tempo era al soggiorno obbligato, lasciato una sola volta; che le accuse contro di lui erano state lette sui giornali, che la conferma del mendacio di CONTORNO era data dal suo spirito di vendicarsi della pretesa offesa, fatta alla moglie, dal LUCCHESI e dal fatto che solo tardivamente si era deciso a riferire che anche esso SPADARO aveva partecipato alla preparazione di altri complotti per ucciderlo; che anche CALDERONE era una botte di stupidaggini, come era dimostrato dalla massa di incertezze e inesattezze; che non vi erano riscontri obiettivi sulla riunione mafiosa nella villa di esso stesso SPADARO.

Ma, come è evidenziato, il ricorrente segue il solito canovaccio di riproporre in questa sede il totale rifacimento del fatto, mentre nulla egli

adduce che possa evidenziare un qualche salto logico della motivazione impugnata o un altro vizio di ragionamento. Tutto in effetti, si riduce alla contestazione della parola dei collaboranti che, invece, la Corte di Appello ha analizzato a fondo, ha sviscerato in ogni particolare e ha collegato con i certi riferimenti temporali e spaziali, finendo per ritenere che le varie fonti di accusa collimavano tra loro e fornivano un quadro articolato e preciso della profondità del coinvolgimento mafioso del ricorrente.

Quanto alle altre censure altrettanto si ripropone, da un lato, il ben noto, ma anche qui ripudiato assunto, che altro è l'adesione al sodalizio criminale, altro è l'effettiva partecipazione ai fatti attuativi, e da altro lato la inaccettabile proposizione del concorso apparente di norme tra le disposizioni normative che puniscono l'associazione mafiosa a quella finalizzata al commercio della droga.

Anche i rilievi in ordine alle aggravanti specifiche e alle qualità di capo nell'associazione

per droga ripropongono un ripensamento di mero fatto.

Il ricorso va dunque respinto, con la nota precisazione che di ufficio, è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65 con eliminazione di mesi due di reclusione e annullamento sul punto, senza rinvio della sentenza impugnata.

SPADARO VINCENZO.

E' risultato condannato, in esito al giudizio d'appello, per i reati associativi di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1) e 13; è stato assolto da ogni altra imputazione, compresa quella concernente l'omicidio del FIORENTINO.

Ha proposto ricorso, lamentando la violazione di legge in ordine alla configurazione del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in rapporto alla specifica fattispecie; la violazione dell'art. 192 N.C.P.P., in relazione all'assunto difetto di validi riscontri di conferma alle dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dai "pentiti"; il difetto di motivazione circa l'esatta



identificazione sua tra i "fratelli SPADARO" collettivamente accusati dal CONTORNO; ed infine il difetto di motivazione sul diniego della continuazione fra i due reati associativi, sulla sussistenza delle ritenute aggravanti e per il diniego delle attenuanti generiche.


Nei confronti dell'imputato ha proposto ricorso il P.G. di Palermo, oltreché in relazione al capo concernente l'omicidio FIORENTINO, per l'assoluzione largita in appello per il capo 22 (traffico di sostanze stupefacenti), all'uopo lamentando difetto e contraddizione di motivazione, sia per avvenuta pretermissione di elementi accusatori importanti (i collaboranti) che indicavano nello SPADARO un personaggio di rilievo nel commercio della droga, sia per contrasto logico con la esclusa affermazione di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 13.

I ricorsi sono infondati.

Le deduzioni del ricorrente imputato, che attengono ai temi generali della configurabilità del reato associativo mafioso e alla valutazione del

collaboranti, risultano contraddette dai rilievi che, per le stesse materie, questa Corte regolatrice ha già avuto agio di formulare, nei confronti di tutti i ricorrenti interessati. Ad esse va fatto, qui, l'opportuno rinvio.

In relazione all'applicazione concreta dei principi valutativi, si osserva che la Corte territoriale ha ampiamente giustificato il raggiunto convincimento, individuando e valutando le plurime fonti accusatorie (il BUSCETTA, il CONTORNO, che aveva espressamente indicato nell'imputato un affiliato alla cosca di Corso dei Mille, donde l'inesattezza del rilievo critico, secondo cui la sua indicazione sarebbe stata impersonalmente rivolta ai "fratelli SPADARO; il SINAGRA; il CALZETTA; il MARINO MANNOIA pure autore di accuse personalizzate). Il concorde contenuto accusatorio di dette dichiarazioni - ricche di particolareggiate notizie, che non è qui il caso di menzionare, bastando il rinvio alle pagine della sentenza (3543 - 3546) - è stato correttamente apprezzato, in un contesto argomentativo valorizzato dall'unanime collocazione



dell'imputato in una posizione eminente (di "consigliere") della predetta cosca.

L'aderenza di tale valutazione ai principi collegati all'art. 192 N.C.P.P. è, dunque, evidente e tanto basta per ritenerla esente dai vizi prospettati dal ricorrente.

Sul ricorso del P.G., questa Corte regolatrice ha già avuto modo di esprimersi, per la parte che tocca l'omicidio del FIORENTINO.

La residua censura concernente il capo 22 è pure da rigettare. E' vero, infatti, che la ampia motivazione, con la quale la Corte territoriale ha affermato la colpevolezza dello SPADARO per i reati associativi, contiene elementi anche utilizzabili per il contiguo reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 685/75 e ad essi, sostanzialmente, ha fatto riferimento il ricorrente. Le doglianze in questione, pertanto, che cercano di trovare una qualche apertura nel dubbio espresso dal giudice d'appello sulla effettiva partecipazione ai traffici materiali, certa essendo stata ritenuta, invece, solo l'adesione dell'imputato

all'organizzazione illegale, cadono in modo definitivo di fronte al fatto che il dubbio di cui innanzi, come si legge a pag. 3547 della sentenza, ha preso consistenza dal rilievo che le risultanze acquisite meglio depongono per un ruolo anche importante ma ristretto al livello prodromico dell'associazione (il più vicino alla funzione esercitata in seno alla cosca), piuttosto che per un coinvolgimento effettivo nelle operazioni materiali di compravendita.

Si tratta di una valutazione in fatto, a fronte della quale i difformi assunti dal ricorrente P.G., pur validamente motivati, restano confinati nell'ambito della stessa lettura di merito, in essi sostenendosi, in definitiva, la possibilità di intendere più ampiamente, ed in senso maggiormente estensivo, le risultanze concernenti la affermata associazione.

Infine, quanto alle subordinate censure del ricorrente imputato a proposito delle aggravanti dei due reati associativi, è doveroso il rinvio alle parti generali della presente sentenza, nelle

quali sono state esaminate, e ritenute esenti da vizi, le considerazioni comuni formulate dalla Corte di Palermo sugli stessi argomenti.

Per quanto riguarda, infine, la doglianza afferente all'omesso esame del vincolo della continuazione, occorre osservare che, nei motivi di appello, l'imputato aveva fatto soltanto sommario cenno alla questione, richiedendo, genericamente, la applicazione dell'istituto, senza addurre specifiche motivazioni a sostegno, anzi enunciando - quale sostanziale ragione giustificativa - l'opportunità di un trattamento sanzionatorio mite in un procedimento tipico a base indiziaria. La manifesta infondatezza dell'assunto esimeva ovviamente il giudice di secondo grado dall'obbligo di motivare espressamente il rigetto dell'istanza. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la ormai consueta precisazione che anche per SPADARO VINCENZO, di ufficio, è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 575/65, con eliminazione di mesi otto di reclusione e annullamento, sul punto, senza rinvio, della

sentenza impugnata.

SPINA GIUSEPPE.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 29 (cessione di 500 gr. di eroina a FLORENZO IGNAZIO) e 38 (cessionario di diversi ingenti quantitativi di eroina e cocaina insieme a GAMBIMO GIACOMO GIUSEPPE), in continuazione alla condanna del Tribunale di Palermo del 25.2.85; e la Corte di Appello ha confermato la decisione, respingendo l'assunto che tutto rientrasse nel ricordato giudicato, sul rilievo che i fatti oggetto della nuova costituzione erano avvenuti a cavallo della fine dell'anno 1981 ed erano diversi da quelli per i quali vi era stata già condanna irrevocabile.

L'imputato ricorre e denuncia che non è stata fatta alcuna valutazione critica dei collaboranti che lo hanno accusato, ma le censure sono manifestamente infondate perché estremamente generiche e, comunque, immemori del tutto che la sentenza impugnata ha richiamato minuziosamente un imponente gruppo di accuse, quali i precisi riferimenti, agli

episodi contestati, da parte di ANSELMO SALVATORE e SALVATORE CONIGLIO, e il rinvenimento di un assegno di Lit. 1.600.000 emesso dall'ANSELMO a favore dell'imputato; nonché le intercettazioni telefoniche e lo stesso interrogatorio del predetto ANSELMO, chiarificatore dei fatti storici.

Sulla censura concernente il giudicato precedente alla condanna in questione, i giudici di merito hanno, con motivazione adeguata, esclusa la esistenza del "bis in idem", sul rilievo esatto che trattasi di due imputazioni diverse rispetto alla precedente sentenza del processo c.d. di "nonna eroina".

Ugualmente infondata è la censura circa il capo 38, in ordine al preteso assorbimento della condotta di detenzione e di ogni altra ipotesi prevista dall'art. 71 della legge sugli stupefacenti, avendo i giudici di secondo grado evidenziato motivatamente che allo SPINA era stato contestato di avere acquistato dal GAMBINO quantitativi più consistenti e diversi (eroina e cocaina).

Invero, le varie condotte previste dall'art. 71

della legge 685 del 1975, perdono la loro individualità solo quando costituiscono la manifestazione dell'unico potere di disposizione e siano attuate dallo stesso soggetto, sullo stesso quantitativo di droga e senza apprezzabili soluzioni di continuità; diversamente le condotte alternative e, quindi, le violazioni del precetto penale devono considerarsi plurime e costituiscono distinti reati materialmente concorrenti ed eventualmente, ai fini del trattamento sanzionatorio, unificabili nel nesso della continuazione, ai sensi dell'art. 81 C.P., se tra loro collegate sotto l'aspetto ideologico.

SPINA RAFFAELE.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, in continuazione tra loro e la Corte dell'appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P.P., in continuazione alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 28.2.73, divenuta irrevocabile il 12.5.75.

Della concessione del beneficio si duole il P.G.

sotto il profilo che non erano evidenti i presupposti di una unica ideazione tra i reati giudicati e quelli successivi, ma si tratta di rilievi in fatto che non additano alcun vizio logico o giuridico della motivazione specie alla luce dei criteri generali fissati sul punto all'inizio.

Con il suo ricorso, invece, l'imputato, con un primo ordine di motivi, risolveva delle questioni comuni ad altri imputati deducendo che erano inaffidabili i collaboranti al suo riguardo e che nulla è stato di particolare accertato quanto ai concreti atti di partecipazione al sodalizio illegale. Sottolinea che dalle stesse deposizioni di ANSELMO e CONIGLIO risultava che egli non faceva più parte dell'associazione mafiosa. E questo motivo critico viene ribadito anche nel separato gruppo di censure nel quale si duole, peraltro, anche del vizio di motivazione in ordine alle aggravanti della fattispecie associativa mafiosa.

A confutazione di tali rilievi sembra sufficiente ricordare che già nelle considerazioni di carattere

generale è stato posto in evidenza che non occorre la prova di specifici fatti di intimidazione o altrimenti attuativi della condotta associativa, e che in ordine al nucleo centrale dell'adesione al sodalizio illegale i giudici di secondo grado hanno richiamato una massa notevole di elementi probatori quali le dichiarazioni accusatorie del CALZETTA, del CONIGLIO, dell'ANSELMO, del CALDERONE, il fatto specifico che quest'ultimo aveva incontrato l'imputato in luoghi di riunioni di mafiosi, le accuse di MARINO MANNOIA (a nulla rilevando le certificazioni di malattie o di cause invalidanti); e ciò senza che sia stato, in contrario, neppure allegato alcun fatto di cessazione della permanenza dopo il settembre 1982.

Il ricorso va respinto ma va ricordato anche qui che, di ufficio, è stata esclusa l'aggravante dell'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione e il limitato annullamento della sentenza impugnata.

SPINONI GIUSEPPE.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di falsa testimonianza (capo 443), ricettazione (capo 446) calunnia (capo 444) falsità materiale (capo 447) simulazione di reato e autocalunnia (capi 448 e 449) ma la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 443, 447 e 449 perché estinti per prescrizione.

Ricorre l'imputato lamentando l'omesso esame del fatto decisivo che egli era mitomane. Deduce, pure, che il suo mendacio era talmente manifesto da essere "ictu oculi" innocuo, e che nulla si è detto in ordine alle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Il ricorso è infondato.

Lo SPINONI compare sulla scena delle indagini investigative appena dopo il delitto DALLA CHIESA, e racconta una serie di notizie depistanti che furono subito scoperte.

Ebbene, con motivazione adeguata e ineccepibilmente corretta, i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dello SPINONI per i delitti

ascrittigli di calunnia e di ricettazione, (di una patente falsificata) sulla base di quanto processualmente emerso e delle sue stesse ammissioni, dopo che si era trovato di fronte alla necessità di spiegare le ragioni del suo comportamento.

Anche la sua imputabilità è stata affermata in seguito alla perizia medico-legale del prof. TRAINA.

La censura circa la inverosimiglianza e la grossolanità del mendacio è stata ritenuta infondata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato persuasivamente come le dichiarazioni false dell'imputato erano al primo controllo perfettamente coincidenti con i fatti criminosi concernenti il grave delitto DALLA CHIESA, e come si fosse pervenuti a scoprire la verità solo dopo che era stato iniziato un procedimento penale a carico di NICOLA ALVARO e in seguito a particolari ed articolate indagini in ordine a luoghi e a circostanze di fatto.

Circa il diniego delle attenuanti generiche si

rinvia a quel che si è detto nella parte generale.
Il ricorrente, infine, rileva che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere la ipotesi di particolare tenuità per la ricettazione; ma sul punto non risulta che l'imputato abbia mosso specifico motivo di appello e, per altro, la censura è del tutto generica, e, quindi, inammissibile.

Il ricorso va dunque respinto.

TAGLIAVIA PIETRO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati nella continuazione e la Corte di Appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P., sostituendo la formula assolutoria piena per i reati di associazione e traffico per droga (capi 13 e 22).

Si duole il P.G. per l'assoluzione di cui innanzi sotto il profilo della mancata valutazione delle risultanze accusatorie, ma il ricorso non ha pregio perché la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul rilievo che gli elementi di accusa

erano del tutto generici e privi sostanzialmente di significato univoco soprattutto in considerazione del fatto che l'imputato era capo-decina e, verosimilmente, a lui si erano rivolti i contrabbandieri di droga solo per averne il permesso.

Infondato peraltro è anche il ricorso dell'imputato ove si assume che l'assoluzione per i reati di droga doveva mettere in dubbio anche i reati associativi mafiosi.

Infatti la sua responsabilità per la partecipazione mafiosa è stata affermata, con motivazione congrua e corretta, sulla base delle dichiarazioni di VINCENZO SINAGRA, il quale lo aveva collocato con sicurezza come affiliato alla cosca di Corso dei Mille (con qualità di capo), spiegando come avesse subito pressione per ritrattare l'accusa. Altra conferma è stata ravvisata nelle rivelazioni di DE MARCO SALVATORE, STEFANO CALZETTA, SALVATORE CONTORNO, SALVATORE CONIGLIO, CALDERONE e MARINO MANNOIA; e perfino nelle informazioni indirette di T. BUSCETTA.

La sentenza impugnata si sottrae a censura anche per quanto riguarda la perduranza del vincolo mafioso dopo il settembre 1982, non avendo essa rinvenuto alcun elemento che deponesse per la recisione del rapporto criminoso dopo la costituzione del vincolo.

Va peraltro ricordato che di ufficio è stata esclusa, all'inizio l'aggravante dell'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di mesi sei di reclusione e il limitato annullamento, sul punto, della sentenza impugnata.

TAORMINA GIOVANNI.

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, ma la Corte di Appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 nel reato di cui all'art. 416 bis C.P..

Si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G.

Peraltro anche il ricorso dell'imputato è infondato.

Egli propone le note questioni della violazione del

principio di monocraticità del G.I. e del deposito illegittimo delle sole copie degli atti istruttori, ma per tali censure basta rinviare ai principi fissati nella parte generale.

In ordine poi alle censure di vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, si osserva che correttamente sono state valorizzate le chiamate in correità, in osservanza dei principi interpretativi dell'art. 192 N.C.P.P. fatti propri anche da questa Corte regolatrice. Con motivazione pertanto adeguata e corretta, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'imputato era associato mafioso sulla base delle rivelazioni accusatorie di S. CALZETTA, che lo aveva specificamente indicato come affiliato agli ZANCA, ai quali, peraltro, aveva fatto da autista, fattorino e factotum. E ciò era riscontrato sia dalle dichiarazioni del tunisino ALI' MATHLOUTHI che era stato impiegato ai "BAGNI VIRZI" ed aveva potuto accertare la frequenza, da parte dell'imputato, di tale luogo, dove, peraltro, si solevano riunire i mafiosi della cosca di Corso dei Mille, sia dall'episodio significativo, del

recupero dell'auto, di proprietà della moglie di ARGANO PAOLO, abbandonata a seguito della precipitosa fuga degli occupanti. Si deve al riguardo precisare anche che la utilizzazione delle dichiarazioni del tunisino è legittima, perché al dibattimento il teste era risultato irreperibile.

Circa l'aggravante ritenuta, si rinvia a quanto esposto nella parte generale. E similmente deve farsi per quanto attiene alle censure sul giudizio di comparazione delle attenuanti con le aggravanti e la misura di sicurezza, peraltro del tutto prive di motivazione.

Così come generica è la doglianza circa l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., implicitamente non riconosciuta per la ritenuta qualità partecipativa del soggetto e per la pericolosità del sodalizio criminoso.

TERESI FRANCESCO.

In primo grado è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 ma la Corte di merito ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. in esso

assorbito quello di cui all'art. 416.

Il ricorso del P.G., che censura la concessione delle attenuanti generiche, va rigettato anche alla stregua delle osservazioni fatte sul punto nella parte generale, giacché i giudici di merito hanno motivatamente riconosciuto le dette attenuanti con riguardo al ruolo minore di partecipazione del detto TERESI al sodalizio criminoso, con prevalenza rispetto ad ogni altro criterio indicato nell'art. 133 C.P..

Ugualmente deve essere rigettato il ricorso dell'imputato, il quale si duole dell'acritica valorizzazione delle dichiarazioni del CONTORNO e della illegittima attendibilità riconosciuta a MARINO MANNOIA.

E insiste con i motivi aggiunti, nell'escludere la perduranza del vincolo associativo, deducendo che egli, come molti altri mafiosi, era in galera alla fine del 1982.

Basta osservare in contrario che i giudici di secondo grado hanno analizzato a fondo, anche per TERESI FRANCESCO, le dichiarazioni di SALVATORE

CONTORNO, ricavandone, quindi, meditatamente il convincimento della verità delle accuse verso l'imputato, e ciò costituisce insindacabile giudizio di fatto. E così pure hanno fatto per le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale aveva confermato che TERESI FRANCESCO era "uomo d'onore" della "famiglia" di BRANCACCIO (la stessa indicata dal CONTORNO) e gestiva il locale "La Bussola" di Mondello.

Nessun vizio logico-giuridico, poi, ricorre neppure quanto alla ritenuta associazione mafiosa dopo il settembre 1982, in quanto non è stato neppure allegato un qualche elemento di fatto che almeno facesse supporre la cessazione della permanenza di tale delitto all'epoca della entrata in vigore della legge 646/82. Secondo i corretti principi enunciati all'inizio nessun rilievo è stato dato allo stato di detenzione del resto solo affermato in questa sede.

La censura circa il giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso ai sensi dell'art. 69 C.P., è inammissibile, perché basata sulla mera

contestazione delle ritenute aggravanti.

Anche quanto alla misura della pena e alla misura di sicurezza, si richiamano le conclusioni indicate nella trattazione delle questioni generali.

Deve, peraltro, anche qui ricordarsi che, di ufficio, va sostituita la formula assolutoria piena a quella dubitativa per l'associazione e il traffico di droga (capi 13 e 22), con il conseguente annullamento limitato sul punto, senza rinvio, della sentenza impugnata (art. 254 disp. att. N.C.P.P.).

TERESI GIOVANNI.

In primo grado è stato assolto, tra l'altro, dai reati di cui ai capi 1 e 10, con la formula dubitativa ma la Corte di Appello lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui all'art. 416.

Si è già detto all'inizio della inammissibilità del ricorso del P.G..

Va peraltro respinto il ricorso dell'imputato il quale anche con motivi aggiunti comuni a TERESI FRANCESCO, lamenta che non sono state

approfonditamente considerate le incertezze e i dubbi che inficiavano le accuse dei collaboranti, facendone una minuziosa elencazione, e che mancava del tutto la motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, di cui al comma 6 dell'art. 416 bis C.P., al diniego delle attenuanti generiche e alla misura di sicurezza.

Si duole pure dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 685/75 una volta che era stata dalla stessa Corte di Appello revocata la misura di prevenzione che ne era il presupposto.

In ordine a quest'ultimo punto è appena da ricordare che l'aggravante è già stata eliminata all'inizio e, con essa la pena di un anno di reclusione.

Nel resto le censure sono tutte infondate. E infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'imputato, in ordine all'associazione mafiosa, con ragionamento logico-giuridico immune da vizi. Essa si è basata sulle dichiarazioni di S. CONTORNO, valutate intrinsecamente ed estrinsecamente, per la loro

S. Contorno

genuinità e la loro sostanziale consistenza, e sul riconoscimento fotografico e, insieme, sulla sua identificazione avvenuta attraverso la verifica di specifici particolari personali. Ha anche fatto tesoro del riscontro, logicamente ritenuto convergente, delle rivelazioni di MARINO MANNOIA e del CALDERONE, i quali avevano indicato l'imputato come partecipe ad alto livello dell'associazione mafiosa, appartenente alla cosca di S. Maria del Gesù. Di fronte a una mole così imponente di elementi probatori, tutti convergenti e invano messi in dubbio dal ricorrente con mere osservazioni di fatto, non vale neppure, a configurare un vizio logico o un vuoto argomentativo, il rilievo, avanzato nella discussione orale, che il CONTORNO aveva detto cose non vere sulla famiglia del ricorrente, che erano smentite dal fatto che egli non aveva fratelli. E ciò perché, a parte ogni altra legittima ragione di dubbio sul fatto in sé, il quadro accusatorio è costituito da elementi di carico così numerosi, così coerenti e così obiettivi (riconoscimento

Es. Mannoia

fotografico, specifici particolari personali) e così serrati e stringenti da non poter essere, in alcun modo rimessi in discussione.

Quanto alle doglianze relative alla ritenuta associazione a "cosa nostra" anche dopo il settembre 1982, alle aggravanti ascritte, al diniego delle circostanze attenuanti e alla misura di sicurezza, si richiama il contenuto delle considerazioni generali corrispondenti.

Circa la pena, a parte quel che si è detto nella parte generale, i giudici di merito hanno assolto l'obbligo della motivazione, perché hanno fatto specifico riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 C.P. dando però prevalenza al ruolo partecipativo dell'imputato nel contesto associativo criminoso.

La sentenza impugnata, va quindi annullata, per quello che si è detto, limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni.


TINNIRELLO BENEDETTO.

In primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, il tutto unificato nel vincolo della continuazione, ma la Corte di Appello lo ha assolto dall'associazione mafiosa rideterminando la pena.

Si è già detto, all'inizio, della inammissibilità del ricorso dell'imputato.

Ma non reggono neppure le censure del P.G. che investono l'intervenuta assoluzione sotto il profilo che non si è tenuto conto della convergenza delle acquisizioni accusatorie.

Infatti i giudici del secondo grado hanno posto in rilievo, con coerente spiegazione che, pur essendo emerse rivelazioni circa la presenza dell'imputato in ambiente mafioso, propiziate anche dalla sua relazione di affinità con FILIPPO MARCHESE (capo della "famiglia" di Corso dei Mille) e per il suo ruolo di socio della Olimar (la società che era uno strumento di reinvestimento di proventi illeciti), non era stata raggiunta, però, la certezza del suo



inserimento nel sodalizio criminoso, convergendo, piuttosto, le risultanze processuali soltanto a definire un personaggio dedito ad una parassitaria funzione di intermediario per la "ripulitura legale" dei proventi illeciti.

Trattasi di valutazioni ed interpretazione delle risultanze processuali, che non possono essere superate da quelle del ricorrente P.G., che ripropone, in effetti, un riesame del fatto.

TINNIRELLO GAETANO.

Anche tale imputato in primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, nonché di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, unificati nel vincolo della continuazione, ed assolto con formula dubitativa da altri reati, ma anche per lui la Corte di Appello ha affermato la responsabilità per i reati di cui ai capi 339 e 341, che ha unificato nel vincolo della continuazione con il reato di cui al capo 10, in esso assorbito quello di cui al capo 1.

Si duole il P.G. per l'assoluzione dal concorso

(morale) nell'omicidio di RAGONA PIETRO, sul rilievo che non erano state adeguatamente considerate tutte le risultanze accusatorie che, univocamente, inducevano a ritenere effettivo il concorso contestato. Ma le censure non reggono poiché il convincimento dubitativo (che i giudici di appello hanno sussunto nella formula assolutoria piena ai sensi dell'art. 254 delle disp. di att. del N.C.P.P.) è sorretto da motivazione priva di ogni vizio logico-giuridico. E' stato infatti rilevato che le emergenze obiettive, pur nelle rivelazioni indiziarie del pentito V. SINAGRA, non consentivano di ritenere un sicuro livello di univocità da giustificare l'affermazione di responsabilità, nei confronti degli imputati accusati, come il detto TINNIRELLO, e ciò perché sotto un primo profilo le dichiarazioni di V. SINAGRA, raffrontate con le segnalazioni fatte dall'appuntato ROSARIO SCALIA, che si era affacciato al balcone della sua abitazione subito dopo il fatto criminoso ed aveva sentito alcuni colpi d'arma da sparo, non davano ragione di una

Scalia

esatta ricostruzione delle modalità del delitto, per cui non costituivano una valenza di riscontro obiettivo all'accusa, per altro neppure confermata dal comportamento preparatorio di FILIPPO MARCHESE, come dedotto dal SINAGRA. D'altra parte neppure le emergenze relative alla causale dell'omicidio apparivano univoche. Ciò che era logicamente esaustivo anche della connessa posizione del TINNIRELLO.

Quanto all'applicazione dell'art. 81 C.P. e alla misura della pena, si rinvia a ciò che si è esposto nella trattazione delle questioni generali; qui rilevandosi come la pena è stata determinata espressamente in misura adeguata, con riguardo ai criteri dettati dall'art. 133 C.P. e tenendosi particolarmente conto delle censure del Procuratore Generale.

Destituito di fondamento è anche il ricorso dell'imputato, che, con due ordini di motivi ripropone la questione che "uomo d'onore" non è prova dell'associazione e che i pentiti sono inaffidabili soprattutto per le loro incertezze.

In particolare si sofferma sul rilievo che neppure i rapporti di parentela sono prove del vincolo associativo perché non sono un fatto volontario della persona e che erano del tutto lecite le società costituite e gestite con la suocera e con la moglie. Deduce, infine, che è apodittica l'affermazione che avrebbe conferito 250 milioni di provenienza illecita.

Ed invero non è conducente l'ultimo rilievo poiché le conoscenze dei correi non possono ritenersi superate in tronco dal fatto che la natura illecita delle operazioni, ad essi ben note, non sia affiorata in sede fallimentare.

Rimane, quindi, intatta la credibilità che i giudici del merito hanno riconosciuto alla massa di accuse anche di carattere obiettivo e tutte convergenti verso la certezza dell'affiliazione dell'imputato; tanto più che sono mere affermazioni i rilievi in ordine allo scarso significato dei rapporti di parentela, che, invece, sul piano logico e della esperienza, hanno un preciso significato, specie se connessi agli impieghi

G. Valeri

societari di somme ingenti.

Nulla, quindi, si può dire dal punto di vista della coerenza e della correttezza giuridica in ordine alla minuta analisi fatta dai giudici di secondo grado. La ricettazione, autonoma rispetto all'associazione e alla rapina in danno di BIELLA - PECORARO (capi 339 e 341), è stata in conseguenza affermata con valutazione globale degli elementi probatori acquisiti, interpretati nel pieno rispetto dei principi esposti nella parte generale. Anche quanto agli altri delitti ascritti, sono state molto nette le rivelazioni di S. CALZETTA, il quale aveva collocato l'imputato come esponente di rilievo della cosca di Corso dei Mille e aveva riferito che lo stesso aveva partecipato ad una riunione di fusione fra vari gruppi mafiosi, tenutasi ai "Bagni Virzi" (conosciuti come quartiere generale della detta cosca). E lo stesso spessore hanno avuto i significativi elementi d'accusa da parte di V. SINAGRA. Giusto peso è stato dato allo inserimento dell'imputato nella società "Olimar" e nella "Edilceramica", delle



quali è stata accertata una reale strumentalizzazione per la circolazione di capitali della cosca, corroborata da indagini bancarie, analiticamente descritte e denuncianti all'evidenza un meccanismo di riciclaggio, e non giustificata di certo dal reddito del TINNIRELLO. E pari spessore è stato ben riconosciuto alle dichiarazioni accusative di MARINO MANNOIA, che aveva rilevato, con precisi riferimenti all'attualità, essere il TINNIRELLO il nuovo rappresentante della cosca dopo la soppressione di FILIPPO MARCHESE. Quest'ultimo rilievo è decisivo anche per risolvere negativamente le censure in ordine alla permanenza del vincolo ben oltre il 1982.

Quanto alle ritenute aggravanti, alle pene accessorie e alla misura di sicurezza, punti investiti oltretutto da censure generiche, si richiama quanto esposto nella parte generale.

Va tuttavia ricordato anche per il TINNIRELLO GAETANO che già, di ufficio, è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della

aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65, n. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di un anno di reclusione.

TINNIRELLO LORENZO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 278 (danneggiamento), 339, 340, 341, 342, 343 (rapine, estorsioni, danneggiamenti), a loro volta unificati con il reato di cui al capo 10, ma la Corte di Appello ha assorbito il reato di cui all'art. 416 in quello di cui all'art. 416 bis C.P.P. prosciogliendo l'imputato dai reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343 perché estinti per prescrizione.

Il ricorso del P.G., che censura la misura della pena e l'applicazione della continuazione, è infondato, alla luce delle considerazioni svolte nella relativa parte generale; qui rilevandosi come i giudici di merito abbiano osservato che la misura della pena era proporzionata ai fatti specifici rientranti nel programma associativo, non emergendo ragioni particolari per ritenere una più spiccata

Es. Valle

esponenzialità dell'imputato nel sodalizio
criminoso.

Il ricorso dell'imputato è anch'esso destituito di
fondamento e va rigettato.

Invero, diversamente da quanto sostenuto nei motivi
della impugnazione, ove si rimettono in forse tutte
le circostanze di accusa, versate in atti dai
collaboranti e da altri specifici correi nei
singoli fatti delittuosi, la responsabilità di
TINNIRELLO LORENZO per l'associazione mafiosa,
nonché per i delitti di cui ai capi 339 (rapina
aggravata in danno di BELLIA BENEDETTO) e 341
(detenzione e porto illegale di armi da sparo) è
stata basata sulle rivelazioni di V. SINAGRA,
ricche di particolari conoscibili solo dagli autori
(quanto alla rapina), e sui riscontri costituiti
dagli accertamenti della polizia e dalla casuale
specificata di uno dei danneggiamenti. Altra conferma
è stata correttamente e coerentemente tratta dalle
rivelazioni di S. CALZETTA, che aveva riferito
essere l'imputato "il responsabile" della zona
circostante piazza Scaffa, in concorso con gli

ZANCA ed i MARCHESE, da quelle di V. SINAGRA, che aveva svelato diversi episodi rientranti nel modus operandi dell'associazione in questione, e dalle dichiarazioni accusatorie di MARINO MANNOIA, importantissime per i precisi e decisivi contenuti sostanziali.

Quanto alla ritenuta permanenza della condotta criminosa dopo il settembre 1982 e l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis C.P., si richiama quanto detto nelle questioni generali.

Va ricordato, tuttavia, anche qui, che già, di ufficio è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'applicazione dell'aggravante dell'art. 7 della legge 31.5.65, nr. 575, e successive modificazioni, con la eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione.

Per TORRISI ORAZIO che è coinvolto nelle stesse imputazioni contestate e accertate per RIELA SAVERIO e SAVOCA CARMELO e che ha proposto motivi unici insieme a costoro, si rinvia, per le ragioni che conducono al rigetto del suo ricorso, alle

M. Mannino

considerazioni svolte nell'esame già fatto della posizione del RIELA.

Anche per il ricorso del P.G., che censura l'applicazione della continuazione tra i fatti di associazione per droga qui contestati e quelli giudicati con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 30.5.86, divenuta ineccepibile il 15.5.87, deve pronunciarsi il rigetto, se non altro perché la censura non è stata mossa per gli stessi concorrenti RIELA e SAVOCA CARMELO. Comunque resta il fatto che i giudici del merito, con coerente motivazione hanno spiegato che, mentre la condotta successiva ai traffici già giudicati aveva assunto i contorni dell'ipotesi associativa, tuttavia vi era un intreccio inestricabile, dal punto di vista logico e cronologico, con il fatto di traffico risalente al sequestro della nave del capitano DATTILO, primo accusatore.

TOTTA GENNARO.

La Corte di Assisi di Appello ha confermato la responsabilità del TOTTA circa il reato di cui al capo 13, (traffico di droga) già ritenuto nel

giudizio di primo grado.

L'imputato denuncia l'omessa valutazione di prove decisive e assume che non si è tenuto conto che alcuni testi sentiti in appello avevano escluso che egli aveva delle cointeressenze con i GRADO, la polizia non aveva mai riferito nulla su di lui e le accuse si erano venute dipanando solo dopo le rivelazioni che esso stesso TOTTA aveva fatto a carico dei GRADO in Milano.

Aggiunge che si è confusa l'amicizia con il concorso nel reato e che vi è stata duplicazione dei fatti per i quali era stato già condannato e che, comunque, dovevano essere unificati in continuazione con l'attuale contestazione.

Le censure però si scontrano con l'approfondita analisi che i giudici di secondo grado hanno svolto proprio in risposta alle osservazioni che già erano state, pari pari, presentate in appello. Si sono così soffermati i suddetti giudici sulle rivelazioni di ZERBETTO ALESSANDRO, AZZOLI RODOLFO e di altri trafficanti quali WAKKAS SALAM, PASTURA ALFONSO, D'ALOISIO MICHELE, i quali concordemente

Alvaler

avevano riferito della fattiva presenza del TOTTA nel quadro della organizzazione milanese dei GRADO, con la indicazione di precise attività di collegamento, di rapporti e di intromissioni. Sicché, è del tutto fuori luogo l'addebito di vizio logico o di contraddizioni o di scambio tra amicizia e concorso nel traffico, risolvendosi il ricorso in un rifacimento del giudizio di fatto, tanto più che le acquisizioni processuali, per la loro valenza obiettiva, non pongono affatto in dubbio che l'imputato aveva assunto un ruolo assai rilevante per le informazioni circa i movimenti di gruppi delinquenti e costituiva un anello del più articolato traffico di stupefacenti gestito da coloro che facevano capo ai GRADO.

Anche l'eccezione di giudicato è stata motivatamente disattesa, sul rilievo, esatto e decisivo, che i fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Milano del 9.5.85, non avevano nulla a che vedere con i fatti oggetto della contestazione di cui al presente processo, che si differenziavano per ragioni soggettive, di tempo e

M. L.

di luogo.

Il ricorso di TRAPANI NICOLO' è stato già dichiarato inammissibile all'inizio perché non sono stati presentati i motivi e del pari va respinto quello del P.G. il quale lamenta l'erronea applicazione della continuazione tra il fatto associativo di stampo mafioso e l'associazione per il traffico di droga.

Anche il P.G. di udienza, infatti, ha riconosciuto che i giudici di secondo grado hanno ampiamente e correttamente spiegato come tra le due condotte vi fosse un inestricabile nesso logico e cronologico onde il loro riferimento alla stessa matrice ideativa.

VARA CIRO.

Della inammissibilità del suo ricorso si è già detto all'inizio ma ivi si è pure detto del dovere di ufficio di applicare la intervenuta prescrizione del reato ascritto di favoreggiamento personale, applicazione consentita perché l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria, secondo la distinzione corrente sotto il vigore del codice di

G. Valeri

rito abrogato a cui è soggetto il presente processo.

La sentenza impugnata dunque deve essere annullata, sul capo, senza rinvio con assorbimento in ciò delle inammissibilità del ricorso per ragioni di rito.

Anche per VARRICA CARMELO deve essere applicata l'intervenuta prescrizione del reato di favoreggiamento personale contestato, essendo maturato il termine massimo del tempo della consumazione che risale al maggio 1983.

Né vi sono elementi ostativi poiché né con motivi di ricorso dell'imputato né dall'esame diretto della sentenza impugnata emergono elementi che possano indurre a ipotizzare un proscioglimento pieno ai sensi dell'art. 152 V.C.P.P..

La sentenza deve essere, quindi, sul capo, annullata senza rinvio per la ragione sopra detta.

In identica situazione si trova VARRICA FRANCO, anche lui condannato per favoreggiamento personale in favore di RANDAZZO VINCENZO (art. 378 C.P.), così modificati i capi 1 e 10 della rubrica

originaria.

Anche per il VARRICA quindi la sentenza impugnata
va annullata senza rinvio per la ragione ora detta.

VASSALLO ANDREA SALVATORE.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati
di cui ai capi 1 e 10, unificati, nel vincolo della
continuazione e la Corte di Appello ha
sostanzialmente confermato tale decisione
assorbendo, però, il reato di cui all'art. 416 in
quello di cui all'art. 416 bis C.P..

Già si è detto all'inizio dell'inammissibilità del
ricorso del P.G. perché non sono stati presentati i
motivi.

E' infondato peraltro anche il ricorso
dell'imputato il quale con due ordini di motivi,
sostanzialmente analoghi, deduce che non erano
state adeguatamente soppesate le accuse di CONTORNO
al confronto dell'elevata posizione di esso
imputato, primario ortopedico di fama. I contatti
da lui avuti con le numerose persone che spiccavano
nel campo delle attività mafiose erano solo dovuti
al fatto che costoro, come ogni altro qualsivoglia

Wass
S

cittadino, avevano tutti l'interesse a giovare delle sue prestazioni di alto livello, né alcun significato accusatorio poteva darsi al fatto che alcuni di tali nominativi non erano annotati, il che risaliva all'amministrazione dell'Ospedale Civico, a differenza di quanto fece poi l'ospedale Cervello. L'imputato, del resto, non aveva rilasciato le certificazioni richieste a favore di BONTATE, in carcere, e in altra occasione aveva agito solo come perito di parte.

Priva di significato era analogamente l'annotazione del suo numero telefonico nell'agenda di tale PASTA, che aveva interceduto per BONTATE, essendo riportato tale numero nell'elenco telefonico, e legittimo era stato riconosciuto in sede di processo di prevenzione, l'acquisto di quote di una società in odore di mafia.

Né egli aveva condiviso la residenza estiva con DI CARLO, che invece, aveva abitato in un appartamento separato, datogli regolarmente in locazione come altre volte fatto per altri privati.

Generico infine, era l'accento di CALDERONE a un

ortopedico che avrebbe cenato in casa di BONTATE. Significativo, poi, era il silenzio tenuto da MARINO MANNOIA.

Tutti questi rilievi analitici, per vero, si scontrano con l'esame approfondito dei vari elementi svolto dalla Corte di Appello e con la interpretazione coordinata che essa ha fatto delle varie circostanze di accusa, che invano, il ricorso cerca di spezzettare e di minimizzare nel loro valore e nel loro effettivo significato.

E che nel ragionamento del giudice di secondo grado non vi siano né crepe né salti logici né deduzioni avulse dalla realtà, si dimostra ricordando che essi si sono basati sui precisi riferimenti di S. CONTORNO, che aveva parlato di un medico che gli era stato presentato in una villa di TRABIA da DI CARLO FRANCO, quale formalmente appartenente a "casa nostra", e che la identificazione di detto ortopedico con il VASSALLO era avvenuta attraverso la indicazione della sua abitazione, facente parte, appunto, della detta villa.

Quanto alla tesi, in particolare, che i rapporti

con DI CARLO e con altri personaggi anche di spicco della mafia, avevano un normale carattere professionale, i giudici dell'appello motivatamente hanno qualificato tali rapporti come conseguenti alla di lui affiliazione mafiosa, dando peso decisamente accusatorio, logico e quindi insindacabile, alle lettere sequestrate al mafioso del clan di Villagrazia (PASTA INNOCENZO) dalle quali era emerso che GIOVANNI BONTATE si era rivolto proprio al VASSALLO, con l'intento di ottenere certificazioni da utilizzare nel corso del processo.

Altrettanto è una scelta logica e coerente con le altre dichiarazioni accusatorie, il peso probante dato alla annotazione "in codice" del telefono del barbiere Gatto Luigi, il cui esercizio era il ritrovo di associati mafiosi, nonché il numero di telefono della detta villa del VASSALLO, tenuto conto, soprattutto, del fatto che, contrariamente al vero, il primario aveva negato di conoscere il Gatto.

Nel contesto generale deve porsi anche il valore

probatorio dato alla circostanza che il VASSALLO aveva rilasciato ad ARMANDO BONANNO, incolpato di omicidio, una certificazione (sia pure come consulente di parte) per un'operazione chirurgica alla mano, giacché di tale operazione non era apparsa alcuna necessità. Non si può disconoscere neppure il valore decisivo del possesso del numero telefonico del VASSALLO da parte di GIOVANNI BONTATE e di tale RANCADORE da TRABIA, dell'acquisto da parte dell'imputato di una parte cospicua del capitale della società "Arezzo costruzioni", sospettata, attraverso indagini peculiari, di inserimento in un circuito d'impresa controllato dall'organizzazione mafiosa, della circostanza, davvero significativa, in senso di totale disponibilità e connivenza verso l'associazione criminosa, che il VASSALLO aveva perfino condiviso la propria residenza estiva, cedendo parte della propria villa al mare a persone chiaramente mafiose, come DI CARLO FRANCESCO, che ivi ricevevano personaggi qualificati del sodalizio. Non è certo attraverso il richiamo alla

Arredo

g

consuetudine dell'affitto che può inficiarsi la deduzione negativa fatta, al riguardo, dai giudici del merito. E altrettanto è una mera deduzione di fatto che non siano credibili le dichiarazioni accusatorie del CALDERONE, giacché costui aveva affermato senza tentennamenti e con cognizione di causa, dato tutto il vasto contorno degli altri fatti, di saperlo "uomo d'onore" e di averlo conosciuto in casa di STEFANO BONTATE ad una cena alla quale avevano preso parte diversi mafiosi. A nulla rilevando, secondo gli stessi giudici, le incertezze circa le rivelazioni di MARINO MANNOIA, per se stesse non contrastanti le prove della partecipazione del VASSALLO all'associazione mafiosa, anche in opera successiva al settembre 1982; per la quale non sono stati accertati fatti significativi di dissociazione e di cessazione della condotta criminosa così come ritenuta in sede di merito.

Non basta, anzi è troppo poco, invocare l'elevato stato sociale e professionale perché ciò non è un valore assoluto, e l'esperienza, anzi, non

raramente insegna il contrario, sicché tutte le critiche si risolvono in un puro e semplice rifacimento del giudizio di fatto.

Quanto alle aggravanti ritenute e alla misura della pena, si richiama la trattazione generale relativa senza trascurare che le circostanze attenuanti sono state ritenute equivalenti con giudizio strettamente di merito e tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità.

Che la spiegazione di ciò non manchi nella sentenza impugnata, appare comunque per collegamento con la ricostruzione del fatto e della, di certo, non lineare personalità del primario, in conformità ai criteri sul punto ritenuti corretti all'inizio.

VERNENGO ANTONINO.

Il primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, tutti unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di Appello ha confermato tale decisione negando la continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3.4.85.

Della continuazione ritenuta fra tutte le

imputazioni contestate sul presente processo si duole il P.G., ma il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni in diritto svolte in via generale all'inizio.

Né il P.G. addita vizi logici e giuridici nel tessuto argomentativo dei giudici di appello che hanno accertato in modo completo e coerente che vi era un intreccio ab initio tra fatti di mafia e fatti di droga.

Destituito di fondamento è anche il ricorso dell'imputato il quale lamenta anzitutto che si è tenuto conto di accuse "de relato" e ripercorre, poi, una per una le posizioni accusatorie dei vari pentiti. Questa censura è palesemente censura di fatto che cade di fronte all'accurata analisi condotta dai giudici di merito. Basta ricordare che la sentenza impugnata ha tenuto presente le dichiarazioni convergenti di MAMOUD BACH e di AZIV AVAD ALMED, che avevano parlato della cessione di morfina base in Palermo, in un'autorimessa indicata e risultata, poi, proprio del VERNENGO; nonché le rivelazioni convergenti di TOTTA GENNARO, il quale,

tra l'altro, aveva rifiutato di aver conosciuto il VERNENGO con la qualifica di "dottore", precisando che costui, assieme al fratello Pietro, era riuscito a dileguarsi dalla raffineria di droga di via Messina Marine, che era un laboratorio chimico apprestato per le cosche mafiose, al momento della irruzione dei carabinieri; le dichiarazioni di STEFANO CALZETTA riscontranti quelle del TOTTA, in particolare quanto all'episodio della fuga dalla menzionata raffineria di droga; le rivelazioni ancora di V. SINAGRA, di T. BUSCETTA, di S. CONIGLIO, di MARINO MANNOIA e del CALDERONE, da cui è emerso quel quadro probatorio ritenuto esaurientemente univoco e certo della partecipazione dell'imputato ai fatti addebitatigli, con il ruolo di protagonista nella organizzazione mafiosa, e quale chimico esperto della raffineria di eroina e anello di collegamento del traffico della droga con una organizzazione siriana.

Analogamente infondata è la censura con la quale si ripropone il collegamento con la precedente

condanna della Corte di Napoli in data 3.4.85, ai fini della continuazione, giacché i giudici di secondo grado hanno evidenziato motivatamente la esclusione della unicità del diniego criminoso, per la diversità dei contesti organizzativi e attuativi.

Resta la censura con la quale si sostiene il vizio di "reformatio in pejus" sul rilievo che il P.M. non aveva coltivato l'appello, con cui chiedeva un aumento di pena per l'associazione mafiosa, e, tuttavia, i giudici di secondo grado avevano aumentato la pena base irrogata per il detto reato, nonostante che avessero escluso la continuazione con l'associazione semplice (evidente riferimento all'assorbimento risultante dal calcolo). Ma anche tale censura non regge e si rivela solo una sottile argomentazione, priva di effettivo contenuto inficiante posto che il P.M. non aveva rinunciato al motivo volto a un aumento di pena e, inoltre, la "reformatio in pejus", sussiste solo se è aumentata la pena complessiva di cui al precedente giudizio.

VERNENGO COSIMO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati, nel vincolo della continuazione e assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 ma la Corte di Appello lo ha assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 con formula ampia e lo ha invece dichiarato colpevole di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione e traffico per droga).

Il ricorso del P.G. in ordine all'applicazione della continuazione è infondato alla luce dei principi di diritto affermato all'inizio da questa Corte regolatrice e di fronte all'analisi di fatto, in merito all'intreccio strettissimo tra i vari reati, svolta dalla sentenza impugnata.

Infondato è anche il ricorso dell'imputato il quale si limita a riproporre l'assunto che non erano credibili i collaboranti che lo avevano accusato, soprattutto perché al tempo dei fatti egli era al soggiorno obbligato. Lamenta poi l'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento per la continuazione.

Le censure sulla responsabilità si frantumano di

fronte all'approfondito esame che dei pentiti ha fatto la sentenza impugnata quanto all'imputato. Significative sono, al riguardo, le rivelazioni del BUSCETTA e del CONTORNO integrantesi tra loro, circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti; nonché le dichiarazioni di MARINO MANNOIA, cognato del VERNENGO, il quale aveva riferito, con dovizia di particolari, di numerosi episodi di traffico di stupefacenti e di lavorazione di ingenti quantitativi di eroina da raffinare.

Il ricorso in effetti non denuncia alcun vizio logico ma ripete la interpretazione diversa dei fatti già sostenuta nelle fasi di merito.

Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, a parte quel che si è detto nella trattazione delle questioni comuni a più imputati, risulta che la stessa è stata ritenuta motivatamente anche per il ricorrente, avendo i giudici di secondo grado fatto espresso riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato per la esclusione, appunto, di ogni

attenuante.

Il ricorso di VERNENGO GIUSEPPE (cl. 1935), ritenuto colpevole del reato di cui al capo 10, in esso assorbito il capo 1, riproduce pari pari le argomentazioni del ricorso del VERNENGO COSIMO e presenta, quindi, le stesse insufficienze rilevate per tale imputato.

E si è già detto all'inizio dell'inammissibilità del ricorso del P.G..

VERNENGO GIUSEPPE (cl. 1940).

In primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10, 13 e 22, 394 e 395 (furto di energia elettrica per l'attività di raffineria in via Messina Marine) ma la Corte di Appello lo ha assolto dai reati di cui ai capi 1, 10, 394 e 395, confermando la decisione di primo grado solo per i capi 13 e 22, unificati nel vincolo della continuazione.

Dell'intervenuta assoluzione si duole il P.G. che lamenta anche l'erronea applicazione della continuazione tra i reati in materia di droga, ma entrambi le censure sono infondate perché, come ha

S. P. M. S.

riconosciuto anche il P.G. di udienza, la motivazione della sentenza impugnata in ordine ai due punti è esaustiva, logica e coerente, mentre il ricorso mira solo a un nuovo giudizio di fatto.

Il ricorso dell'imputato deduce la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e il difetto di motivazione assumendo che non era prova a carico il ritrovamento nella raffineria sita nella villa di DI SALVO NICOLA, di una polizza assicurativa di un pulmino che era parcheggiato nelle vicinanze, perché si doveva credere alla sua scusa che il pulmino l'aveva venduto al DI SALVO senza fare il passaggio di proprietà. E ciò avrebbe dovuto anche far cadere le rivelazioni dei collaboranti. Ma com'è evidente, è una mera interpretazione unilaterale della circostanza quella che si propone, mentre è ben più significativo il fatto obiettivo in sé, collegato, come ha fatto la sentenza impugnata alle rivelazioni dei pentiti (T. BUSCETTA, S. CONTORNO, CALDERONE e MARINO MANNOIA) che lo avevano tutti collocato tra i trafficanti di droga con un'attività sistematica e reiterata.

SSA

Tutto quest'insieme già esaustivo e persuasivo è stato confermato dalle indagini bancarie e di polizia dalle quali era risultato con certezza che i VERNENGO erano collegati con i DI SALVO, gruppo insediato sul posto.

Infondate sono anche le censure di difetto di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, al diniego delle attenuanti generiche, e alla misura della pena e alla misura di sicurezza, perché la motivazione coerente e completa emerge chiaramente dall'inciso finale nel quale si mette in evidenza proprio ai fini specifici "la insidiosa ambiguità con gli ambienti della criminalità organizzata" e la elevata pericolosità sociale dell'imputato.

VERNENGO PIETRO.

E' stato condannato per i reati associativi di cui ai capi 10 (assorbito il capo 1) e 13, nonché per i traffici di stupefacenti di cui al capo 22; è stato altresì condannato per il reato di omicidio in persona del RUGNETTA e per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno dell'ENEL (capo 394) e per la relativa infrazione tributaria

(capo 395). Da altri reati è stato assolto.

Il ricorso proposto dall'imputato riguarda innanzitutto l'affermazione di colpevolezza per l'omicidio, e su questo capo questa Corte regolatrice ha già avuto modo di assumere, più sopra, statuizioni del tutto negative.

Va poi rilevato che il reato di cui al capo 395 è certamente estinto per prescrizione, risalendo all'11.2.82, secondo la rubrica, ed essendo punito con la pena della multa, sicché la causa estintiva si è ampiamente maturata, anche nella estensione temporale massima.

E' da tener presente, ancora, che non sono stati formulati motivi di ricorso relativamente al reato di furto aggravato (capo 395) e a quelli di associazione di tipo mafioso (capi 1 e 10), restando investiti tali capi soltanto dalla censura comune sulle negate attenuanti generiche, ed il secondo altresì da quella concernente il diniego della continuazione.

In relazione ai delitti di cui ai capi 13 e 22, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione

sulla responsabilità, basata sulla ritenuta sua identificazione nell'uomo visto uscire dalla villa a via Messina Marine (ov'era impiantato il noto laboratorio di raffinazione della droga) alla guida di una autovettura, e sulla quale, a suo avviso, non vi sarebbe certezza date le insufficienti e contraddittorie testimonianze degli ufficiali di P.G. partecipanti all'operazione.

Motivo ulteriore di ricorso ha riguardato, come sopra ricordato, il difetto di motivazione circa la continuazione tra i reati ritenuti, asseritamente riconducibili ad identità di disegno criminoso, e la sussistenza delle aggravanti dei due reati associativi, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 7.2.90 nr. 19.

Il ricorso è da rigettare anche per le parti qui in esame.

La responsabilità per i reati in materia di droga - che costituiscono il vero oggetto della impugnazione, che non ha toccato, si ripete, lo accertato delitto di associazione di tipo mafioso - è stata dalla Corte territoriale argomentata da una

pluralità di elementi, e non da quello solo aggredito dalla critica del ricorrente.

Invero, a carico dell'imputato erano state raccolte prove di origine diversa, dai pedinamenti effettuati dai carabinieri (che avevano alla fine condotto all'individuazione della raffineria di via Messina Marine, da cui l'imputato era stato visto uscire proprio il giorno dell'intervento decisivo dell'arma) alle dichiarazioni del CALZETTA, a quelle del SINAGRA, e del CONTORNO, nonché del BUSCETTA, del CALDERONE e del MARINO MANNOIA qui citate soltanto in modo riassuntivo e schematico. Tutte queste prove sono ricche di coincidenti notizie sulle attività mafiose, ed in materia di stupefacenti, del VERNENGO, e di esse le pagg. 3685 - 3688 della sentenza contengono sintetica, ma assai rappresentativa rassegna.

Proprio perché oggetto di consistenti sospetti, l'imputato, e le sue autovetture, erano stati sottoposti a pedinamenti e controlli, in esito ai quali era possibile la clamorosa scoperta della raffineria succitata, la cui obiettiva esistenza,

in una alle modalità investigative ad essa pertinenti, hanno consentito di collegare con sicurezza la persona del prevenuto alle accuse ascrittegli.

E vani si appalesano gli sforzi dialettici dello stesso ricorrente, intesi ad infirmare l'assunto della sua presenza nella villa al momento dell'irruzione dei carabinieri. Infatti, ad onta delle dedotte incertezze in merito mostrate, dagli ufficiali di polizia giudiziaria operanti, in sede dibattimentale, ma che la sentenza impugnata ha comunque negato, la presenza dell'imputato nel luogo dell'irruzione deve ritenersi per vera, sia perché nell'occasione egli fu visto a bordo di una autovettura, identificata a mezzo della targa, che la moglie AGLIERI PROVVIDENZA poi ammise essere da lui usata, sia perché resta, comunque, decisivo ed assorbente il fatto che proprio grazie alle -
seguite - frequentazioni dell'imputato nell'immobile fu possibile localizzarvi la raffineria.

E si badi che il furto di energia elettrica, che

l'imputato non ha contestato, risaliva proprio alle necessità illegali del laboratorio e ciò costituisce indirettamente ulteriore contributo alla dichiarata colpevolezza, stabilendo un anello di congiunzione tra le due contestazioni.

Né la Corte ha mancato di sottolineare il significato accusatorio di una ulteriore circostanza oggettiva, concernente la disponibilità effettiva della villa di via Valenza, in cui nell'ottobre 1981 ebbe luogo il noto "blitz di Villagrazia". Malgrado la diversa titolarità formale, risultò che l'immobile apparteneva proprio al VERNENGO, e da ciò il secondo giudice ha, del tutto correttamente, tratto altri spunti probatori per definire il notevole spessore criminale del soggetto.

In conclusione, perciò, può ben dirsi che la pluralità e l'eterogeneità degli elementi di prova acquisiti (ed anzi, per quanto riguarda la raffineria, deve propriamente parlarsi di prova) hanno costituito un complesso imponente di evidenza indiscutibile, sostenuta da reciproci riscontri

intrinseci, che la Corte territoriale ha valutato con coerenza logica, in nulla intaccate dalle monche e controvertibili proteste del ricorrente. Per quanto attiene alle aggravanti, il problema della loro valutazione in rapporto alle disposizioni della legge surrichiamate, è stato affrontato e risolto dal secondo giudice nei modi corretti - ed in definitiva basati su valutazioni in fatto - dei quali questo giudice di legittimità si è già occupato in via generale in precedente parte della sentenza.

Altrettanto deve dirsi quanto alle negate attenuanti generiche, per le quali la Corte dell'appello ha dato una motivazione sufficientemente esplicativa, con il riferimento al criterio preferenziale legato al numero ed alla gravità dei reati ascritti ed alla implicita carenza di elementi diversamente orientativi, sui quali, d'altronde, il ricorso è totalmente muto, salvo l'accenno alle dedotte, precarie condizioni di salute, sulla cui veridicità è lecito esprimere più che fondati dubbi.

Sul problema della continuazione va osservato che nei motivi di appello era stato fatto duplice cenno all'argomento. Anche nei motivi aggiunti era stata solo dedotta l'istanza di ritenere i reati, oggetto del presente procedimento, legati con continuazione a quelli definitivamente giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 3.5.84, sull'assunto, affermato ma non spiegato e non dimostrato, dell'identità del disegno criminoso a monte degli uni e degli altri. A ciò si aggiunge che la immotivata pretesa non è stata riprodotta nel ricorso, che ha censurato il solo diniego (implicito) della continuazione interna.

Anche negli ulteriori motivi aggiunti il problema del vincolo continuativo era ricondotto alla "scelta di vita" dal soggetto, affermata dai giudici di primo grado, di militare nell'organizzazione "cosa nostra", onde il rilievo che in tale ambito sarebbero unitariamente maturate le successive condotte.

La Corte di secondo grado ha mostrato di ritenere superflua ogni diffusa analisi al riguardo, sia per

la manifesta infondatezza delle censure e per la natura meramente affermativa degli assunti esposti (giacché la scelta di vita criminale non può significare, di per sé, programma criminoso definito almeno nelle linee fondamentali), sia, soprattutto, per la carenza di un effettivo interesse alla doglianza, tenuto conto della assorbente pena dell'ergastolo comminata per l'omicidio RUGNETTA.

Poiché tale ultima statuizione è risultata, all'esame di questa Corte regolatrice, immune da vizio logico - giuridico, ne consegue altresì la correttezza di ogni conseguente considerazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

VERNENGO RUGGERO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 13 e 22 ma la Corte di Appello, merito, considerate criticamente le rivelazioni di T. BUSCETTA, di S. CALZETTA, di V. SINAGRA, di S. CONIGLIO, di S. ANSELMO, e di altri elementi acquisiti nel processo, lo ha prosciolto dal reato

di cui al capo 1 (art. 416 C.P.) per la esistenza di precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3.5.85, divenuta irrevocabile il 15.1.88, e lo ha assolto anche dal reato di cui al capo 22 per non avere commesso il fatto.

Il ricorso del P.G. è infondato e, pertanto, va rigettato perché rifà il giudizio di fatto, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza.

Destituito di fondamento è pure il ricorso dell'imputato il quale assume che è contraddittorio escludere il reato di traffico e affermare l'esistenza dell'associazione per droga (capo 13).

In particolare le accuse riguardavano "in genere i VERNENGO" e non esso RUGGERO e, in ogni caso non poteva darsi credito immotivato ai pentiti.

Ed invero i rilievi suesposti sono privi di un significato inficiante, specie il primo e il secondo, posto che propongono delle alternative solo astrattamente configurabili. Comunque si scontrano con l'analisi accurata fatta dai giudici di merito che hanno valutato in modo coordinato le

Allen

convergenti rivelazioni di T. BUSCETTA e di S. CONTORNO, i quali non avevano parlato solo genericamente dei VERNENGO ma in particolare avevano specificamente accusato il RUGGERO, tanto che il MARINO MANNOIA aveva raccontato di particolari momenti in cui PIETRO VERNENGO "istruiva" l'imputato sul comportamento da avere durante l'interrogatorio. A ciò si aggiunge che era stata accertata anche la significativa circostanza che, a soli 25 anni, l'imputato aveva una disponibilità di danaro sproporzionata al suo stato e alle sue occupazioni.

Quanto poi alle censure secondarie relative alla pena accessoria e alla misura di sicurezza, basta ricordare che il pensiero della Corte di secondo grado emerge chiaramente avendo fatto riferimento, proprio a tali fini, alla accertata contiguità agli ambienti mafiosi implicanti una intuitiva elevata pericolosità.

Per VESSICHELLI ANTONIO sono stati già dichiarati all'inizio inammissibili il suo ricorso e quello del P.G..

VIOLA GIUSEPPE.

Ricorre contro la dichiarata sua responsabilità per ricettazione, così modificata la originaria imputazione di cui al capo 11 (associazione per delinquere) e assume, così come altri ricorrenti, che hanno fatto le stesse questioni (MATRANGA GIOACCHINO), che, in contrasto con le premesse in ordine all'art. 192 N.C.P.P., è stato dato credito ai collaboranti TOTTA e AZZOLI che lo avevano indicato come grosso trafficante di droga, e che, se era vero che non era nelle sue possibilità sborsare la somma cospicua (50 milioni) investita nella società Enologica Galeazzo, di certa matrice mafiosa, si doveva, comunque, ritenere il favoreggiamento e non la ricettazione.

Le censure non sono fondate perché lo stesso ricorrente finisce per corroborare le accuse di FEDERICO AMATO, di BADALAMENTI amico di STEFANO NAPOLI che avevano, senza mezzi termini, detto che l'imputato era un semplice prestanome nella società di VERNENGO ANTONINO.

Né è erronea la qualificazione giuridica del fatto

perché il versamento, in nome proprio, di danaro sporco in una società, sia pure di un mafioso, implica in maniera definita e chiara che vi è stata ricezione del danaro e acquisizione della sua materiale disponibilità in maniera nascosta, e che non ha rilevanza, invece, il fine di creare uno scudo per il mafioso effettivo, proprietario della società, tanto più che non affiora ancora l'intento di aiutare il mafioso stesso quando questi non è ancora sottoposto a indagini o a ricerca personale da parte delle autorità pubbliche.

Quanto alla censura di difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basta osservare, in contrario, che il pensiero della Corte di merito, al riguardo, emerge a sufficienza dalla considerazione relativa alla applicazione della pena in maniera già abbastanza contenuta.

Per la prescrizione del favoreggiamento contestato anche a VITALE PAOLO non emerge, né dai motivi del ricorso né dall'esame diretto della sentenza impugnata, analogamente a quanto rilevato per la situazione del concorrente nello stesso reato di

Valle

favoreggiamento (BIONDO SALVATORE) e per altre situazioni similari (VARRICA FRANCO e CARMELO), la sussistenza neppure di un minimo elemento idoneo a far pervenire a un proscioglimento pieno ai sensi dell'art. 152 del V.C.P.P..

Le censure del ricorrente che investono la stessa affermazione fatta già dai giudici di secondo grado costituiscono una mera affermazione che non c'era prova della falsità dell'alibi fornito a BRUNO FRANCESCO, e non possono, quindi, integrare la causa di proscioglimento prevista dalla norma.

La sentenza impugnata, dunque, anche per il VITALE deve essere annullata senza rinvio per la ragione sopra detta.

ZANCA CARMELO.

Ricorre contro la sentenza di secondo grado che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 10, assorbiti il capo 1, 22 e 275 (estorsione), unificati nel vincolo della continuazione, e assume che non si era tenuto conto che le accuse di CALZETTA provenivano da un mitomane, con mania di persecuzione e propensione alla calunnia, come era

Al Valer
le

documentalmente provata (le sue lettere al G.I. e a "La Repubblica"; le accuse al commissario MONTORIO, i rapporti disciplinari), e null'altro si era trovato in ordine all'estorsione. Lamenta, poi, che non v'è motivazione per quanto riguarda la efficacia retroattiva dell'art. 416 bis C.P., e ciò era tanto più viziante poiché la genericità delle accuse non consentiva di localizzare nel tempo la condotta associativa.

Le censure non sono fondate.

Quanto alle ultime proposizioni, basta replicare che il vizio di motivazione non è rilevante in ordine alla questione di diritto dell'efficacia retroattiva o meno dell'art. 416 bis e che sotto il profilo interpretativo la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto, raccogliendo l'adesione di questa Corte regolatrice nelle osservazioni di carattere generale, che la condotta associativa mafiosa nei termini specificanti, in fatto era già materialmente presente anche nel vigore del solo art. 416 C.P., onde il problema giuridico posto dalla introduzione della norma nuova dell'art. 416

M. Valeri

bis si doveva risolvere in un concorso apparente di norme sopravvenuto, con riguardo, ovviamente, al solo particolare tipo di condotta a delinquere, contestata.

Tale premessa svuota di contenuto l'accenno alla incerta collocazione temporale delle accuse e assorbe perfino il rilievo che tale incertezza non solo è meramente affermata, in contrasto con quanto accertato dalla sentenza impugnata, ma appare irrilevante anche alla luce del principio, anch'esso ribadito nelle notazioni iniziali, che la concessione dell'adesione al sodalizio criminale (alla pari che nell'associazione per droga) cessa di produrre effetti solo quando emergono prove decisive di una obiettiva recisione del legame che, per sua natura, è ferreo e continuativamente incombente.

In ordine poi al rilievo della inattendibilità del CALZETTA, è sufficiente ricordare che la posizione di costui è stata analizzata in modo penetrante, specie per i profili ora sottolineati dall'imputato. E i giudici del merito, fatte le

Manu

opportune sceverazioni hanno, alla fine, concluso, con logica spiegazione, che il CALZETTA era, in effetti, un povero di spirito, ma del tutto sincero e privo di motivi speculativi. Il rilievo in oggetto, quindi, si risolve in una ripetizione di un giudizio diverso di fatto, correttamente respinto in sede di merito. E del resto i giudici suddetti hanno verificato le accuse del CALZETTA alla luce di un più vasto e completo quadro accusatorio (altre numerose accuse di altri coimputati e anche fatti obiettivi accertati, come il disappunto dello ZANCA per il misero "pizzo" estorto al fratello di CALZETTA, l'ammissione delle intimidazioni alla "Termoblok", la partecipazione alla sparatoria del Natale del 1982, i rapporti con mafiosi di spicco, la consegna allo ZANCA di una valigetta con droga).

Anche il ricorso del P.G. è, peraltro, infondato.

Egli si duole della avvenuta applicazione della continuazione tra i vari reati accertati, ma, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, la doglianza ripropone anch'essa un giudizio di fatto

Manu

inammissibile e, comunque, licenziabile sulla base del rilievo, dell'intreccio inestricabile, ab initio, delle varie condotte criminali, fatto dalla sentenza impugnata.

Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.

Si è già detto della inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di ZANCA GIOVANNI (cl. 1941) dichiarato responsabile del reato di cui al capo 10 assorbito il capo 1 e assolto anche dal traffico di droga come già lo era stato dalla relativa associazione (capo 13).

Con il suo ricorso l'imputato lamenta, invece, infondatamente, che si è dato credito a CALZETTA STEFANO contro ogni credibile aspettativa, riproponendo, sia pure in modo più sintetico i rilievi screditanti dedotti da ZANCA CARMELO. E senza pregio si duole di una pretesa omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

Infatti per quest'ultimo punto basta osservare che il pensiero della Corte del merito è sufficientemente e correttamente espresso, per

collegamento al richiamo alla pericolosità dell'imputato, alla rilevante entità della partecipazione al sodalizio criminale e al tipo estremamente pericoloso di questo stesso sodalizio.

Anche quanto alla censura di violazione di legge e di vizio di motivazione sulla responsabilità, è sufficiente una breve replica, ricordando le già fatte osservazioni circa la credibilità del CALZETTA e il conforto che alle sue rivelazioni contro l'imputato la Corte di secondo grado ha ravvisato nelle altre accuse di altri collaboranti e nelle ammissioni dello stesso imputato circa le riscossioni del "pizzi", da lui effettuate per conto della cosca.

Il ricorso dell'imputato va perciò respinto.

Anche per ZANCA GIUSEPPE, condannato per il solo reato di cui al capo 416 bis C.P., in esso assorbito quello di cui al capo 1, si è già detto dell'inammissibilità del ricorso del P.G..

Infondato peraltro è anche il ricorso dell'imputato, il quale ripropone i rilievi

screditanti delle accuse del CALZETTA STEFANO, di cui si è già detto ampiamente e ripetutamente e non correttamente lamenta la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. quando ormai è principio accolto anche da questa Corte regolatrice che la norma non vieta affatto di utilizzare come riscontri le plurime chiamate in correità, salva la massima cautela e prudenza argomentativa, che nel caso è stata puntigliosamente osservata.

Sono invece preclusi i rilievi in ordine alla perdurante condotta successivamente al settembre 1982 e alle ritenute aggravanti, perché essi non risultano dedotti in appello.

La condanna in appello di ZANCA PIETRO (cl. 1931) per il reato di cui all'art. 416 bis assorbito in esso quello di cui all'art. 416 e per quello di estorsione ai danni di CALZETTA VINCENZO, in concorso con altri, viene impugnata dal P.G. che lamenta l'erronea applicazione della continuazione. Ma il ricorso è privo di fondamento perché, come ha riconosciuto lo stesso P.G. di udienza, la decisione del giudice di appello che ha richiamato

le ragioni della prima sentenza circa la compenetrazione dei due delitti nell'unica ideazione criminale originaria, è conforme ai criteri giuridici enunciati nella parte generale, ed è appoggiata, in fatto, ad una coerente analisi delle risultanze acquisite.

Infondato appare, peraltro, anche il ricorso dell'imputato, il quale ripropone tutte le questioni, sollevate anche da altri ricorrenti concernenti la violazione della monocraticità del Giudice Istruttore, la illegittimità del deposito delle sole copie degli atti e del mancato deposito degli atti stralciati. Per la confutazione di tali assunti è sufficiente rinviare al contrario avviso espresso all'inizio.

L'imputato altrettanto senza pregio lamenta, poi, la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. perché anche su tale punto trova il dissenso in diritto da questa Corte espresso sempre nella parte iniziale. Restano le censure in ordine alla misura della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura detentiva ma anche per tali rilievi basta

SSA

ricordare che il pensiero della Corte di secondo grado, in conformità, anche qui, ai principi enunciati nella parte iniziale, risulta coerentemente e compiutamente esposto per collegamento alla ricostruzione della condotta dell'imputato, alla pericolosità del personaggio e alla particolare carica delinquenziale del sodalizio criminoso di appartenenza.

ZARCONI GIOVANNI.

Condannato anche in appello per i reati di cui ai capi 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione, è destinatario del ricorso del P.G. che però, è stato già dichiarato inammissibile all'inizio perché l'impugnazione è stata proposta fuori termine.

A sua volta ricorre con due ordini di motivi lamentando, oltre al vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena, la illegittima utilizzazione delle rivelazioni dei collaboranti perché contrastanti con le nuove direttive dell'art. 192 N.C.P.P. e, comunque, portatrici solo di nebbia, circa la sua

Arduo

individuazione come la persona che fu vista insieme ai GRADO, che contrattavano con trafficanti stranieri, in presenza di elementi negativi come la permanenza della moglie sempre a Milano (e mai in Spagna né a Palermo) e la menzione solo di un "Giovanni" e non di "GIOVANNI ZARCONI" da parte del TOTTA che pure lo conosceva bene.

Le censure sono peraltro tutte infondate e si scontrano con la minuziosa ed esaustiva interpretazione, in senso contrario, data ai vari elementi probatori dai giudici di secondo grado.

Essi hanno, infatti, ritenuto univoche e convergenti le accuse del TOTTA perché costui era l'uomo di fiducia dei GRADO, partecipava con loro ai traffici e, quindi, sapeva bene dei fatti e delle persone che ruotavano attorno ai GRADO stessi. Riscontro serio sono state ritenute sia le altre accuse di RODOLFO AZZOLI sia quelle di CAVALLO ENRIQUE (portiere in Spagna) e le ulteriori dichiarazioni accusatorie di SALAK SEAMI e di WAKKAS SALAK AL DIN (accertati collaboratori stranieri) e di certo SANTE GAIARDONI (quanto al

riscontro della vendita allo ZARCONE di una BMW indicata dal TOTTA), nonché del CALDERONE e del MARINO MANNOIA.

Il TOTTA, in particolare, aveva indicato l'imputato con il soprannome di "postino", a cagione della sua qualità di ex dipendente dell'amministrazione delle Poste con la disponibilità di automobili costose; ed aveva precisato che lo ZARCONE aveva presenziato agli incontri tra i GRADO e i "turchi" per le trattative di sostanze stupefacenti, aggiungendo che costui era fuggito in Spagna al seguito appunto, del GRADO. A ciò è stato aggiunto che RODOLFO AZZOLI aveva rivelato di essere stato anche presente e partecipe a vari "traffici" del gruppo GRADO e di avere, proprio insieme allo ZARCONE, studiato la possibilità di investire in immobili, in Spagna, notevoli proventi della droga per conto dei GRADO stessi.

A fronte di questo imponente complesso di fatti e dei coerenti loro collegamenti, appare all'evidenza che le argomentazioni dell'imputato si risolvono in

un rifacimento del giudizio di fatto a sua misura, che non addita vizi logici e, quindi, rimane privo di rilevanza.

E ciò tanto più che le utilizzazioni coordinate delle rivelazioni dei pentiti risultano essere conformi alla portata che è stata assegnata, anche da questa Corte regolatrice, alla disposizione dell'art. 192 N.C.P.P., e sono state condotte con la più stretta osservanza della massima prudenza e cautela che quella norma impone come unico limite al ragionamento del giudice.

Anche quanto al diniego delle attenuanti generiche, si può osservare che il pensiero della Corte del merito appare chiaramente per collegamento all'analisi accurata del fatto sopra riassunto.

Il ricorso dello ZARCONE va perciò respinto.

ZITO BENEDETTO.

In primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati, nel vincolo della continuazione e la Corte di Appello ha confermato tale condanna, rilevando come il coinvolgimento dello ZITO nei traffici di droga tra

la Sicilia e gli USA era emerso nel processo c.d. di "pizza connection", ed era confermato dai c.d. "affidavit" confermati dall'agente CHARLES ROMAY e dalle fotografie e telefonate registrate.

Il ricorso del P.G. che si duole dell'applicazione della continuazione, è destituito di fondamento alla luce dei criteri guida sul punto già esposti nella relativa parte generale e della coerente rilevazione, in fatto, dell'intreccio ab initio delle due condotte, svolta dai giudici di merito.

Destituito di fondamento è anche il ricorso dell'imputato che lamenta l'erronea utilizzazione delle indagini delle autorità statunitensi, trascurando che tali atti sono legittimi, in base alle regole che ammettono il richiamo di tali atti nel processo italiano salvo il limite dell'ordine pubblico interno, e comunque, sono stati confermati mediante regolare testimonianza a dibattimento.

Si duole anche che sia stata ritenuta la consumazione del traffico in Italia, non considerando che il fatto è stato utilizzato per dedurne, fondatamente e correttamente, che vi era

di Valle

un movimento da e per la Sicilia e verso l'estero, onde l'inizio o la consumazione dell'azione in Italia. Lamenta infine la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla misura della pena e alle aggravanti, deliberatamente obliterando che i giudici di secondo grado hanno espressamente fatto menzione della oggettiva gravità della condotta accertata, della mancanza di motivi per concedere una qualsiasi attenuazione e del notevole livello di pericolosità sociale del ricorrente.

Anche il ricorso di ZITO va pertanto respinto.

A handwritten signature and name in cursive script. The signature is on the left, and the name 'Abaleu' is written vertically on the right.

RICORSI DEL SOLO P.G.

Vanno infine considerate le posizioni dei sottosegnati imputati connotate dal fatto che è stato proposto ricorso unicamente da parte del Procuratore Generale:

BATTAGLIA ANTONINO.

Con sentenze conformi rese nei due gradi di merito è stato assolto dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, (in primo grado con formula dubitativa), nonché con formula piena, in ambedue i gradi, dai reati concernenti gli stupefacenti di cui ai capi 13 e 22 (75 - secondo comma, 71 e 74 nr. 2 e 5 - e primo e secondo cpv. della legge 22.12.75 nr. 685, 81 cpv. - C.P.), sul rilievo che non potevano costituire sicuro indizio di adesione al sodalizio criminoso le sole rivelazioni del coimputato CALZETTA STEFANO e che non potevasi attribuire il valore di riscontro al fatto che il BATTAGLIA avesse riconosciuto di possedere un'auto volkswagen jetta,

senza alcun elemento ulteriore a sostegno che arricchisse il significato da dare al trasporto di stupefacenti da Palermo alla Lombardia con detta autovettura, mentre la tesi d'accusa non solo non aveva trovato alcun conforto ma era stata per di più smentita dall'altro collaboratore MARINO MANNOIA che aveva escluso l'adesione del BATTAGLIA al sodalizio criminoso.

Se ne duole con ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo che avverso l'assoluzione del BATTAGLIA richiama le dichiarazioni del CALZETTA là dove aveva indicato i fratelli BATTAGLIA, come facenti parte del gruppo "GRAVIANO", della "famiglia" di Corso dei Mille, specificando che ANTONINO BATTAGLIA era corriere di eroina da Palermo a Milano, nonché il riscontro delle dichiarazioni dello stesso BATTAGLIA, il quale aveva ammesso di possedere quel tipo di auto e di venire saltuariamente in Palermo.

Ha altresì rievocato il fatto che BATTAGLIA era conosciuto dal CALZETTA, e il riscontro costituito sia dalla circostanza che in realtà il BATTAGLIA

risultava imputato di una rapina, sia dalle comprovata frequentazione dei GRAVIANO.

Deduce pertanto la violazione dell'art. 192 N.C.P.P. e la illogicità della decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Invero, ciò che il P.G. ricorrente qualifica come "riscontri" sono solo circostanze che ineriscono alla attendibilità del chiamante in correttezza e come tali confortano solo la effettiva conoscenza del BATTAGLIA e la sua frequenza con i GRAVIANO ma nulla chiariscono, secondo ciò che è stato evidenziato dai giudici del merito, circa la illegittimità ed il contenuto di quei rapporti.

Peraltro gli elementi valorizzati dal P.G. risultano tutti già esaminati dai predetti giudici dell'appello e l'iter motivazionale appare seguito con coerenza logica oltre che utilizzando integralmente il compendio probatorio, sicché non è dato ravvisare né la violazione di legge né la illogicità della decisione.

BISCONTI ANTONINO.

E' stato assolto, con formula dubitativa in primo

grado, e, con quella piena, in appello, dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) sul rilievo che la dichiarazione del "pentito" CONTORNO, secondo cui il predetto era un "uomo d'onore" della famiglia di BELMONTE MEZZAGNO, suffragata dal riconoscimento fotografico e dall'asserzione del CONTORNO di aver visto i fratelli BISCONTI presso la tenuta "FAVARELLA" di MICHELE GRECO, nonché la gestione di affari unitamente al fratello Ludovico, riconosciuto colpevole degli stessi reati, non fosse univocamente né sicuramente dimostrativa dell'appartenenza al sodalizio criminoso, sicché - nel dubbio - spettava l'assoluzione anche perché l'altro collaboratore, MARINO MANNOIA, aveva escluso che il suddetto fosse un "uomo d'onore" come, invece, era il di lui fratello Ludovico. Il P.G. di Palermo sostiene, in contrario, che la decisione contraddiceva quanto rilevato a proposito dell'imputato PIETRO VERNENGO circa la differenziazione tra il dato formale e sacramentale dell'affiliazione e la partecipazione ai diversi

Se Araver

livelli di "cosa nostra", senza esaminare se il MARINO MANNOIA si riferisse all'una o all'altra forma di partecipazione. Ricorda inoltre le notizie fornite dal CONTORNO circa la frequentazione di persone mafiose e gli accertati legami economici con le stesse.

Il ricorso non può essere accolto.

Invero non appare la denunciata contrapposizione fra le modalità di valutazione delle notizie fornite dai due collaboratori di giustizia anzitutto perché non è dato cogliere la differenziata accezione fornita dal CONTORNO rispetto a quella del MARINO MANNOIA, sicché non è possibile desumere il vizio logico che infici la motivazione dei giudici del merito nel ritenere la chiamata in correità del primo paralizzata dalla opposta affermazione del secondo collaboratore.

Con la conseguenza che gli altri elementi di prova indicati dal ricorrente vengono anzitutto a mancare del referente ed ineriscono ad una valutazione che implica una non consentita equiparazione degli accertati rapporti economici con quelli mafiosi.

CHIANG WING KEUNG.

In primo grado era stato condannato per violazione agli artt. 71 e 74 e 75 della legge 22.12.75 nr. 685, in continuazione ai reati (artt. 71 e 74 della stessa legge) di cui alla sentenza 4.10.86 emessa dalla Corte di Appello di Roma, ormai definitiva.

L'applicazione della continuazione fra reato associativo e reato scopo veniva confermata anche in appello sul rilievo di una corretta individuazione di un solo disegno criminoso, rispetto alla precedente contestazione, che emergeva dal complessivo quadro della attività dell'imputato quale trafficante di stupefacenti.

Se ne duole con ricorso il P.G. di Palermo il quale denuncia la omessa considerazione dell'autonomia del reato di associazione rispetto ai reati fini e l'omesso esame delle circostanze che escludevano la presenza dell'unico disegno criminoso.

Come per tutti gli altri ricorsi del P.G. avanzati per la riconosciuta continuazione, anche quello contro il CHIANG WING KEUNG deve essere respinto.

Premesso, infatti, che l'accertamento in ordine

alla presenza di un unico disegno criminoso, a monte ed a presidio di una pluralità di reati commessi da un qualsiasi soggetto, implica una valutazione che inerisce ad elementi sintomatici della intenzione e del programma dello stesso soggetto, e che non si può aprioristicamente basare sulla diversità di struttura (SS.UU.PP. 26.5.84 nr. 13, FALATO, Cass. pen. IV, 22.7.85 nr. 7665) la inesistenza del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già coperti da giudicato, ancorché meno gravi, è da escludere che nel caso in esame i giudici a quibus siano incorsi nella violazione dello art. 81 C.P.. La decisione si rivela, perciò, insuscettibile di censura da parte di questa Corte Suprema posto che, ormai, la sufficienza - ai fini della continuazione fra plurimi reati - di un generico programma criminoso nel quale si inseriscono poi le singole condotte, e la possibilità che sia riconosciuto il vincolo fra i reati di associazione e i reati fine, trova spazio maggiore, ed ancor più logico, nella evenienza di un reato di associazione a dolo

specifico, molto settoriale e specializzato come quello configurato dallo art. 75 della legge sugli stupefacenti, rispetto ai reati comuni.

La posizione di CIULLA GIOVANNI è stata esaminata congiuntamente a quella dei fratelli CIULLA CESARE e CIULLA SALVATORE con il conclusivo rigetto del ricorso del P.G.

FASCELLA ANTONINO.

In primo grado era stato assolto con formula dubitativa dalle accuse di cui ai capi 1, 10, 13 e 22.

La Corte di secondo grado ha rilevato la insufficienza dei dati forniti dai pentiti CONTORNO e CALZETTA, il primo dei quali aveva riconosciuto l'imputato essere uomo d'onore della famiglia di S. Maria di Gesù, senza tuttavia aggiungere alcun altro elemento; rispetto a ciò si poneva in dissonanza la dichiarazione dell'altro "pentito" MARINO MANNOIA il quale aveva escluso che l'ANTONINO FASCELLA, a differenza dei fratelli, fosse associato al sodalizio criminoso.

La Corte di Appello si è pertanto limitata ad

adeguare la formula assoluta a quella prevista dal nuovo codice di rito.

Avverso quest'ultima decisione ricorre il P.G. di Palermo il quale denuncia la contraddittorietà e la illogicità della sentenza impugnata in tema di responsabilità, non avendo essa tenuto conto degli elementi versati in processo, asseveranti l'integrazione di ANTONINO FASCELLA con altri soggetti mafiosi e la gestione con essi di attività commerciali; era stato pure trascurato che l'asserzione del MARINO MANNOIA si riferiva, come per GIUSEPPE VERNENGO, alla affiliazione formale e sacramentale non a quella sostanziale.

Le censure non sono fondate come ha riconosciuto anche il P.G. di udienza.

Infatti, ciò che è essenziale al fine della configurazione della responsabilità per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. è, in una agli altri elementi costitutivi, la illiceità dei rapporti fra gli associati, mentre non bastano i semplici contatti, i rapporti con persone appartenenti a sodalizio criminale per ritenere che

colui il quale li intrattiene sia anch'esso partecipe del sodalizio medesimo.

Appare quindi corretto il criterio di ragione adottato dai giudici di appello allorquando hanno evidenziato che agli elementi di sospetto ed indiziari non si aggiungeva alcun elemento preciso che definisse l'effettivo contenuto dei rapporti correnti fra ANTONINO FASCELLA ed altri soggetti ritenuti mafiosi.

Il che rende ininfluyente il rilievo ulteriore del P.G. ricorrente, perché se è pur vero che a pag. 3673 della sentenza impugnata si dà atto di avere il MARINO MANNOIA, nell'indicare gli uomini cosiddetti "d'onore", fatto riferimento al solo dato formale o sacramentale di inserimento ufficiale nello organigramma mafioso, è però anche vero che il negativo asserto dello stesso MARINO MANNOIA per quanto riguardo l'imputato in esame, non consente agli altri dati di riempire il vuoto probatorio circa il contenuto dei rapporti fra il detto FASCELLA ed i sodali mafiosi.

GUTTADAURO GIUSEPPE.

Imputato di associazione per delinquere di tipo comune e mafioso, ai sensi degli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10 della rubrica) è stato in primo grado assolto da ambedue le contestazioni per insufficienza di prove, non essendo state ritenuti bastevoli gli elementi forniti dal collaboratore VINCENZO SINAGRA, il quale lo aveva visto più volte in compagnia di FILIPPO MARCHESE, allorquando costui era latitante, e che lo aveva indicato come medico, proprietario della villa dove quello si era rifugiato ma che era risultata di proprietà di IGNAZIO GRECO, ritenuto suo suocero (la villa era invece parte di proprietà del defunto suocero e parte di proprietà del suddetto GRECO, zio della moglie).

Ulteriori elementi a carico erano state considerate le notizie, fornite dal SINAGRA il quale le aveva apprese dall'omonimo suo cugino soprannominato "tempesta", secondo cui detto imputato "era dei nostri" ed assisteva gli affiliati allorquando avevano bisogno di cure non denunciabili alle autorità.

La Corte di secondo grado ha confermato il giudizio assolutorio, adeguandolo alle formule consentite dal nuovo codice di rito, ritenendo che, nonostante le ammissioni dell'imputato sulle proprie frequentazioni con soggetti mafiosi ritenuti di certo livello, spiegate con motivi professionali, e nonostante il notevole peso probatorio degli elementi gravanti sul professionista, permaneva un quadro di incompletezza probatoria.

Ricorre il P.G. deducendo l'erronea ed incompleta valutazione degli elementi probatori forniti dal "pentito" SINAGRA, delle ammissioni dello stesso GUTTADAURO circa le proprie frequentazioni, del possesso dei numeri telefonici di molti mafiosi ed infine della particolarmente qualificata notizia fornita dal collaboratore MARINO MANNOIA secondo cui il GUTTADAURO era addirittura un "consigliere" della "famiglia" di Roccella.

Osserva sul punto questa Corte regolatrice che la sintetica risoluzione assolutoria dei giudici di merito collide col rilievo da attribuire alle chiamate in correità, quando assistite da riscontri

esterni, di cui s'è già chiarita la valenza nella parte generale, a proposito dell'art. 192 terzo comma N.C.P.P. La suddetta risoluzione non tiene conto, si da integrare una motivazione apparente, del sinergismo derivante dalla valorizzazione dei plurimi e concorrenti dati indiziari, da apprezzare non solo singolarmente ma anche attraverso le loro interazioni con il tipo di organizzazione criminosa descritta in precedenza dagli stessi giudici del merito, organizzazione caratterizzata dalla massima riservatezza nei confronti degli elementi esterni. Non risulta neppure esaminata dalla sentenza impugnata la conciliabilità dei confidenziali rapporti non estemporanei con esponenti mafiosi (di cui a pag. 2858) rapportata al modello ed alla segretezza del sodalizio.

L'apprezzamento in ordine alla conferita, dal GUTTADAURO, disponibilità di una villa a favore del latitante FILIPPO MARCHESE appare certamente disomogeneo e contrastante, pur in presenza di ulteriori elementi probatori, con altra parte della sentenza, là dove viene esaminata la similare -

sotto questo punto di vista - disponibilità di una villa in favore di TOMMASO BUSCETTA parimenti latitante.

Devesi quindi annullare la sentenza impugnata nei confronti di GUTTADAURO GIUSEPPE affinché altra sezione della Corte di Appello di Palermo proceda a riesaminare la situazione probatoria, in rapporto alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, tenendo conto dei superiori rilievi, e ferma restando l'ovvia oltre che piena libertà di valutazione, che il giudice di rinvio dovrà tradurre in motivazione esaustiva e non contraddittoria.

INCHIAPPA GIOVANNI BATTISTA.

In primo grado era stato assolto per insufficienza di prove dai delitti di cui agli artt. 71 e 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, e dichiarato colpevole di partecipazione ad associazione per delinquere, prima comune e, poi, di tipo mafioso (artt. 416 e 416 bis C.P.).

I giudici di secondo grado hanno rilevato che a suo carico esisteva unicamente il fatto che nel gennaio del 1982 l'INCHIAPPA era stato tratto in arresto

unitamente a GIUSEPPE MARCHESE e FRANCESCO SPADARO a bordo di un'autovettura entro la quale erano state trovate armi da sparo con matricole abrase. Tenendo conto della distinzione fra reato di associazione e reati fine, i quali possono essere autonomamente ed estemporaneamente deliberati senza che si faccia parte di un sodalizio criminoso, e rilevando l'assenza di ulteriori elementi (tali non apparendo gli accertati contatti dell'INCHIAPPA con persone mafiose, anche per lavori) a conforto del vincolo associativo, ed anzi tenendo conto che il "pentito" MARINO MANNOIA aveva escluso nell'imputato la qualifica di "uomo d'onore", la Corte di secondo grado lo ha assolto da tutti i reati per non avere commesso i fatti, uniformando - per i delitti concernenti gli stupefacenti - la formula alle nuove disposizioni normative.

Se ne duole con ricorso il P.G. il quale lamenta che non siano stati valorizzati altri elementi, come l'arresto dell'imputato, con le armi, in piena guerra di mafia, con due killers mafiosi, alle cui attività egli partecipava e dai quali non sarebbe

stato chiamato ove fosse stato estraneo al sodalizio.

Eravi stata, inoltre, un'erronea interpretazione dei suoi ulteriori rapporti con altri elementi mafiosi e delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA.

Ciò premesso, rileva questa Corte regolatrice che vanno condivise le richieste del P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

Infatti, non uno degli elementi indicati dal ricorrente è sfuggito all'esame dei giudici del merito, i quali non hanno trascurato le possibilità di "una carica sintomatica ulteriore", ma hanno pure evidenziato come l'adesione al sodalizio criminoso trascendeva dalle singole attività delittuose e doveva cogliersi attraverso la reiterazione di comportamenti criminosi oppure attraverso un supporto probatorio qualificato ed univoco, qui mancanti.

In definitiva, quindi, il P.G. si lamenta dello scarso spessore probatorio attribuito agli elementi versati nel processo, finalistivamente considerati in relazione ai delitti di associazione.

St. Malle

Non è chi non veda come siffatte censure concretino doglianze volte ad una riconsiderazione del merito, estranea al sindacato di mera legittimità.

LA ROSA ANTONINO.

In primo grado era stato ritenuto colpevole di associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 C.P.) e mafioso (art. 416 bis C.P.), riuniti in continuazione mentre era stato assolto per insufficienza di prove dalle accuse di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 75 della legge sugli stupefacenti) e traffico delle stesse sostanze.

I giudici di secondo grado tenevano conto del fatto che il 17.1.83 l'imputato era stato trovato in possesso di copiosa documentazione riguardante le aziende e le attività economiche facenti capo ai fratelli GRECO di Ciaculli nonché ai PRESTIFILIPPO, oltre che di numerose chiavi relative a lucchetti e cancelli installati nel comprensorio edilizio della stessa zona di Ciaculli ove, secondo le rivelazioni del "pentito" SALVATORE CONTORNO, insisteva una

fitta rete di strade interne, bloccate da cancelli
siti in posizioni strategiche onde impedire
l'accesso agli estranei e le cui chiavi erano
sostituite ogni qualvolta era tratto in arresto un
latitante in possesso di loro copie; consideravano
anche che il LA ROSA era risultato adibito alla
gestione amministrativa della cooperativa
"FAVARELLA" dei fratelli MICHELE e SALVATORE GRECO,
in un ruolo fiduciario talché aveva compiuto
numerose operazioni bancarie per conto del GRECO e
dei PRESTIFILIPPO, e rilevano anche l'importanza
del fatto che gli erano stati trovati appunti
concernenti la trasformazione chimica della morfina
- base in cocaina, peraltro rudimentali,
inefficienti e privi di rigore scientifico. E
tuttavia che ciò non era sufficiente per affermarne
la colpevolezza giacché a rendere ambigua in
maniera insuperabile la posizione del LA ROSA in
ordine ai delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis
C.P., stava il di lui ruolo di lavoratore
subordinato dei GRECO - PRESTIFILIPPO, ruolo che -
da solo - bastava a giustificare l'attività da lui

Salvatore Greco

svolta.

Il dubbio veniva reso ancor più consistente dal fatto che il "pentito" MARINO MANNOIA aveva esclusa la qualifica di "uomo d'onore" da parte del LA ROSA. Lo hanno così assolto da tutte le imputazioni per non avere commesso il fatto.

Se ne duole con ricorso il P.G. il quale relativamente alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416 bis C.P.) lamenta la illogica valutazione dei fatti processualmente acquisiti, in ordine al ruolo del LA ROSA, indubbiamente non limitato alla gestione lecita dell'ingente patrimonio dei GRECO, ma anche fiduciario degli stessi e quindi certamente conoscitore e cooperatore anche nella gestione delle attività illecite.

I rilievi suesposti sono fondati e meritano di essere accolti.

Infatti, seppure i giudici di appello hanno tenuto conto del ruolo di contabile svolto dal LA ROSA il quale, per questo solo fatto inerente ad attività lecite, non poteva essere ritenuto partecipe anche



di quelle illecite, non hanno però tenuto conto né del ruolo particolarmente fiduciario svolto in favore dei più alti esponenti dell'organizzazione criminale, e quindi la collocazione in un ganglio vitale per la gestione di numerosi e cospicui interessi, né la segretezza dell'associazione già evidenziata in altra parte della stessa sentenza, che poteva essere facilmente violata da chi era collocato in quella posizione.

Inoltre, quanto sopra non è stato ricollegato sinergicamente al possesso delle chiavi della tenuta "FAVARELLA", descritta come il cuore dell'organizzazione del GRECO, fitta di strade e di cancelli, la cui sintomaticità doveva essere pure ricollegata alla ovvia conoscenza di ciò che vi si svolgeva e la cui natura poteva rimanere qualificata in base al fatto della sostituzione delle chiavi ogni volta che veniva tratto in arresto un associato latitante che ne possedeva copia.

I superiori rilievi, che vengono mossi sulla scorta degli accertamenti di fatto enunciati dagli stessi

giudici del merito, rendono in parte apparente ed in parte contraddittoria la spiegazione concernente l'assoluzione del LA ROSA dalle imputazioni mossegli nei capi 1 e 10.

Da ciò la necessità che, il compendio probatorio venga nuovamente e liberamente rivalutato nei confronti del LA ROSA ANTONINO da altra sezione della stessa Corte di Assise di Appello, senza incorrere nei rilevati vizi della motivazione.

MARCHESE SANTO.

Avverso la di lui assoluzione, in primo grado, per insufficienza di prove dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti (capi 1 - 10 - 13 - 22 della rubrica) avevano interposto appello sia l'interessato, che chiedeva l'assoluzione con formula piena, sia il P.M. che instava per la condanna.

I giudici di secondo grado confermavano il precedente giudizio, adeguando la formula al nuovo codice di rito, sul rilievo che le sole dichiarazioni del "pentito" SALVATORE CONTORNO, prive di riscontro, in effetti non si rivolgevano



verso il MARCHESE SANTO nei termini esattamente riferiti dall'accusa e che la di lui frequentazione del fratello Mario, cointeressato in una raffineria di droga, poteva essere spiegata con lo stretto rapporto di parentela anziché con la partecipazione al sodalizio criminale.

Inoltre in appello il "pentito" MARINO MANNOIA non aveva saputo riferire alcunché sul conto del predetto imputato; il che assumeva rilievo sia in rapporto all'associazione per delinquere che a quella concernente il traffico di stupefacenti.

Avverso tale pronuncia ricorre il P.G. deducendo che le dichiarazioni del CONTORNO erano state specifiche in ordine alla presentazione del MARCHESE SANTO come uomo d'onore e come gestore della raffineria di droga del fratello Santo in Villa Ciambra; a ciò facevano riscontro le dichiarazioni del MARINO MANNOIA sulla raffineria. Osserva questa Suprema Corte che, pur in assenza di conclusioni del P.G. di udienza specificatamente riguardanti MARCHESE SANTO, vadano respinte le censure del ricorrente P.G..

Invero il ricorso, che si appalesa al limite della inammissibilità, ripercorre le vie della valutazione dei dati di fatto sorreggenti l'accusa, ne inficia l'interpretazione e la valenza loro data dai giudici del merito, così postulando in questa sede un diverso - ma inammissibile - ulteriore giudizio dei fatti storici.

Esso, inoltre, non considera che la chiamata in correità deve essere suffragata da altri elementi individualmente riferiti al soggetto incolpato in rapporto non ad un fatto reato qualsiasi bensì a quello che viene specificamente attribuito allo stesso soggetto. Il riscontro che concerne solo il fatto storico criminoso non è sufficiente e non si possono confondere i due diversi tipi di riscontro confortanti la chiamata in reità.

La motivazione spiegata dai giudici dell'appello, per contro, non solo non evidenzia vizi logici nel ragionamento seguito dai giudici stessi, ma anche si attiene ad una corretta interpretazione dell'art. 192, terzo comma nuovo C.P.P.. L'impugnativa del P.G. deve essere pertanto



respinta.

SCAVONE GAETANO.

In primo grado era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10 (416 e 416 bis C.P.), mentre era stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

I giudici dell'appello hanno rilevato la inconsistenza ed il difetto di convergenza degli elementi di accusa costituiti dalle dichiarazioni di quel LEONARDO VITALE, "pentito" di antica data, il quale aveva narrato soltanto che lo SCAVONE aveva partecipato al recupero di una refurtiva, e del "pentito" CALZETTA il quale aveva riferito che lo SCAVONE era il prestanome delle attività imprenditoriali del cognato PINO SAVOCA.

Il silenzio del BUSCETTA sul suo conto, ancorché fosse stato testimone alle nozze della figlia di quest'ultimo "pentito", non adduceva alcun elemento aggiuntivo significativo.

Inoltre non apportavano un contributo probatorio né

le dichiarazioni del CALDERONE, che vedendone la fotografia lo indicava come persona a lui vagamente nota, né quelle del MARINO MANNOIA il quale lo aveva definito come "vecchio uomo d'onore in disarmo".

Pertanto i giudici dell'appello lo hanno assolto da tutte le imputazioni secondo le formule previste dal nuovo codice di rito.

Avverso tale pronuncia ha avanzato ricorso il Procuratore Generale di Palermo il quale sostiene che lo SCAVONE, affiliato a "cosa nostra" da tempi remoti, si era nel tempo defilato ma non aveva receduto dal sodalizio, continuando a fare parte della "famiglia" di Porta Nuova ed a frequentare i mafiosi di Corso dei Mille. Sottolinea, altresì che le indicazioni dei "pentiti" VITALE e CALZETTA non erano così riduttive come riferito nella sentenza di appello mentre quelle del MARINO MANNOIA non attestavano un recesso dalla organizzazione criminosa, dovendosi anzi desumere la persistenza del vincolo dai frequenti contatti mantenuti con elementi mafiosi, dal supporto fornito al cognato

St. Mannoia

GIUSEPPE SAVOCA, condannato in questo processo, dall'amicizia con ANTONIO CASELLA, condannato ed ucciso dopo la condanna, nonché dalla sua specifica attività di contrabbandiere.

Ciò premesso, ritiene questa Corte regolatrice di dovere aderire alle richieste del P.G. di udienza volte alla reiezione del ricorso.

Infatti, a prescindere dalla erronea equiparazione posta dal ricorrente fra i rapporti amicali o parentali con soggetti mafiosi e i rapporti di natura criminale con gli stessi soggetti, potendo i primi ingenerare e giustificare sospetti che però devono tradursi - attraverso apposite indagini - in prove circa il contenuto illecito di quei rapporti, va considerato che oltre a postulare una inversione dell'onere della prova sul recesso, pur avendo il giudice a quo motivato sul punto con riferimento a ben precisa acquisizione fornita dal MARINO MANNOIA, in definitiva il P.G. ripercorre le vie dell'analisi minuta degli elementi probatori per invocare, in effetti, un diverso apprezzamento del merito, e cioè l'attribuzione di peso o valenze o

Mannoia

significati diversi ai fatti storici, rispetto a quelli ritenuti dal giudice di appello, così postulando la possibilità di un terzo giudizio di merito.

TINNIRELLO ANTONINO.

In primo grado era stato dichiarato colpevole di tentata violenza privata (capo 342) e prosciolto dal delitto di danneggiamento aggravato (capo 343) perché estinto per amnistia ed assolto per insufficienza di prove dalle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere comune (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10).

I giudici di secondo grado hanno rilevato che seppure le imputazioni di cui al capo 342 (da dichiarare estinto per prescrizione) e al capo 343, erano normalmente indicative di un'attività criminosa caratterizzata dalla intimidazione, consentanea ad attività mafiosa, tuttavia ciò non bastava a rendere certa l'appartenenza associativa del giovane imputato, verso il quale si dovevano valorizzare al più le influenze ambientali e familiari verso forme embrionali di criminalità

Handwritten signature

comune.

Il dubbio, pertanto, induceva ad assoluzione con la formula ora imposta dal nuovo codice di rito, per non avere commesso i fatti di cui alle imputazioni dei capi 1 e 10.

Avverso questa pronuncia ricorre il P.G. denunciando la illogicità della soluzione adottata e la sua contraddittorietà con quanto altrove osservato nella stessa sentenza impugnata, secondo cui i reati indicati nei capi 342 e 343 erano finalizzati ad atti di intimidazione delinquenziale di natura mafiosa commessi con altri mafiosi su ordine di FILIPPO MARCHESE; inoltre non teneva conto dei continui contatti con altri imputati mafiosi.

Ciò premesso, ritiene questo collegio di condividere le richieste del P.G. di udienza, rigettando il ricorso del P.G. di Palermo.

Infatti, già in altra parte della stessa sentenza impugnata i giudici di secondo grado avevano sottolineato il fenomeno della progressiva cooptazione di nuove leve delinquenziali da parte

dell'associazione mafiosa, prima "iniziando" i giovani soggetti ritenuti più idonei ad essere indotti al crimine, mediante atti sporadici di minore spessore delinquenziale e, poi, divenuti certi delle loro qualità in rapporto ai compiti da svolgere nonché al "coraggio" e "segretezza", mediante la formale introduzione nell'associazione. Il discorso appare precisamente rivolto alle attività svolte da soggetti come, appunto, il TINNIRELLO GAETANO sicché la motivazione che ha posto in dubbio la certezza sul grado della sua evoluzione verso il crimine e sulla sua partecipazione all'associazione mafiosa, ed in particolare alla "famiglia" di Corso dei Mille, non risulta, né illogica né contraddittoria, anche perché correttamente giustificativa dei contatti con soggetti mafiosi.

Non ravvisandosi vizi inerenti alla legittimità della motivazione, controllata sotto il profilo logico, il ricorso del P.G. deve essere disatteso.

TINNIRELLO GIUSEPPE.

Condannato in primo grado perché ritenuto colpevole

di partecipazione ad associazione per delinquere comune (art. 416 C.P.) e di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.), ha proposto appello ed i giudici di secondo grado hanno ritenuto la incompletezza del profilo accusatorio, contraddetto proprio da uno degli elementi utilizzati per la incriminazione e cioè l'aver preparato un furto in danno di un'impresa nella quale era stato imposto come guardiano da CARMELO ZANCA; inoltre non apparivano probatoriamente utili ad asseverare l'adesione al sodalizio criminale né la notizia fornita dal "pentito" SINAGRA, secondo cui GIUSEPPE TINNIRELLO "collaborava con la mafia" né quella fornita da STEFANO CALZETTA, secondo cui egli era stato mantenuto, mentre era al soggiorno obbligato, con somme raccolte dai suoi fratelli e che erano provento di estorsioni consumate nel territorio controllato dalla sua "famiglia".

Sottolineando che un mafioso "imposto" come guardiano non risponde con un furto alla concessione del beneficio, né a tale condotta biasimevole si fa seguito con una semplice

GG. Malle

"irritazione" da parte dell'esponente mafioso che lo ha fatto assumere, i giudici di appello hanno pure sottolineato che il "pentito" MARINO MANNOIA non aveva ricompreso GIUSEPPE TINNIRELLO fra gli affiliati al sodalizio mafioso e pertanto lo hanno assolto con la formula prevista dal nuovo codice di rito.

Avverso tale pronuncia ha avanzato ricorso il Procuratore Generale il quale osserva che i giudici di secondo grado avevano ommesso di considerare la dichiarazione in data 10.5.84 del "pentito" SINAGRA il quale lo aveva specificamente indicato come partecipe della "famiglia" dei MARCHESE, controllante la zona di Corso dei Mille.


Si era pure ommesso di considerare la indicazione del CONTORNO che riscontrava la di lui affiliazione alla predetta famiglia, e quella in data 9.7.86 del CALZETTA che lo aveva indicato come partecipe all'attività intimidatrice in danno dei propri fratelli.

Rileva questa Suprema Corte che non uno degli elementi indicati dal ricorrente P.G. è sfuggito

all'indagine dei giudici di appello che li hanno tutti espressamente considerati, finendo per concludere per la intrinseca non univocità indiziante degli stessi (pag. 3608).

Viene quindi meno il presupposto base (e cioè l'omessa considerazione di elementi di rilievo) per ritenere la motivazione semplicemente apparente, dato che dalla stessa si ricava proprio il contrario di quanto assume il ricorrente.

Detti elementi, poi, ritenuti di un incisivo valore probatorio, sono stati valutati come sopraffatti dalle osservazioni del collaboratore MARINO MANNOIA, sicché le censure mosse col ricorso finiscono col ricondurre alla postulazione di un diverso e maggiore peso probatorio da attribuire a quegli elementi valorizzati dall'accusa e che, peraltro, nella parte generale della motivazione della sentenza, vengono evidenziati come elementi da utilizzare con molta cautela proprio in riferimento ad alcune ambiguità che non mancavano nelle deposizioni dei tre suddetti collaboratori (SINAGRA - CONTORNO - CALZETTA) e che erano state



pure espunte nella loro complessiva e più generale affidabilità.

La coerenza logica del discorso seguito dal giudice a quo non consente di rilevare vizi di legittimità nella sentenza impugnata, per la parte concernente GIUSEPPE TINNIRELLO, sicché il ricorso del P.G. deve essere respinto.

URSO GIUSEPPE.

In primo grado era stato condannato perché ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis, ma assolto per insufficienza di prove dalle accuse di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata e di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 75, 71 e 74 della legge sugli stupefacenti).

I giudici di secondo grado hanno rilevato che le accuse muovevano dalla rivelazioni di SALVATORE CONTORNO, il quale aveva indicato l'URSO come "uomo d'onore" della "famiglia" di S. Maria di Gesù e chimico esperto nella raffineria di droga insieme al suocero PIETRO VERNENGO.

A ciò era da aggiungere che l'URSO era stato

fermato nei pressi della villa nella quale aveva fatto irruzione la polizia in occasione del cosiddetto "blitz" di Villa Grazia, senza che, peraltro, vi venisse coinvolto, avendo spiegato le ragioni della propria presenza colà e che l'altro collaboratore STEFANO CALZETTA l'aveva notato insieme al suocero PIETRO VERNENGO ed agli altri VERNENGO nel cantiere di FEDERICO AMATO, luogo di incontro di mafiosi.

I giudici dell'appello hanno, altresì, tenuto conto del fatto che l'imputato era stato arrestato in Cutro, ove si nascondeva insieme a personaggi del peso di COSIMO VERNENGO ed ONOFRIO DI FRESCO, ma hanno pure rilevato che l'unico elemento utilizzabile in chiave indiziaria era quello promanante dalle dichiarazioni dei pentiti, cui, però, non si erano aggiunte altre specifiche chiamate in correità né altri elementi di prova. Il tutto, pertanto, rimaneva connotato dal contesto ambientale caratterizzato dalla presenza del suocero che, con la sua preponderante figura, colorava la presenza pure dell'affine

attribuendogli un ruolo operativo che, invece, non era stato confortato dal "pentito" MARINO MANNOIA il quale, pur essendo bene informato del traffico degli stupefacenti, nulla aveva saputo dire sul di lui conto.

Sono state queste le ragioni che hanno fatto mandare assolto l'URSO da tutte le imputazioni per non avere commesso i fatti, coerentemente alle disposizioni del nuovo codice di rito penale.

Avverso tale pronuncia ricorre il P.G. il quale denuncia l'assoluta carenza di valutazione delle risultanze processuali e l'illogica riduzione del carico accusatorio a un unico elemento indiziario, laddove risultavano preponderanti dati accusatori obiettivi concernenti il fermo dell'imputato nei pressi della villa in cui era stato attuato l'intervento della polizia, implicante il suo ruolo di persona di fiducia per quanto si andava svolgendo nella stessa villa e le modalità del suo arresto in Cutro il 24.3.85.

Era necessario, inoltre, ridimensionare le critiche alle dichiarazioni del CONTORNO anche perché queste

andavano collegate alle propalazioni di STEFANO CALZETTA.

Ciò premesso è da sottolineare che, a parte una sottesa assimilazione del sospetto con l'indizio, la parte centrale delle censure finisce con l'implicare una rivalutazione dei fatti storici già considerati dai giudici di secondo grado e l'attribuzione di un diverso significato e peso a ciascuno di essi.

Sintomatica, di tutto ciò, è la richiesta di ridimensionamento delle critiche mosse al cosiddetto "pentito" CONTORNO, alle cui dichiarazioni relative all'URSO è stata invece dedicata una accurata disamina circa la sua relativa attendibilità, da verificare costantemente in ogni punto.

Se questo è, come ritiene questa Corte regolatrice, il significato essenziale del contenuto del ricorso, è facile rilevare come si sia al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità.

Devesi quindi convenire col P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

ZANCA GIOVANNI (cl. 1939).

In primo grado era stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere di tipo semplice e mafioso (capi 1 e 10 della rubrica) nonché di danneggiamento (capo 279), riuniti in continuazione.

I giudici di secondo grado hanno anzitutto rilevato che il delitto di danneggiamento era ormai estinto per prescrizione. Hanno poi assolto lo ZANCA GIOVANNI da tutte le altre imputazioni per il dubbio sul significato, non ritenuto univoco, della di lui condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, potendo le sue azioni risultare piuttosto espressione di una iniziale attività come prepotente di quartiere, condizionata dal suo inserimento in un ambiente familiare connotato negativamente per il ruolo di prestigio svolto dal fratello Carmelo, di cui aveva fatto cenno il "pentito" STEFANO CALZETTA indicandolo come autista (id est guarda spalle) di tale CAMBRIA, dirigente nell'esattoria dei SALVO, pur senza attribuire allo ZANCA GIOVANNI alcuno specifico ruolo.

Anche i "pentiti" SINAGRA e CONTORNO lo avevano inserito in quel contesto ambientale pur senza fornire ulteriori elementi, mentre il "pentito" MARINO MANNOIA aveva escluso la di lui affiliazione.

Contro tale pronuncia ha presentato ricorso il Procuratore Generale di Palermo il quale denuncia l'erronea valutazione della dichiarazione del MARINO MANNOIA, in ordine al quale, in altro punto, trattando della posizione di GIUSEPPE VERNENGO, i giudici di appello avevano limitato le di lui indicazioni come riferite alla mancanza della formale cerimonia di inserimento nel sodalizio, ma non al suo ruolo di effettiva partecipazione; il che andava poi collegato a tutti gli elementi già considerati ed alla tipica attività di intimidazione svolta con il succitato danneggiamento, avente carattere mafioso.

Sulla base di quanto risulta dalla motivazione devesi convenire col P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

Questo, infatti, presuppone una assoluta e costante

- il che non è neanche dal punto di vista logico -
equiparazione fra attività di danneggiamento ed
inserimento in organizzazione mafiosa.

Postula, altresì, una serie di considerazioni di
fatto che, oltre alla valutazione sul punto se
un'unica azione di danneggiamento sia di per sé
sintomatica di quell'inserimento, coinvolgono
l'apprezzamento di tutti quegli elementi
sintomatici anche della soglia distintiva fra
attività del piccolo delinquente di quartiere,
ancorché prossimo ma ancora estraneo al sodalizio
malavitoso, e il suo passaggio in quei ruoli,
tenendosi anche conto del tipo di ruolo assegnato e
del già menzionato fenomeno dell'attività criminosa
di giovani personaggi antecedente alla vera e
propria partecipazione alla organizzazione.

Poiché quanto sopra imporrebbe a questa Corte
regolatrice il superamento dei limiti posti al
sindacato di mera legittimità il ricorso del P.G.
di Palermo deve essere respinto.

ZANCA ONOFRIO.

In primo grado era stato condannato per i delitti

di associazione per delinquere comune e di tipo mafioso ma assolto per insufficienza di prove dalle accuse di omicidio in danno di GIOVANNI AMBROGIO e GAETANO SCALICI, detenzione e porto illegale di arma (capi 74, 75, 235, 236), e con formula piena dalle accuse di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 13 e 22). Tale decisione veniva gravata dall'interessato che chiedeva l'assoluzione, e dal Procuratore della Repubblica limitatamente alla assoluzione dai capi 13 e 22, nonché dal P.G. limitatamente alla misura della pena inflitta.

Ferma restando - per mancanza di impugnativa - l'assoluzione dalle accuse di omicidio e reati commessi, i giudici di appello hanno rilevato che in effetti l'affermazione di responsabilità per i delitti di associazione non resisteva al vaglio di merito.

In realtà gli altri elementi di accusa provenivano da STEFANO CALZETTA il quale aveva riferito che ONOFRIO ZANCA, unitamente ad altri, fosse solito commentare negativamente l'operato del Prefetto

G. Malen

DALLA CHIESA (commenti ritenuti provenire da soggetti pertanto necessariamente mafiosi).

Inoltre era stato il predetto ZANCA a narrare al CALZETTA la notizia della sparatoria di GRECO detto "scarpazzedda" ed era stato assunto come guardiano di un cantiere.

Dovevasi aggiungere, per l'accusa, che secondo le dichiarazioni del "pentito" SINAGRA il detto ZANCA stava sempre insieme a FILIPPO MARCHESE ed era presente all'omicidio del RUGNETTA.

In effetti, secondo i giudici di appello, proprio questa ultima affermazione evidenziava l'inconsistenza dell'impianto probatorio perché in occasione delle rivelazioni sull'omicidio RUGNETTA il collaboratore aveva mostrato anche delle incertezze, peraltro in quella occasione vertendosi sulla responsabilità di altri e non dello ZANCA. Inoltre gli elementi forniti dal CALZETTA certamente non implicavano l'affiliazione al sodalizio mafioso e non costituivano perciò un affidabile riscontro. Hanno quindi ritenuto credibile MARINO MANNOIA quando aveva escluso che

ONOFRIO ZANCA fosse un uomo d'onore. Ancor meno tali elementi erano utili ai fini dei reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. Avverso la conseguente assoluzione con formula piena dai delitti di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 il Procuratore Generale di Palermo ha avanzato ricorso deducendo, solo in relazione all'assoluzione dai delitti di associazione di cui ai capi 1 e 10, l'erronea e incompleta valutazione delle dichiarazioni del MARINO MANNOIA il quale (pag. 3673) si era riferito solo alla formale e sacramentale investitura nell'associazione mafiosa, anche se non al ruolo in effetti svolto. Tale valutazione doveva poi essere collegata a tutti gli altri elementi utilizzati in primo grado, fra cui i plurimi fermi nei quali era l'imputato incappato unitamente ad associati mafiosi di grosso calibro, ed alle indicazioni fornite dal CALZETTA e dal SINAGRA.

Le deduzioni del P.G. ricorrente, ad avviso di questa Suprema Corte, trascurano di considerare che le argomentazioni svolte dai giudici di appello in

ordine al valore attribuibile alle dichiarazioni del MARINO MANNOIA erano chiaramente aggiuntive e di conforto ad una risoluzione assolutoria cui si riteneva di dovere pervenire sulla scorta già degli stessi elementi utilizzati dall'accusa, fra cui proprio le dichiarazioni dei chiamanti SINAGRA E CALZETTA.

In definitiva quindi, ed il richiamo ai fermi subiti insieme a personaggi mafiosi lo convalida, il P.G. ricorrente invalida non tanto la logica del ragionamento seguito dai giudici del merito né la completezza della utilizzazione probatoria quanto la valenza, i significati, la misura dell'apporto probatorio conferiti a quegli elementi che l'accusa riteneva utili a dimostrare la partecipazione ad associazione mafiosa da parte di ONOFRIO ZANCA.

Ancora una volta le postulazioni valicano il limite di mera legittimità, attenendo al merito della valutazione probatoria.

Devesi convenire col P.G. di udienza per la reiezione del ricorso.

PRONUNCIE ACCESSORIE

Alla stregua di tutto quanto precede, vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, individualmente, al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della Cassa delle Ammende, i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiaranti inammissibili o sono stati integralmente rigettati, come risulta dall'esame delle singole posizioni.

In ordine, poi, alle pronuncie accessorie, relative al rimborso delle spese sopportate dalle parti civili, occorre guardare separatamente i diversi rapporti.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Nessuna pronuncia deve essere emessa quanto ai due rapporti che fanno capo rispettivamente, alla vedova VITA RUGNETTA ed ai familiari del commissario di P.S. dr. BORIS GIULIANO, poiché i rispettivi titolari non sono intervenuti in questo

grado del giudizio né hanno presentato conclusioni. Un unico difensore ha rappresentato nel procedimento davanti a questa Corte regolatrice il Ministero della Difesa e, insieme, i gruppi dei familiari dei tre carabinieri FRANZOLIN, DI BARCA e RAITI, caduti nell'agguato diretto alla soppressione del detenuto ALFIO FERLITO; ma la sua domanda di rimborso delle spese processuali in questo grado è stata proposta espressamente soltanto nei confronti dell'imputato BENEDETTO SANTAPAOLA.

La domanda di queste quattro parti civili, unitariamente difese, risulta peraltro formulata anche per i rimborsi delle spese dei due precedenti gradi del merito. Ma per tale parte essa è chiaramente inammissibile. Infatti i capi che riguardano il regolamento delle spese delle parti civili sono soggetti, al pari di ogni altro, all'ordinario regime delle impugnazioni per gli interessi civili e nella specie non risulta che sia stata fatta questione in appello contro un sotteso provvedimento sfavorevole, o che sia stata proposta

una specifica impugnazione avanti a questa Corte regolatrice, in ordine alle pronuncie omesse o contrarie, che la domanda di rimborso delle spese in questa sede avanzata per implicito attribuisce alla sentenza di appello.

Le pronuncie sulle spese sostenute in questo grado dall'ENEL e dal Ministero PP.TT. non hanno, chiaramente, altri destinatari se non gli imputati che hanno proposto ricorso e che sono gli autori della sottrazione di energia elettrica (DI SALVO NICOLA, per il capo 394) e della rapina di un furgone ai danni dello stesso Ministero (MANGIONE ANTONINO e DI MARCO SALVATORE, per il capo 348), non risultando coinvolto nei fatti alcun problema di una eventuale responsabilità per danni dei soggetti imputati di reati associativi.

Per quanto concerne le spese sostenute dal Comune di Palermo, occorre ricordare che la sentenza di appello, muovendosi sulle linee tracciate dalla ordinanza dibattimentale del 24.2.86 dalla Corte di Assise di Palermo, ammissiva delle varie costituzioni di parti civili, ha ritenuto indubbio

un rapporto di regolarità causale a carico di tutti i condannati per i delitti associativi, per delinquere e di tipo mafioso o volti al traffico di stupefacenti, per i danni subiti dallo stesso Comune o, negli stessi termini obiettivi e soggettivi, dalla Regione siciliana, menzionando a parte, specificamente, i tre imputati ABBENANTE, SPINA e CHIANG WING KEUNG, soltanto perché nei loro confronti le contestazioni dei reati di cui sopra erano contenute in capi diversi da quelli riguardanti la generalità degli associati.

Nel difetto di impugnazioni contro tale ordinanza, nei modi e nei tempi consentiti dalle regole del codice di rito abrogato, permangono, quindi, anche nel giudizio di cassazione gli effetti del riconoscimento di quel rapporto diretto nei termini sopra visti fissati dalla Corte di primo grado, e per essa da quella di appello, con la sola precisazione che va escluso dalla condanna alle spese in questa sede il CHIANG WING KEUNG, che non è ricorrente né soggetto passivo di impugnazione del P.G.

Né tali effetti possono essere rimossi almeno nei confronti di quelli tra i ricorrenti imputati (vedasi CALO' GIUSEPPE, nell'undicesimo tra i motivi principali) che hanno sollevato avanti a questa Corte la questione dell'impossibile configurazione di una potenzialità dannosa, anche solo in via astratta, dei fatti-reato summenzionati nei riguardi del Comune di Palermo, della Regione siciliana e di altri enti pubblici interessati, oltreché nei confronti dei familiari di alcune vittime (DALLA CHIESA, SETTI - CARRARO, GIACCONE). La censura, infatti, è inammissibile, sia perché non proposta in appello (salvo il caso del CALO', il quale a pag. 197 dei motivi di appello aggiunti ha contestato genericamente, e perciò, inammissibilmente, la sussistenza di un danno diretto), sia perché, in ogni capo, non denuncia alcun vizio od omissione di motivazione. Essa è rivolta, invece, ad ottenere da questa Corte di Cassazione la soluzione diretta di un punto di fatto (l'esistenza di un danno diretto risarcibile). Comunque, appare infondata, allo

g. M. M. M.

stato degli atti, bastando osservare che il rapporto dannoso, fra i reati associativi od in materia di stupefacenti, e l'ente pubblico, appare più che consistente, considerando che gli stessi fatti criminosi sono ragione di caduta complessiva della sanità e altresì di generale perdita e di prestigio e di capacità funzionale delle comunità cittadine e regionali, di cui Comune e Regione (ovvero altre istituzioni per le rispettive competenze) sono enti esponenziali. I fatti che integrano i reati associativi sopradetti, invero, impongono a tali enti interventi ed impegni di vario genere, con perdite di risorse eccedenti la misura ordinaria.

Il discorso sull'ammissione delle parti civili, che è travasato nella sentenza impugnata, proietta i suoi effetti in questa fase, dunque, anche per quanto riguarda la responsabilità degli stessi condannati per reati associativi di tipo mafioso (in cui sono stati assorbiti quelli di associazione per delinquere) per le spese giudiziali erogate dal Ministero del Tesoro e da quello delle Finanze,

dall'università di Palermo e dai familiari in relazione all'omicidio del primario ospedaliero prof. GIACCONE. Nella condanna, naturalmente, va unito ROTOLO SALVATORE, riconosciuto responsabile materiale del delitto.

L'accento alle spese sostenute dai familiari del prof. GIACCONE introduce il problema, in parte comune ai familiari dei coniugi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO, della legittimazione passiva dei condannati per il reato di associazione di tipo mafioso (con il già precisato assorbimento) al risarcimento dei danni, e quindi al pagamento delle spese processuali, in favore dei familiari di persone assassinate, che abbiano proceduto alla costituzione di parte civile anche verso i condannati suddetti.

In particolare, per quanto riguarda i familiari dei coniugi predetti (non vi sono state conclusioni per i familiari dell'agente di P.S. RUSSO), occorre ricordare che i loro patrocinanti hanno espressamente sostenuto, nelle conclusioni rassegnate a questa Corte regolatrice, di

intervenire nel grado di legittimità come parti civili costituite ed ammesse nei confronti degli imputati dei reati associativi di cui sopra, oltreché per sostenere il ricorso del P.G. per l'annullamento della pronuncia di assoluzione degli imputati nei cui confronti era stata elevata l'accusa di essere gli autori, morali o materiali, di alcuni dei più gravi delitti di omicidio.

Al riguardo, come si è sopra rammentato, unica pronuncia esplicita e motivata è quella contenuta nella ordinanza succitata della Corte di Assise di Palermo, che decise, fra le altre questioni preliminari elencate, nell'art. 439 del C.P.P. del 1930, sulla ammissione delle parti civili e sulla estensione soggettiva delle stesse. Essa fu poi seguita, in sede dispositiva finale, da conformi statuizioni di condanna al risarcimento di danni ed al rimborso delle spese, in favore dei familiari del RUGNETTA, del GIACCONE e dei coniugi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO, oltreché in favore dei vari Enti Pubblici e a carico di tutti i condannati del reato di associazione per delinquere (capo 1),

G. Nobile

allora tenuto distinto da quello di associazione di tipo mafioso (capo 10), nel quale fu, invece, assorbito nelle successive sedi di appello.

Si osservò in detta ordinanza, in ammissione delle costituzioni di parte civili dei familiari degli uccisi anche verso imputati del reato di associazione per delinquere, ed in reiezione delle opposizioni all'uopo da costoro proposte, che i delitti di omicidio sottoposti alla cognizione della Corte di Assise, ed in particolare quelli cui dette costituzioni di parte civile erano correlate, avevano avuto maturazione e genesi eziologica proprio nella sfera ambientale e sociale costituita dagli aggruppamenti violenti, i cui singoli associati erano stati chiamati a rispondere del fatto associativo prima semplice e poi vestito di maggiore risposta punitiva. Perciò, quei delitti avevano trovato la loro prima causa scatenante in tali condotte associative, formanti il primo anello della catena omogenea di concause, nella quale si erano poi collocati quali fatti specificamente omicidiari.

L'ordinanza, anzi, precisò, ancor più dettagliatamente, questa linea di pensiero, soggiungendo che se, di norma, i reati associativi non toccano direttamente, con effetti lesivi, la sfera patrimoniale e morale dei singoli cittadini, che, come tali, non mostrano di avere un interesse "differenziato" rispetto alla generica aspettativa che non sia turbato l'ordinato vivere civile, al contrario questo interesse "differenziato" sorge immediatamente come conseguenza della consumazione dei reati associativi stessi, quando ad essi si "concateni" un delitto dal quale derivi l'evento mortale che colpisce un congiunto e che si palesi, appunto, quale conseguenza delle programmazioni delittuose generate dal sorgere e dallo svolgimento delle associazioni mafiose.

Da queste considerazioni emerge chiaramente che, in ordine al problema concernente la questione delle spese giudiziali, lo svolgimento processuale registra l'acquisizione ed il consolidamento - nel difetto di valide impugnazioni sul punto - del principio secondo il quale i reati associativi in

parola si pongono come "concausa" o "causa concorrente" degli omicidi, con la stessa forza di causa efficiente che in essi hanno le condotte direttamente volte a cagionare la morte delle vittime designate. E ciò è sufficiente per accogliere la specifica richiesta di disporre il rimborso delle spese sopportate in questo grado dalle parti civili suindicate, anche nei confronti dei condannati per il reato associativo di tipo mafioso nonché nei confronti anche dei condannati per reati in materia di droga, a favore sia degli enti pubblici già nominati sia dei familiari degli uccisi.

Né è di ostacolo a tale accoglimento la circostanza che, relativamente alle parti civili DALLA CHIESA e SETTI CARRARO ed alcuni enti pubblici, manchi nella sentenza impugnata la condanna alle relative spese a carico dei condannati per detti reati associativi, poiché non risulta che l'omissione sia correlata a una modifica delle argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte di Assise di primo grado che respinse le eccezioni preliminari e

che poi è stata assunta a parte integrante della sentenza di primo grado e, in quanto non riformata, anche di quella successiva. Ne è conferma il fatto che la condanna degli associati, nei sensi precisati, è stata pronunciata a favore dei familiari del RUGNETTA e del GIACCONE.

Queste considerazioni tornano valide anche per quanto concerne i familiari del DI LAVORE, ucciso nello stesso agguato teso al FERLITO, avendo essi espressamente chiesto la condanna al rimborso delle spese giudiziali di cassazione nei confronti dei condannati per il reato associativo di tipo mafioso.

Le pronuncie accessorie per le spese vanno pertanto specificate nel modo seguente, con il vincolo della solidarietà passiva ed anche con quello della solidarietà attiva, laddove sono state presentate conclusioni unitarie per gruppi di parti:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi di cui ai capi 1 e 10 rispondono in solido verso i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, nei confronti altresì di DALLA CHIESA

A handwritten signature in dark ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'S. Arsen'.

RITA, ancora nei confronti di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA e nei confronti di SETTI FERNANDO GIULIO, CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA e SETTI CARRARO PAOLO;

- gli stessi ricorrenti di cui sopra, insieme ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, rispondono in solido verso il Comune di Palermo, unitamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 della rubrica originaria;

- tutti i ricorrenti indicati nel precedente capoverso, insieme a quelli condannati per il capo 22, rispondono in solido nei confronti della Regione siciliana;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10 rispondono anche verso i familiari del prof. GIACCONE e verso l'università degli studi di Palermo, unitamente a ROTOLO SALVATORE, e, con l'aggiunta ulteriore di SANTAPAOLA BENEDETTO, anche verso i familiari del DI LAVORE e verso il Ministero dell'Interno;

- DI SALVO NICOLA risponde verso l'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO rispondono

S. M. Palermo

in solido verso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO risponde singolarmente verso i familiari dei carabinieri FRANZOLIN, DI BARCA e RAITI, considerati tutti unitariamente in conformità alle conclusioni prese dal loro unico difensore, ed, a parte, verso il Ministero della Difesa.

Per ciascuno dei rapporti come innanzi specificati va effettuata una singola liquidazione delle spese, nelle seguenti misure:

- di Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze;

- di Lit. 5.000.000, a favore della p.c. DALLA CHIESA RITA;

- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA;

- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. SETTI FERNANDO GIULIO, CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO;

- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Comune di Palermo;

- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Regione siciliana assessorato alla Sanità;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. PRESTINICOLA MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO, GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO;
- di Lit. 5.000.000, a favore delle p.c. DI LAVORO SERAFINA e DI LAVORO SALVATORE;
- di Lit. 5.000.000, a favore della p.c. Ministero dell'Interno;
- di Lit. 4.000.000, a favore della p.c. Università degli Studi di Palermo;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. E.N.E.L.;
- di Lit. 3.000.000, a favore della p.c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- di Lit. 10.000.000, a favore delle pp.cc. CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MARIA, IRITANO SILVANA vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la patria potestà sulla figlia minore DI BARCA LUGIA e RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI;

Es. Malles

- Lit. 5.000.000, a favore della p.c. Ministero della Difesa.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Corte di Appello di Palermo e dagli imputati contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.90 nr. 91.

I

Letti gli artt. 201, 206 e 549 C.P.P. del 1930

1 - dichiara inammissibile i ricorsi del P.G. della Corte di Appello di Palermo nei confronti di

ABBATE GIOVANNI, ABBATE MARIO, ADELFO FRANCESCO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO, ADELFO SALVATORE, AGATE MARIANO, ALBERTI GERLANDO nato il 1927, ALIOTO GIOACCHINO, ARGANO FILIPPO, ARGANO GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO, BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO UMBERTO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, CALAMIA GIUSEPPE, CAMPANELLA CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CAPIZZI BENEDETTO, CASTIGLIONE GIROLAMO, CHIARACANE

F. Palermo

SALVATORE, CILLARI ANTONINO, CILLARI GIOACCHINO,
CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO, CRISTALDI
VENERANDO, CUSIMANO GIOVANNI, D'ANGELO GIUSEPPE,
DAVI' SALVATORE, DI GAETANO GIOVANNI, DI PASQUALE
GIOVANNI, DI PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, FAIA
SALVATORE, FARAONE NICOLA, FASCELLA PIETRO,
FEDERICO DOMENICO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1954,
GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, GRECO IGNAZIO, LA
ROSA GIOVANNI, LA VARDERA PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE,
LO CASCIO GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO
GIOVANNI, LO IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO
IACONO GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, MADONIA
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO TOMMASO, MAGLIOZZO
VITTORIO, MARCHESE GIUSEPPE, MARCHESE ROSARIO,
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARTELLO
BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO UGO, MAUGERI
NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO SALVATORE, MINEO
SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO, MONDINO MICHELE,
MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, NANGANO
GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI
nato nel 1927, PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO,
PRESTIFILIPPO NICOLA, PROCIDA SALVATORE, PULLARA'

GIOVAN BATTISTA, RANCADORE GIUSEPPE, RIINA GIACOMO,
RIZZUTO SALVATORE, SAVOCA VINCENZO, SCRIMA
FRANCESCO, SPADARO GIUSEPPE, TAORMINA GIOVANNI,
TERESI GIOVANNI, VASSALLO ANDREA SALVATORE,
VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VESSICHELLI
ANTONIO, ZANCA GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA
GIUSEPPE,

nonché nei confronti di

CAMPANELLA ATTILIO, MATRANGA GIOACCHINO, RANDAZZO
VINCENZO VITO e ZARCONE GIOVANNI,

perché l'impugnazione è stata proposta fuori
termine;

e nei confronti di

SPADARO TOMMASO e SAVOCA GIUSEPPE perché i motivi
non furono proposti in appello.

2 - dichiara inammissibile i ricorsi proposti

da ANSELMO VINCENZO, CONTORNO ANTONINO, DATTILO
SEBASTIANO, DE RIZ PIETRO LUIGI, DI FRESCO ONOFRIO,

FAIA SALVATORE, FASCELLA PIETRO, GAMMINO
GIOACCHINO, MANGIONE ANTONINO, MONDINO MICHELE,

MUTOLO GIOVANNI, PERINA GIOVANNI, TRAPANI NICOLO',
perché non sono stati presentati i motivi;

E. Maler

da FERRERA FRANCESCO, MESSINA PIETRO e MATRANGA GIOVANNI

perché i motivi non sono stati presentati in termini;

da CRISTALDI VENERANDO, DI SALVO NICOLA, GRECO GIOVANNI, PALMOS FOTIOS e TINNIRELLO BENEDETTO

perché manca la delega al difensore per l'impugnazione e gli imputati, contumaci, non hanno proposto ricorso personalmente;

da BIONDO SALVATORE, CIULLA CESARE e LUPO GIUSEPPE, perché manca la delega di cui sopra al difensore e non sono stati presentati i motivi;

da VESSICHELLI ANTONIO e D'ANGELO MARIO perché i motivi sono generici;

da GRECO SALVATORE perché l'impugnazione dalla moglie non legittimata.

II

A - Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CONDORELLI DOMENICO perché i reati ascritti sono estinti per morte del reo.

B - Annulla altresì senza rinvio la sentenza

St. M. Valer

impugnata nei confronti di MARCHESE ANTONINO, limitatamente ai reati contestati ai capi 359 e 360, perché estinti per prescrizione, rigettato nel resto il suo ricorso; di INSINNA LORETO, RIZZA SALVATORE, e VARA CIRO, quanto al reato di favoreggiamento personale ad essi ascritto al capo 428 della originaria rubrica, di ABBATE GIOVANNI, BONANNO FRANCESCO, LO MEO COSTANTINO, RANDAZZO SALVATORE, VARRICA CARMELO e VARRICA FRANCO, limitatamente al reato di favoreggiamento personale, così qualificata dai giudici del merito la originaria imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, perché i reati sono estinti per prescrizione; in ciò assorbita, per il VARA CIRO, l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per presentazione dei motivi fuori termine.

C - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI MARCO SALVATORE, limitatamente ai reati di cui ai capi 330, 347 e 351 perché estinti per prescrizione, eliminata la pena di mesi tre di reclusione e Lit. 150.000 di multa; dichiarato inammissibile nel resto il

ricorso dell'imputato; di MARSALONE SALVATORE GIUSEPPE, limitatamente al reato contestato al capo 404, perché estinto per amnistia; eliminata la pena di mesi quattro di reclusione e Lit. 300.000 di multa, rigettato il ricorso dell'imputato; di ABBENANTE MICHELE, limitatamente al capo 43 della originaria rubrica (esportazione illecita di capitali), perché il fatto non è più preveduto come reato; eliminata la pena di un anno di reclusione e Lit. 10.000.000 di multa, disposta la trasmissione degli atti, relativi al punto suddetto, all'Ufficio Italiano dei Cambi e rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di BELLIA GIUSEPPE, GIUSTOLISI ANTONIETTA, LEGGIO LUCIANO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel 1927 e TERESI FRANCESCO, limitatamente alla formula assolutoria dubitativa che sostituisce con quella per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati contestati variamente ai capi 9, 1, 10, 13 e 22 della originaria rubrica; in ciò assorbita per la GIUSTOLISI la inammissibilità sopravvenuta dell'imputazione per omessa presentazione dei

Handwritten signature

motivi;

rigettati nel resto i ricorsi degli imputati; nei confronti di GRAZIANO SALVATORE, limitatamente all'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con quella temporanea per cinque anni, rigettato il ricorso dell'imputato; nei confronti di MARINO MANNOIA FRANCESCO, riconosciuta l'attenuante prevista all'art. 8 del D.L. 13.5.91 nr. 152, convertito con legge 12.7.91 nr. 203 e rideterminata la pena nella misura di anni otto di reclusione e Lit. 40.000.000 di multa;

rigettato nel resto il ricorso del medesimo; nei confronti di MANGANO VITTORIO, limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica, per precedente giudicato e eliminata la relativa pena di anni due di reclusione e rigettato nel resto il ricorso dell'imputato; nei confronti di RIINA SALVATORE, limitatamente al reato contestato al capo 170 della rubrica, modificato dai giudici del merito in quello di lesioni personali aggravate, perché estinto amnistia, e di VERNENGO PIETRO

limitatamente al reato di cui al capo 395, perché estinto per prescrizione, assorbita, per entrambi, nella inflitta pena dell'ergastolo la questione della eliminazione delle pene corrispondenti ai capi suddetti e rigettati nel resto i ricorsi degli imputati.

D - Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31.5.65 nr. 575 e successive modificazioni, ed elimina la pena di mesi due di reclusione, per ciascuno, nei confronti di AGATE MARIANO, BAGARELLA LEOLUCA, DAVI' SALVATORE, DI CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, GRECO GIUSEPPE nato nel 1958, LO VERDE GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, MUTOLO GASPARE, SPADARO TOMMASO, SORCE VINCENZO, SPINA RAFFAELE, TINNIRELLO LORENZO; di mesi quattro mesi di reclusione nei confronti di LIPARI GIOVANNI; di mesi sei di reclusione, per ciascuno, nei confronti di ADELFO FRANCESCO, CILLARI GIOACCHINO, CUSIMANO GIOVANNI, GRADO GAETANO, MAGLIOZZO

Richiesta di studio

da DR. VULFINI

per 3000

di 3000

IL CANCELLIERE

TOMMASO, NANGANO GIUSEPPE, NANIA FILIPPO, SAVOCA
GIUSEPPE, SCRIMA FRANCESCO e TAGLIAVIA PIETRO;

di mesi otto di reclusione nei confronti di SPADARO
VINCENZO;

di mesi nove di reclusione nei confronti di PEDONE
MICHELANGELO;

di un anno di reclusione, per ciascuno, nei
confronti di MADONIA FRANCESCO, PROVENZANO
BERNARDO, TERESI GIOVANNI e TINNIRELLO GAETANO;

rigettati i ricorsi degli imputati medesimi.


III

Letto l'art. 543 del C.P.P. del 1930

annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra
sezione di Corte di Assise di Appello di Palermo;

a) in relazione ai ricorsi del Procuratore Generale
e degli imputati, nei confronti di:

1 - BRUNO FRANCESCO, quanto all'intervenuta
assoluzione per i capi 1 e 10 e all'intervenuta
condanna per i capi da 131 a 133 (omicidio
consumato di GALLINA STEFANO e tentato di SIMONETTA
MARIA) della originaria rubrica,



2 - SENAPA PIETRO e SPADARO FRANCESCO, quanto alla intervenuta assoluzione per i capi da 124 a 126 (omicidio di TAGLIAVIA GIOCACCHINO) e all'intervenuta condanna per i capi 127 e 128 (omicidio di FIORENTINO ORAZIO);

rigettato nel resto il ricorso degli ultimi due imputati quanto al capo 10 della rubrica e rigettato nel resto il ricorso del Procuratore Generale nei confronti del SENAPA e dello SPADARO FRANCESCO;

b) in relazione ai ricorsi degli imputati, nei confronti di MANISCALCO SALVATORE, quanto a tutte le imputazioni a lui contestate con i capi 1 e 10 e da 188 a 191 (omicidi di BUSCEMI SALVATORE e RIZZUTO MATTEO), assorbito il ricorso del Procuratore Generale;

di RANDAZZO VINCENZO, in relazione ai capi c) e d) del procedimento nr. 43/87, riunito in sede di appello avverso la sentenza della Corte di Assise presso il Tribunale di Palermo del 25.3.87; dichiarati la inammissibilità dell'appello del Procuratore della Repubblica, per omessa notifica,

a uno dei difensori, dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 171 C.P.P. del 1930, e l'assorbimento della nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, per nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nella pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto di cui ai capi suddetti, così sostituita la formula assolutoria dubitativa;

c) in relazione ai motivi del ricorso del Procuratore Generale;

cl) nei confronti di:

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO e GERACI ANTONINO detto Nenè, quanto ai capi della originaria rubrica da 64 a 67 (omicidio del commissario di P.S. dr. GIULIANO GIORGIO BORIS) assorbito quanto al GERACI, il motivo relativo alla entità della pena inflittagli per le restanti imputazioni a lui ascritte;

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, PROVENZANO BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e MADONIA FRANCESCO, quanto ai reati loro ascritti ai capi da

60 a 62 (omicidio di DI CRISTINA GIUSEPPE);
GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, PROVENZANO
BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, CALO' GIUSEPPE e
SANTAPAOLA BENEDETTO quanto ai capi da 225 a 231
(omicidio del prefetto di Palermo, generale DALLA
CHIESA CARLO ALBERTO, della moglie signora SETTI
CARRARO EMANUELA e dell'agente di P.S. RUSSO
DOMENICO);

GRECO MICHELE, RIINA SALVATORE, BRUSCA BERNARDO,
PROVENZANO BERNARDO e CALO' GIUSEPPE, quanto ai
capi da 98 a 100 (omicidio consumato da GNOFFO
IGNAZIO e tentato di CARMELA PILLITTERI), 181 e 182
(omicidio di ROMANO PIETRO), da 183 a 185 (omicidio
di SPICA ANTONINO), da 202 a 208 (omicidio di
FERLITO ALFIO, dei carabinieri FRANZOLIN SILVANO,
RAITI SALVATORE, DI BARCA LUIGI e di DI LAVORE
GIUSEPPE), 218 a 219 (omicidio del primario
GIACCONE PAOLO); altresì nei confronti di
PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO e CALO'
GIUSEPPE, quanto ai capi 81 e 82 (omicidio di
BONTATE STEFANO) da 83 a 88 (omicidio di INZERILLO
SALVATORE), da 101 a 105 (omicidi tentati di

CONTORNO SALVATORE e FOGLIETTA SALVATORE), da 168 a 169 (omicidio di MARCHESE PIETRO), 89 e 90 (omicidi di TERESI GIROLAMO, FEDERICO ANGELO, FEDERICO SALVATORE e DI FRANCO GIUSEPPE);

rigettati nel resto i ricorsi del Procuratore Generale nei confronti di tutti gli imputati indicati in questa lettera c1);

c2) nei confronti di GUTTADAURO GIUSEPPE, LA ROSA ANTONINO e ZANCA GIOVANNI nato nel 1939, quanto alla intervenuta assoluzione dai capi 1 e 10.

IV

Letto l'art. 549 C.P.P. del 1930

a) rigetta i ricorsi proposti dal Procuratore Generale nei confronti di:

ALBERTI GERLANDO nato il 18.10.47, ALFANO PAOLO, BAGARELLA LEOLUCA, BATTAGLIA ANTONINO, BATTAGLIA GIUSEPPE, BISCONTI ANTONINO, BUSCEMI SALVATORE, BUFFA VINCENZO, CANNIZZARO VINCENZO, CANNIZZARO UMBERTO, CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CHIANG WING KEUNG, CIULLA CESARE, CIULLA GIOVANNI, CIULLA SALVATORE, COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI

SALVATORE, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI GIUSEPPE, DI
CARLO ANDREA, DI CARLO GIULIO, DI FRESCO ONOFRIO,
DI GIACOMO GIOVANNI, DI PACE GIOVANNI, DI SALVO
NICOLA, FASCELLA ANTONINO, FASCELLA FRANCESCO,
FAZIO SALVATORE, FERRERA ANTONINO, FERRERA
FRANCESCO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, GAETA
GIUSEPPE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO
GIUSEPPE, GRADO GAETANO, GRADO GIACOMO, GRADO
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI
SERGIO, GRECO GIOVANNI, GRECO SALVATORE, INCHIAPPA
GIOVAN BATTISTA, INGRASSIA IGNAZIO, LA MOLINARA
GUERINO, LEGGIO LUCIANO, LIPARI GIUSEPPE, LIPARI
GIOVANNI, LO IACONO PIETRO, LO VERDE GIOVANNI,
LUCCHESE GIUSEPPE, LUPO FARO MARIA, MADONIA
GIUSEPPE, MANGANO VITTORIO, MARCHESE MARIO,
MARCHESE SANTO, MARSALONE ROCCO, MARSALONE
SALVATORE GIUSEPPE, MATRANGA GIOVANNI, MESSINA
EDUARDO, MILANO NICOLO', MOTISI IGNAZIO, MUTOLO
GASPARE, MUTOLO GIOVANNI, OLIVERI GIOVANNI, PALMOS
FOTIOS, PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE

ANGELO ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato nel
1921, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PULLARA' IGNAZIO,
RAPISARDA GIOVANNI, ROTOLO SALVATORE, SALVO
IGNAZIO, SAVOCA CARMELO, SCADUTO GIOVANNI, SCAVONE
GAETANO, SERRA CARLO, SINAGRA ANTONIO, SINAGRA
FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO nato nel 1952,
SORESI GIUSEPPE, SPADARO VINCENZO, SPINA GIUSEPPE,
SPINONI GIUSEPPE, TINNIRELLO ANTONINO, TINNIRELLO
BENEDETTO, TINNIRELLO GAETANO, TINNIRELLO GIUSEPPE,
TORRISI ORAZIO, TRAPANI NICOLO', URSO GIUSEPPE,
VERNENGO ANTONINO, VERNENGO COSIMO, VERNENGO
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, ZANCA
ONOFRIO, ZANCA CARMELO, ZANCA PIETRO e ZITO
BENEDETTO;

b) rigetta i ricorsi, sui vari punti dedotti,
proposti dagli imputati:

ABBATE MARIO, ADELFO GIOVANNI, ADELFO MARIO,
ADELFO SALVATORE, ALBERTI GERLANDO nato il
18.10.47, ALFANO PAOLO GIUSEPPE, ALIOTO GIOACCHINO,
ALTADONNA FRANCESCO, AMATO FEDERICO, ARGANO
FILIPPO, ARGANO GASPARE, BALDI GIUSEPPE, BATTAGLIA
GIUSEPPE, BISCONTI LUDOVICO, BONICA MARCELLO,

BONURA FRANCESCO, BRONZINI ALESSANDRO, BRUSCA
BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI, BUFFA FRANCESCO, BUFFA
VINCENZO, BUSCEMI SALVATORE, CALAMIA GIUSEPPE,
CALO' GIUSEPPE, CAMPANELLA ATTILIO, CAMPANELLA
CALOGERO, CANCELLIERE DOMENICO, CANNIZZARO
FRANCESCO, CANNIZZARO UMBERTO, CAPIZZI BENEDETTO,
CARUSO VINCENZO, CASELLA GIUSEPPE, CASTIGLIONE
GIROLAMO, CHIARACANE SALVATORE, CILLARI ANTONINO,
CIULLA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, CORONA ORAZIO,
COSTANTINO ANTONINO, CRISTALDI SALVATORE, CUCINA
LUIGI ANTONIO, CUCUZZA SALVATORE, DAINOTTI
GIUSEPPE, D'ANGELO GIUSEPPE, DI GAETANO GIOVANNI,
DI GIACOMO GIOVANNI, DI LEO VINCENZO, DI PACE
GIUSEPPE, esteso per quest'ultimo il condono anche
alla pena della multa, DI PASQUALE GIOVANNI, DI
PIERI PIETRO, DI TRAPANI DIEGO, ENNA VITTORIO,
FALDETTA LUIGI, FARAONE NICOLA, FASCELLA FRANCESCO,
FAZIO SALVATORE, FEDERICO DOMENICO, FERRERA
ANTONINO, FIDANZATI ANTONIO, FIDANZATI GAETANO,
FIDANZATI GIUSEPPE, FIDANZATI STEFANO, FINAZZO
EMANUELE, FIORENZA VINCENZO, GAETA GIUSEPPE,
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, GAMBINO GIUSEPPE, GELARDI

MARIO, GERACI ANTONINO, GRADO GIACOMO, GRADO
SALVATORE, GRADO VINCENZO, GRAVIANO BENEDETTO,
GRAVIANO FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAZIOLI
SERGIO, GRECO GIUSEPPE di Michele nato nel 1954,
GRECO IGNAZIO, GRECO MICHELE, INGRASSIA IGNAZIO, LA
MOLINARA GUERINO, LA ROSA GIOVANNI, LA VARDERA
PIETRO, LEGGIO GIUSEPPE, LIPARI GIUSEPPE, LO CASCIO
GASPARE nato nel 1942, LO CASCIO GIOVANNI, LO
IACONO ANDREA, LO IACONO ANTONINO, LO IACONO
GIOVANNI, LO PRESTI SALVATORE, LUCCHESI GIUSEPPE,
LUPO FARO MARIA, MADONIA GIUSEPPE, MADONIA
SALVATORE MARIO, MAGLIOZZO VITTORIO, MARCHESE
GIUSEPPE, MARCHESE MARIO, MARCHESE ROSARIO,
MARCHESE SALVINO, MARCHESE VINCENZO, MARSALONE
ROCCO, MARTELLO BIAGIO, MARTELLO MARIO, MARTELLO
UGO, MATRANGA GIOACCHINO, MAUGERI NICOLO', MESSINA
EDUARDO, MILANO NICOLO', MILANO NUNZIO, MILANO
SALVATORE, MINEO SETTIMO, MISTRETTA ROSARIO,
MONTALTO GIUSEPPE, MOTISI IGNAZIO, MORABITO
CONCETTO, NAPOLI STEFANO, OLIVERI GIOVANNI,
PATRICOLA STEFANO, PILO GIOVANNI, PIPITONE ANGELO
ANTONINO, PRESTIFILIPPO GIOVANNI nato il 28.5.21,

SSD

PRESTIFILIPPO GIUSEPPE FRANCESCO, PRESTIFILIPPO
NICOLA, PRESTIFILIPPO SALVATORE, PROCIDA SALVATORE,
PULLARA' GIOVAN BATTISTA, PULLARA' IGNAZIO,
RANCADORE GIUSEPPE, RANDAZZO GIUSEPPE, RAPISARDA
GIOVANNI, RIELA SAVERIO, RIINA GIACOMO, RIZZUTO
SALVATORE, ROTOLO SALVATORE, SALVO IGNAZIO,
SANTAPAOLA BENEDETTO, SAVOCA CARMELO, SAVOCA
VINCENZO, SCADUTO GIOVANNI, SERRA CARLO, SINAGRA
ANTONIO, SINAGRA FRANCESCO PAOLO, SINAGRA VINCENZO
nato nel 1952, SORESI GIUSEPPE, SPADARO GIUSEPPE,
SPINA GIUSEPPE, SPINONI GIUSEPPE, TAORMINA
GIOVANNI, TORRISI ORAZIO, TOTTA GENNARO, VASSALLO
ANDREA SALVATORE, VERNENGO ANTONINO, VERNENGO
COSIMO, VERNENGO GIUSEPPE nato nel 1935, VERNENGO
GIUSEPPE nato nel 1940, VERNENGO RUGGIERO, VIOLA
GIUSEPPE, VITALE PAOLO, ZANCA CARMELO, ZANCA
GIOVANNI nato nel 1941, ZANCA GIUSEPPE, ZANCA
PIETRO, ZARCONI GIOVANNI e ZITO BENEDETTO;

c) condanna tutti i ricorrenti elencati nella
precedente lettera b) nonché quelli elencati al
paragrafo 1 nr. 2, al pagamento, in solido, delle
spese processuali e ciascuno al versamento della

somma di Lit. 500.000 alla cassa delle ammende.

Condanna inoltre, quanto alle spese del giudizio di Cassazione sopportate dalle parti civili:

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi, in solido, a pagare Lit. 5.000.000, in favore del Ministero del Tesoro e di quello delle Finanze, nel vincolo della solidarietà attiva, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA RITA, Lit. 5.000.000 a favore di DALLA CHIESA FERNANDO e DALLA CHIESA SIMONA, sempre con il vincolo della solidarietà attiva e Lit. 5.000.000 a favore di CARRARO ANTONIETTA MARIA, SETTI CARRARO GIOVANNI MARIA, SETTI CARRARO PAOLO, anche qui con il vincolo della solidarietà attiva;

- gli stessi ricorrenti di cui innanzi, unicamente a quelli condannati definitivamente per il capo 13 dell'originaria rubrica e ad ABBENANTE MICHELE e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 al Comune di Palermo;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i capi 1 e 10, quelli condannati definitivamente per i capi 13 e 22 nonché i medesimi ABBENANTE MICHELE

e SPINA GIUSEPPE, a pagare, sempre in solido, Lit. 3.000.000 in favore della Regione siciliana - Assessorato alla Sanità;

- i ricorrenti condannati definitivamente per i reati associativi a pagare, unitamente al ROTOLO SALVATORE, Lit. 5.000.000 a favore di PRESTINICOLA MARIA ROSA, GIACCONE AMALIA, GIACCONE ANTONINO, GIACCONE CAMILLA e GIACCONE PAOLO, con il vincolo della solidarietà attiva;

unitamente a SANTAPAOLA BENEDETTO, Lit. 5.000.000 a DI LAVORO SERAFINA e DI LAVORO SALVATORE con solidarietà attiva unitamente a ROTOLO SALVATORE e SANTAPAOLA BENEDETTO, sempre in solido, Lit. 5.000.000 al Ministero dell'Interno;

e unitamente a SALVATORE ROTOLO Lit. 4.000.000 all'Università degli Studi di Palermo;

- DI SALVO NICOLA a pagare Lit. 3.000.000 a favore dell'ENEL;

- DI MARCO SALVATORE e MANGIONE ANTONINO a pagare, in solido, Lit. 3.000.000 al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- SANTAPAOLA BENEDETTO a pagare Lit. 10.000.000 a

CAMERINO GAETANA, vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualità di esercente la podestà sui figli minori FRANZOLIN FABIO e FRANZOLIN MAURA, a IRITANO SILVANA, vedova DI BARCA, anche nella qualità di esercente la podestà sulla figlia minore DI BARCA LUIGIA e a RAITI ROBERTO e BRIANTE PAOLA in RAITI, con il vincolo della solidarietà attiva; e Lit. 5.000.000 al Ministero della Difesa.

Roma 30 gennaio 1992.


Il Presidente

dr. ARNALDO VALENTE



Il Consigliere estensore

(dr. MARIO SCHIAVOTTI)



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA r. &
(de Cato Mario)



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
16 GIU 1992
IL CANCELLIERE
Guido de Cato

La Corte di Cassazione con ordinanza
n° 3320 del 30.6 depositata 8.7.1992
ha disposto la correzione materiale del
dispositivo della sentenza suesposta nei sensi
di cui all'ordinanza medesima che si allega
in copia alle presente.

Roma 190 LUG. 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F. Filippi Scarpino)



CC 30-6-92/87-92

Sent N° 3320 m

RG 23501/91

LA CORTE DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

Orig. unib

composta dai signori:

dr. Arnaldo Valente	presidente
" Giorgio Buogo	consigliere
" Mario Pompa	
" Mario Schiavotti	
" Umberto Papadia	



lc

riunita in camera di consiglio a seguito della convocazione del 16 giugno 1992, disposta, per la data odierna, dal Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 149 del VCPP, al fine provvedere in ordine alla correzione delle omissioni e degli errori materiali che sono emersi nel dispositivo della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, depositata il 16 giugno dello stesso anno, ed elencati nel decreto di convocazione,

sentito il relatore Consigliere dr. Mario Schiavotti,

sentito altresì il PG presso questa Corte suprema nonché l'avv. Mormino per l'imputato Maniscalco Salvatore, unico difensore presente;

esaminato il decreto del Presidente del collegio e fatto il raffronto con gli atti del procedimento e con il dispositivo letto all'udienza pubblica;

rilevati gli evidenti errori di ricopiatura relativi all'aggettivo "inammissibili" (paragrafo I, n.ri 1 e 2), ai nomi Cannizzaro

[Handwritten signature]

Vincenzo e Di Pace Giuseppe e al cognome Chiaracane nella intestazione della sentenza;

ritenuto che nel paragrafo IV alla lettera a), risulta l'omissione erronea del nome di Perina Giovanni, perchè anche nei suoi confronti non è stato accolto il ricorso del P.G., e che si è verificato, al contrario, l'inserimento indebito dei nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe, che non sono stati investiti da ricorso del P.G. e tuttavia sono stati riportati, per evidente scambio con l'elenco dei ricorsi rigettati degli imputati, anche nell'elenco dei ricorsi rigettati del suddetto P.G.;

considerato che analogamente evidente è lo scambio, in sede di ricopiatura, tra il capo "88" e il capo "86" nel paragrafo II, lettera c) c1);

considerato ancora, quanto ai punti ulteriori segnalati nell'ordinanza di convocazione: a) che dal dispositivo letto all'udienza non risulta accolto nè dichiarato inammissibile il ricorso del PG contro Abbenante Michele, onde necessariamente andava fatta menzione del rigetto del ricorso del suddetto P.G.; b) che l'applicazione della formula assolutoria piena riguarda nel complesso i reati contestati rispettivamente a Bellia Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Leggio Luciano, Prestifilippo Nicola nato nel 1927 e Teresi Francesco, per i quali vi fu assoluzione con formula dubitativa in primo grado non modificata in appello e, quindi, tra i capi ai quali la nuova formula si riferisce dovevano essere menzionati



necessariamente anche i capi 20 e 50 contestati alla Giustolisi, senza bisogno, peraltro, di correggere l'avverbio variamente; c) che non risulta accolto neppure il ricorso di Alberti Gerlando senior nato nel 1927, nonostante che lo stesso si trovi nella identica situazione degli imputati per i quali di ufficio è stata solo eliminata, di ufficio, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni, sicchè è evidente che anche il nome di Alberti Gerlando nato nel 1927 doveva e deve essere necessariamente inserito tra coloro per i quali è stato pronunciato l'annullamento senza rinvio previa eliminazione dell'aumento di mesi sei di reclusione; d) che altrettanto non risultano nè accolti nè dichiarati inammissibili i ricorsi del PG nei confronti di alcuni degli imputati che hanno anch'essi beneficiato dell'annullamento senza rinvio per la ragione di cui innanzi, e cioè Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo (esclusi invece Spadaro Tommaso e Teresi Giovanni per i quali si è regolarmente provveduto nel dispositivo), onde anche per i quattro sunnominati imputati va necessariamente fatta menzione del rigetto del ricorso del P.G. nei loro confronti; d) che il nome di Savoca Carmelo, non investito da ricorso del P.G., è stato, indebitamente e per palese svista, ricopiato anche nell'elenco dei ricorsi rigettati dello stesso P.G., e) che non risultano accolti i ricorsi del PG contro Teresi Francesco (relativamente ai capi 13 e 22 per i quali non è stato modificato



il proscioglimento con formula dubitativa di cui alla correzione segnalata poc'anzi), e contro Zanca Giovanni nato nel 1939; e, tuttavia, anche i nomi di costoro sono stati saltati, per evidente errore di ricopiatura, nel relativo elenco dei ricorsi rigettati del P.G.;

ritenuto ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, in merito al capo 326 concernente Maniscalco Salvatore, appare evidente l'omissione materiale della dichiarazione di rigetto del ricorso dell'imputato quanto a questo capo, giacchè il suo ricorso risulta accolto espressamente e chiaramente solo in ordine ai capi 1 e 10 e da 188 a 191, sicchè non ha consistenza alcuna l'assunto che la menzione di tale rigetto costituisca una integrazione del giudizio e non una correzione di errore materiale;

rilevato che è evidente anche l'omissione di ricopiatura del nome di Setti Fernando Giulio nella pronuncia di rimborso delle spese alle parti civili costituite per l'omicidio Dalla Chiesa e che, invece, non risulta alcun elemento di errore materiale nel dispositivo quanto al rimborso delle spese agli eredi di Di Lavoro;

ritenuto che non appare discutibile che le omissioni e gli inserimenti superflui di nomi e parole nonchè gli errori di ricopiatura di nomi, numeri, aggettivi e avverbi sopra elencati minutamente, per la loro natura e soprattutto per la circostanza che sono rilevabili dallo stesso contesto del dispositivo letto



all'udienza pubblica e dallo specifico contenuto della sentenza, costituiscono solo delle difformità puramente esteriori tra il pensiero di questa Corte e la sua effettiva estrinsecazione sicchè le aggiunte e le cancellature sopra specificate si risolvono in una operazione meccanica di eliminazione di sbagli facilmente riconoscibili, con esclusione di qualsiasi operazione comportante l'esercizio di un potere di giudizio;

P.Q.M.

letti e applicati gli artt. 149 e 148 VCPP, dispone di ufficio che nel dispositivo della succitata sentenza del 30 gennaio 1992 n. 80, siano apportate le correzioni materiali seguenti:

- a) nell'intestazione della sentenza, invece che "CHIARCANE Salvatore" deve essere scritto "CHIARACANE Salvatore"; nel paragrafo I, all'inizio dei numeri 1 e 2, invece che "inammissibile" deve leggersi "inammissibili" e nel paragrafo IV alla lettera a) devono essere cancellati i nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe;
- b) nel paragrafo II alla lettera C), nel cpv. " di Abbenante Michele", dopo le parole " rigettato il ricorso dell'imputato" vanno aggiunte le parole " e del P.G."; e nel cpv successivo, che comincia con le parole "nei confronti di Bellia Giuseppe", dopo i numeri "13 e 22" vanno aggiunti i numeri "20 e 50";
- c) nello stesso paragrafo II, alla lettera D, dopo le parole "di mesi sei di reclusione nei confronti di Adelfio Francesco", deve

AN
Ch



essere inserito il nome di " Alberti Gerlando senior, nato nel 1927", e, alla fine, dopo le parole " rigettati i ricorsi degli imputati medesimi", vanno aggiunte le parole "e quelli del P.G nei confronti di Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo,, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo";

d) nel paragrafo III alla lettera a) n.2, debbono cancellarsi le parole " quanto al capo IO della rubrica", alla lettera b), nella statuizione di annullamento per Maniscalco Salvatore, dopo le parole "e Rizzuto Matteo)" debbono aggiungersi, dopo la virgola, le parole "rigettato nel resto il ricorso dell'imputato (capo 326) e"; infine, nella statuizione di annullamento per Randazzo Vincenzo, al posto delle lettere c) e d) vanno scritte le lettere A) e B);

e) nello stesso paragrafo III alla lettera c) c1), nel cpv relativo all'annullamento per i tre imputati Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo e Calò Giuseppe, invece del numero "88" deve essere scritto il numero "86"

f) nel paragrafo IV, alla lettera a), invece che Cannizzaro Francesco e Di Pace Giovanni deve scriversi Cannizzaro Vincenzo e Di Pace Giuseppe; deve, inoltre, essere cancellato il nome Savoca Carmelo e devono essere aggiunti, secondo l'ordine alfabetico, i nomi di Perina Giovanni, Teresi Francesco e Zanca Giovanni nato nel 1939;

g) sempre nello stesso paragrafo IV, nella parte finale relativa alla pronuncia sulle spese del procedimento di cassazione da



rimborsare alle parti civili, prima del nome Carraro Antonietta Maria deve inserirsi il nome Setti Fernando Giulio.
Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, della presente ordinanza e di tutte le correzioni, con essa apportate, sia fatta annotazione nell'originale della sentenza.

Roma 30 giugno 1992 / 8 luglio 1992



Il Consigliere relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista Innocenzo

[Handwritten signature]

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 9 LUG 1992
IL CANCELLIERE
Battista Innocenzo

[Handwritten signature]

È copia conforme all'originale.

Roma, il 10 LUG 1992

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 11. 11. 1992

SEZIONE 1^a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Arnaldo VALENTE Presidente

N. 4619

1. Dott. Umberto FELICIANGLI Consigliere

2. » Lorenzo CARINCI »

REGISTRO GENERALE

3. » Mario SCHIAVOTTI »

N. 21591/92

4. » Francesco LUBRANO DI RECCO »

ha pronunciato la seguente

~~CONDANNA~~
CONDANNA

...proposta da di correzione di errori materiali presenti
nella sentenza in data 30. 1. 1992²⁰ di questa 1^a sezione della Corte di
Cassazione (nel procedimento a carico di Allgate Giovanni et altri) e nel
l'ordinanza di correzione di errori materiali in data 30 giugno - 8 luglio 1992;

avverso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. Schiavotti

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede procedersi alla correzione

limitatamente ai punti a e d dell'art. 487 c.p. Penale
 con oggetto nel resto; Compravani nell'ordinanza di correzione
 30.6/8.7.1992, il nome "Cannizzaro Vincenzo", da intendere,
 invece, per Cannizzaro Francesco; oggetto nel resto.

- osserva -

Con nota in data 30.7.1992, prot. n. 3358/92 Sez. IV 66/5.1.
 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo trasmise
 a quella presso la Corte di Cassazione - che fu la richiedente a questo
 1° Sezione Penale, unitamente alla misura di accompagnamento - la nota
 n° 12/92 della Presidenza della stessa Corte d'Appello, in data 27 luglio
 1992, che aveva rilevato i seguenti errori materiali presenti nella
 sentenza e nell'ordinanza di correzione di cui all'epigrafe:

- 1) nel dispositivo della sentenza ed in quella dell'ordinanza quest'ultimo
 figurano le generalità "Cannizzaro Vincenzo", non riferibili
 ad alcun soggetto imputato, in tal modo nominato, ed invece
 pertinenti all'imputato Cannizzaro Francesco, le cui vere
 generalità sono state erroneamente trascritte nei due dispositivi, ed
 unitamente, appunto al prenome;
- 2) un confronto dell'imputato Randazzo Vincenzo, risulta dalla
 motivazione della sentenza anzidetta che è annullamento con rinvio,
 in accoglimento del ricorso dell'imputato, riguarda i reati di cui ai
 capi c e d, come risulta anche dal dispositivo (pagg. 7-8) ed è erroneo,
 facendosi apporre la sostituzione di dette lettere con quelle A e B,
 come da dispositivo della presente ordinanza di correzione, attenendosi
 queste ultime ad altri reati, per quali è stato stabilito, dalla Corte Suprema

la sostituzione della formula dubitativa con quella "per un
avere commesso il fatto";

3) il nominativo dell'imputato Enrico Giovanni che nel 1939 non è
stato eliminato dal paragrafo III punto c) del dispositivo della
presetta sentenza (che riguarda casi di annullamento o acciuffamento
del ricorso del Procuratore Generale), per quanto nei riguardi dello
stesso imputato tale ricorso sia stato rigettato, con inclusione
del suo nome - come da ordinanza di correzione di foglio - 8 luglio
1992 - nel paragrafo IV del dispositivo anzidetto, che concerne,
appunto, i rigetti dei ricorsi al Procuratore Generale.

4) nello stesso paragrafo IV sono stati inclusi i nomi degli imputati
Sinagra Antonio e Sinagra Francesco Paolo, nei cui riguardi non
esisteva ricorso al Procuratore Generale.

Con la stessa nota del 30 luglio 1992, la Procura Generale della Repub-
blica segnalava che la Corte di Cassazione non aveva provveduto,
nei confronti dell'imputato Manservigi Salvatore, alla determi-
nazione della pena per il reato di ricettazione, ommissione già segnalata,
peraltro, dallo stesso ufficio con nota del 8 aprile 1992.

Con istanza depositata in data 26 luglio 1992, l'avv. Ivano Petrucci,
quale difensore di fiducia di Costo Giuseppe e Pipitone Angelo Antonio,
chiedeva la correzione dei seguenti "errori materiali" (2°
nell'istanza), presenti nella motivazione della presetta sentenza in
data 30 gennaio 1992:

A) a pag. 351, al n. 8, si legge: "la Corte nell'appello, anziché
"il P.G.";

B) a pag. 381, rig. 12, la legge "no Procegnus, ha ritenuto il secondo giudice di prevenire a soluzione analoga a quella adottata per il Colò (entrando in un'ipotesi di ricorso, sono stati condannati in primo grado per concorso morale in molti omicidi. Quali mandanti)...., mentre il Colò non è stato condannato in primo grado per alcun omicidio; e' invece fatta aver avuto influenza negli avvenimenti difatti;

C) a pagg. 194-195 si è affermato che si ignora se l'adempimento avere luogo, con riferimento all'eventuale firmanente prestato da Costantino Sclavato, quale parte offerta alle parti i sententi omicidi, nel giudizio di primo grado; risultando, invece, dagli atti che tale firmanente non fu richiesto, né prestato, dove la necessità e l'interesse dell'istante, alla emenda del relativo processo motivazionale;

D) a pag. 1067, rig. 14, risulta scritto il cognome "Lichia", anziché "Sicchan";

E) nelle pagg. 1257 segg., nella motivazione concernente il rigetto del ricorso dell'impunito Pipitone Sergio Antonino avverso la conferma della condanna per capo 10 (ivi esorbito il capo 1), è stata omessa qualsiasi menzione della sentenza 10-3-1986, definitiva, che aveva accertato che inferocente di telefonate - intercettate - con Francesco Scabini non era il Pipitone - difatti prosciolto in quel procedimento - ma tale di Maggio Antonino, risultando così il rigetto del ricorso basato su dato inesistente, con conseguente emendabilità, e un del dispositivo alcune della motivazione; mentre

F) relativamente allo stesso impunito, la motivazione è del tutto

carente rispetto ai capi 13 e 22, per i quali pure egli era stato
 condannato, proponendo poi ricorso anche per tali imputazioni, le
 quali erano menzionate nella motivazione prescelta, con effettiva pretermi-
 sione dei relativi motivi, pertanto delibabili in separata trattazione;
 c) Infine, quale difensore ~~designato~~ ^{di} ~~per~~ ^{di} ~~questi~~ ^{di} ~~due~~ ^{di} ~~nomi~~ ^{di} ~~sono~~ ^{di} ~~Alfredo e Bruno Giuseppe,~~
 già imputati nel procedimento già definito, per conto, con la prefata
 sentenza 10.1.1992, ma la cui proceura era stata separata con la
 sentenza 10.12.1990 del giudice di appello, la ditta avv. J. Reina
 ha premesso che essi sono stati giudicati, in secondo grado, con sentenza
 della C.A.A. di Palermo in data 3.7.1991, emanando essolti dai
 reati di cui ai capi 13 e 22, mentre è stata confermata la loro
 condanna per reato di cui all'art. 416 bis C.P., in esso essorbita
 l'imputazione di cui all'art. 416 C.P.; il vizio propriamente
 P.G. per le assoluzioni è stato dichiarato inammissibile con sentenza
 della Corte Suprema in data 24.6.1992, con la quale è stato pure
 rigettato il ricorso di Bruno Alfredo ed è stata annullata la condanna
 in appello di Bruno Giuseppe per conto ex art. 416 bis C.P., nonché, per la stessa parte,
 quella di primo grado e l'ordinanza di rinvio a giudizio, con rinvio
 del procuratore della Repubblica di Palermo - ciò premesso, il
 difensore ha disost. l'interesse dei propri assistiti alla creazione
 dei nomi della sentenza 10.12.1990 della C.A.A. di Palermo
 (pagg. 929, 930), nei quali i Bruno erano descritti come "religiosi
 al traffico di stupefacenti", e Bruno Alfredo era indicato come
 "il capo della famiglia di Bologneta", con indebita anticipazione
 di giudizi riservati ad altra sede, stante la disposta separazione e




- con enunciazione di "certezze" probatorie utilizzate nei confronti
 di soggetti di stinto, e peraltro imputate nella sede competente -
 sui punti che precedono, questa Corte di Cassazione deve osservare che:
- l'errore materiale rilevato dalla Corte di Palermo riguarda la
 generalità "Cannizzaro Vincenzo", e non relative all'imputato Can-
 nizzaro Francesco, effettivamente esistente, sia nel dispositivo della
 sentenza precitata (paragrafo II lett. a), che nel dispositivo della
 ordinanza di correzione 30 giugno - 8 luglio 1999 (lett. f),
 che ha perpetrato lo stesso errore; anche la correzione comune va
 disposta nel senso che, nella stessa ordinanza, pag. 6 lett. f,
 al posto delle parole "alla lettera a, invece che Cannizzaro
 Francesco e Di Pace Giuseppe Giovanni deve sciversi Cannizzaro
 Vincenzo e Di Pace Giuseppe", devono essere scritte le parole
 "alla lettera a invece che Cannizzaro Vincenzo e Di Pace
 Giovanni deve sciversi Cannizzaro Francesco e Di Pace
 Giuseppe";
 - l'errore materiale rilevato dalla Corte di Palermo, riguardo a
 Rondazzo Vincenzo, effettivamente esistente nei sensi e per le
 ragioni da essa indicate, anche l'ordinanza di correzione precitata,
 con la quale furono sostituite le lettere a e b a quelle
 c e d, è realmente inficiato da tale errore, che in un
 corretto dispendio, alla pag. 6 lett. d dell'ordinanza medesima,
 la cancellazione delle parole "e infine, nella stanzione di
 annullamento per Rondazzo, al posto delle lettere c e d
 vanno scritte le lettere A e B"; risulta, in tal modo, si

destinato l'originaria ed esatta testo del dispositivo della sentenza (preambolo III lett. b cpr.), e resta intero e confermato che la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto" sostituita da questa Corte a quella dubitativa adottata dal giudice di merito, o riferisce ai capi di cui alle lett. A e B; e pure esatto il rilievo concernente Zanin Giovanni nato nel 1939, le cui generalità, pertinenti, devono essere depermate dalla pag. 1515 della sentenza, e vice dal preambolo III lett. c 2 del dispositivo;



non ha fondamento invece il rilievo concernente l'unificato Maniscalco Salvatore, relativamente al reato di neotragione, per quale questa Corte ha respinto il ricorso della parte, invece accolto, con annullamento e rinvio, per altri capi (da 188 e 191) concernenti delitti contro la vita, ed in quali ^{non} è stata concolata la pena unica di anni ventiquattro e metà di reclusione risultanti dalla continuazione fra tutti i reati; in tale situazione, non poteva la sanzione per il reato di neotragione essere separatamente determinata da questa Corte, quale entità autonoma, essendo soggetta, per il ravvicinato vincolo di continuazione, alle determinazioni che assumerà il giudice di rinvio in ordine ai reati diversi della sua cognizione, ed alle relative eventuali pene, essendo a lui implicitamente affidato il compito di commisurare, e nel caso, anche quella relativa al residuo reato contro il patrimonio; è inalterante la nota concernente Sica Giuseppe e Sica Giuseppe Paolo, nei cui confronti effettivamente il P.P. di Palermo ha avveva interposto ricorso, potendo l'averne dispositivo non determinare alcun pregiudizio.



In quanto attiene alle istanze proposte dall'avv. ^{St. Reina} nell'interesse di Carlo Giuseppe e Pipitone Angelo Antonino sono ~~esenti~~ ^{esenti} i relativi concetti di errori materiali di cui ^{punti} ~~di~~ ^{A e B} che precedono e che vanno conetti, rispettivamente, con la sottolineatura delle parole lesate con quelle "la Corte di Appello" e "Sirchia".

Le altre istanze di difesa meritano un'ulteriore chiarimento. Secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. Pen. leg. 11.9.1978 in Mass. annotato 1979, 621; Leg. V 7.2.1980 n. 210; Leg. I^a 25.1.1977 n. 176; Leg. V 22.2.1971 n. 304; Leg. I^a 4.7.1977 n. 1730; Leg. V 24.1.1984, Giurella, in Giust. Pen. 1986, III, 1103), il procedimento di correzione di errori materiali può essere adottato solo per porre riparo ad errori ed omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificare il contenuto sostanziale; e ad esso non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, né di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, dovendosi provvedere, in tali casi, con l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione. In altre parole, l'errore o l'omissione materiali suscitano quando, in seguito a confronto esterno, si trova in contrasto letterale del provvedimento si riscontra una divergenza tra il pensiero del giudice, reso manifesto dall'atto stesso, ed i segni materiali espressivi in cui è stato tradotto in sede di redazione; e ciò può nel senso dei difetti di una o più parole sostanziali al pensiero espresso, che dell'istituzione di espressioni ad esso esterne, come pure nel caso di scambi o di errate indicazioni di generalità, o di inesattezze di ortografia.

e di interpretazione.

Perseverando, il provvedimento di correzione di errori materiali non è praticabile, come detto, nelle ipotesi in cui l'errore è raffigurato da un testo completo all' provvedimento con un elemento documentale esterno al processo o con un qualsiasi altro dato esterno all'atto stesso, ovvero ^{quando} si propone il confronto con una scelta interpretativa o con una frode, in fatto o in diritto, non accolta nel provvedimento, in via esplicita o tacita. Tanto meno la correzione è applicabile nel caso, comprensivo di una vasta gamma di ipotesi connesse, in cui si richiede un diverso indirizzo dell'iter logico sottostante alla decisione o si avvalgano consone nella linearità dell'sequenza argomentativa o nella argomentazione di supporto del provvedimento.

In tali ipotesi, non sembra che le ulteriori frode argomentative della "istanza" di cui si tratta siano inquadrate nella sfera della correzione per errori materiali, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 140 e 176 dell'abrogato codice di procedura penale, cui è sostanzialmente adeguato quello degli artt. 130 e 1547 del codice di procedura vigente.

In particolare, in relazione al punto B dell'istanza, la parte adombra l'influenza del provvedimento errato sulle decisioni di annullamento (di procedimenti analoghi) emesse da questa Corte, a carico dell'assolvimento della posizione di Calò e quella per Provenzano. Ma, a parte che in altri passi della motivazione (ad es., nella pag. 358) è stato chiarito che il Calò era stato assolto in primo grado in tutte le imputazioni di omicidio, e



che si annulla e si estingue da questo fatto riprova in esplicita motiva-
 zione, totalmente escludendo il timore manifestato dall'istanza di essere da
 una sentenza letale della pag. 861 della sentenza non legittima la devota
 interpretazione (comunque, non produttiva di effetti pregiudiziali, e ribadisce)
 essa parte, in esso desumendosi che, al di là dell'apparente rito
 formale, l'accostamento del lato al Provençano è unitato alla ^{decisione} ~~sentenza~~
 finale assoluta per entrambi adottata dal giudice di secondo grado
 per gli omicidi; mentre l'accostamento risulta invece fra lo stesso
 Provençano ed il Reina, giacché fu costoro la motivazione che segue
 la sentenza - nella quale fu levata l'istanza - come si rileva che l'is-
 tanza del primo era stata basata, nel giudizio di appello, sulla
 loro presenza alternata nella Commissione, e fu così, dunque,
 la condanna inflitta in primo grado per numerosi omicidi era stata a for-
 mata in presenza di esaltazione. Pertanto, nel punto, l'istanza
 ha individuato una questione di interpretazione, che si distacca
 dallo schema della concezione di errore materiale.

Relativamente al punto 2 dell'istanza, è appreso il caso di chiarire
 che l'inciso, di cui è stata chiesta la soppressione ("e ignora se l'ademp-
 nimento abbia avuto luogo"), è riferisce alla cognizione che, all'ar-
 rivo, la Corte poteva avere dal testo della sentenza di appello, unico
 documento consultabile dal giudice di legittimità, e che nel punto è
 silente: dove l'ignotiva espressione usata, fatta seguire dalla
 considerazione della natura soltanto relativa della eventuale nullità
 conseguente all'omissione del giuramento, sanata per omissione, sempreché
 eccezione. In ciò deriva, per altro, l'irrilevanza del confronto (con


il processo verbale del giudice di primo grado) sollevato dall'istante, non soltanto virtuale (perché non consente al giudice di legittimità, non manifestamente superfluo per la constatata esistenza, assorbente dell'eventuale nullità - la questione, in ogni caso, è stata manifestamente decisa nei limiti dell'istituto della sanzione di errori materiali. Altrimenti deve dirsi sul punto sub E, in relazione alla eccezione avanzata alla telefonata con lo Scalzo. L'errore, di fatto, viene elidito merce il senso del dato esterno di una sentenza, anche menzionata nell'appello e nel ricorso, ma resa in diverso e distinto procedimento, nel quale l'imputato sarebbe stato assolto dai reati in mo- gli e sarebbe stato, appunto, accertata la riferibilità di quella comunicazione telefonica ad altro soggetto. Ha così costituito, chiaramente, una censura dell'iter argomentativo, attraverso il quale la Corte di legittimità ha ritenuto. Conforme a legge e al diritto la motivazione formulata dal giudice di appello nel conto del Capitano (peraltro basata su numerosi e concreti fatti probatori), inobstante, e definitiva, in anticipo e non prevista mezzo di impugnazione di detto sentenza di secondo grado, che di quella di legittimità. Quanto al punto sub E, si deve osservare che l'istante ha presentato ricorso, con l'opponente denuncia di errore materiale, un effettivo assunto di omessa sanzione dell'impugnazione - viene in ordine di art. 13 e 22, che parte da unilaterale interpretazione del testo motivazionale. Questo non volta, dunque, non si verte nella prescrizione materia dell'errore emendabile con la speciale procedura, e si configura, invece, il vizio di omessa sanzione, ed anzi, a monte,



di omessa considerazione dei motivi di ricorso afferenti
 nei summenzionati - ciò si dice, comunque, a favore del ricorrente
 ed l'attenzione espressa ed elata dalla sentenza di primo grado
 i resti associativi ^{di tipo mafioso} derivanti dalla novità - giustamente, dunque, rimor-
 data - rappresentati in grado d'appello, con l'assorbimento del capo 1 in
 quello 10, e con conferma della sentenza di primo grado per tutto il
 resto, non necessitante, dunque, di speciale menzione; ma questo ha
 fatto significare che la Corte di Legittimità non abbia pretermesso l'espone
 dei motivi di ricorso afferenti ai diversi capi 13 e 22, che sono
 stati oggetto di unitaria e generale valutazione, appurata particolar-
 mente - come detto - nei resti associativi di tipo mafioso, pur certo-
 mente espletata anche per quelli residui, come si ricava dal
 resto, dalle pagg. 1159-1160 della sentenza, in cui sono esplicite i
 riferimenti al coinvolgimento dei ricorrenti nel traffico di eroina
 ed alla ingiustificata disponibilità ^{di denaro} da loro mostrata, e cioè ad
 argomenti riguardanti propriamente i resti ai cui esiti l'istante
 ha lamentato, ma a torto, l'omessa esame - di aggrava che
 l'approvamento unitario, ed identico per i quattro capi, è
 stato facilitato nelle modalità di redazione dei motivi - principali
 ed aggiunti - del ricorso, formulati con metodo simile, in rela-
 zione alle varie censure elevate, riferite pur miscaneamente alle
 imputazioni di cui trattasi, sicché la Corte di Legittimità ha
 potuto agevolmente tenere presente il disposto dell'art. 35 delle
 Disposizioni di attuazione e transitorie del vecchio Codice di
 procedura penale, secondo cui "nella sentenza della Corte di

casazione, la indicazione dei motivi di ricorso e delle ragioni su cui si fonda è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza.

In ordine al punto sub G, la pretesa di configurare errori materiali nella sentenza di appello del 10.12.1990, alla luce delle riduzioni dell'uso presenti nell'istanza, appare ancor più lontana dallo schema descritto di cui all'art. 149 c.p.p. (v. 1981); è basti considerare che l'istanza ha fatto leva non soltanto su sentenza ma su provvedimenti separati (benché a uno tempo distaccati da quello principale), ma addirittura successiva a quella che conterrebbe gli enunciati errori; i quali esistono, secondo la prospettazione della parte, in qualificazioni soggettive (di associati a "cosa nostra") non soltanto prive di effetti nel procedimento definito con la sentenza sentenzia n. 10 del 30.1.1992, ma che inapprezzavano, al momento della loro formulazione, gli esiti di valutazioni compiute dal giudice di merito sulla base di sommarie deliberazioni, ed in sede non propria, comunque in sede ovviamente giurisdizionale nel giudizio di legittimità concluso con la stessa sentenza stante la separata indicazione nel giudizio di appello a carico dell'Espresso - Petrelli di più sosteneva che quei sommarie apprezzamenti (comunque non frutto, diretto, di errori materiali) sono stati emessi da quel giudice, discendenti da motivazioni errate, raggiunti nella sede propria; ma il contrario, più formale che sostanziale, atteso la prevalenza da accordarsi al giudice proprio, non può essere eluso con la procedura avviata dalla parte; pretendendo ammettere eccezioni accettate dagli interessati ad ogni



effetto utile, sulla base della documentazione esistente, in altre sedi.
Pertanto è intesa dell'avv. Peina e quella proveniente dalla Procura
Generale della Repubblica di Palermo vanno rigettate per ogni altro
punto, oltre quelle riconosciute fondate.

p. q. m.

La Corte dispone la correzione della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992
nei punti seguenti: a) a pag. 331, rig. 8, si legge " G. P. G. ", al
posto di " la Corte dell'appello "; b) a pag. 107, rig. 14, si
legge " Sirchia ", al posto di " di Chia. "; c) si cancella il nome
di Zanca Giovanni nato nel 1934, a pag. 1515; dispone altresì
la correzione dell'ordinanza di correzione 30.6/8.7.1992 nei seguenti
punti: 1) a pag. 6 lett. d) si cancellano le parole " e in fine,
nella motivazione di annullamento per Rinalizzo Vincenzo al posto
delle lettere e) e d) vanno scritte le lettere A) e B);
2) a pag. 6 lett. f), al posto delle parole " alla lettera a) invece
che Cannizzaro Francesco e di Pace Giovanni deve scrivere Canniz-
zaro Vincenzo e di Pace Giuseppe ", devono essere scritte le parole
" alla lettera a) invece che Cannizzaro Vincenzo e di Pace Giovanni
deve scrivere Cannizzaro Francesco e di Pace Giuseppe "; rigetta
nel resto le due istanze.

Così deciso il 11 novembre 1992.

Il Presidente
Pierluigi Aluisi

Innocenzo Battista

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocenzo Battista

Depositato in Cancelleria

il 2 DIC. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria
Pierluigi Aluisi



PROCURA

IL CANCELLIERE

1992

TEMA

NON MASSIMATA



100 M

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 23.3.1993

SEZIONE I^A PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

**ORDINANZA
SENTENZA**

Dott. **Marcello DE LILLO**

Presidente

N. 1253

1. Dott. **Giorgio BUOGO**

Consigliere

2. » **Vincenzo TRICOMI**

»

REGISTRO GENERA

3. » **Mario SCHIAVOTTI**

»

N. 7046/93

4. » **Mario VALIANTE**

»

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA
SENTENZA**

lc

*sub corso proposto da nel procedimento fu conegione di errori ma
teriali. Presenti nella sentenza n° 80, pronunciata dalla Corte di
Cassazione - Sezione I^a Penale - in data 20-1-1992, nel procedimento penale
a carico di Altadonna Francesco Salvatore e di altri;*

~~assorso~~

Sentita la relazione fatta dal Consigliere di *Schiavotti*

~~adite~~ le conclusioni del P.M. con le quali chiede *procedere alla conegione*

DECRETI
1993
MAR 23 AM 11:11

degli errori materiali, nei sensi segnalati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;

- non comparso i difensori avvisati;

- OSSERVA -

Con nota n° 740/93 in data 19 febbraio 1993, diretta alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (che ne ha poi curato la trasmissione a questa Sezione I^a Penale), la Procura Generale della Repubblica presso la C.A. di Palermo ha segnalato errori materiali presenti nel dispositivo della sentenza n° 80 in data 30.1.1992 pronunciata da questa Corte nel procedimento indicato in epigrafe.

Tali errori concernono:


- 1) la determinazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli imputati Brusca, Calò Giuseppe e Provenzano Bernardo, in ordine al capo 90 (soppressione del cadavere di Uers: Giuliano, Federico Angelo, Federico Salvatore e dei fratelli Giuseppe), come da pag. 9, par. III, lett. c e c' del dispositivo; e ciò perché detto capo non è stato contestato ai predetti imputati, nei cui riguardi è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il crimine Capo 89, afferente al quadruplice omicidio delle sopra indicate persone, attualmente contestato al quale solo l'annullamento deve interessare limitato;
- 2) la determinazione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti degli stessi imputati Brusca, Calò e Provenzano, in ordine ai capi 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro), come

di capo III lett. c e c del dispositivo; l'errore riguarda il capo 168, che non attiene all'omicidio in parola, cui si riferisce il solo capo 169; ed inoltre manca nel dispositivo la menzione dell'an-

nullamento con rinvio coerentemente disposto nei capi: 170 (sentenza ^{reclamata già demeritata in corso di appello, nei confronti del cospiratore Rina} omicidio di Campora Tomerello), 171 e 172 (infortunamento, delinquenze e furto di due coltelli a scatto, e furto di un coltello da rimetto e di un punturolo), strettamente connessi al reato d'omicidio di Marchese Petto, di cui al predetto capo 169.

Tali vizi si risultano fondati, perché:

- 1) dalla semplice lettura dei capi di imputazione, emerge in certezza che il capo 90 fa scritto a soggetti diversi dagli imputati sopra indicati, sicché l'errore rilevato dalla Procura Generale di Palermo è di tutta evidenza, potendosi spiegare la formazione in la circostanza che al Brusca, al Calò ed al Porengano, è stato scritto il reato attinente al quadruplice omicidio di cui sopra (capo 89), per il quale è stato appunto disposto l'annullamento con rinvio; nulla osto, pertanto, alla conseguente correzione del dispositivo nel senso che ove leggesi: " 89 e 90 (omicidio di Teresi Girolamo Federico Angelo, Federico Salvatore e Toti Franco Giuseppe), deve invece leggersi: " 89 (omicidio di Teresi Girolamo ecc)";
- 2) dagli stessi capi risulta con pari certezza che il capo 168 è del tutto estraneo alla materia riguardante l'omicidio di Marchese Petto (capo 169), ed i fatti connessi di cui ai capi 170, 171, 172; è evidente, pertanto, che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nei confronti dei predetti imputati, in virtù



5

come a detto omicidio non doveva riguardare il capo 168, la cui
menzione nel dispositivo fu dunque, frutto di mero errore mate-
riale; mentre ad omissione materiale è da discostarsi l'omessa
menzione dell'ammalamento riguardando ai capi 170, 171, 172, ai
quali, difatti, la struttura doveva estendersi, come risulta, dal
resto, della istruttoria della sentenza n° 80 del 30-1-1992, nelle
cui pagg. 370-371 risulta illustrato l'ambito del vizio proposto
dal P.G. di Palermo nei confronti dei tre imputati, relativamente
a vari delitti contro la vita, e ad altri comuni, di cui derivando
l'impressione speculare delle determinazioni assunte da questa
Corte, che sono state di accoglimento del gravame (su vari delitti,
relativamente al tema della responsabilità, con ovvia estensione ai
reati connessi, quando concernenti, come nel caso dell'omicidio del
Marchese, fatti e fatti strumentali; risulta palese, dunque, che nella
fatti specie l'indubbio pensiero del giudice non ha trovato fedele
rappresentazione nel dispositivo, per mero errore materiale.
di duplice errore, pertanto, può porsi rimedio, nel senso che
che nelle item par. III lett. c e c1 del dispositivo, ove legge
" 168 e 169 (omicidio di Marchese Pietro), deve invece leggersi
" 169 (omicidio di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (reati connessi) " -

p. 9. u.

La Corte, visto l'art. 149 c. P.P. 1930, dispone che gli errori materiali
contenuti nel dispositivo della sentenza n° 80 del 30.1.1992 siano
corretti: ove leggesi, nel par. III lett. c e c1, " 168 e 169
(omicidio di Marchese Pietro), deve invece leggersi " 169 (omicidio

di Marchese Pietro), 170, 171, 172 (testi conosciuti); inoltre, ove leggerli
"89 e 90 (omicidi di Teresi Girolamo, Federico Angelo, Federico Salvatore
e di Franco Giuseppe)", dove invece leggerli "89 (omicidi di Teresi
Girolamo, Federico Angelo, Federico Salvatore e di Franco Giuseppe);
disporre che della presente ordinanza sia fatta annotazione nell'ori-
ginale dell'anzidetta sentenza.

Orà deciso il 23.5.1993.

Il Presidente

Marcello De Lillo

Manfredi

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Maria D'Amore

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

29 APR 1993

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

È copia conforme all'originale
- 5 MAG. 1993

Roma, 11

IL CANCELLIERE

Manfredi